

Lettera aperta al signor Stephan Schmidheiny*

Svizzera, 4 luglio 2010

Egregio signor *Stéphan Schmidheiny*, anziano direttore di *Eternit*, vorrebbe sicuramente sapere chi le scrive: non lo rivelerò, poiché non tengo ad essere la sola vedova beneficiaria delle sue scuse e delle briciole dei suoi miliardi che non mi ridaranno comunque mio marito.

La vita che lei gli ha preso per la sua negligenza, non ha prezzo. Avrebbe potuto aiutarmi a curarlo ed a sostenermi moralmente. Ma probabilmente lei ignora la sua morte, dopo 10 anni di sofferenze.

La sua scomparsa, la pago con il dolore di un lutto interminabile, come lo fu la sua agonia.

Mi rivolgo a lei, in modo anonimo, anche a nome di quelle persone che come me, hanno perso uno, due, tre parenti - ne conosco - che avevano lavorato per lei e per suo padre. Anche se volessero esprimersi, non saprebbero come raggiungerla, scriverle o parlarle. E' sparito, lasciandoci montagne di cemento-amianto nelle costruzioni e nell' ambiente. Ma quel che è più grave, sono le fibre mortali che restano impiantate nei polmoni dei vostri lavoratori prima del 1994.

Ben essendo a conoscenza da sempre di questo fatto, lei ha abbandonato quelle e quelli che ne sono stati toccati, che sono condannati e che sono morti, morti a causa dell'amianto. Ed ha pure ignorato, quelle persone che come me sono parenti delle vittime. Ha fuggito le sue responsabilità e peggio ancora, ora che stanno per essere riconosciute dal Tribunale di Torino, si nasconde vilmente, lasciando al suo avvocato il compito di proteggerla e di proteggere il nome di *Eternit* e di proteggere, sotto i tropici, i suoi affari fiorenti che

umentano ancora la sua già notevole fortuna.

Le parlo in nome dei senza voce, le scrivo per quelle che non osano o non sanno farlo, paralizzate dal suo silenzio, dal suo potere, dalla sua ricchezza, e dalla sua autorità. E' diventato un personaggio sovraumano che non si osa affrontare. C'è poi l'onnipresenza del suo marchio di fabbrica « *Eternit* » che ci ricorda costantemente e crudelmente, il fatto di esser diventate vedove o orfane. Perché non aver bandito questa spaventosa marca di fabbrica - per l'eternità - come noi abbiamo seppellito centinaia di migliaia di vittime nel mondo ?

Signor *Schmidheiny* suppongo che lei riceva molte lettere come la mia. Temo che sarà cassata dalle sue segretarie nello stesso modo che le migliaia di incarti medici dei suoi impiegati ancora in vita. Malgrado le informazioni che lei detiene, li lascia apposta nell'ignoranza dei mali che li minacciano, privandoli quindi delle cure che prolungherebbero di qualche anno la loro pensione.

Perché non informarli a tempo ?

Dopo suo padre *Max*, lei ha ripreso il regno sull'amianto-cemento dal 1975 al 1990. Le persone contaminate allora rischiano, fino al 2030, di morire di mesotelioma (una delle malattie nefaste provocate dall'amianto).

Acceleri la loro protezione!

Basta diffondere un annuncio ai giornali del centinaio di paesi dove si trovavano delle fabbriche di cemento-amianto, per informarne le vittime ancora in vita. Ecco, per esempio, ciò che potrebbe scrivere:

«Ogni persona che ha lavorato come dipendente in una delle nostre fabbriche

* Lettera aperta di una vedova a *Stephan Schmidheiny*
Hurdnerstrasse 10
8640 Hurden /SZ
T. 0554151111
Fax: 0554151150

della multiazionale Eternit, che è entrata in contatto con i nostri prodotti o che ne è stata esposta, deve contattare immediatamente il Servizio internazionale per la prevenzione dei rischi legati all'amianto - cemento » firmato S. Schmidheiny. Questo nelle differenti lingue dei suoi dipendenti seguito dagli indirizzi, numeri telefonici e indirizzi elettronici. Al contrario, lascia alle assicurazioni professionali, la Suva in Svizzera, il compito di dissuadere i parenti delle vittime dal domandare il risarcimento cui hanno diritto, e nel caso insistano, dà mandato ai suoi avvocati di preservarla dallo sdegno, lei il «santone dell'ambiente», come viene chiamato.

Le conseguenze di tale degrado sarebbero certamente terribili per gli inquinatori, sfruttatori, codardi della sua specie, ma alquanto salutari per l'umanità che soffre e per il pianeta. Sappiamo che la Sua posizione e quella di questi signori, vi danno un potere che noi non abbiamo.


I salari che ci aveva versati all'epoca, non ci permettono di fare appello a degli avvocati. Senza contare che le nostre misere economie si sono sciolte, quando i nostri mariti, figli o fratelli hanno dovuto cessa-

re il lavoro; quando abbiamo dovuto curarli, condurli all'ospedale, offrirgli qualche magra consolazione per i loro ultimi giorni... Ciò che noi le domandiamo, signor Schmidheiny è di ricomparire davanti a noi, di guardarci in faccia, di ascoltarci, magari solo un momento o un giorno soltanto. E perchè non a Torino dove lei avrebbe dovuto esserci, ma dove si è sempre sottratto alla vista delle vittime italiane e dei loro parenti.

Noi vedove dell'amianto, le domandiamo, di lasciarci la speranza di un'umanità in cui gli assassini, arricchitisi grazie ai loro crimini, dispensati dalle scuse per aver causato la morte dei loro operai, siano solo un cattivo ricordo.

In nome di tutte le vittime nel mondo, domandiamo riparazione e giustizia. Solo allora potremo forse dimenticarla.

Una vedova di Eternit che vive in Svizzera. (Ce texte est transmis par: CAOVA, membre du reseau mondial pour l'interdiction de l'amiante: "BAN ASBESTOS". CAOVA Q +41-(0)21 7844835 € ccp 10-25551-5; Casella postale 5708, CH-1002 Lausanne; @info@caova.chh <http://www.caova.ch> <http://t'wcaova.ch>).



Sommario

Lettera aperta al signor Stephan Schmidheiny	Alcune informazioni e riflessioni sulle malattie professionali e le morti operaie presso lo stabilimento della società Montefibre di Acerra, nonché in tema di causalità di Giuseppe CIMMAROTA	61
IL SESTANTE a cura di Luigi MARA		
TORINO 6/7/8 NOVEMBRE 2009 - ATTI DELLA SECONDA CONFERENZA NAZIONALE NON GOVERNATIVA SU "AMIANTO E GIUSTIZIA"		
6.11.2009 – PRIMA SESSIONE		
Note introduttive di Fulvio AURORA	11	
La prima Conferenza nazionale di Monfalcone del 12 – 13 novembre 2004 di Antonio PIZZINATO	12	
I mesoteliomi maligni ad eziologia ambientale e familiare nell'archivio ReNam di Dario MIRABELLI ed Altri	18	
Il Registro nazionale mesoteliomi, Centro operativo Regione Basilicata (COR): raccolta dati e interventi di sanità pubblica di Gabriella CAUZILLO, Luca CONVERTINI, Domenica CAVONE, Marina MUSTI	23	
Alcune riflessioni in tema di finanziamenti e strumenti legislativi di Alberto DEAMBROGIO	31	
7.11.2009 – SECONDA SESSIONE		
Relazione introduttiva di Felice CASSON	35	
L'amianto e le malattie professionali di Beniamino DEIDDA	45	
Tavola rotonda: un dibattito tra giuristi su "Amianto e Giustizia" di Sergio BONETTO, Massimo ALIOTTA, Mitchel COHEN, Jean FERMON, Jean TISSONNIERE, Ezio BONANNI, Wolfgang APIZSCH	52	
I CONTRIBUTI DEI GRUPPI DI LAVORO 1° Gruppo di lavoro, "l'amianto in tribunale" a cura di Benedetto TERRACINI, Enzo MERLER ed Altri	61	
	Documento finale del 1° Gruppo di Lavoro	68
	2° Gruppo di Lavoro, "Amianto e sanità" a cura di Franco BERRINO, Claudio BIANCHI, Emilio PAMPALUNA ed Altri	71
	Introduzione al tema della sorveglianza sanitaria per le persone ex esposte ad amianto di Emilio PAMPALUNA	71
	Sardegna: gravi carenze in tema di sorveglianza sanitaria di Tore GARAU	74
	L'esperienza dei lavoratori (e dei loro familiari) della Sacelit di San Filippo del Mela (ME) di Salvatore NANIA	76
	Punti scaturiti dal Gruppo di lavoro "Amianto e sanità" a integrazione della relazione di sintesi di Claudio BIANCHI	77
	Sintesi degli interventi e della discussione nel 2° Gruppo di lavoro	78
	3° Gruppo di lavoro, "Eliminare l'amianto in 10 anni (dal 2004)" a cura di Roberto CARRARA, Mario FUGAZZA, Elena FERRARESE ed Altri	82
	La situazione in regione Lombardia e le soluzioni tecnologiche disponibili di Roberto CARRARA	82
	Alcune esperienze nel campo delle bonifiche di Tore GARAU	85
	Il rischio amianto in Puglia di Luciano CARLEO	89

4° Gruppo di lavoro. "Risarcire le vittime, riconoscere gli esposti" a cura di Pier Luigi SOSTARO, Donatella Mingrino ed Altri	97	sanitaria e ambientale nazionale di Eleonora ARTESIO	113
Introduzione di Pier Luigi Sostaro	97	Alcune considerazioni e proposte di Luigi MARA	117
Documento finale del 4° Gruppo di lavoro	99	Riprendere le iniziative sulle problematiche relative all'amianto di Giuseppe D'ERCOLE	124
Puglia: l'amianto, le nostre proposte di Luciano CARLEO	101	Liberi dall'amianto, le proposte di Legambiente di Edoardo BAI	127
Sardegna: la questione dei marittimi militari e civili di Tore GARAU	103	Note conclusive di Fulvio AURORA	131
Basilicata: atti di indirizzo ministeriali, ovvero ingiustizie e diritti negati di Mario MURGIA e Rocco REGINA	105	CONTRIBUTI	
5° Gruppo di lavoro, "L'amianto in Europa e nel mondo" a cura di Vittorio AGNOLETTO, Aurelio PISCHIANZ, Patrick HERMAN ed Altri	109	Eternit, storia, amianto e lotte in America Latina: l'esperienza brasiliana di Mauro de AZEVEDO MENEZES	141
Documento finale del 5° Gruppo di lavoro	109	Amianto fuori. Diritti degli esposti e bonifiche ambientali di Marco CALDIROLI	145
8.11.2009 – TERZA SESSIONE		Norme ad processum e morti da amianto "vittime del dovere" di Roberto RIVERSO	167
Dall'esperienza della regione Piemonte alcune indicazioni per la politica		RUBRICA Scuola e società, di Rino ERMINI	135



il sestante il sestante il sestante

MONTESILVANO, 16 APRILE 2010 - XXV CONGRESSO DELLA FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI METALLURGICI NAZIONALE (FIOM): ODG "NUOVO MODELLO ENERGETICO E DI SVILUPPO

L'uscita dalla crisi richiede la definizione di un nuovo modello di sviluppo, fondato sulla salvaguardia e la manutenzione dell'ambiente, sulla progettazione di prodotti eco-compatibili e riciclabili e su una mobilità ecosostenibile.

La Fiom è interessata non solo a rivendicazioni generali su un nuovo modello energetico e di sviluppo, ma a costruire nella propria attività sindacale e rivendicativa, nei posti di lavoro e nei settori industriali, esperienze concrete: per lo sviluppo delle fonti rinnovabili (sole, vento, acqua, biomasse), per piani di risparmio, efficienza e uso razionale e appropriato delle risorse e delle fonti energetiche, nei cicli produttivi e nell'intero ciclo di vita dei prodotti e per una diversa concezione della mobilità e delle città.

Rivendicazioni che possono stimolare politiche industriali innovative e per un altro modello energetico, da sostenere insieme a quelle più classiche sugli investimenti per la qualificazione dello sviluppo e la difesa delle condizioni di lavoro e di reddito dei lavoratori e delle lavoratrici.

La messa in atto di una vertenzialità diffusa su queste materie richiede assieme alle rivendicazioni politiche complessive una spinta e una sperimentazione dal basso che coinvolga le lavoratrici e i lavoratori, le aziende, il territorio, le associazioni e le istituzioni.

In questo quadro il XXV Congresso Fiom ritiene utile avviare un percorso di elaborazione e di sperimentazione. Il Progetto Fiom Almaviva "l'Ambiente, la contrattazione, lo sviluppo" una prima importante esperienza, utile al lavoro che la Fiom intende sviluppare in tal senso (Ordine del giorno assunto all'unanimità dalla Commissione politica del XXV Congresso).

PROGETTO ALMAVIVA - L'AMBIENTE, LA CONTRATTAZIONE, LO SVILUPPO, L'ECOSISTEMA TERRA VERSO IL COLLASSO

1. - L'accelerazione tecnologica e produttiva degli ultimi 50 anni ha avuto dimensioni che mai la storia dell'uomo aveva sperimentato. Essa ha determinato, oltre ad enormi possibilità di sviluppo ed emancipazione, un incontrollato utilizzo di risorse che ha innescato meccanismi di danno ambientale di interi ecosistemi. Già negli ultimi decenni del secolo scorso quelle che sembravano essere aree di crisi isolate e localizzate hanno iniziato a influenzare l'intero pianeta.

2. - Oggi tali danni, fino a qualche tempo fa oggetto di previsioni e modelli matematici, sono percepibili e misurabili. Profonde alterazioni ambientali (aumento della CO₂, deforestazione, desertificazione, riduzione delle zone umide e via elencando) determinano varia-

zioni climatiche che, a loro volta, amplificano i meccanismi di deterioramento del pianeta. Allontanare nel tempo le decisioni necessarie ad interrompere questa reazione a catena rischia di avvicinarci sempre più, e sempre più velocemente, al punto di non ritorno.

UN IMPEGNO NON PIÙ RINVIABILE: INVERTIRE LA TENDENZA

- Sino ad oggi ogni tentativo di porre fine all'effetto pro-ciclico di uno sviluppo senza limiti e senza controlli è naufragato contro gli scogli dell'establishment economico mondiale incapace di sacrificare, per questo obiettivo, ora i propri trend di sviluppo, ora la propria crescita economica, ora i propri egoismi nazionali.

- Un'ideologia dominante fondata sul mercato e sul profitto ha imposto livelli di mediazione sempre più bassi ed irresponsabili.

Le richieste di parti sempre più ampie e coscienti di popolazione e gli allarmi della comunità scientifica hanno finora prodotto soltanto vertici inutili che, spostando avanti nel tempo la ricerca delle soluzioni necessarie, di fatto ne accelerano l'emergenza.

- Oggi probabilmente non sono più sufficienti consapevolezza ed informazione, ma è necessario promuovere "dal basso" comportamenti virtuosi, individuali e collettivi, che formino la mano dei governi per

innescare un'inversione di tendenza. Oggi si possono applicare modelli ecosostenibili di riduzione del danno ambientale e misurare gli effetti, dimostrando che un diverso modo di produrre e consumare è possibile e non più rinviabile.

IL RUOLO DEL SINDACATO

1. - Il sindacato oggi non può chiamarsi fuori da questo scontro e deve farsi carico di controllare l'impatto ambientale della produzione industriale, di gestire e determinare processi di ecosostenibilità nelle aziende, di lanciare una grande campagna di sensibilizzazione e formazione, per non venire meno alla sua funzione di organismo di massa.

2. - I temi di salvaguardia ambientale e le richieste di investimenti verso politiche industriali ecosostenibili, devono diventare patrimonio culturale e politico dell'azione sindacale, allo stesso modo di altre tematiche (quali la sicurezza sul lavoro o contro ogni discriminazione di razza e di genere), che riescono a superare il limite fisico del singolo sito produttivo per attraversare l'intera società.

3. - Innovazione e riconversione eco-sostenibile della produzione e dell'economia possono rappresentare per il paese un'importante occasione di ripresa dello sviluppo economico e per il movimento sindacale un'opportunità imperdibile di rilancio dell'iniziativa e della partecipazione. Infatti se vogliamo che questi processi non rimangano solo occasioni di business per le aziende più "attente" ai trend di mercato, ma reali occasioni di emancipazione, devono nascere dal basso con il massimo del coinvolgimento.

IL CASO ALMAVIVA

1. - Oggi la Green Economy sta dimostrando una grande vivacità produttiva ed è riconosciuta come una concreta possibilità di uscita dalla crisi economica. Mentre la produzione di energia da fonti rinnovabili, le produzioni a bassa emissione, lo smaltimento e la gestione dei rifiuti sono ormai setto-

ri produttivi maturi, ancora timide sono le esperienze di riconversione produttiva ed addirittura rare quelle indotte dall'iniziativa sindacale.

2. - Un esempio in questa direzione può essere il progetto sviluppato dalla Rsu Almaviva Spa (azienda italiana nel settore It) di indirizzo dell'attività produttiva in una logica di eco-sostenibilità. L'ipotesi iniziale, nata quasi per caso, con l'obiettivo di sbloccare una trattativa sull'integrativo aziendale, anche per recuperare le risorse economiche destinate al Premio di Risultato agendo sulla leva dei risparmi energetici, ha poi prodotto un progetto articolato che interessa anche la parte produttiva e commerciale dell'azienda.

3. - Da questa ipotesi iniziale si è arrivati, con il supporto di esperti della Green Economy, ad uno studio a tutto campo delle attività che potevano essere interessate ad interventi di risparmio energetico e sviluppo ecosostenibile.

Proseguendo su questa strada si è verificato che le possibilità di intervento andavano ben oltre la semplice riduzione degli sprechi, ma potevano interessare l'intero sistema produttivo e di mercato dell'azienda. Sono state individuate tre macroaree di intervento e complessità crescente:

a) - AZIENDA GREEN -

Rappresenta il primo livello d'intervento, il più semplice e immediato che non comporta sostanziali differenze tra azienda ed azienda.

Agisce principalmente sulla riduzione dei consumi energetici e sulla produzione e smaltimento dei rifiuti. Promuove comportamenti individuali eco-responsabili attraverso campagne d'informazione mirate, veicolate anche attraverso forme di comunicazione condivise e concordate.

b) - PRODUZIONE GREEN -

Si entra nello specifico del singolo sito produttivo, analizzando l'impatto ambientale nella produzione e nello sviluppo di prodotti e servizi. L'obiettivo è di reindirizzare la produzione verso prodotti innovati-

vi, a minore impatto ambientale. Un intervento di questo genere è il portato di un forte beneficio sociale sia nella prevenzione del danno ambientale che nel risparmio dei costi del trattamento post-produttivo.

c) - AREE DI MERCATO GREEN -

Può avere grande rilevanza nelle aziende di servizi (informatica, trasporti, ricerca...) e va ad individuare l'insieme cliente/prodotto destinatario di una nuova produzione. E' credibile che tali aree di mercato siano a breve in espansione e rappresentino un'occasione per coniugare attività produttiva e utilità sociale. E' in questa fase che l'assunzione di una visione ecocompatibile complessiva da parte del singolo delegato e dell'Rsu come struttura collettiva, può essere fondamentale nel mantenere distinte le competenze sindacali da quelle aziendali, evitando pericolose sovrapposizioni di ruoli.

Questo tipo di approccio ha portato come risultati concreti il lancio di un progetto globale per l'innovazione in senso ambientale dell'azienda e la costituzione di una nuova struttura interna, il Green Team, gruppo trasversale composto da persone di diverse strutture aziendali e comprendente al suo interno anche delegati Rsu. Il suo compito è quello di coordinare lo sviluppo del progetto, seguirne gli stati d'avanzamento e promuovere iniziative per diffonderne gli obiettivi.

Questa esperienza maturata in Almaviva si può configurare come un modello di intervento generalizzabile, con i dovuti adattamenti, alle diverse realtà produttive.

Essa può rappresentare oggi un'interessante occasione di rilancio anche dell'iniziativa sindacale: fornire ai delegati e alle Rsu gli strumenti necessari di analisi e di intervento, anche attraverso la formazione, può ridare fiato e gambe a una contrattazione di secondo livello su argomenti strategici per lo sviluppo.

Un sindacato che vuole rilanciare iniziativa e partecipazione deve saper accettare la sfida anche su questo terreno, nella convinzione che uno sviluppo di "qualità" possa costituire una risposta ai temi della salvaguardia ambientale e una possibile soluzione non congiunturale all'attuale fase di crisi.

(FIOM - Corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 85262319/321/312 - fax +39 06 85303079).

**SENATO DELLA REPUBBLICA,
XVI^a LEGISLATURA - DISEGNO
DI LEGGE, PRIMO FIRMATARIO
FELICE CASSON: DISPOSIZIONI
PER LA TUTELA E IL RICONO-
SCIMENTO PREVIDENZIALE AI
LAVORATORI E ALLE LAVORA-
TRICI ESPOSTI/E ALL'AMIANTO**

RELAZIONE

Onorevoli Senatori !


- In data 28 aprile 2008, quarta Giornata Mondiale delle vittime dell'amianto, è stato comunicato alla Presidenza del Senato il deposito del disegno di legge del Senatore Casson e altri, recante il titolo "Disposizioni a favore dei lavoratori, delle lavoratrici e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto" (A.S. n. 173).

L'A.S. n. 173 riproponeva, con modifiche e aggiornamenti, il testo dell'A.S. n. 23, già presentato nella XV legislatura il 28 aprile 2006, per iniziativa dei Senatori Casson e Malabarba. Detto disegno di legge è tuttora all'esame della competente Commissione di merito, la Commissione Lavoro del Senato, ed ha tre obiettivi principali e fondamentali: la tutela dei lavoratori ed ex lavoratori, nonché dei cittadini a qualsiasi titolo esposti all'amianto; il censimento e la bonifica dei siti e dei beni inquinati da amianto; la sorveglianza sanitaria.

L'A.S. n. 173 prevede, tra l'altro, all'articolo 5 dei benefici previdenziali-pensionistici a favore dei lavo-

ratori esposti, mediante l'approntamento di modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni con legge 24 novembre 2003 n. 326.

Ora, risulta che oltre 60.000 lavoratori abbiano presentato la domanda di ottenimento dei benefici pensionistici, di cui alla legge n. 257 del 1992, oltre il termine perentorio normativamente fissato del 15 giugno 2005. Con tale motivazione la loro domanda è stata respinta ed i lavoratori e le lavoratrici si trovano così attualmente privi di tutela.



Si ravvisa per questo motivo la necessità di un intervento legislativo per ottenere la riapertura dei termini di presentazione delle domande all'INAIL, al fine di recuperare appieno la *ratio*, lo spirito e le finalità della legge n. 257 del 1992 che, non solo ha avuto parziale applicazione, ma negli effetti è stata frustrata dagli interventi del legislatore del 2003 e del potere regolamentare. Ciò si dice, in quanto, con il decreto legge n. 269 del 2003 convertito in Legge n. 326 del 2003, è stato riformulato in termini restrittivi il beneficio in oggetto, con la riduzione del coefficiente da 1,5 a 1,25. Così se ne è limitata di molto l'applicazione ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed infine, con il successivo DM di attuazione, è stato posto il termine perentorio del 15.06.2005.

Il fulcro è costituito dall'articolo 5, lettera f), dell'A.S. n. 173, che recita:

<< il comma 5 è sostituito dal seguente: 5 - I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, in riferimento al comma 6 bis devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione ed all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1.>>

Il comma 6-bis dell'articolo 47 del decreto legge n. 269 del 2003 stabilisce che: << Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento>>.

Per evitare che la norma si applichi solamente alle domande nuove (escludendo cioè i lavoratori la cui domanda era già stata respinta), nel nuovo Disegno di Legge n. 173 all'articolo 5 è stato inserito il comma 4, il quale stabilisce che:

<< I lavoratori ex esposti all'amianto, che hanno presentato domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e la cui richiesta è stata respinta, possono presentare una nuova domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Avverso l'eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionali.>>

Successivamente alla presentazione del ddl 173, sono accaduti i seguenti fatti.

In primis, Il TAR del Lazio, con sentenza n. 5750/2009, ha annullato il DM del 12 marzo 2008 con il quale si era prevista la possibilità di riesame delle domande di ottenimento dei benefici pensionistici presentate (e respinte) prima del 15 giugno 2005 soltanto per un ristretto numero di lavoratori, e cioè quelli appartenenti alle 15 aziende individuate dal Decreto Ministeriale.

In secondo luogo, si è tenuta nell'ottobre 2009 a Taormina la Conferenza Mondiale sull'amianto ed in tale sede l'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro) ha diffuso dati allarmanti secondo cui: << *In Italia vi sono quattromila morti l'anno per esposizione all'amianto, ma il dato è destinato a crescere. Tra il 2015 ed il 2018 è previsto un picco di vittime. L'età media della diagnosi è intorno ai 68 anni.*>>

La stessa INAIL, nell'ultimo rapporto del 2009, prendendo atto che gli effetti morbigeni dell'amianto si manifestano anche dopo 35/40 anni dall'esposizione e che in Italia il picco dell'incidenza della patologia si avrà nei prossimi quindici/venti anni, ravvisava la necessità di approntare strumenti adeguati per fronteggiare il problema.

Infine, non possono essere sottaciute le denunce a livello comunitario presentate dalle associazioni dei lavoratori contro il Governo Italiano per la violazione degli articoli 10 e 249 Trattato CE per il mancato recepimento delle Direttive CEE n. 89/391 del 12/06/1989 e n. 477/83 sulla tutela dei lavoratori esposti ad agenti tossici e cancerogeni.

Naturalmente, la problematica evidenziata verrebbe risolta in ogni suo aspetto con l'approvazione dell'A.S. n. 173, che ridefinirebbe in maniera organica e completa tutta la fattispecie dell'esposizione dei lavoratori all'amianto.

Peraltro, non essendo prevedibile la conclusione dell'esame dell'A.S. n. 173 in tempi accettabilmente brevi

e continuando purtroppo ad aumentare il numero dei lavoratori ed ex lavoratori colpiti da patologie asbesto-correlate, vanno ricercati altri percorsi nell'interesse dei lavoratori, percorsi che potrebbero consistere innanzitutto nella estrapolazione del fulcro del provvedimento, costituito appunto dall'articolo 5, che va a modificare la normativa restrittiva attualmente in vigore dell'art. 47 del decreto legge n. 269 del 2003.

E ciò appunto viene fatto e proposto con il presente nuovo disegno di legge, costituito da un unico articolo, che contiene alcune modifiche rispetto all'originario articolo 5 dell'A.S. n. 173, ritenendo doveroso tener conto soprattutto e in primo luogo della necessità, per motivi etici e scientifici, di far uscire dal lavoro il prima possibile coloro che sono stati esposti ad amianto, in considerazione della riduzione statistica della loro speranza di vita e di qualità della vita.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto)

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «*Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica, ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento*»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento, anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto e che abbiano prestato la loro opera espo-*

sti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni, con le seguenti modalità:

a) *il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1.15 fino a cinque anni di esposizione;*

b) *il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1.25 dai cinque ai dieci anni di esposizione.»;*

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,5.»;*

d) il comma 3 è abrogato;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui ai commi 1-bis e 2-bis sono accertate e certificate dall'INAIL oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi dei dati di letteratura scientifica in materia, nonché di prove testimoniali e di relazioni tecniche stilate da esperti, anche in considerazione dell'esistenza di casi analoghi, nonché degli eventuali cambiamenti avvenuti nelle aziende, nei cantieri navali e nel naviglio mercantile. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria fruiti non interrompono il computo della durata dell'esposizione»;*

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, in riferimento al comma 6-bis devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti.*

Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione ed all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1.»;

g) dopo il comma 6-quinquies sono

aggiunti i seguenti:

«6-sexies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate e sono cumulabili, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter del predetto articolo 47, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, con gli altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei trattamenti relativi al personale militare. 6-septies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori addetti alla nautica da diporto, nonché ai titolari di piccole imprese che producano idonea documentazione atta a comprovare che il lavoro che ha comportato esposizione all'amianto sia stato svolto per conto terzi.

6-octies. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.

6-novies. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, è corrisposta una somma *tantum a titolo di indennizzo*, pari a euro 700 per ogni anno di esposizione».

3. La domanda di cui al comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I lavoratori ex esposti all'amianto, che hanno presentato domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e la cui richiesta è stata respinta, possono presentare una nuova domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Avverso l'eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionali.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annuale di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui all'arti-



colo 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbli-

che amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

3. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

IL CONGRESSO NAZIONALE DELLA CGIL E' CONTRARIO ALL'IMPIEGO DELL'ENERGIA NUCLEARE

Il Congresso della CGIL Nazionale riunito a Rimini nei giorni 5, 6, 7, 8 Maggio 2010, esprime contrarietà alla produzione di energia attraverso le fonti nucleari.

Siamo contrari alla decisione di ritorno al nucleare perché:

1. L'energia elettrica ottenuta per via nucleare non è né economica, né

pulita, né sicura:

- l'uranio non è una risorsa né rinnovabile né sostenibile ed limitata nelle quantità;

- non è affatto senza emissione di CO₂, perché, in realtà, se ne produce una quantità rilevante per l'estrazione del combustibile, per la costruzione della centrale e per il suo smantellamento.

2. Le valutazioni della presunta convenienza economica non tengono conto delle spese necessarie per lo smantellamento finale delle centrali e per la custodia e lo smaltimento dei residui radioattivi derivanti dal loro funzionamento.

3. La scelta nucleare proposta condanna ugualmente l'Italia ad una dipendenza da gruppi monopolistici stranieri, con tutte le conseguenze politiche che ne derivano.

4. Comporta la concentrazione della produzione elettrica in pochi mega impianti che stravolgono pesantemente le aree interessate sia sotto il profilo ambientale sia sotto il profilo della sicurezza, rendendone quasi inevitabile, per questo ultimo aspetto, la militarizzazione.

5. L'opzione nucleare è intrinsecamente rigida sia nella fase di programmazione che di produzione: gli ingenti impegni finanziari ed i tempi di messa in opera vincolano a proseguire il programma anche in caso di mutamenti del contesto socio-economico, obbligano all'uso dell'elettricità, anche se non necessario e sottraggono risorse ad altre opzioni più convenienti.

6. La scelta nucleare, contrariamente a quello che da molte parti si vuole far intendere, contribuisce assai poco a risolvere i problemi occupazionali, essendo la costruzione delle centrali elettronucleari il tipico investimento ad alta intensità di capitale e bassa intensità di manodopera.

7. I problemi prioritari dell'occupazione non trovano alcuna soluzione

con la semplice moltiplicazione dei consumi e con la produzione di grandi quantità di energia, che finirebbero invece per favorire solo lo spreco e lo sviluppo di industrie ad alto impiego di capitale e di energia per addetto.

Proponiamo:

1. Che le ipotesi di sviluppo del consumo di energia vengano rivedute, tenendo conto anche delle maggiori possibilità di occupazione offerte da una politica di risparmio dell'energia e dopo aver chiarito come, cosa si intende produrre e per chi.

2. Di iniziare una transizione dall'uso dei combustibili fossili a quello di altre fonti energetiche rinnovabili: eolica, geotermica, idroelettrica e, in particolare, solare nelle varie forme in cui può essere convertita.

3. Che si attivi un percorso di sensibilizzazione e formazione per tutti, a cominciare dagli studenti di tutte le scuole e da tutti i lavoratori per acquisire maggiore consapevolezza sulla delicata situazione in cui ci troviamo.

4. Che si avvii una programmazione volta al risparmio energetico e all'uso più efficiente dell'energia (si calcola che metà dei consumi energetici italiani sono in realtà sprechi derivanti da usi poco razionali ed inefficienti dell'energia).

5. Che a livello regionale e poi nazionale si avviino campagne e programmi e azioni sull'occupazione anche dedicate alla riconversione occupazionale in ambito energetico verso lo sviluppo delle Fonti di Energia Rinnovabili (Rimini, 06 Maggio 2010).

FIOM - FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI METALLURGICI NAZIONALE - ODG:

L'ACQUA UN BENE COMUNE UNIVERSALE (assorbe gli odg di Piemonte, Emilia Romagna, Cala-

bria)

Il Congresso Nazionale della FIOM-CGIL giudica gravissima la scelta del Governo di far approvare in Parlamento la legge sui servizi pubblici locali che prevede, tra l'altro, una ulteriore accelerazione alla privatizzazione della gestione del servizio idrico.

Per la FIOM-CGIL è una politica inaccettabile di privatizzazione dei diritti di cittadinanza che la costituzione pone in capo allo Stato.

L'acqua è una risorsa limitata in natura e indispensabile, e per la quale va garantita l'accessibilità in termini universali, va considerata bene comune fondamentale, non di rilevanza economica, e dunque di proprietà e gestione pubblica, al pari della salute, istruzione e sicurezza.

Pertanto è necessario che le politiche sindacali di categoria e confederali sui servizi per l'acqua siano orientate al fine di ricondurle nell'ambito della diretta potestà pubblica e della fiscalità generale.

La FIOM-CGIL fin da subito si attiverà per:

- Chiedere a tutti i Comuni di inserire nei propri statuti che *"l'acqua è un bene comune e che il servizio idrico è privo di rilevanza economica"*;

- Sostenere in maniera attiva la campagna referendaria promossa dal *Forum italiano dei Movimenti per l'Acqua*, per chiedere l'abrogazione delle leggi che hanno condotto alla privatizzazione dei servizi di gestione per l'acqua.

Assunto all'unanimità dalla commissione politica - Montesilvano, 16 aprile 2010 (FIOM -Corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 85262319/321/312 - fax +39 06 85303079).

(a cura di Luigi MARA)

TORINO 6.11.2009 - ISTITUTO TECNICO AVOGADRO - APERTURA DEI LAVORI DELLA SECONDA CONFERENZA NAZIONALE "AMIANTO E GIUSTIZIA"

Note introduttive

di Fulvio AURORA

Che cosa è successo dalla Prima Conferenza Nazionale sull'Amianto di Monfalcone, ad oggi?

Più in dettaglio risponderà Antonio Pizzinato con la propria relazione di apertura di questa Prima sessione della Conferenza.

Certamente la coscienza collettiva della popolazione sulla problematica è aumentata. Non quella dei nostri governanti.

La divaricazione fra chi vive e chi governa è ulteriormente aumentata.

Sicuramente dalla Conferenza usciranno importanti contributi, per andare oltre sul terreno dell'affermazione della salute.

Il problema che dovrà essere affrontato assieme ai temi della Conferenza sarà quello di come agire, mobilitarsi e promuovere iniziative tangibili per conseguire obiettivi concreti di prevenzione e salute pubblica. In altri termini, si tratta del che fare affinché quello che diciamo in tema di giustizia, prevenzione dei rischi, salute e sanità, bonifiche dei siti inquinati e dell'ambiente, previdenza sociale e affermazione dei diritti umani, possa essere realizzato.

Che fare affinché l'amianto venga eliminato da ogni luogo di lavoro e di vita attraverso rigorosi interventi di bonifica ambientale, nonché messo al bando a livello internazionale. In proposito, non dobbiamo neppure sottovalutare la nostra capacità di incidere concretamente nella realtà; per questo è fondamentale dare continuità al nostro operare, superando fatiche e difficoltà attraverso la più ampia partecipazione alle molteplici iniziative che sapremo promuovere.

Senza occultare sensibilità e differenze presenti fra noi, ma esplicitandole per trovare sintesi superiori e appropriate, andando oltre le singole realtà, per individuare e definire soluzioni condivise fra i molteplici soggetti che hanno dato vita e che partecipano a questa Seconda Conferenza nazionale, che costi-

tuisce uno dei pochi esempi italiani ove si confrontano rappresentanti di associazioni, movimenti, comitati, nonché lavoratrici, lavoratori, cittadini/e, sindacati ed esperti con l'intento di definire obiettivi e proposte da realizzare a breve, a medio e a lungo termine attraverso una discussione di merito per conseguire importanti obiettivi, primo fra tutti quello di eliminare l'amianto da ogni dove del Pianeta.

Lo sottolineiamo nuovamente, l'amianto (tutti i tipi di amianto!), ovvero l'esposizione alle sue fibre tossi-cancerogene costituisce una immane emergenza umana, sanitaria e ambientale e non un problema particolare di poche persone. Un problema che in ogni paese interessa sia le singole persone, che tutta la collettività. Non va taciuto che *anche* per promuovere questa Seconda Conferenza Nazionale, "*Amianto e Giustizia*", pur disponendo di pochissime risorse siamo riusciti, attraverso il lavoro volontario e la collaborazione di molte persone, a superare positivamente le molteplici difficoltà incontrate nella realizzazione di questa importante e pregnante iniziativa, che rappresenta un contributo fondamentale per affermare la prevenzione, la salute, l'ambiente salubre, ovvero i diritti umani in ogni dove della società. Un pubblico ringraziamento va a tutte le persone che hanno reso possibile questa Conferenza, nonché agli enti che hanno contribuito per la realizzazione della stessa, e precisamente:

la Regione Piemonte;

la Provincia di Torino;

la Provincia di Roma;

alcune associazioni:

(Associazione Italiana Esposti Amianto - AIEA, Medicina Democratica).

Inoltre, non va taciuto il patrocinio:

del comune di Torino;

della Provincia di Matera.

“La prima Conferenza nazionale di Monfalcone del 12-13 novembre 2004”

di Antonio PIZZINATO*

Ringrazio gli organizzatori della Conferenza per l'invito a svolgere questa relazione d'apertura, dopo l'introduzione di Fulvio Aurora e l'intervento dell'Assessore della Regione Piemonte Nicola De Ruggero.

Teniamo la “*Seconda conferenza nazionale non-governativa sull'amianto*” a Torino. La Città dove è in corso il procedimento penale contro i responsabili della multinazionale Eternit rinviati a giudizio, il processo inizierà il prossimo 10 dicembre 2009. Sarà il più grande processo mai celebrato in Italia con al centro migliaia di operai/e colpiti da malattie professionali con esito infausto, nonché di cittadine/i, tutti condotti a morte a causa dell'esposizione all'amianto.

E' la stessa Città ove, nel 1906, si svolse il primo processo sempre riguardante l'amianto. In quel caso, nei confronti del periodico il “*Progresso Canavese*”, su denuncia della *British Asbestos Company*. Secondo questa multinazionale il periodico era responsabile di aver illustrato e riferito delle lotte, degli scioperi dei lavoratori, di Nole Canavese (in provincia di Torino), delle pessime condizioni di lavoro nelle quali erano costretti a lavorare e di avere denunciato la nocività dell'amianto, illustrando “... *che l'industria dell'amianto fa annualmente un numero incredibile di vittime* ...”!

Il processo si concluse con l'assoluzione del direttore del periodico socialista il “*Progresso Canavese*”, poiché corrispondeva al vero che la lavorazione dell'amianto provocava numerose morti, e con la condanna della *British Asbestos Company* al pagamento

delle spese processuali.

Ho richiamato, all'inizio di questo mio intervento, i due processi riguardanti l'amianto - svoltosi, o in corso di svolgimento, in questa città perché - anche emblematicamente - indicano e segnano oltre un secolo di lotte, battaglie, impegno in difesa della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e dei cittadini per eliminare la “*fibra killer amianto*”.

Questa 2ª Conferenza non governativa (la prima e unica governativa, si è svolta a Roma nel 1999) si realizza a cinque anni dalla 1ª Conferenza svolta a Monfalcone il 12-13 novembre 2004. Essa si tenne dopo oltre un anno di intensa attività preparatoria ed aveva l'obiettivo di realizzare l'unità e la collaborazione tra l'insieme delle forze (Associazioni, Sindacati, Istituzioni, Comitati, altri) che da oltre un secolo, in forme e con modalità diverse, erano e sono impegnate per l'eliminazione dell'amianto e per assicurare giustizia alle vittime. Attività ed iniziative sviluppate - nel corso di 13 mesi - che avevano interessato tutto il territorio nazionale, traendo anche un bilancio, una sintesi, dei 12 anni di lotte ed iniziative per attuare la legge n° 257 del 27 marzo 1992 - “*Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*”.

Quella prima Conferenza si concluse dopo due giorni di confronto e serrato dibattito, indicando nel documento finale le linee guida e le priorità:

1. - “A livello nazionale, le priorità riguardavano la salute e la prevenzione sanitaria gratuita, le risorse per le bonifiche, il fondo vittime dell'amianto, gli aspetti previdenziali, l'impegno italiano per la messa

*Già Segretario generale della CGIL e senatore della Repubblica.

al bando dell'amianto nel mondo, l'epidemiologia e la clinica";

2. - "A livello regionale, la vertenzialità doveva (dovrà), prioritariamente ottenere leggi in tutte le regioni, nonché monitoraggio e programmazione degli interventi di bonifica e sorveglianza sanitaria".

Linee guida, priorità della terza tappa della battaglia con l'obiettivo di conquistare, realizzare: "Amianto e Giustizia".

La prima tappa, avviata all'inizio del XX secolo, portò nel 1910 col Governo Giolitti all'approvazione della legge sull'Assicurazione obbligatoria (il futuro INAIL) dei lavoratori e delle lavoratrici per la sicurezza sul lavoro con norme specifiche, tra cui una sull'amianto.

Poi, via via: la legge n°455/1943 sull'asbestosi e la silicosi e il D.P.R. - Decreto Presidente della Repubblica - n° 1124 del 1965 "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro", nel quale è ribadito e reso esplicito il rischio di asbestosi derivante dall'esposizione all'amianto, con conseguente obbligo per le aziende di una maggiorazione del premio (contributi) assicurativo (INAIL).


Sul finir degli anni '60, inizio anni '70, i lavoratori e le lavoratrici davano vita a proteste e scioperi per la fuoriuscita dall'amianto e per la tutela della salute; questo a partire dal Piemonte, dalle cave di Balangero all'Eternit di Casale Monferrato, dai Cantieri navali di Monfalcone, Marghera, Palermo, La Spezia e Taranto, alla Breda di Sesto S. Giovanni; e ancora nel pavese alla Fibronit di Broni, alle Officine di Riparazione FS, in Campania, a Firenze ed in altre località.

Lotte sindacali che portavano alla sottoscrizione di accordi sindacali. Poi la promulgazione del Decreto Legislativo n° 277/1991 che rendeva obbligatoria la realizzazione del "Registro dei mesoteliomi", la realizzazione della mappatura dell'amianto e delle discariche; fase che si è conclusa, nel 1992, con la conquista storica - tra le prime nel mondo - della legge n° 257/92 - "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", che vieta l'estrazione, la lavorazione, l'utilizzo e il commercio dell'amianto, per la sua eliminazione, nonché per la tutela degli ex esposti.

La seconda tappa avviata a partire dal 1992

ha riguardato le attività e lo sviluppo di iniziative tese a dare concreta attuazione, in tutto il territorio nazionale e nei luoghi di lavoro, alla legge n° 257/92 nei suoi diversi aspetti: cessazione della estrazione, lavorazione, commercializzazione e utilizzo dell'amianto; realizzazione delle bonifiche, assicurazione della tutela alle persone ex esposte, nonché promozione delle appropriate iniziative per far ottenere i risarcimenti alle vittime dell'amianto.

Un bilancio - (quello degli anni 1992- 2004) - con significativi risultati: la dismissione dell'utilizzo dell'amianto; il riconoscimento



del diritto ai benefici previdenziali a 97.096 lavoratori - avendo riconosciuto un'esposizione all'amianto superiore ai 10 anni -, ed altri risultati. Ma nel contempo si registravano molti limiti, ritardi nell'attuazione delle normative riguardanti la eliminazione dell'amianto e la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e dei cittadini.

In altre parole, si era in presenza - rispetto alle forti tensioni e mobilitazioni che, ininterrottamente, si svilupparono ed attuarono, per un ventennio, sino all'approvazione e alla conquista della legge che vietava, aboliva l'amianto - di una discontinuità, di un minor impegno sull'insieme delle conquiste ed un concentrarsi, essenzialmente, su l'ottenimento dei benefici previdenziali, con una minor attenzione ai problemi dell'eliminazione dell'amianto, dell'attuazione delle bonifiche, delle misure sanitarie e di tutela della salute.

In particolare:

1°) - Per quanto concerne il riconoscimento del diritto ai benefici previdenziali, per

gli ex esposti all'amianto, secondo i dati INAIL – al 31 ottobre 2004 – si aveva questa situazione:

- le domande presentate erano n° 254.703;
- i lavoratori e le lavoratrici cui era stata riconosciuta l'esposizione all'amianto erano n° 121.674, dei quali:
- con più di 10 anni di esposizione n° 97.096;
- con meno di 10 anni di esposizione n° 24.578;
- domande respinte con negazione dell'esposizione, n° 87.302;
- domande ancora da esaminare n° 45.772.

Quindi avevano ottenuto il riconoscimento dell'esposizione all'amianto ed il diritto ai benefici previdenziali (anche sulla base degli "atti d'indirizzo" definiti), solo i due quinti (*quattro, ogni 10*) dei lavoratori che avevano presentato domanda. Mentre per il 10% delle domande veniva riconosciuta ai lavoratori l'esposizione all'amianto, ma nessun diritto ai benefici previdenziali, perché esposti per meno di 10 anni.

2°) - Un grande ritardo si registrava nell'attuazione – da parte delle Regioni e degli Istituti preposti (INAIL, ASL, Ispettorato del Lavoro, altri) - delle norme di legge riguardanti: il *Registro dei luoghi ove si è lavorato l'amianto*; la *mappatura della presenza dell'amianto*; la definizione dei programmi di bonifica, la realizzazione di "aziende specializzate" per il trattamento (es. fusione delle fibre) dell'amianto, prima del deposito in discariche appositamente realizzate e adatte ai minerali tossico-cancerogeni.

Inoltre non era stata realizzata l'anagrafe degli "ex esposti" all'amianto, che sarebbe stato più semplice attuare, se fatta - come previsto dalle norme - prima che le aziende chiudessero la loro attività e scomparissero i libri matricola dei dipendenti; come non era stato realizzato (fatta salva la ASL del Casentino, in Toscana) un sistema sanitario gratuito di prevenzione, di controllo e cura degli ex esposti all'amianto.

Nel 2004, a 12 anni dall'approvazione della legge 257/92, non si era ancora provveduto ad attuare - nei tempi stabiliti dalle normative - le misure per prevenire le malattie, tutelare la salute dei cittadini e quelle delle

nuove generazioni.

3°) - Nel contempo si registrava un attacco ai diritti acquisiti, attraverso la modifica delle norme della legge n° 257/92 come, ad esempio, quella che prevedeva la decadenza delle domande (salvate poi con un emendamento alle stesse norme che cancellavano dei diritti). Diritti, in parte salvati dalle modifiche introdotte per iniziativa parlamentare.

Da questa realtà partiva *la terza tappa* con gli obiettivi prima richiamati, così come indicati dalla Prima Conferenza Nazionale di Monfalcone (a livello nazionale, regionale e mondiale), ed estrapolati dalla sua risoluzione finale. Obiettivi meglio specificati dalle risoluzioni dei gruppi di lavoro.

L'attività svolta dal 2004 al 2009: le iniziative, le lotte ed i relativi risultati sono esposti di seguito.

A) - RISARCIMENTO VITTIME, MISURE PREVIDENZIALI, PROPOSTE LEGISLATIVE

In relazione agli obiettivi scaturiti dalla Prima Conferenza è stata intensa l'attività in questi cinque anni, sia a livello nazionale, che regionale e territoriale. Si è operato in rapporto con una molteplicità di soggetti anche se, ed è giusto rilevarlo, non sempre con la stessa unità e collaborazione con cui si era preparata la *Prima Conferenza*.

A livello nazionale, in rapporto con un folto gruppo di parlamentari (deputati e senatori) si è condotta la battaglia, sia per modificare (con alcuni risultati) le norme dell'articolo 47 del Decreto legge n° 269/2003, che per bloccare certe norme della proposta di Decreto legislativo sul "Testo unico della sicurezza sul lavoro".

Contemporaneamente gli obiettivi, fissati dalla *Prima Conferenza*, venivano tradotti in una proposta di legge presentata nel Senato della Repubblica nella XIII Legislatura (A.S. 3696) e alla Camera, nel 2005, poi ripresentata nel 2006 e nel 2008 da numerosi parlamentari - (A.S. n° 23, primo firmatario Felice Casson) - nella XIV e XV Legislatura. I contenuti della stessa riguardano: l'istituzione del "Fondo nazionale vittime dell'amianto"; il *Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici*; agevolazioni tributarie per l'elimina-

zione dell'amianto; il riconoscimento dei benefici previdenziali, anche per gli esposti per meno di 10 anni, previdenze economiche (risarcimento) in caso di neoplasie causate dall'amianto; prestazioni sanitarie gratuite per gli ex esposti; assistenza legale gratuita ai cittadini, alle lavoratrici e ai lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto; definizione di un "Testo unico" in materia di amianto, ed altre norme.

Proposte di legge sulle quali, anche se poste all'ordine del giorno in Commissione, non è mai stato portato a termine il loro esame in Commissione lavoro, nè alla Camera, nè al Senato.

Durante l'esame della *Legge Finanziaria del 2008*, si è però riusciti a far approvare - con emendamenti - delle norme relative:

alla costituzione del "*Fondo vittime dell'amianto*", al controllo sanitario degli ex esposti, e per l'incentivazione delle bonifiche dell'amianto.

Anche se si sono compiuti dei passi avanti (ed il Ministero del Lavoro nel recente incontro si è impegnato, dopo il parere del Ministero del Bilancio, ad emanare le norme attuative sul "*Fondo vittime amianto*"), in effetti, concretamente - poiché il Governo non ha adottato le misure attuative - *queste norme non sono mai divenute operative*; con la conseguenza che le sempre più numerose vittime ed i familiari delle vittime dell'amianto non hanno ancora avuto nessun risarcimento.

Analogamente (anche se si sono definiti "*atti d'indirizzo*"), centinaia di migliaia (oltre 350.000) di ex esposti all'amianto non hanno ancora avuto una risposta positiva (o meglio nessuna risposta) alle loro domande regolarmente presentate agli Istituti preposti per i "*benefici*" previdenziali. Come non si è provveduto a definire norme per garantirli ai lavoratori esposti per meno di 10 anni, e per quelli di alcuni settori d'attività ancora esclusi.


B) - ELIMINARE L'AMIANTO IN 10 ANNI (2004- 2015)

L'altro obbiettivo che ci ponemmo nella Conferenza del 2004 era quello dell'eliminazione dell'amianto dal nostro Paese entro il 2015. Rimuovere l'amianto per rendere l'Italia un Paese meno nocivo ed

inquinato, più salubre, ovvero eliminando il "*killer*" da ogni stabile, da ogni luogo di lavoro, da tutto il territorio nazionale, realizzando luoghi di smaltimento (discariche specializzate), previo trattamento, "*la fusione*" delle fibre di amianto, per trasformarle in matrici vetrose non più tossicancerogene.

Tutto questo attuando le misure previste sia dalle leggi italiane, che dalle normative e Direttive europee, già recepite dal Parlamento italiano.

Purtroppo questo non si è ancora realizzato (malgrado le disposizioni di legge) in



tutte le Regioni e, nelle singole Regioni, in tutto il loro territorio; infatti, sono di là da venire la mappatura della presenza dell'amianto, le aree (non solo le "*ex aree industriali*") e gli stabili da bonificare. Nè conseguentemente, si è definito il programma, la pianificazione (regionale, territoriale e comunale) delle bonifiche, da eseguire in sicurezza, e la realizzazione di adeguate discariche, nonché i luoghi per il trattamento (*fusione*) dell'amianto.

Come non sono previsti adeguati finanziamenti per tali realizzazioni.

Allo stato solo cinque Regioni (Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sardegna) hanno approvato delle Leggi Regionali in materia di bonifiche dell'amianto e per la realizzazione delle stesse.

La Legge che definisce un programma, direi il più avanzato, è quella della Regione Lombardia frutto, anche, di un confronto con le Associazioni degli ex esposti - ma la stessa non dispone di adeguati finanziamenti per la sua realizzazione.

Quindi le problematiche delle bonifiche,

della programmazione, dell'eliminazione dell'amianto entro il 2015, rappresentano tuttora le priorità del nostro impegno e per la promozione della nostra iniziativa.

Lo dobbiamo a noi stessi, ma ancor più alle nuove generazioni.

C) - L' AMIANTO IN EUROPA E NEL MONDO

In tanta parte del mondo si continua ad estrarre e lavorare l'amianto.

Attualmente, a livello mondiale, la quantità annua di amianto estratto e lavorato è di 2.130.000 tonnellate; in particolare, i maggiori produttori sono i seguenti Paesi:

Russia 700.000 tonnellate/anno; Cina 450.000 tonnellate/anno; Canada 335.000 tonnellate/anno; Kazakistan 180.000 tonnellate/anno; Brasile 170.000 tonnellate/anno; e così via in molti altri paesi.

L'amianto estratto, lavorato e prodotto viene poi esportato e utilizzato principalmente nei Paesi in via di sviluppo.

Estrazione, produzione, lavorazione e utilizzo dell'amianto, come denunciato nella *Conferenza mondiale sull'amianto*, provocano oltre 100.000 morti all'anno; in particolare: 70.000 per cancro polmonare e 44.000 per mesotelioma pleurico (a tace-re delle altre migliaia di persone colpite da patologie non neoplastiche e da quelle neoplastiche in altre sedi dell'organismo a causa della loro esposizione alle fibre cancerogene di amianto).

Problematiche che sono state affrontate *anche* nella Conferenza Europea svoltasi a Bruxelles il 22-23 settembre 2005.

Sulla base delle conclusioni della stessa si è operato, sia nei confronti della Commissione Europea che del Parlamento Europeo, perchè venissero adottate adeguate misure sull'amianto. Iniziative che hanno portato alla definizione ed approvazione della Direttiva Comunitaria che stabilisce: la cessazione della lavorazione ed il divieto di estrazione, utilizzo e commercializzazione dell'amianto e la realizzazione delle bonifiche in tutti i Paesi europei.

Nel contempo sono state indicate le misure da adottare in tutti i paesi d'Europa, per rendere operative la Direttiva Comunitaria con le relative scadenze:

- La rigorosa applicazione delle norme -

ed il controllo della loro attuazione - in materia di amianto;

-Le verifiche ed i controlli obbligatori dell'avvenuta bonifica degli edifici pubblici;

- La realizzazione delle bonifiche sul territorio e negli stabili;

- Il riconoscimento delle malattie derivanti dalla esposizione all'amianto e dalla sua lavorazione;

- L'istituzione di Fondi per il risarcimento delle vittime e per assicurare l'assistenza sanitaria gratuita.

Una battaglia, quella condotta negli scorsi anni, che va proseguita sia nel nuovo Parlamento Europeo, eletto negli scorsi mesi, sia nei singoli Stati dell'Europa, che in tutti i Continenti.

D) - AMIANTO E SANITA'

I problemi riguardanti la tutela della salute dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno lavorato l'amianto, o che attualmente eseguono le bonifiche, nonchè dei cittadini esposti all'amianto per i più diversi motivi (abitanti residenti vicino alle aziende che lo lavoravano, famigliari di ex lavoratori dell'amianto, abitanti o studenti di stabili con presenza di amianto) sono una delle priorità.

Significative, a tale riguardo, anche le notizie delle ultime settimane: la presenza di amianto al Teatro della Scala di Milano, i lavoratori addetti alla manutenzione dei motori degli aerei dell'Alitalia colpiti da mesotelioma, la grave situazione - tonnellate e tonnellate di amianto ammassate negli stabilimenti - delle aree industriali siciliane, in particolare a Gela e a Milazzo.

La gravità della situazione italiana è evidenziata dai circa 4000 decessi annui causati da patologie derivanti dall'esposizione all'amianto, mentre sono 1.300 quelli causati da infortuni sul lavoro.

Le iniziative intraprese e le misure adottate in questi anni - anche sulla base delle Leggi esistenti o delle norme conquistate - sono molteplici, con risultati diversi non solo tra Regioni, ma anche all'interno delle stesse in relazione alle varie ASL.

Le Regioni che hanno definito normative e i campi di intervento per la realizzazione dell'anagrafe degli esposti (Registri) e per la sorveglianza sanitaria sono, in particolare: Basilicata, Campania, Lombardia, Emilia

Romagna, Friuli V.G., Piemonte, Toscana, Sardegna, Veneto, Valle d'Aosta, e precisamente:

a) - L'epidemiologia:

riteniamo che il Registro dei mesoteliomi debba essere esteso e comprendere anche i tumori polmonari causati dall'esposizione all'amianto, nonchè completare il Registro degli ex esposti.

I Registri in gran parte sono stati realizzati, ma non sono stati completati e non coprono tutto il territorio nazionale.

Questo anche per la mancata segnalazione delle morti per mesotelioma, così come la non registrazione di tutti gli ex esposti, sia perché "lavoratori in nero", sia perché dipendenti da imprese di appalto o subappalto.

b) - Sorveglianza sanitaria:

malgrado l'iniziativa (le lotte) per conquistare la sorveglianza sanitaria si sia sviluppata per decenni e continui tuttora, essa non è stata realizzata nè in tutte le regioni, nè su tutto il territorio delle stesse. Quindi vi sono regioni che praticamente non hanno sviluppato iniziative per attuare le norme, altre che hanno definito il programma, ma non lo hanno completamente attuato, altre che hanno svolto una puntuale attività costituita da esami specialistici, ricerca, sorveglianza e controllo sanitario periodico.

A tale riguardo riteniamo che:

- sia indispensabile realizzare la diagnosi precoce per tutti/e le persone esposte ed ex esposte all'amianto indicate negli appositi registri previsti dalla legge;
- a tutti/e gli ex esposti/e, ai/alle cittadini/e colpiti/e da malattie derivanti dall'amianto devono essere fornite ed assicurate gratuitamente tutte le cure più efficaci per eliminare e ridurre il danno e il dolore;
- a tutte le ASL devono essere assicurate risorse finanziarie, mezzi e persone qualificate adeguate per realizzare tali obiettivi.

BILANCIO DI 5 ANNI

In questi cinque anni ci siamo impegnati, come Associazioni di ex esposti all'amianto, Movimenti per la salute, Comitati locali, Sindacati, Istituzioni, parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e comunali, per fare approvare Leggi e Norme per adottare misure che rendessero operative le disposizioni di legge allo scopo di:

- eliminare l'amianto in Italia, in Europa, e nel mondo;
- tutelare la salute e prevenire le malattie;
- risarcire le vittime dell'amianto ed i loro familiari.

Abbiamo compiuto dei passi in avanti, ma molti altri ne restano da compiere per realizzare tali obiettivi.

I cinque gruppi di lavoro ("l'amianto in tribunale", "amianto e sanità", "eliminare l'amianto entro il 2015", "risarcire le vittime, riconoscere gli esposti", "l'amianto in Europa e nel mondo") di questa nostra Seconda Conferenza nazionale compiranno un'analisi più approfondita e definiranno, anche nei particolari, gli obiettivi da perseguire.

E' importante che i lavori di questa Seconda Conferenza nazionale si concludano con la definizione - unitaria - degli obiettivi e con un programma di mobilitazione e di iniziative che sappiano riportare al centro dell'attenzione del paese le problematiche dell'eliminazione dell'amianto, delle bonifiche dei siti inquinati, della tutela della salute e dei risarcimenti per le vittime e dei loro familiari.

Non dimentichiamo l'insegnamento che ci viene da una vecchia canzone - che cantavano gli operai della Breda durante gli scioperi, per cambiare l'ambiente di lavoro:

<<Operai della Breda di Sesto San Giovanni, la salute è la cosa più bella, per quattro palanche del tuo padron, non farti fregare anche quella ...>>.



TORINO 6.11.2009 - 1ª SESSIONE SECONDA CONFERENZA NAZIONALE "AMIANTO E GIUSTIZIA"

* Ha presentato la relazione collegiale.

1. *Epidemiologia dei Tumori, Università degli Studi di Torino, CerMS e CPO - Piemonte (COR Piemonte).*
2. *Università degli Studi di Bari, DIMIMP Sezione Medicina del Lavoro "Ramazzini" (COR Puglia).*
3. *Registro Mesoteliomi Veneto, ASL 16 Padova, SPISAL (COR Veneto).*
4. *Registro Mesoteliomi Lombardia, Fondazione IRCCS Ospedale Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena e Centro EBPI dell'Università degli Studi, Clinica del Lavoro L. Devoto (COR Lombardia).*
5. *Registro Mesoteliomi Liguria, Dipartimento di epidemiologia e prevenzione, Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro Genova (COR Liguria).*
6. *Registro Mesoteliomi Emilia-Romagna, ASL Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica (COR Emilia-Romagna).*
7. *Unità di epidemiologia ambientale e professionale, Istituto per la Prevenzione e Ricerca sul Cancro, Firenze (COR Toscana).*
8. *U.O. Registro Tumori, Dipartimento di Oncologia, Azienda Ospedaliera "Civile - M.P. Arezzo", Ragusa (COR Sicilia).*
9. *Statistica Medica ed Epidemiologia dei Tumori, Università degli Studi del Piemonte Orientale, CPO-Piemonte (COR Piemonte).*
10. *Registro Nazionale Mesoteliomi, Unità di Epidemiologia, Dipartimento di Medicina del Lavoro, ISPESL, Roma.*
11. *Centro Interdipartimentale G. Scansetti, Università degli Studi di Torino.*

I Mesoteliomi maligni ad eziologia ambientale e familiare nell'archivio ReNam

di Dario MIRABELLI* (1,11), Domenica CAVONE (2), Enzo MERLER (3), Carolina MENSI (4), Valerio GENNARO (5), Antonio ROMANELLI (6), Elisabetta CHELLINI (7), Carmela NICITA (8), Corrado MAGNANI (9,11), Marina MUSTI (2), Alessandro MARINACCIO (10)

L'ARCHIVIO DEL REGISTRO NAZIONALE MESOTELIOMI

Al momento della redazione del II Rapporto del Registro Nazionale Mesoteliomi (ReNam) erano disponibili informazioni sufficienti a valutare l'esposizione per 3448 casi, pari approssimativamente al 70% dei circa 5000 casi registrati. A 302 casi il Centro Operativo Regionale (COR) che aveva effettuato la registrazione ha attribuito almeno un'esposizione familiare o ambientale, in assenza di esposizioni professionali.

Una revisione dei profili di esposizione ha indotto a riclassificare alcuni casi come attribuibili ad altre circostanze di esposizione non professionale, non comprese tra quelle ambientali né nel gruppo delle familiari. Si trattava di esposizioni dovute alla presenza di materiali contenenti amianto in ambiente domestico, o alla loro manipolazione in un contesto non lavorativo mentre, sulla base delle linee-guida ReNam, sono esposizioni familiari quelle legate alla convivenza con un esposto all'amianto, e ambientali quelle dovute all'abitare entro il raggio di influenza di una fonte esterna di inquinamento da amianto.

I casi considerati in questa relazione, che riflette largamente un capitolo del II Rapporto ReNam, sono pertanto 294 (cfr. Tabelle 1 e 2).

STUDI SUI MESOTELIOMI DI ORIGINE NON PROFESSIONALE (ReNam)

Fin dalla prima segnalazione (Wagner et al. 1960) del rapporto tra asbesto e mesotelioma maligno (MM) era emerso il rischio implicato da esposizioni ambientali, includendo tra queste la ricaduta delle emissioni di miniere e di impianti di lavorazione, la presenza nell'immediata prossimità dell'abitazione o al suo interno di materiali contaminati da amianto, la convivenza con lavoratori esposti ad amianto, lo svolgimento di attività quotidiane, ivi compreso il gioco dei bambini in presenza di materiali contaminati.

Nello studio di Wagner e collaboratori 14 casi su 33 avevano avuto solo esposizioni non professionali.

L'epidemia di mesoteliomi nelle aree minerarie della crocidolite in Sud Africa ha fornito ulteriori prove della rilevanza delle esposizioni ambientali (Rees et al., 1999). Inoltre, l'area mineraria della crocidolite di Wittenoom Gorge in Australia è stata oggetto di estesi studi in cui è stato possibile indagare la relazione dose-risposta ai livelli delle esposizioni ambientali grazie alla disponibilità di misure ambientali (Hansen et al., 1998).

Anche lo studio condotto a Londra pochi anni dopo la prima segnalazione di Wagner (Newhouse e Thompson, 1965), in un ben differente contesto, aveva messo in evidenza un elevato rischio di MM in seguito ad esposizioni non professionali. Nel complesso, 9 casi sui 76 per cui era disponibile la storia completa avevano come unica

condizione rilevante un parente che aveva lavorato in un'industria dell'amianto, ed altri 11 quella di aver abitato entro mezzo miglio da un'industria dell'amianto.

Dopo questi studi pionieristici si sono susseguite molteplici segnalazioni a proposito dei rischi associati ad esposizioni non professionali.

Due revisioni sistematiche (Hillerdal 1999; Bourdès et al. 2000) hanno sintetizzato le attuali conoscenze, puntualizzando il ruolo che le esposizioni non professionali assumono oggi nello spiegare una importante quota dei casi osservati di MM, e la forza dell'associazione tra queste esposizioni ed il rischio di MM. E' stato sottolineato che in mancanza di adeguate contromisure proprio queste esposizioni potrebbero prolungare l'epidemia di MM nei Paesi in cui sono cessati gli usi industriali dell'amianto.

I CASI NON PROFESSIONALI NEL REGISTRO NAZIONALE MESOTELIOMI

Nel ReNaM esistono importanti differenze interregionali nella proporzione di casi familiari o ambientali, che rappresentano quasi il 25% dei casi eziologicamente definiti in Piemonte, scendendo al 13% circa in Puglia, all'8-9% in Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia, e sono solo il 5% circa in Liguria e in Sicilia, ed il 2% in Toscana.


Queste differenze potrebbero essere spiegate in parte da aspetti metodologici nella raccolta e valutazione delle informazioni sulle esposizioni.

Tuttavia, in alcune aree del nostro Paese si era già osservata una concentrazione di casi di MM di origine non professionale, che non venivano invece segnalati altrove. In particolare erano già state descritte le esposizioni non professionali ed il loro peso nel determinismo di casi di MM nelle popolazioni delle aree industrializzate di Casale Monferrato (AL), di Torino e comuni limitrofi, di Broni (PV), di La Spezia e di Bari (Dodoli et al. 1992; Magnani et al. 1995; Magnani et al. 2000; Magnani et al. 2001; Magnani et al. 1994; Amendola et al. 2003; Bilancia et al. 2003), nonché intorno alla miniera di Balangero (Silvestri et al. 2001). Si tratta di quelle regioni che oggi presentano la più elevata proporzione di casi non professionali, e le

esposizioni prevalenti in archivio ReNaM sono in accordo con quanto già segnalato nei lavori sopra ricordati.

CASI DI ORIGINE AMBIENTALE

Sul totale di 187 circostanze di esposizione ambientale attribuite ai 144 casi classificati ad eziologia ambientale, ben un terzo (76) sono in relazione alla prossimità ad impianti di produzione di manufatti in cemento amianto. Sono poi da segnalare i periodi di abitazione trascorsi in prossimità di cantieri navali e di porti (16 periodi), di impianti siderurgici/fonderie o impianti



chimici/petrochimici o centrali elettriche (15), di linee ferroviarie (12), di industrie tessili dell'amianto (9).

Le esposizioni dovute alla prossimità abitativa con aziende del cemento-amianto in soggetti affetti da MM sono un ulteriore aspetto dell'impatto sulla salute di questo settore produttivo, in aggiunta a quello documentato tra i lavoratori e le lavoratrici. Per diverse tra le aziende all'origine di casi in seguito ad esposizioni ambientali, sono stati svolti studi sui lavoratori che hanno evidenziato aumenti della mortalità totale, della mortalità per tumori e per malattie respiratorie. Tra i tumori l'aumento ha riguardato soprattutto i tumori polmonari e i MM pleurici e peritoneali. Almeno per un'azienda del cemento-amianto (come illustrato di seguito) è stato dimostrato un elevato rischio di MM in seguito alla convivenza con soggetti esposti durante il lavoro. Questo tipo di lavorazione ha determinato frequentemente l'estensione del rischio neoplastico alla popolazione non lavorativa limitrofa agli

impianti, almeno in Italia.

Un altro aspetto della problematica connessa alle attuali esposizioni ad amianto nel nostro Paese è costituito dai materiali contenenti amianto ancora in sito, e soggetti a progressivo degrado. E' evidente il rischio legato alla eventuale presenza di amianto in matrici friabili in ambienti confinati, ad esempio in impianti industriali, sia per i lavoratori esposti passivamente, sia per quelli che intervengono sui materiali, come i manutentori.

Non è noto invece se sussista un rischio associato alla concentrazione di fibre rilas-



sciate nell'ambiente urbano generale (a) da materiali compatti ed esposti all'erosione, quale il cemento amianto, estesamente presente in ambiente urbano, e/o (b) da materiali friabili, molto più raramente presenti e in genere interni agli edifici. Alcune recenti osservazioni (Ascoli et al., 2004, Hamilton et al. 2004) hanno fatto ipotizzare un ruolo per questo tipo di esposizioni. E' evidente l'estrema difficoltà di studiare gli eventuali effetti di un'esposizione così difficile da definire.

A maggior ragione questo lavoro, consistendo nella semplice descrizione di una casistica in assenza di un appropriato gruppo di controllo, non fornisce indicazioni utili.

La latenza, misurata tra l'inizio della prima esposizione e la diagnosi, va da un minimo di 6 anni fino ad 84, con media 46.5.

La durata delle esposizioni varia da 2 ad 84 anni, con media 32.1.

CASI DI ORIGINE FAMILIARE

Mentre la distribuzione per fasce d'età dei casi ambientali e familiari è simile, vi è inve-

ce una chiara predominanza di donne tra i casi familiari, a fronte di un sostanziale equilibrio tra i due sessi in quelli ambientali.

Un'altra caratteristica delle esposizioni familiari è la più ampia gamma di lavorazioni ad esse connesse, rispetto a quanto si osserva per i casi ambientali.

La descrizione di almeno un profilo di esposizione familiare è completa dell'informazione sull'attività professionale svolta dal congiunto esposto per 147 casi su 150 classificati come familiari ad opera dei COR segnalanti. Sono in tutto riportate 181 diverse circostanze di esposizione. Una notevole quota si riferisce a lavorazioni o mansioni per le quali l'esposizione ad amianto, dato il periodo di lavoro ed il tipo di mansione, è chiaramente delineata: produzione del cemento amianto (22 periodi lavorativi), tessitura dell'amianto (9), costruzioni e riparazioni navali (21), costruzioni e riparazioni di rotabili ferroviari (11). Tuttavia ben più della metà dei periodi lavorativi comportanti esposizioni è stata spesa in attività e mansioni dove l'amianto non è presente come materia prima, ma è installato sugli impianti, come nell'industria chimica, della gomma e negli zuccherifici (10 periodi di lavoro), nella produzione di energia elettrica (6), nelle acciaierie/fonderie/fucine (9), nel tessile (8), nelle ferrovie (8), oppure si trova in alcuni materiali o manufatti di impiego più o meno ampio, come in edilizia (18 periodi di lavoro), nell'installazione e manutenzione di macchinari e impianti elettrici o idraulici (11), nella costruzione di autoveicoli (5).

Il parente più spesso coinvolto nell'esportazione del rischio dalla fabbrica all'ambiente domestico è il coniuge (86 periodi di esposizione su 181), seguito da un genitore (53); da notare che in 10 occasioni è stato il lavoro di un figlio ad essere in causa.

La latenza, misurata tra l'inizio della prima esposizione e la diagnosi, va da un minimo di 19 anni fino ad 86, con media 47.8.

La durata delle esposizioni varia da meno di un anno a 78 anni, con media 21.6 .

CONCLUSIONI

Il contributo delle esposizioni ambientali e familiari all'incidenza complessiva del mesotelioma maligno è tutt'altro che trascurabile, specialmente tra le donne (Burdorf et

al. 2004). Il rischio per gli esposti può raggiungere livelli paragonabili a quello tipico dell'ambito professionale (Magnani et al., 1993) e la forza dell'associazione è in effetti dello stesso ordine di grandezza che si osserva in seguito ad esposizioni professionali (Magnani et al., 2001).

Emergono alcuni aspetti particolarmente preoccupanti (e amari) di quella che si presenta come un'epidemia di mesoteliomi maligni in familiari di esposti.

Il primo è che divengono vittime di un rischio industriale persone che erano totalmente inconsapevoli del rischio stesso. Alcune tra loro hanno subito l'esposizione fin dalla prima infanzia.

Il secondo è che nessuna tutela è stata finora offerta a queste persone, né sul piano assicurativo, né su quello giuridico. Una consistente proporzione di casi (cfr. Tabella 2) è

affetta in età giovanile o adulta, dunque lascia presumibilmente figli piccoli o giovani senza il supporto di un genitore.

Un terzo aspetto è che questi casi, in particolare, mostrano la vanità dell'argomento sollevato dai sostenitori dell'industria dell'amianto, che sia possibile un suo uso "controllato" e quindi "sicuro".

L'uso controllato non è dimostrato essere stato realizzato in Italia, in anni in cui pur esistevano tutti gli strumenti, scientifici, tecnici e giuridici necessari alla prevenzione.

Ci si chiede quindi come questo potrebbe realizzarsi in Paesi che, benché dotati di un'economia straordinariamente dinamica, lasciano i loro lavoratori, le loro lavoratrici e la loro popolazione generalmente del tutto privi di potere contrattuale, e delle conoscenze che occorrono per essere consapevoli dei rischi e dei mezzi per prevenirli.

Tabella 1. Casi di mesotelioma di origini ambientali e familiari, per sesso e anno di diagnosi

Anno	Ambientali			Familiari			Tutti		
	F	M	F+M	F	M	F+M	F	M	F+M
1993	5	5	10	3	3	6	8	8	16
1994	4	2	6	3		3	7	2	9
1995	9	9	18	5	2	7	14	11	25
1996	8	6	14	4	1	5	12	7	19
1997	4	7	11	11	1	12	15	8	23
1998	7	4	11	17	1	18	24	5	29
1999	4	7	11	20	4	24	24	11	35
2000	18	16	34	31	6	37	49	22	71
2001	15	14	29	32	6	38	47	20	67
Tutti gli anni	74	70	144	126	24	150	200	94	294

Tabella 2. Casi di mesotelioma di origini ambientali e familiari, per sesso e fascia d'età

Classe età	Ambientali			Familiari			Tutti		
	F	M	F+M	F	M	F+M	F	M	F+M
25-34		1	1	2		2	2	1	3
35-44	6	4	10	8	1	9	14	5	19
45-54	10	8	18	10	4	14	20	12	32
55-64	19	21	40	33	6	39	52	27	79
65-74	25	20	45	45	7	52	70	27	97
75-84	13	14	27	23	5	28	36	19	55
85+	1	2	3	5	1	6	6	3	9
Tutte le età	74	70	144	126	24	150	200	94	294

BIBLIOGRAFIA

1. Amendola P, Belli S, Binazzi A, Cavalleri A, Comba P, Mastrantonio M, Trinca S. Mortality from malignant pleural neoplasms in Broni (Pavia), [1980-1997] *Epidemiol Prev.* 2003 Mar-Apr; 27(2):86-90.
2. Bilancia M, Cavone D, Pollice A, Musti M (2003). The assessment of risk of mesothelioma: a case study concerning asbestos-cement plant in Bari, southern Italy. *Epidemiol Prev*, 2003; 27:277-284.
3. Bourdès V, Boffetta P, Pisani P (2000). Environmental exposure to asbestos and risk of pleural mesothelioma: review and meta-analysis. *Eur J Epidemiol*, 2000; 16: 411-417.
4. Burdorf A, Dahhan M, Swuste PH. (2004). Pleural mesothelioma in women is associated with environmental exposure to asbestos. *Ned Tijdschr Geneesk.* 2004;148:1727-31.
5. Camus M, Siemiatycki J, Meek B (1998). Non-occupational exposure to chrysotile asbestos and the risk of lung cancer. *NEJM* 1998; 338: 1565-1571.
6. Dodoli D, Del Nevo M, Fiumalbi C, Iaia TE, Cristaudo A, Comba P, Viti C, Battista G. (1992). Environmental household exposures to asbestos and occurrence of pleural mesothelioma. *Am J Ind Med.* 1992; 21:681-7.
7. Hamilton WT, Round AP, Sharp DJ, Peters TJ (2004). High incidence of mesothelioma in an English city without heavy industrial use of asbestos. *J Public Health*; 26:77-8.
8. Hansen J, De Klerk NH, Musk AW, Hobbs MST. Environmental exposure to crocidolite and mesothelioma. Exposure-response relationships. *Am J Respir Crit Care Med*, 1998; 157: 68-75.
9. Hillerdal G (1999). Mesothelioma: cases associated with non-occupational and low dose exposures. *Occup Environ Med*, 1999; 56: 505-513.
10. Magnani C, Terracini B, Ivaldi C, Botta M, Budel P, Mancini A, Zanetti R. (1993). A cohort study on mortality among wives of workers in the asbestos cement industry in Casale Monferrato, Italy. *Br J Ind Med.* 1993;50:779-84.
11. Magnani C, Comba P, Di Paola M. Pleural mesotheliomas in the Po River valley near Pavia; mortality, incidence and the correlations with an asbestos cement plant *Med Lav.* 1994 Mar-Apr; 85(2):157-60.
12. Magnani C, Terracini B, Ivaldi C, Botta M, Mancini A, Andron A (1995). Pleural malignant mesothelioma and non-occupational exposure to asbestos in Casale Monferrato, Italy. *Occup Environ Med*, 1995; 52: 362-367.
13. Magnani C, Agudo A, Gonzalez CA, Andron A, Calleja A, Chellini E, Dalmaso P, Escolar A, Hernandez S, Ivaldi C, Mirabelli D, Ramirez J, Turuguet D, Usel M, Terracini B (2000). Multicentric study on malignant pleural mesothelioma and non-occupational exposure to asbestos. *Br J Cancer.* 2000; 83:104-11.
14. Magnani C, Dalmaso P, Biggeri A, Ivaldi C, Mirabelli D, Terracini B (2001). Increased risk of malignant mesothelioma of the pleura after residential or domestic exposure to asbestos: a case-control study in Casale Monferrato, Italy. *Environ Health Perspect.* 2001; 109:915-9.
16. Newhouse ML, Thompson H (1965). Mesothelioma of pleura and peritoneum following exposure to asbestos in the London area. *Brit J Industr Med*, 1965; 22: 261-269.
17. Rees D, Myers JE, Goodman K, Fourie E, Bignaut C, Chapman R, Bachmann MO (1999). Case-control study of mesothelioma in South Africa. *Am J Ind Med*, 1999; 35:213-222.
18. Silvestri S, Magnani C, Calisti R, Bruno C. The experience of the Balangero chrysotile asbestos mine in Italy: health effects among workers mining and milling asbestos and the health experience of people living nearby. *Can Mineral*, 2001; 5:177-186.
19. Wagner JC, Sleggs CA, Marchand P (1960). Diffuse pleural mesothelioma and asbestos exposure in the North Western Cape Province. *Brit J Industr Med*, 1960; 17: 260-271.

Il Registro Nazionale Mesoteliomi, Centro Operativo regione Basilicata (COR): raccolta dati e interventi di sanità pubblica

a cura di Gabriella CAUZILLO*, Luca CONVERTINI*,
Domenica CAVONE**, Marina MUSTI**

INTRODUZIONE

A conclusione delle attività previste dall'art.10 della Legge n. 257/92 con cui si realizzava il Piano Regionale Amianto che censiva i siti contaminati, si delineò l'opportunità di valutare l'impatto amianto-salute nella popolazione della regione ritenendo opportuna l'istituzione anche in Basilicata del COR ReNaM.

Il Registro Mesoteliomi della Regione Basilicata (Re.Na.M. COR Basilicata) è stato istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 20.12.2000 ed è attivo dal 1° marzo 2001; ha sede nel capoluogo di regione (città di Potenza) presso l'Osservatorio Epidemiologico Regionale - Ufficio Politiche della Prevenzione, Sanità Pubblica, Medicina del Lavoro, Sicurezza nei Luoghi di Vita e di Lavoro del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata.

L'attività del COR Basilicata, sostenuta con fondi regionali, è garantita dal Responsabile del Centro, Dr.ssa Gabriella Cauzillo, dal Responsabile Vicario, Dr. Luca Convertini, dal supporto tecnico-scientifico del Re. Na.M. COR Puglia e dalla rete territoriale (Servizio Sanitario Regionale) per i flussi informativi d'interesse.

LA REGIONE BASILICATA

La regione Basilicata si estende per 9.992,37 kmq di superficie territoriale che si ripartisce pressoché equamente tra montagna e

collina (alta e media collina): l'Appennino ne occupa il 46%, l'alta e media collina il 45% e l'area pianeggiante, limitata per la quasi totalità al versante ionico, l'8% circa.

Al 31.12.2007, la Regione Basilicata contava una popolazione residente di 591.001 abitanti (- 6.767 unità rispetto all'ultima rilevazione censuaria - anno 2001), 289.656 maschi e 301.345 femmine, con una densità abitativa media di 59,1 abitanti per kmq.

La Basilicata è suddivisa in 2 province (Potenza e Matera) e 131 comuni (100 in provincia di Potenza e 31 in provincia di Matera).

I centri lucani sono per la gran parte piccoli, situati in località montane o di alta collina. Attualmente ci sono due Aziende Sanitarie Locali a valenza provinciale ex L.R. n. 12/2008 (l'Azienda Sanitaria di Potenza - ASP, che ha ricompreso le ex ASL n. 1 - Venosa; n. 2 - Potenza e n. 3 - Lagonegro e l'Azienda Sanitaria di Matera - ASM, che ha ricompreso a sua volta le ex ASL n. 4 - Matera e n. 5 - Montalbano Jonico), in fase di riassetto.

SITUAZIONI A RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AMIANTO

Poli industriali di particolare rilevanza per il rischio espositivo specifico sono individuati in ex unità di produzione di manufatti in cemento-amianto, ex zuccherifici e vetrerie, industria chimica, metalmeccanica e officine di costruzione e riparazione di rotabili

* Dipartimento
Salute, Sicurezza e
Solidarietà Sociale
Servizi alla Persona
e alla Comunità -
Osservatorio
Epidemiologico
Regionale, Via
Vincenzo Verrastro,
9 - 85100 Potenza,
tel. 0971668839;
fax 0971668900
(Dr.ssa Gabriella
Cauzillo e - mail:
gabriella.cauzillo
@regione.basilicata.it).

** Università degli
Studi di Bari,
DIMIMP, Sezione
Medicina del
Lavoro
"Ramazzini" (COR
Puglia).

ferroviari.

Tuttora rilevante per rischio espositivo specifico il comparto "Costruzioni" considerato il pregresso impiego di materiali di amianto in edilizia.

Né trascurabile in tal senso il fatto che, a seguito del sisma del 1980, siano stati installati in Basilicata prefabbricati di soccorso con componenti in amianto, in uso per diversi anni oltre la fase di emergenza nonché oggetto di modifiche strutturali da parte degli stessi occupanti.

In ultimo lo specifico rischio espositivo delle popolazioni residenti nell'area Sud della



Basilicata (ex ASL n. 3 di Lagonegro) per la presenza sul territorio di "pietre verdi", attualmente in sorveglianza e studio da parte del Dipartimento Salute in sinergia con il Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata e rispettivi partner (Re.Na.M. COR Puglia e CNR).

PROCEDURE DI RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DEI CASI IN BASE AL DPCM N° 308 /2002

Dopo l'istituzione del C.O.R. è iniziata la ricerca dei casi incidenti utilizzando le consuete fonti quali: certificazioni di morte; SDO (schede di dimissione ospedaliera), segnalazioni dai reparti ospedalieri (pneumologia, oncologia, chirurgia toracica, etc.), dati di istologia/citologia/autopsia forniti dai Dipartimenti di anatomia patologica e dati periodici dal Registro Tumori della Regione Basilicata.

La definizione del grado di certezza della diagnosi di mesotelioma pleurico, peritoneale o di altre sedi avviene attraverso il recupero dei referti dei dati di istologia in

vivo e/o da autopsia, di citologia, di immunostochimica e delle cartelle cliniche.

La definizione della pregressa esposizione ad amianto avviene intervistando l'interessato, ove possibile, o programmando interviste ai parenti, per i soggetti in gravi condizioni di salute o deceduti.

I dati raccolti, riguardanti sia la malattia che la pregressa esposizione ad asbesto, vengono codificati secondo le indicazioni delle Linee Guida ReNaM.

RACCOLTA DATI MESOTELIOMI IN BASILICATA

All'inizio la ricerca dei casi è partita dalle rilevazioni su certificazioni di morte e sulle SDO disponibili presso il Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISR) oltre che da prime segnalazioni da parte delle strutture sanitarie regionali tramite una specifica scheda informativa trasmessa dal COR.

Ad oggi sono state effettuate 205 segnalazioni di possibili casi di Mesotelioma Maligno (MM) in riferimento al periodo 1989-2009.

Con riferimento al periodo 1989-2008 (30.06.2008) il Re.Na.M. COR Basilicata ha registrato complessivamente n. 70 casi incidenti certi di mesotelioma maligno (n. 65 a sede pleurica e n. 5 a sede peritoneale) di cui n. 46 tra gli uomini (n. 32 nella fascia di età 60-79 anni) e n. 24 tra le donne (n. 13 nella fascia di età 60-79 anni, di cui n. 9 tra i 70 e i 79 anni) con un'incidenza media annua di 3,5 nuovi casi (2,3 per quanto riguarda il sesso maschile ed 1,2 per quanto riguarda il sesso femminile) oltre che n. 2 decessi per mesotelioma maligno a sede pleurica nel 2007.

Dei suddetti n. 70 casi di mesotelioma maligno (periodo 1989-2008) n. 22 sono stati osservati dal 1989 al 1999 (media: n. 2 nuovi casi/anno) e n. 48 dal 2000 al 2008 (media: n. 5,3 nuovi casi/anno).

Ed il più alto numero totale di casi incidenti (n. 10) nell'anno 2000.

Con un tasso grezzo d'incidenza di 0,6 per 100.000, riferito all'incidenza media annua - periodo 1989-2008 di 3,5 e alla popolazione regionale 2001 (0,8 tra gli uomini e 0,4 per 100.000 tra le donne) e le seguenti variazioni in termini di tasso d'incidenza standardizzato per 100.000 per tumori maligni a sede

pleurica (fonte registro tumori):
Maschi 0,9 anni 1997-1999; 1,2 anni 2000-2002; 1,0 anni 2003-2005; Femmine 0,4 anni 1997-1999; 0,5 anni 2000-2002; 0,2 anni 2003-2005.

Al 30.06.2008 il Re.Na.M. COR Basilicata ha

effettuato n. 51 interviste, risultando attribuibile ad esposizione lavorativa il 42,8% della casistica dei n. 49 mesoteliomi maligni accertati sino al 2004.

Nelle tabelle 1, 2 e 3 viene riportata la casistica rappresentata.

Tabella n. 1 – Casi incidenti di mesotelioma maligno registrati per anno d'incidenza. Periodo 1989-2008

Anno	Sesso		Sede		Totale
	Uomini	Donne	Pleura	Peritoneo	
1989	1	0	1	0	1
1990	0	0	0	0	0
1991	1	3	3	1	4
1992	0	1	0	1	1
1993	0	1	1	0	1
1994	0	1	1	0	1
1995	2	1	3	0	3
1996	1	0	1	0	1
1997	0	2	2	0	2
1998	6	1	7	0	7
1999	1	0	1	0	1
2000	6	4	9	1	10
2001	5	4	8	1	9
2002	3	1	4	0	4
2003	1	0	1	0	1
2004	4	1	5	0	5
2005	2	1	2	1	3
2006	7	1	8	0	8
2007	3	1	4	0	4
2008	3	1	4	0	4
Totali	46	24	65	5	70

Tabella n. 2 - Casi incidenti di mesotelioma maligno registrati per classi di età e sesso. Periodo 1989-2008

Età	MM Pleura		MM Peritoneo		Totale	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
<50	2	2	0	0	2	2
50-59	8	6	0	0	8	6
60-69	16	3	0	1	16	4
70-79	14	7	2	2	16	9
>80	4	3	0	0	4	3
Totali	44	21	2	3	46	24

Tabella n. 3 – Casi incidenti di mesotelioma maligno per tipo di esposizione. Periodo 1989-2004

ADM espositivo	Numero casi	Percentuale (%)
Lavorativa ADM 1,2,3	21	42,8
Non lavorativa ADM 4,5,6	4	8,2
Non attribuibile ADM 7,8	7	14,3
Da definire ADM 9	17	34,7
Totale casi	49	100,0

SORVEGLIANZA SANITARIA IN EX ESPOSTI AD AMIANTO

Nel 2003 a seguito di Delibera della Giunta Regionale n. 1112/2002 è stata avviata ed è in fase d'implementazione la sorveglianza epidemiologico-sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici ex esposti/e ad amianto. Tale esperienza in ex esposti è stata intrapresa dai COR di Basilicata e Puglia con la valutazione di lavoratori ex esposti della Materit di Ferrandina (Matera); fabbrica di manufatti in cemento amianto.

Successivamente, a causa delle ulteriori richieste provenienti da parte di altri ex esposti e delle loro rappresentanze tale sorveglianza è stata estesa ad altre attività presso l'Ospedale San Carlo di Potenza (per i residenti della provincia di Potenza) e presso l'Ospedale Madonna delle Grazie di Matera (per i residenti della provincia di Matera).

Si è proceduto a suddividere i lavoratori ex esposti ad amianto in due sottocoorti:

- *a bassa esposizione*, comprendente i lavoratori ex esposti per i quali, secondo le conoscenze scientifiche attuali e sulla base delle rispettive storie lavorative nonché delle misurazioni ambientali riferite agli anni passati, se disponibili, possa essere ragionevolmente definita un'esposizione cumulativa ad amianto che non raggiunge il livello soglia teorico per l'espressione di quadri di asbestosi, per i quali, cioè, possa essere esclusa l'esposizione occupazionale ad un rischio di asbestosi, per i quali verrà utilizzata una classificazione di tipo temporale, con riferimento ai periodi in cui sono stati impiegati nell'azienda, considerando gli anni più lontani quelli con un rischio presuntivo maggiore;

- *ad alta esposizione*, comprendente i lavoratori ex esposti con esposizione cumulativa ad amianto che superi il livello soglia teorico per l'espressione di quadri di asbestosi, compatibile, cioè, con un significativo rischio occupazionale di asbestosi, ed in prima istanza i lavoratori ex esposti per i quali sussista almeno una delle seguenti condizioni:

- *esposizione ad amianto* in un'azienda che abbia fatto denuncia all'INAIL per rischio asbestosi, con pagamento del relativo premio;

- *esposizione ad amianto* in un'azienda in cui siano stati riscontrati casi accertati di asbestosi polmonare e/o di mesotelioma;

- *esposizione ad amianto* in un'azienda per la quale sono stati riconosciuti i benefici del prepensionamento in base all'articolo 13 della L. n. 257/92;

- *esposizione ad amianto* in particolari riconosciute condizioni di marcata esposizione professionale quali, a titolo indicativo, quelle riportate agli artt. 3-allegato B e 8 del DPR del 08.08.1994;

- *valutazioni medico-legali* necessarie in caso di manifestazione di patologie asbesto-correlate.

L'attività di sorveglianza sanitaria in ex esposti prevede la visita medica specialistica di medicina del lavoro, l'attività di counselling antifumo, l'idonea informazione dei medici curanti dei singoli lavoratori e le valutazioni medico-legali necessarie in caso di manifestazione di patologie asbesto-correlate in soggetti ad alta esposizione; l'esecuzione programmata di visite mediche periodiche da parte del medico del lavoro di cui sopra e, ove necessario, a giudizio dello stesso specialista, i seguenti accertamenti sanitari gratuiti:

In I fase : ricerca dei corpuscoli dell'asbesto nell'espettorato indotto; spirometria globale più diffusione alveolo-capillare; esame radiologico del torace in due proiezioni, con lettura secondo la classificazione internazionale ILO-BIT 1981 nel caso in cui non si disponga di un esame radiologico recente, utile per la diagnosi; HRCT del torace per i casi in cui gli esami radiologici risultino dubbi (che manifestino segni ambigui o border-line) e per i casi che richiedano approfondimento diagnostico;

Successivamente: visita medica specialistica di medicina del lavoro, ricerca dei corpuscoli dell'asbesto nell'espettorato indotto e spirometria globale, più diffusione alveolo-capillare a un anno dal primo controllo, poi con periodicità da stabilire a giudizio dello stesso medico del lavoro in base agli esiti delle precedenti indagini; ulteriori visite specialistiche (pneumologiche, otorinolaringoiatriche) e strumentali (radiologiche) sulla base delle indicazioni clinico-strumentali.

Ad oggi, sono stati visitati 839 lavoratori ex

esposti rispettivamente 272 nella sede di Matera e 567 in quella di Potenza.

La sorveglianza sanitaria ha permesso, attraverso il completamento delle indagini radiografiche con lettura ILO BIT, di individuare e registrare quadri patologici legati all'amianto (asbestosi, placche pleuriche, altre) che ha permesso di inoltrare agli organi competenti denuncia di malattia professionale.

Specie per la Materit di Ferrandina, tutti i casi che presentano segni radiologici di sospetta asbestosi avevano un'esposizione lavorativa ad amianto della durata media di 15 anni confermando il dato della dose-dipendenza della patologia non mostrando sostanziali differenze fra le diverse mansioni svolte, dato quest'ultimo indicativo delle condizioni igienico-ambientali esistenti all'interno dello stabilimento.

ISTITUZIONE REGISTRO DEI LAVORATORI ESPOSTI ED EX ESPOSTI AD AMIANTO (RENAM COR BASILICATA E PUGLIA)


La Giunta Regionale di Basilicata nella seduta del 25 Settembre 2009, con delibera n° 1662, ha approvato su proposta dall'Assessore Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, l'istituzione del Registro dei lavoratori e delle lavoratrici esposti/e ed ex esposti/e ad amianto oltre che l'adozione delle modalità operative inerenti le attività correlate (registrazione e sorveglianza sanitaria) ad integrazione di quella già in itinere presso i Centri Provinciali di riferimento ex DGR n. 527/2006 impegnando la somma di Euro 200.000,00 e di sostenere altresì le spese sostenute e documentate dai destinatari della sorveglianza sanitaria che risiedono in Comuni diversi da Potenza e Matera (sedi delle attività di sorveglianza di che trattasi presso l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza e l'Ospedale Madonna delle Grazie di Matera rispettivamente), così come avviene per i lavoratori ex esposti ad amianto ex DGR n. 527/2006.

Per rendere operativa questa ulteriore delibera sarà necessario una più stretta collaborazione delle associazioni operanti sul territorio con le strutture preposte alla sorveglianza sanitaria e con il ReNaM COR

Basilicata e Puglia.

PROGETTO TREMOLITE: SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA-SANTARIA DEI RESIDENTI NEI COMUNI DI LAURIA E CASTELLUCCIO SUPERIORE - PRIMI RISULTATI

A seguito della segnalazione di tre casi di mesotelioma rilevati dal COR Basilicata, occorsi nei comuni di Lauria e Castelluccio Superiore in Basilicata sono state condotte rilevazioni di tremolite in affioramenti ofiolitici della stessa area. Successivamente si è costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare



valsinni (Matera)
Interno Castello "luogo di Isabella
Horra

che ha promosso una consensus conference per elaborare specifici interventi di comunicazione ed un'azione di sorveglianza epidemiologico-sanitaria nella zona interessata dall'evento.

Il Gruppo di Lavoro "Progetto Tremolite" vede la partecipazione della Regione Basilicata - COR BASILICATA e del COR PUGLIA - Sezione Medicina del Lavoro Ramazzini, DIMIMP dell'Università di Bari che si è posto come obiettivo la comunicazione dei livelli di rischio per la salute della popolazione esposta e delle misure per contenerlo e la sorveglianza epidemiologico-sanitaria per la valutazione della prevalenza di patologie asbesto correlate.

L'azione ha riguardato tutti i residenti e la partecipazione è stata volontaria. Il processo della comunicazione è stato basato sia sul modello partecipativo attraverso la promozione di incontri con la popolazione residente, sia su attività di comunicazione individuale (counselling) effettuata dal personale sanitario in occasione della visita medica. Il protocollo di sorveglianza sanitaria ha

previsto una visita medica specialistica di medicina del lavoro ed esame di funzionalità respiratoria a tutti i residenti di età superiore a 18 anni.

I residenti da oltre vent'anni hanno effettuato un esame radiologico del torace in doppia proiezione con lettura ILO-BIT (eccetto in caso di radiogramma effettuato nei 5 anni precedenti e di donne in età fertile senza possibilità di esclusione di gravidanza in atto) e visita pneumologica. I casi dubbi sono stati avviati ad accertamenti di secondo livello per l'effettuazione di una HRCT.

Dopo convocazione hanno partecipato 670 residenti che hanno aderito all'azione di sorveglianza sanitaria, di questi 126, il

18,8%, sono risultati affetti da patologie respiratorie asbesto correlate.

Complessivamente il 10,3% degli ultra quarantenni ha presentato placche pleuriche (indicatore indiretto di esposizione ad asbesto).

Il 7,5% dei visitati ha presentato segni di pneumopatia interstiziale con interessamento prevalente dei campi medio-basali. Il 4,2% presenta segni di pneumopatia interstiziale con placche pleuriche. Sono stati riscontrati due casi di mesotelioma ed un caso di carcinoma polmonare. I risultati sugli accertamenti sanitari effettuati per i 670 residenti dei due comuni lucani hanno evidenziato la presenza di patologie asbesto correlate.



Amianto e giustizia. Ricerca l'unità fra tutte le forze interessate

di Tore GARAU*

Buon pomeriggio a tutti, sono il presidente della sezione SARDA della AIEA.

Innanzitutto desidero ringraziare il Comitato organizzatore di questi impegnativi tre giorni di lavoro della Conferenza “Amianto e Giustizia”.

Andrò subito al sodo, anche perché mi piace molto la Premessa al programma, ... parlare della propria esperienza, senza dilungarsi troppo, evidenziandone i problemi e cercando di indicarne la soluzione. In particolare, tale Premessa suggerisce giustamente di ricercare l'unità fra tutte le forze interessate.

Questo, a mio avviso, costituisce un fondamentale obiettivo di questa Seconda Conferenza nazionale su “Amianto e Giustizia”, che tutti dovremmo ricercare!

L'unità e obiettivi condivisi! Amianto e Giustizia dunque ...

L'amianto è sempre stato sinonimo di business, oggi come e più di ieri.

Si tratta di una fibra minerale al cui interno ci celano storie di vera IN-giustizia e discriminazione.

Ingiusto è che lavoratori, lavoratrici e semplici cittadini continuano, chissà fino a quando, ad ammalarsi e a morire a causa di malattie asbesto correlate, e questo, nonostante che già dai primi decenni del 1900 e, comunque, dagli anni '50 - 1960 la comunità scientifica, unitamente all'industria, sapeva del potente e devastante effetto cancerogeno dell'amianto sull'uomo, sulla donna e sull'ambiente.

Ingiusto è che nonostante nel 1973 e nel 1977 la IARC (l'Agenzia dell'OMS per lo studio dei cancerogeni con sede a Lione) si

sia autorevolmente espressa informando le competenti autorità a livello nazionale ed internazionale che le fibre di amianto (di tutte le tipologie) sono cancerogene e che nessun livello di esposizione, anche infinitesimo, può essere considerato sicuro; posizione questa recentemente confermata a livello nazionale ed internazionale [in Italia, fino al 8 febbraio 2005, era ancora possibile installare/ utilizzare nelle sostituzioni di particolari materiali/manufatti, o per nuovi impieghi materiali contenenti amianto (MCA)].

A tacere del fatto che, ancora oggi, vi sono utilizzi di pietre verdi, che, come è noto, contengono amianto. (Tremolite, si veda l'articolo che precede di Gabriella Cauzillo et al.). Insomma... qualcuno ha liberato un killer... e questo killer è ancora in circolazione.

Tutta questa ingiustizia ha generato una miriade di ulteriori ingiustizie, discriminazioni, malattie e morti, in primis nei confronti degli operai e delle operaie addetti/e all'estrazione, alla lavorazione e ai molteplici utilizzi dei materiali/manufatti di amianto.

Tutto questo rappresenta una immane tragedia umana, individuale e collettiva, che oggi siamo qui a denunciare, avanzando proposte tese a risolvere i problemi a breve e a medio termine. Per questo è fondamentale ricercare l'unità di tutti i soggetti che hanno promosso e che partecipano a questa Conferenza, per definire obiettivi condivisi da perseguire con il massimo impegno in ogni dove sul terreno della prevenzione dei rischi, per affermare la salute, l'ambiente salubre, e cioè i diritti umani.

**Presidente della sezione SARDA della Associazione Italiana Esposti Amianto - (AIEA). Per il Contributo ai lavori di Tore Garau della sezione AIEA della Sardegna si vedano: - “La questione dei marittimi, militari e civili”, riportata nei contributi al 4° Gruppo di Lavoro “Risarcire le Vittime, Riconoscere gli esposti”; - La Sorveglianza Sanitaria NEGATA ai lavoratori ex esposti all'amianto della Sardegna, diversi da quelli del cemento amianto di Oristano e Marrubiu. I Sorvegliati di serie “A” e i Sorvegliati di serie “B”, è riportata nei contributi al 2° Gruppo di Lavoro “Amianto e Sanità”; - Le bonifiche. Eliminare l'amianto entro il 2015 (in 10 anni, dal 2004) è riportata nei contributi al 3° Gruppo di Lavoro “Eliminare l'amianto entro il 2015 (in 10 anni, dal 2004)”.*

In questa sede mi preme attirare l'attenzione su tre ingiustizie, e precisamente:

La prima che riguarda la discriminazione attuata ai danni dei Marittimi, militari e civili, rispetto al loro sacrosanto diritto ad ottenere il riconoscimento previdenziale (ex art. 13, legge n. 257/1992) per l'esposizione lavorativa all'amianto subita a bordo delle navi militari e civili, proponendo nel contempo un percorso risolutivo;

La seconda riguarda la *Sorveglianza Sanitaria Negata* alla gran parte degli esposti all'amianto della Sardegna, tra cui anche i marittimi, militari e civili, problematica alla quale come Associazione Italiana Esposti all'Amianto (AIEA) della Sardegna, siamo fortemente impegnati per avere dalle competenti autorità risposte risolutive e concrete. Risposte che stiamo piano piano otte-

nendo al fine di veder applicata una Legge Regionale, in modo equo, giusto e coerente con gli obiettivi esplicitati dalla stessa, senza distorsioni e senza discriminazioni, per tutti gli aventi diritto, ovvero gli ex esposti all'amianto, affinché non si aggiunga ingiustizia all'ingiustizia di aver respirato le micidiali fibre tossi-cancerogene.

La terza ingiustizia è rappresentata dalla possibile ingiustizia (futura), costituita dalla eventuale mancata bonifica dell'amianto da ogni luogo di lavoro e di vita, nonché dell'ambiente entro i prossimi cinque anni da ogni territorio della nostra Regione.

Si tratta di un obiettivo nobile ed irrinunciabile, che sarà oggetto anche in questa Conferenza di un'attenta ed approfondita analisi critica, nonché di proposte costruttive.



Alcune riflessioni in tema di finanziamenti e strumenti legislativi

di Alberto DEAMBROGIO*

Il ragionamento che voglio proporre all'assemblea di oggi scaturisce dall'ascolto di alcuni interventi che mi hanno preceduto e che, a vario titolo, hanno sviluppato livelli di critica connessi ai finanziamenti degli strumenti legislativi. Intorno a questo tema bisogna poter allargare la discussione, per connetterla a elementi culturali e politici in grado di influire pesantemente sulle nostre considerazioni.

Voglio agganciarvi, per avere come base un esempio che conosco bene, alla legge della Regione Piemonte sull'amianto, approvata nell'ottobre del 2008.

Credo sia una buona legge, che mette la Regione Piemonte tra le poche regioni italiane che hanno sviluppato un proprio provvedimento. Quella misura è finanziata per il biennio 2009-2010 con 4.300.000 euro. Questa cifra, frutto di una serrata contrattazione politica in sede consiliare, può essere valutata come importante o come insufficiente. Certo, se guardo alle esigenze che le delibere applicative stanno determinando, per esempio ai bisogni impliciti nelle procedure di rimozione delle coperture oltre i siti pubblici come le scuole, non posso non registrare una forte distanza tra operazioni da portare velocemente ed efficacemente a compimento e risorse finanziarie disponibili.

Ecco, qui si apre una discussione o meglio si dovrebbe aprire una discussione pubblica su come si formano le scelte in ambito legislativo e finanziario.

E' del tutto evidente che la dotazione della legge piemontese si è determinata in un contesto dove tutto è stato lasciato a una sorta di "braccio di ferro" tra componenti

del Consiglio regionale.

Questo segna una grave insufficienza, che, per essere sanata ha bisogno di una diversa collaborazione, anche conflittuale, da parte delle associazioni e dei cittadini.

In queste settimane in Consiglio regionale stiamo discutendo di assestamento di bilancio. Intorno alla Legge 18, quella che in Piemonte si occupa dei Comuni fornendo risorse per strade, illuminazione, cimiteri ecc., c'è l'affollarsi di consiglieri che spingono come matti per avere più soldi per questo o quel Comune di riferimento.

Certo la campagna elettorale è alle porte, ma non è solo questo. Le priorità si distribuiscono intorno a una linea invisibile, ma robustissima di interessi più o meno immediati, più o meno sostenuti da lobby di pressione. Se questo è vero, noi dobbiamo riflettere attentamente su come, nella situazione odierna, riusciamo a spostare fuori dalle aule istituzionali il livello della discussione e della formazione delle decisioni.


La legge regionale piemontese accoglie pienamente la lezione di Maccacaro, che, ricordo, ammoniva sull'esigenza di partecipazione sempre negata in nome della primazia della tecnica. Infatti, laddove essa istituisce il *Centro Amianto di Casale Monferrato*, definisce chiaramente il ruolo di un comitato di indirizzo politico e sociale accanto a quello di un comitato tecnico scientifico.

Tutto ciò però è ancora insufficiente. Mentre siamo purtroppo consapevoli del fatto che in termini generali non esiste quasi più una cultura della salute diffusa, quella che aveva permesso la grande riforma sanitaria della fine degli anni '70, dobbiamo esattamente porci il problema di come ristrutturare quel-

*Consigliere -
PRC-SE della
Regione
Piemonte.

le condizioni.

Il nostro compito, quello di tutti noi, delle associazioni, dei movimenti, dei comitati, della popolazione autoorganizzata, dei sindacati, di chi lotta e deve sempre più auspicare una dinamica unitaria, è quello di costruire spazi pubblici dove si stabiliscano le priorità, si viva il diritto alla salute non come diritto particolare di qualcuno, ma come esigenza sociale da garantire. Se faremo questo avremo dato davvero una mano a tutto il movimento contro l'amianto, alla politica che decide con lentezza e a volte con scarsa attenzione alle esigenze reali.



Infine intendo prendere un impegno preciso davanti a tutti voi.

Nei prossimi giorni depositerò un ordine del giorno in Consiglio regionale per chiedere che si sollecitino Governo e parlamentari al fine di avviare finalmente la discussione del Disegno di Legge nazionale, nonché di approvare i decreti applicativi del *Fondo vittime dell'amianto*. Sullo stesso tema scriverò anche una lettera alla Presidente Mercedes Bresso (che di seguito si riporta).

<<Torino 9 novembre 2009

Alla c.a. della Presidente della Regione Piemonte
Mercedes BRESSO

OGGETTO: LEGGE NAZIONALE AMIANTO E FONDO NAZIONALE PER LE VITTIME DELL'AMIANTO

Cara Mercedes,

il 6, 7 e 8 novembre si è svolta a Torino, con il patrocinio della Regione

Piemonte, la Seconda Conferenza nazionale non governativa sull'amianto.

Per tre giorni si sono confrontati associazioni, sindacati, esperti e avvocati non solo per fare il punto sulle varie lotte e sull'avanzamento dei provvedimenti relativi alla drammatica vicenda della fibra killer, ma anche per costruire proposte efficaci per il futuro assai complicato che ancora aspetta molti/e lavoratori/trici, nonché molti/e cittadini/e.

Io ho partecipato ai lavori di tutti e tre i giorni e, nonostante una preoccupante assenza della politica in quell'assise, ho potuto direttamente rendere comune il buon lavoro fatto a livello regionale. D'altro canto anche gli interventi di Eleonora Artesio e Nicola Deruggiero, tuoi assessori in giunta, hanno potuto ulteriormente dettagliare con efficacia il contributo piemontese: un contributo offerto in realtà a tutti a iniziare dalle altre regioni italiane.

Dall'assemblea è venuta forte la richiesta finale di agire soprattutto intorno a due obiettivi molto sentiti e sinora tragicamente disattesi.

Da una parte si è posta la richiesta di arrivare a una discussione e rapida approvazione del Disegno di Legge nazionale sull'amianto giacente in parlamento.

Come forse saprai, dopo la legge del 1992 molti Governi si sono confrontati con l'esigenza di un nuovo provvedimento capace di cogliere e risolvere tutti i nuovi problemi che via via si sono aggiunti negli anni.

Purtroppo nessun risultato è stato ottenuto e anche durante questa legislatura il DDL è fermo al palo, senza che neanche il lavoro in commissione sia iniziato.

In secondo luogo è stata avanzata la necessità di avere presto i decreti attuativi concernenti il *Fondo nazionale per le vittime*, istituito con la Finanziaria del 2007, ma non operativo nonostante ci fosse un preciso obbligo a emettere i suddetti decreti entro tre mesi dall'approvazione della legge. Di più: le modalità di erogazione di cui sta parlando il Governo prevederebbero i risarcimenti solo per chi gode di una rendita INAIL. Resterebbero fuori, cioè, tutti quei cittadini che si sono ammalati attraverso un'esposizione ambientale.

Naturalmente per portare a termine positivamente questi due sacrosanti impegni da

troppo tempo disattesi, serve un chiaro e definitivo impegno politico. E' per questo che, oltre ad aver depositato un ordine del giorno in Consiglio Regionale, ho deciso di scriverti queste righe. Ti chiedo, sapendoti sensibile sull'argomento, di utilizzare tutte le occasioni istituzionali possibili a iniziare dalla Conferenza Stato-Regioni per sollevare i due temi sopra esposti, richiedendo ai rappresentanti del Governo un salto di qualità tangibile e quindi credibile. Certo anche i parlamentari del Piemonte dovrebbero fare la loro parte, soprattutto per aprire un percorso alla nuova legge. Sono convinto che il tuo ruolo si potrà esprimere anche nei loro confronti nelle modalità che Tu riterrai più

opportune.

Il Piemonte è stata ed è una delle regioni più colpite dal dramma dell'amianto.

Il Piemonte ha già saputo dare alcune risposte all'altezza della situazione. Credo che, proprio sulla scorta di questo buon viatico, possa diventare protagonista anche in questa nuova fase di lotta e costruzione di nuovi strumenti utili soprattutto alle cittadine e ai cittadini.

Sono certo che farai tutto ciò che è nelle Tue possibilità.

Rimango disponibile per qualsiasi chiarimento.

Un caro saluto.

Alberto Deambrogio>>.



Le morti operaie da Amianto presso la Sacelit di San Filippo del Mela (ME)

di Salvatore NANIA*

Sono presidente del *Comitato Permanente ex Esposti Amianto e Ambiente*, e sono ex dipendente della società Sacelit, industria che dal 1958 al 1993 ha prodotto manufatti in amianto-cemento come le lastre per le coperture, recipienti per acqua, le canne quadrangolari, le tubazioni per acqua, fogna e condutture telefoniche, i colmi e pezzi speciali presso lo stabilimento di San Filippo del Mela, un paese nella provincia di Messina.

Premesso che abbiamo lavorato quotidianamente a stretto contatto con quintali e quintali di amianto e che nessuno ci ha mai informato dei rischi insiti in tali lavorazioni con elevatissime esposizioni alle fibre killer del tossi-cancerogeno amianto, ci dicevano che l'amianto si poteva mangiare.

Ci hanno fatto lavorare per decenni senza nessun mezzo di protezione.

Solo nel 1979 ho appreso leggendo, il *Corriere delle Sera*, che l'amianto ha provocato negli Stati Uniti la morte per tumori di lavoratori e persone esposte all'amianto (lascio alla Presidenza della Conferenza una fotocopia dell'articolo in questione).

Nello stabilimento lavoravamo in 220, una realtà lavorativa denominata in un articolo del settimanale *Panorama*, LA FABBRICA DELLA MORTE!

In questa fabbrica 101 operai sono deceduti, di cui 5 per mesotelioma pleurico e gli altri per carcinoma polmonare e patologie amianto-correlate. Inoltre, 109 operai hanno contratto patologie sempre causate dall'esposizione alle fibre/polveri di amianto; allo stato 10 operai sono indenni, ovvero non presentano manifestazioni patologiche.

Non so quanti di voi sono stati a stretto contatto di compagni di lavoro, che sottoposti a

visita medico-legale di revisione da parte dell'Inail, che precedentemente aveva riconosciuto una malattia professionale per silicosi, (patologia che nulla a che vedere con l'esposizione all'amianto) e sentirsi confermare che la patologia era stabile e, dopo appena un mese, venire ricoverati all'Ospedale di Sondalo, in Valtellina, e sentirsi diagnosticare che avevano contratto il mesotelioma pleurico.

Una nefasta patologia tumorale, non guaribile, con una speranza di vita di sei mesi.

Vi assicuro che è stato terribile, atroce, vedere piano piano spegnersi il Tuo compagno di lavoro, senza potere dare un minimo di aiuto. Per questo, dobbiamo intervenire decisamente sull'Inail che non può essere contemporaneamente l'ente deputato al riconoscimento delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro e l'erogatore delle relative rendite.

Bisogna che sulla base delle competenze assegnate dalla legislazione alle AUSL, oggi ASP, siano queste, e non l'INAIL, ad effettuare i controlli, a valutare i casi per il riconoscimento delle malattie professionali con la determinazione del grado di invalidità.

In altri termini, bisogna far rispettare le Leggi vigenti in tema di prevenzione dei rischi, in primis quelli derivanti da esposizioni all'amianto, nonché per il riconoscimento delle malattie professionali per le vittime operaie e per i loro famigliari, nonché per ogni altra persona che, suo malgrado, è stata esposta alle fibre killer di Amianto.

Molto ci sarebbe ancora da aggiungere, ma il tempo è tiranno, pertanto porteremo il nostro contributo all'interno dei gruppi di lavoro di questa importante Seconda Conferenza nazionale, sul tema: "Amianto e Giustizia".

Vi ringrazio per l'attenzione.

*Presidente del Comitato permanente ex esposti amianto e ambiente della SACELIT (San Filippo del Mela - Messina).

Relazione introduttiva

di Felice CASSON*

Io svolgerò questa sorta di relazione introduttiva, dividendo il mio intervento in due punti. Illustrerò innanzitutto lo stato attuale dell'iter parlamentare del disegno di legge che riguarda in senso lato la materia amianto; illustrerò poi le azioni per così dire "a tutela": cioè che cosa si può fare e che cosa dobbiamo fare per intervenire in maniera più approfondita ed efficace a tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e dell'ambiente per i danni che hanno subito a causa dall'esposizione all'amianto.

Per quanto riguarda la prima parte, il disegno di legge che reca il numero 173 in materia di amianto, ricordo, come sicuramente una grande parte di voi sa già, che quando nella primavera del 2006 sono entrato in Senato ho recuperato e ho per così dire ricevuto il testimone dal senatore Antonio Pizzinato, ex segretario generale della CGIL, che in materia di amianto mi ha quasi affidato l'incarico di proseguire l'opera che lui aveva iniziato in Senato molto egregiamente. E quindi abbiamo presentato nella legislatura del governo Prodi, un disegno di legge in materia di amianto, che ripercorreva sostanzialmente l'articolato e le tematiche precedenti.

Durante quell'anno e mezzo, due anni, abbiamo avuto numerosi contatti con le associazioni, con le persone, coi sindacati, proprio per cercare di modificare quella normativa, soprattutto per integrare i punti essenziali che sembravano essere carenti, almeno in parte. Devo dire che i contatti sono stati piuttosto fruttuosi per quanto riguarda i contenuti, nel senso che all'inizio di questa 16ª legislatura, praticamente nell'aprile dell'anno scorso, abbiamo recepito diversi emendamenti, inse-

rendoli in quella che era l'impostazione iniziale della proposta di legge in materia di amianto.

Gli obiettivi fondamentali sono in sintesi: innanzitutto, quello di tutelare tutti coloro che hanno avuto un'esposizione a qualsiasi titolo, per qualsiasi motivo, ad amianto a riguardo sia degli ex lavoratori, sia delle persone che hanno o hanno avuto a che fare con l'amianto per qualsiasi motivo. Ad esempio perché operanti nel settore dello smaltimento, o per altri motivi non occupazionali, quindi per motivi ambientali, abitativi, familiari, sono state colpite da patologie asbesto correlate. Questo era un punto fondamentale che abbiamo indicato subito nell'art. 1 del disegno di legge, proprio per dare il senso della novità e per dare la consapevolezza da parte nostra che l'amianto purtroppo colpisce non soltanto i lavoratori e le lavoratrici, ma anche le persone normali che hanno abitato o che hanno avuto un contatto anche sporadico con l'amianto. Questa affermazione, tra l'altro, partiva da un'esperienza diretta che abbiamo avuto nella zona di Venezia. In particolare, mi ricordo il processo contro Breda Fincantieri di Marghera per i mesoteliomi e i tumori polmonari, che avevano colpito numerose persone, in particolare lavoratori. In quell'occasione, in quell'indagine, in quella che io chiamo "la mia vita passata", avevamo rilevato che erano morte di mesotelioma pleurico anche tre mogli di operai, che avevano avuto il solo torto di lavare le tute da lavoro dei rispettivi mariti per circa 30 anni. Quell'indagine si era conclusa prima con il rinvio a giudizio, nel 2005, dei vertici di Fincantieri e Breda, giusto prima del mio cambio di vita. Successivamente, nel

**Senatore della Repubblica, già magistrato presso la Procura della Repubblica di Venezia. Relazione svolta a Torino presso il Centro Congressi della Regione Piemonte.*

2008, il Tribunale di 1° grado di Venezia ha riconosciuto la fondatezza di questa nostra tesi, grazie anche ad una perizia fatta molto, molto bene, molto approfondita, curata, rispettosa di tutti i canoni scientifici, in particolare dal prof. Franco Berrino, che vedo presente anche oggi in questa sala. E grazie a questa perizia tecnica, si è arrivati a una condanna molto importante, non soltanto per l'episodio di Venezia, ma proprio per le vicende giudiziarie di tutt'Italia, per il riconoscimento che è stato fatto del nesso causale tra il mesotelioma e l'esposizione domestica all'amianto, per il lavaggio delle tute dei mariti. E questo è quindi il primo punto, molto rilevante, che deve essere ricordato. Nel nostro disegno di legge n. 173, si affronta la questione attinente alla necessità di tutelare tutti, di creare un fondo per le vittime dell'amianto, così come negli articoli successivi, in particolare agli articoli 3 e 4, si affronta l'altra questione fondamentale: quella del censimento e della bonifica dei siti. Sappiamo che la norma cogente in materia risalirebbe ai primi anni '90. Ma sappiamo anche che, in gran parte, in buona parte delle regioni d'Italia, fortunatamente non in tutte, queste norme sono state ampiamente disattese: non si ha ancora una mappatura completa, anzi, tutt'altro che completa, dei siti e degli immobili inquinati o toccati dall'amianto e quindi siamo ancora molto indietro rispetto ai necessari interventi di bonifica. Ed è per questo che è stato previsto un intervento normativo nuovo, e (si spera) anche più efficace se verrà approvato dal Parlamento, che riguarda innanzitutto gli immobili e le proprietà di natura pubblica, ma che concerne anche le altre situazioni relative a immobili e situazioni di proprietà privata. Con la previsione, in quest'ultimo caso, di sistemi di intervento finanziario economico diversi.

Terzo obiettivo fondamentale è quello relativo alla sorveglianza sanitaria.

Il problema viene affrontata all'art. 6 ed è una questione sicuramente molto delicata, che va approfondita e ne parlerà più approfonditamente oggi il prof. Berrino; bisognerà esattamente capire di cosa si tratta, come si può fare sorveglianza sani-

taria, se sia davvero efficace una diagnosi precoce e se queste diagnosi, questi contatti con il personale medico competente possano essere utili per tutte le situazioni, comprese quelle marginali o sottoposte a rischi diversificati, a causa di fattori concausali o sinergici, rispetto a quella che è stata l'esposizione ad amianto: come il fumo o l'alimentazione, ecc... E comunque questo è un punto, quello della sorveglianza sanitaria, assolutamente importante, anche perchè viene affrontato a livello territoriale in maniera diversificata, regione per regione, provincia per provincia, quasi comune per comune.

Ma altri due punti importanti sono inseriti in questo disegno di legge. Uno riguarda la norma che abbiamo previsto in maniera generale, però consapevolmente, rispetto all'esigenza e alle esigenze processuali con le quali spesso ci si scontra e cioè la prova dell'esposizione ad amianto. A questo proposito, esistevano ed esistono delle interpretazioni alle volte rigide e restrittive da parte dei magistrati, soprattutto del settore civile, alle volte anche penale, limitazioni e rigidità che riguardano la prova che una persona, un lavoratore particolare, siano stati esposti ad amianto. Abbiamo inserito in questo disegno di legge un principio di carattere generale, che dovrebbe essere quello che vale per tutti gli altri processi, di qualsiasi genere, e cioè che l'esposizione può essere provata e deve essere consentito di provarla con tutti gli strumenti probatori esperibili, quelli legalmente consentiti ovviamente. Cosa vuole dire? Che le limitazioni di tipo documentale o di tipo testimoniale che alle volte pongono gli enti previdenziali non hanno alcuna ragione d'essere, perché da un punto di vista processuale, al lavoratore, a chi tutela il lavoratore, deve essere consentito di utilizzare questo principio generale del diritto processuale: cioè di provare in qualsiasi maniera che c'è stata un'esposizione: quindi attraverso la letteratura scientifica, la documentazione acquisita, gli atti sequestrati, le testimonianze, le consulenze tecniche, eccetera. Non si capisce perché, se crediamo ai testimoni in tante altre situazioni anche più delicate, anche più difficili, come nei


casi della criminalità organizzata o in quelli della attività terroristica, non capisco perché la testimonianza di un lavoratore debba spesso essere non considerata, considerata come il nulla: è una situazione non accettabile. Proprio per questo viene inserita questa norma, che sancisce quello che dovrebbe essere un comportamento di buon senso per la Magistratura e per ogni pubblica amministrazione.

L'altro punto importante attiene all'assistenza legale diretta, che per questa categoria di lavoratori e lavoratrici, per coloro cioè che hanno subito patologie asbesto correlate, dovrebbe essere gratuita. Ora noi sappiamo chi sono soprattutto le persone che sono state esposte ad amianto e che hanno subito patologie d'amianto: spesso si tratta di lavoratori, lavoratrici, ex lavoratori/trici, pensionati/e, persone che hanno problemi finanziari che alle volte possono essere anche consistenti. Riteniamo quindi che l'amministrazione statale o comunque le amministrazioni pubbliche debbano favorire il lavoratore e la lavoratrice, dando una mano anche sotto questo punto di vista: credo che sia soltanto un'opera di giustizia. Guardate che questo, detto qui all'interno potrebbe essere un principio quasi scontato, accettabile, e invece non è così scontato da accettare, soprattutto da un punto di vista di politica legislativa. Io lo dico in questo momento ma poi tornerò su questo punto.

E qui purtroppo non è neanche soltanto un problema di destra o di sinistra... perché io mi ricordo dell'esperienza della passata legislatura, quando avevamo iniziato a ragionare su questo disegno di legge all'interno della Commissione giustizia del Senato. Sull'assistenza legale gratuita, ricordo che problemi e perplessità provenivano anche da avvocati-senatori del centro-sinistra. Questo vuol dire che la sensibilità per materie di questo tipo è più o meno trasversale a seconda anche di interessi di natura corporativa. Bisognerebbe allora superare questi limiti, questi vincoli, al di là della divisione tra destra e sinistra, e ragionare veramente in un'ottica superiore che dovrebbe essere quella di riconoscersi nei principi di valenza costituzionale.

Successivamente al deposito in Senato di questo disegno di legge, ancora nel 2006, siamo riusciti a presentare un emendamento alla legge finanziaria per l'anno 2008, (24 dicembre 2007), emendamento approvato dall'aula del Senato, grazie al quale è stato costituito per la prima volta il *Fondo a tutela delle vittime da amianto*.


E' stato un lavoro piuttosto faticoso, devo ammettere, anche perché siamo stati costretti a combattere, anche duramente, all'interno della nostra maggioranza, del nostro governo, che accampava come tutti quanti difficoltà finanziarie insormontabili.



Nonostante ciò, pur istituito formalmente, questo Fondo, quanto ad operatività, come accennava Fulvio Aurora poco fa, è ancora di là da venire. E questo perché è successo? Perché veniva dato, da un punto di vista regolamentare e normativo, ritengo in maniera corretta, un tempo di tre mesi (90 giorni per l'esattezza) al Governo per emanare un regolamento che dettasse delle norme per la gestione e il funzionamento del Fondo. Ora, i termini per questo regolamento sono ampiamente scaduti, da oltre un anno, e pur tuttavia non se ne hanno a tutt'oggi ancora notizie. E devo dire che non ce ne siamo dimenticati: perché noi siamo intervenuti ripetutamente con interrogazioni in Senato, come adesso indicherò, sollecitando una risposta non soltanto ad esse, ma anche organizzando incontri con le associazioni degli esposti e con i sindacati, per cercare di capire per quale motivo reale, non formale o teorico, questo Fondo non partiva. E dico ancora una cosa, sempre sulla difficoltà trasversale di andare avanti in questa

materia. Guardate, una cosa l'ho già segnalata prima in materia di assistenza legale. Ne aggiungo un'altra, perché questo disegno di legge era stato affidato, sia nella precedente legislatura che in questa, alle Commissioni Lavoro di Senato e Camera, sia con il governo di centro sinistra che con quello di centro destra. In sostanza però il disegno di legge ne ha fatta pochissima di strada.

In questa legislatura ha fatto strada zero, nonostante i solleciti e le promesse, nonostante gli incontri ripetuti che abbiamo avuto dentro e fuori il Parlamento, in par-



ticolare col Presidente della Commissione lavoro: abbiamo registrato difficoltà che sembrano essere insormontabili.

Con in più l'aggiunta, in questa legislatura, di una specie di presa per i fondelli, perché anche da recenti contatti avuti dai rappresentanti della Associazione Italiana Esposti Amianto di Caserta, con il presidente della Commissione lavoro che è campano abbiamo ricevuto soltanto promesse su promesse, parole su parole, vuote. Tanto che in Commissione Lavoro del Senato non si è fatto assolutamente niente, neanche fissato le audizioni indispensabili, che da mesi e mesi avevano promesso di fare. E quindi credo che su questo comportamento di menefreghismo politico bisognerà riflettere, anche per pensare cosa si può fare per dare una smossa e una scossa forte alla politica che non capisce, o che non vuol capire, che è il momento di intervenire, di decidere cosa fare. Guardate che noi possibilità glie-ne abbiamo date, perché ripetutamente siamo intervenuti. La prima interrogazio-

ne risale ancora all'anno scorso, ai primi di dicembre del 2008. Con essa, veniva chiesto di fornire notizie sul *Fondo per gli esposti*, fondo già istituito, con i finanziamenti già previsti e già stanziati: per quale motivo da mesi il Ministro della Salute e del lavoro, Sacconi, non ha fatto nulla, non è intervenuto e non ha nemmeno voluto rispondere?

Questa interrogazione è stata sollecitata più volte, per la precisione ogni tre mesi. In particolare il 10 marzo 2009 l'ho sollecitata. Mi ricordo che presiedeva la seduta quel giorno il senatore Chiti, il quale, sensibile anche per storia ed esperienza personale a questa materia, aveva ribadito in aula la necessità di intervenire rapidamente, sottolineando la drammaticità di questa situazione che aveva colpito tanti lavoratori e lavoratrici.

Il Governo era stato invitato anche con telegrammi ad intervenire: risposte assolutamente zero.


Ne abbiamo parlato anche durante un incontro avuto con il ministro Sacconi in Senato, successivamente al 10 marzo. Avevo chiesto come mai il governo non interveniva; la risposta, allucinante per certi versi del ministro Sacconi, era che lui non ne sapeva nulla, né dell'interrogazione, né del disegno di legge. Gli vogliamo credere o non gli vogliamo credere?, non lo so, decidete voi. Fatto sta che così ha detto: ha detto che si sarebbe interessato; eravamo all'inizio di quest'anno. E stiamo ancora aspettando. Ad oggi, non se ne sa niente. E quando, a distanza di altri tre mesi, ho risollecitato in aula la questione relativa a questo disegno di legge e comunque la risposta alle interrogazioni sulla creazione del Fondo per le vittime degli esposti all'amianto, era presente la sottosegretaria Roccella che alla sollecitazione in materia di amianto non si è presa neanche la briga di rispondere e di dire una parola. Ha fatto solo un gesto così ... quasi di dileggio, non rompetemi le scatole. Letteralmente questo è il comportamento che hanno i membri del Governo su questa situazione per quanto riguarda l'amianto. Quindi credo bisognerà decidere un po' che cosa fare.

Di recente in Parlamento, per quanto

riguarda la materia amianto, c'è stato un ulteriore passaggio. Si tratta del momento in cui venne presentata la relazione intermedia della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cosiddette "morti bianche" - che sarebbero da non chiamare più "morti bianche", perché sono omicidi colposi, anzi omicidi e basta: bisognerebbe levare, anche dalla mia, per carità, nostra testa quest'espressione, che sembra quasi voler nobilitare queste morti. Allora quando, a metà ottobre di quest'anno, abbiamo risollecitato la vicenda dell'amianto in Senato, ricordo che parlavo in particolare dello scarica barile che si stava verificando e che abbiamo verificato insieme a voi, alle associazioni degli esposti ed ex esposti all'amianto, tra una Direzione generale e l'altra del Ministero del Lavoro, perché quando si chiama un ufficio viene risposto che è competente un altro. E fanno fare il giro dei vari uffici ministeriali, dalla segretaria del ministro Sacconi rinviano alla Direzione generale per le politiche previdenziali e poi alla Direzione generale tutela condizioni di lavoro e poi alla Direzione generale per l'innovazione tecnologica, la Comunicazione ecc... E allora, vien proprio da dire che questa è un'altra presa per i fondelli: che si mettano d'accordo, che rispondano, e che non succeda, continuamente, che mandino associazioni e rappresentanti di sindacati ed associazioni da una parte all'altra, prendendo in giro tutti quanti.

Questa un po' è la situazione attuale. L'ultima volta che ho parlato in Senato di questa vicenda risale a due giorni fa, giovedì sera, perché prima della conclusione della seduta, nel corso della quale abbiamo discusso della legge di bilancio e della legge finanziaria che continueremo ad affrontare la settimana prossima, sono intervenuto ancora una volta, ricordando queste interrogazioni - tra l'altro parlando anche della Conferenza nazionale sull'amianto iniziata qui a Torino ieri, che prosegue oggi e che continuerà anche domani - e riproponendo questa tematica, ricordando che in materia di amianto abbiamo presentato dei nuovi emendamenti alla legge finanziaria, nel senso che ho fino ad ora illustrato e che in sintesi preciso.

Il primo punto riguarda la riproposizione dell'emendamento sul *Fondo delle vittime dell'amianto*, secondo le indicazioni che ho ricevuto dalle associazioni-esposti attraverso Fulvio Aurora, e che riguardano in particolare alcune specificazioni terminologiche, perché a livello ministeriale sono bravissimi ad appigliarsi a tutto, persino a non corrette interpretazioni, pur di non far andare avanti niente; a qualsiasi parola si attaccano per bloccare tutto quanto. Allora gli abbiamo esplicitato che cosa intendiamo per Fondo, cosa intendiamo per vittime, a chi si deve rivolgere



questo Fondo, abbiamo specificato che riguarda sia i lavoratori sia la popolazione, le persone esposte anche per motivi ambientali, sia uomini che donne, abbiamo indicato anche le patologie asbesto-correlate, per quanto possa essere utile a chi voglia capire e decidere di intervenire. Un altro emendamento riguarda la situazione, ancora una volta, delle bonifiche. Un altro ancora la questione sorveglianza sanitaria e gli indirizzi da dare agli uffici amministrativi che devono intervenire per fornire indicazioni anche agli enti previdenziali.

Questo è lo stato dell'arte, diciamo a livello parlamentare.

Queste preliminari osservazioni mi consentono di passare a quelle che indicavo nella fase iniziale del mio intervento come azioni a tutela, cioè cosa dobbiamo fare. Io sono convinto che bisogna continuare a fare pressione a livello parlamentare su questo DDL, sulla Commissione Lavoro, su questi nostri commissari sia del centro-sinistra che della maggioranza, per cercare

di costringerli a passare all'esame e alla valutazione concreta di questo Ddl, perché c'è un rifiuto di fatto, tutto è fermo al palo, non è stato fatto alcun atto, alcuna audizione, alcuna valutazione in merito. Queste cose vanno dette chiaramente, perché c'è un rifiuto. Vedremo cosa succederà con la legge finanziaria, durante il suo esame la settimana prossima, e quindi cercheremo di capire che comportamenti eventualmente diversi il governo vorrà adottare.

Un altro punto che ritengo importante, che ci ricollega alla questione e al tema di questa giornata, e cioè "Amianto e giustizia", è quello che riguarda il punto di vista sistematico-normativo più generale. Ne parlerà più ampiamente il Procuratore generale Beniamino Deidda e quindi accenno soltanto all'attenzione che bisogna porre in tutte le circostanze, a tutti i livelli, su situazioni che possono diventare, anche normativamente, pericolose. Faccio riferimento alla vicenda cruciale, fondamentale, come sappiamo tutti, del nesso causale e cioè del nesso che deve esistere tra la esposizione e la patologia asbesto correlata.

Cosa vuol dire? Chi ha avuto occasione, come praticamente tutti, credo, qui dentro, in varie vesti di assistere a vicende processuali in particolare penali nelle nostre aule di tribunale, sa benissimo come tutto ad un certo punto tutto si concentri sulla prova di questo famigerato nesso causale o nesso di condizionamento che dir si voglia.

Quando sono arrivato nella passata breve legislatura in Parlamento, mi sono reso conto che era già stato depositato un disegno di legge da un partito della sinistra, che per carità di patria non indico, che aveva adottato in materia di nesso causale, riformando le norme del Codice penale, la teoria delle industrie, dei difensori e dei consulenti delle industrie, di Enichem e dell'avvocato Federico Stella in particolare. E tra l'altro, la cosa più preoccupante è che non se ne erano nemmeno accorti ed erano convinti di aver adottato delle norme garantiste. Per questo dico che bisogna fare molta attenzione, perché alle volte, anche in buona fede, possono passare messaggi e anche norme a livello parlamentare del tutto pericolose, nel senso

che si crede di fare una cosa positiva dal punto di vista istituzionale e delle garanzie, e invece, grazie all'intervento delle lobbies ben organizzate, si fa esattamente il contrario rispetto agli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici. In questo caso era stata presa di sana pianta la tesi dei difensori di Montedison e di Enichem, che qualcuno in questa sala conosce molto bene, perché utilizzata nei processi non solo di Marghera ma di tutt'Italia, e l'hanno inserita in un disegno di legge di più vasto respiro e portata in Parlamento. Per questo dico: attenzione, perché noi ci dobbiamo rendere conto che quelle lobbies lavorano molto bene, sono molto efficienti e siccome ci sono grandi avvocati e grandi professori, questi arrivano all'interno di tutte le commissioni parlamentari e fanno passare per garantista quello che invece cade sulla testa degli operai e degli ex operai. Allora abbiamo riformulato il disegno di legge, ripresentandone uno nuovo di riforma della parte generale del Codice penale, di cui come capogruppo del Partito Democratico in Commissione giustizia sono primo firmatario, modificando nello specifico proprio la parte relativa al nesso causale. In quale maniera? Noi lì partiamo - così do anche uno spunto al Procuratore generale Deidda, che interverrà tra poco sul tema - da quella che è l'impostazione di base, che credo dobbiamo accettare, della cosiddetta sentenza Franzese, la sentenza del 10 luglio 2002, delle Sezioni unite della Cassazione, che sono intervenute in questa materia proprio per dirimere dei contrasti giurisprudenziali che esistevano tra pronunce di diverse Sezioni della Corte di Cassazione o della Suprema Corte nel suo insieme. Era una impostazione, quasi una sintesi, a cui erano giunte le Sezioni penali, molto equilibrata, attraverso una disamina ampia dei precedenti e delle tesi contrapposte. Sentenza completa e chiarissima, peraltro subito utilizzata in maniera distorta, aggiungo volutamente distorta, dagli avvocati di Montedison e di Enichem nell'ambito del processo d'appello al Petrolchimico di Marghera. Si erano infatti resi conto, leggendo la motivazione di questa sentenza, che le loro tesi e la tesi assolutoria del Tribunale di Venezia in primo grado del novembre del 2001 venivano ribaltate.


Motivo per cui, commentando e illustrando la sentenza Franzese del luglio 2002, chissà perché, arrivavano sempre fino a metà. Ad un certo punto, si dimenticavano di leggere e commentare alcune parti della motivazione, si fermavano alla parte che faceva loro comodo e così cercavano di ricreare, artatamente, quella forma di non equilibrio, logico e giuridico, che esisteva nella loro distorta interpretazione del nesso causale.

Ora, per quanto concerne in particolare il nesso causale e la sua applicazione ai delitti di omicidio colposo, noi riproponiamo in questo nuovo disegno di legge l'impostazione della Suprema Corte, convinti della necessità di superare eventuali scorrette e perniciose interpretazioni giurisprudenziali, a danno, guarda caso, sempre dei più deboli, dei lavoratori come delle vittime dell'ambiente o degli errori dei medici in sala operatoria. E non è forse un caso che, proprio applicando i principi di diritto sanciti dalla sentenza Franzese, la Corte d'Appello di Venezia sia poi giunta ad affermare la penale responsabilità degli amministratori delegati, tra gli altri, di Montedison per omicidio colposo nell'ambito del processo per il petrolchimico di Porto Marghera. Condanne successivamente confermate dalla stessa Corte di Cassazione.

Al contrario, se fosse passata quella norma perversa e quell'impostazione normativa che ho testé criticato, chiamiamola impostazione salva-Montedison, non avremmo più fatto processi in materia innanzitutto di omicidi colposi, in particolare di omicidi sul lavoro, di reati ambientali, di responsabilità dei medici quando muore qualcuno durante gli interventi in sala operatoria. Tutte queste situazioni, delicate e molto difficili, sia in fatto che in diritto, ce le saremmo dovute definitivamente scordare. Un vero e proprio generalizzato colpo di spugna, per il passato e per il futuro.

Tutto questo andava innanzitutto precisato per quanto riguarda la normativa e le tendenze normative a livello nazionale. Ma è ancora necessario, a livello legislativo, fare molta attenzione, lanciare quella specie di *warning* come già fatto in occa-


sione di qualche fase processuale, rispetto al comportamento anche delle *lobbies* a livello europeo. Dico questo, perché di recente è passata all'esame e al voto delle varie Commissioni competenti del Senato una disciplina che riguarda il cosiddetto Regolamento REACH sulle sostanze pericolose cancerogene, sulla loro utilizzazione, sugli imballaggi, ecc. E anche qui, nei vari allegati e codicilli, che abbiamo fatto fatica a trovare, in un allegato (mi pare il n° 17), che però non viene mai menzionato, abbiamo avuto modo di verificare che queste *lobbies* ancora una volta cerca-



vano di far procrastinare la possibilità di utilizzare determinate tecnologie e strumentazioni d'impianto, che contenevano anche parti pericolose, perché in amianto, ancora una volta per anni e anni a venire. Questo vuol dire che bisogna sempre fare molta, molta attenzione ai comportamenti, agli interventi di tipo lobbistico a livello di legislatore italiano ed europeo.

Vado verso la parte finale del mio intervento, parlando di quelle che possono essere le competenze anche delle amministrazioni locali. Noi ci rendiamo conto delle difficoltà a livello nazionale di intervenire con una legislazione che possa risolvere questi problemi. Però ci rendiamo conto benissimo che ci sono delle possibilità, anche in nome del federalismo, del vero federalismo a livello territoriale, a livello locale, di utilizzare gli strumenti che alcune norme ci danno per fare in modo che venga tutelata per davvero la salute sia degli operai ex esposti, sia delle popolazioni. Mi riferisco innanzitutto alle competenze territoriali in materia di boni-

fiche, ma non mi dilungo, per non correre il rischio di andare forse fuori tema e di portare via troppo tempo agli altri interventi. Mi limito ad alcuni accenni in materia di sorveglianza sanitaria e all'importanza rilevante che può avere, anche per i suoi aspetti di collegamento con le indagini di natura epidemiologica. Ora sappiamo benissimo che il fare un'indagine epidemiologica in questo momento non risolve alcun problema immediato. Però, sappiamo altrettanto bene che, se i pubblici amministratori, se tutti noi avessimo capito 10 anni fa o 20 anni fa, l'importanza di



conoscere lo stato della salute della popolazione all'epoca e *in progress*, aggiornando regolarmente le conoscenze sullo stato di salute della popolazione, noi ora saremmo in possesso di dati storici fondamentali, di 20 anni fa, di 10 anni fa, di 5 anni fa. E avremmo davvero la possibilità di capire, di vedere che cosa succede in determinate zone, in determinate popolazioni, in determinate fasce sociali, nel corso del tempo, per quanto riguarda lo stato di salute generale o di specifici gruppi sociali. Questo purtroppo non è stato fatto a livello generalizzato, ma credo che bisognerebbe che tutte le amministrazioni si mettessero all'opera in questo senso. Qualche amministrazione locale lo ha fatto, qualcuna lo sta facendo. Noi pensiamo che questo sia un interesse generalizzato delle popolazioni, che potremmo pretendere a livello di tutte le amministrazioni, comunali, provinciali e regionali - perché sto pensando al Veneto ma sicuramente la questione riguarda il Piemonte, come tutte le altre regioni d'Italia, dalla

Sicilia alla Puglia, al Friuli Venezia Giulia. Vedere cosa succede attorno ad un determinato sito industriale o in una determinata area geografica è fondamentale. Io ricordo a questo proposito di aver partecipato alcuni anni fa ad un lavoro di questo tipo in Sardegna, sulla base di un progetto europeo, curato e gestito dalla regione Sardegna assieme all'Istituto Superiore di Sanità. Si trattava, in sintesi, di intervenire e di capire, a livello statistico, con un'indagine epidemiologica, cosa era successo e cosa ancora stava succedendo attorno a siti di natura industriale, mineraria e militare della Sardegna. Con quell'indagine, si sono ottenute indicazioni preziose sullo stato di salute della popolazione nei siti indagati, tanto è vero che, pur prendendo atto di alcuni risultati preoccupanti, ma timorosi delle conseguenze sia giudiziarie che occupazionali, l'indagine è stata discussa, commentata pubblicamente, ma alla fine è stata archiviata. Non so che dire; bisogna che noi e i cittadini ci mobilitiamo per fare in modo che queste cose non finiscano nel cassetto, almeno quando vengono fatte. E mi viene anche da pensare e sospettare, a questo punto, che certe indagini non si vogliano fare, proprio per evitare poi di dover intervenire nelle situazioni a rischio.

In conclusione, alcune considerazioni riguardanti la Magistratura.

Io sono convinto che tra le azioni a tutela - purtroppo, perché se c'è l'intervento della Magistratura vuol dire che siamo già arrivati ad una fase patologica, vuol dire che il guasto, il danno, si è già verificato, ed è per questo che io vorrei non dover mai ricorrere alla magistratura - uno spazio di tutto rilievo deve avere la possibilità di ricorrere ai giudici. Nella situazione in cui ci troviamo, sono convinto che tutte le strade debbano essere seguite: dalla Magistratura penale, alla Magistratura civile, a quella del lavoro, a quella amministrativa, alle Corti europee quando indispensabile, perché sappiamo quanto importanti siano pure queste ultime, in ultima istanza, anche per superare gli ostacoli che possono essere frapposti a livello governativo. Non ritengo peraltro sia questo il momento né il luogo per appron-


dire ulteriormente tale richiamo al valore e all'utilizzo della giurisdizione, come luogo di tutela dei diritti fondamentali della persona, del lavoratore e della lavoratrice.

Peraltro, prima ancora di arrivare al giudice, soprattutto quello penale, spesso ci si scontra con la difficoltà, alle volte estrema e apparentemente insormontabile, di accertare i fatti, di comprendere i fenomeni, di acquisire i documenti, di esperire approfondimenti tecnici che i privati, soprattutto i singoli cittadini e i lavoratori, non sono in grado di effettuare, per comprensibili motivi. Ne abbiamo già parlato in altra occasione, ma credo che sia importante ricordare anche in questa sede, come purtroppo, a livello di Magistratura ma anche di Polizia giudiziaria, non ci sia ancora una grandissima preparazione, tecnica scientifica e professionale in questo settore. Il tutto o quasi tutto viene lasciato per lo più alla buona volontà, alla sensibilità, se vogliamo al senso civico, al senso istituzionale del singolo magistrato o del singolo operatore di Polizia. Mi pare invece assolutamente necessario organizzare in maniera sistematica, se non vogliamo proprio una scuola, qualcosa di simile, a partire dal livello universitario, per proseguire a livello proprio di Magistratura e di polizia giudiziaria, prevedendo corsi, approfondimenti, metodi e sistemi, che consentano preparazione e professionalità adeguate in una materia tanto difficile e complessa come è quella attinente alla sicurezza ambientale e sui luoghi di lavoro. Questo non è un settore semplicissimo da affrontare e da conoscere; è facile capirlo. E' per certi versi un mondo nuovo e sconosciuto per il magistrato, che è costretto a lavorare moltissimo, ad inoltrarsi per vie anche giuridiche alle volte impervie.

Affrontando tali questioni, capita al magistrato e all'operatore di imbattersi in zone per così dire ancora grigie del diritto, non sempre ben esplorate, con in aggiunta una difficoltà a volte notevole nella ricostruzione dei fatti. Questo vuol dire per un magistrato correre il rischio di fare un lavoro enorme o più che enorme, magari con risultati zero o quasi zero. Di fronte a

questa prospettiva una buona parte di magistrati e di uffici di polizia potrebbero dire: "non ne vale la pena, chi me lo fa fare, reati sui quali indagare ce ne sono tanti e quindi, visto che non so dove mi porterà questa indagine, questo fascicolo lo metto da parte".

In Parlamento, di recente, siamo intervenuti con un emendamento anche a questo proposito, nel tentativo di imporre ai magistrati di non abbandonare i fascicoli relativi alle morti sul lavoro o a causa del lavoro, prevedendo l'obbligo di trattare prioritariamente, tra gli altri reati gravissi-



mi, anche quelli che riguardano gli infortuni sul lavoro, in particolare quelli sulle malattie professionali.

Questa norma è stata approvata. Non so con quale esito concreto. Non so quanti uffici giudiziari seguano questa direttiva, anche perché tutti sono in grado di rispondere facilmente che i procedimenti pendenti sono troppi e che non è possibile dare priorità a questa materia.

Io rimango comunque convinto che, per ragioni sia giuridiche-costituzionali sia etiche, questi fascicoli, questi processi, queste indagini debbano avere la priorità e debbano essere trattate.

Ultima considerazione e una proposta: da parte di qualcuno, in particolare dal procuratore di Torino Guariniello, viene richiesto di istituire a livello nazionale una Procura nazionale, che coordini e organizzi tutte le indagini e che prepari i magistrati e la polizia giudiziaria ad affrontare tematiche di questo tipo.

Io devo dire che in linea generale questi organismi eccezionali, non soltanto in

Magistratura, ma anche fuori, culturalmente non mi piacciono molto.

Però, se tatticamente, in via provvisoria o comunque per una migliore formazione del personale e per un coordinamento delle indagini - (penso a tutte le inchieste in materia di decessi nei petrolchimici di tutta Italia, non solo per CVM o amianto) - può essere utile istituire anche un ufficio centralizzato di questo tipo, per questa materia, vista la situazione di crisi estrema e gravissima in cui ci si trova con gli infortuni sul lavoro e le malattie e le morti professionali (che sono due-tre volte tanto gli infortuni sul lavoro), credo che questo possa essere un passo assolutamente da considerare e da concretizzare.

E' finito il tempo a mia disposizione. Concludo allora con una sola considerazione. Amara, ancora una volta.

C'è una sentenza addirittura della Cassazione, in materia di amianto, che ci dice che, dai primi anni sessanta, si sa che l'amianto è una sostanza cancerogena genotossica.

Io dico e noi sappiamo che lo si sapeva molto tempo prima.


Ma accettiamo per un momento questo limite temporale indicato dalla Cassazione, che ci dice: dai primi anni sessanta c'è l'evidenza scientifica della natura cancerogena dell'amianto.

Quale è la considerazione amara?

Lo Stato ha aspettato trent'anni prima di fare una legge a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori esposti all'amianto, nel 1992. E, ancora peggio, stiamo aspettando da ulteriori quindici anni e più di avere una legge che funzioni concretamente e realmente a tutela dei lavoratori. Questo significa che per oltre 40 anni lo Stato ha accettato che gli operai si ammalassero e morissero a causa dell'amianto.

Crede quindi che l'obbligo morale, etico, sociale, politico, quindi anche economico, di intervenire a favore dei lavoratori, delle lavoratrici e delle popolazioni esposte, esista, sia pesantissimo, enorme.

E da questo punto di vista noi dobbiamo saper costringere i nostri amministratori e i nostri politici a riconoscere questo obbligo, morale, etico, sociale e politico e a trarne le dovute conseguenze.



L'Amianto e le malattie professionali

di Beniamino DEIDDA*

1. Sono passati molti anni, circa 25, da quando per la prima volta la magistratura ha preso ad interessarsi degli effetti dell'amianto sulla salute dei lavoratori. Ricordo che il primo processo penale in cui è stato affrontato il tema dell'amianto riguardava la scoibentazione dei rotabili ferroviari nelle grandi officine di riparazione delle Ferrovie dello Stato.

Dopo quel primo processo molti altri se ne sono celebrati in Italia con esiti alterni. Si potrebbe pensare che da allora l'intervento della magistratura sia stato costante e incisivo e che l'elaborazione giurisprudenziale in materia di malattie professionali da amianto sia ricca, articolata e diffusa tra i giudici di merito e i giudici di legittimità.

La realtà invece ci offre un panorama del tutto diverso, caratterizzato da una serie di criticità e di problemi che occorre mettere in luce.

Il numero dei procedimenti penali che si sono celebrati in materia di malattia professionale è stato in passato molto scarso. Anche ora procedimenti di questo genere se ne fanno pochissimi in tutta Italia e molti di questi pochi non arrivano neppure al dibattimento.

Sarebbe molto utile conoscere il numero dei processi in materia di malattia professionale celebrati finora in Italia, quello dei procedimenti pendenti in fase di indagine e quello dei reati denunciati alle Procure in materia di malattia professionale. Ma nessuno dei tre dati è finora disponibile. La magistratura non è in grado di sapere quale sia stata la misura del suo impegno in materia di malattie professionali. Ho più volte cercato di interpellare le singole Procure e i singoli Tribunali per conoscere

questi dati. Salvo poche eccezioni, la risposta che generalmente mi è stata fornita è che è molto difficile trarre dalle statistiche i numeri riguardanti le malattie professionali perché le iscrizioni al registro generale dei reati di cui agli artt. 590 e 589 codice penale riguardano indistintamente i casi di omicidio e lesioni colpose derivanti da incidenti stradali, infortuni sul lavoro, colpa medica e altro. Questa mancanza di specificazione della natura dei procedimenti dice molto sull'impegno che la magistratura ha finora messo nella trattazione degli infortuni e delle malattie professionali. Sta di fatto che questi dati, che sarebbero utilissimi per predisporre una strategia giudiziaria in una materia tanto delicata, non sono conoscibili.

La mia opinione è che si dovrebbe fare qualcosa magari pretendendo dagli uffici giudiziari una più puntuale registrazione dei casi denunciati e dei risultati dei procedimenti avviati.

2. Le ragioni della scarsità dei procedimenti penali per malattia professionale sono molteplici e non tutte imputabili ai magistrati. Ma dobbiamo almeno avere consapevolezza del fatto che i referti di sospetta malattia professionale che arrivano nelle Procure sono pochi rispetto alle malattie denunciate all'INAIL; che molti di questi referti arrivano con grave ritardo e non consentono al magistrato di evitare la prescrizione; che molto spesso queste notizie di reato vengono inspiegabilmente iscritte nel registro contrassegnato dal modello 45, (che, lo dico per i non addetti ai lavori, è il registro riguardante i fatti non costituenti reato); occorre poi sapere che molti procedimenti, sia pure correttamen-

**Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze.*

te iscritti, vengono archiviati e spesso non se ne capisce la ragione; che, infine, pochissimi prendono la via del dibattimento e che un numero ancora minore si conclude con una condanna.

Dunque la magistratura non si occupa solitamente delle malattie professionali, anche se bisogna precisare che dei pochi procedimenti penali in materia una buona parte riguarda gli effetti dell'amianto sulla salute dei lavoratori. Bisogna comunque sapere che (come ci dicono stime attendibilissime), ai circa 1500 morti per infortunio sul lavoro se ne aggiungono ogni anno almeno altrettanti (ma è una stima assai prudente) per malattie da lavoro. Ma, almeno per ora, non risulta che nelle nostre procure si dedichi molto tempo a questi reati colposi che in meno di dieci anni hanno visto più di 15.000 morti per malattie da lavoro. Certo, abbiamo avuta notizia di qualche indagine che è arrivata fino in fondo; ma si tratta appunto di casi che sono conosciuti proprio perché sono rari: l'Eternit di Casale Monferrato, la Fincantieri di Trieste e Monfalcone, Porto Marghera, la Breda, le Grandi Officine di riparazione delle FS e così via. Processi noti proprio perché non si tratta di processi comuni.

Nonostante il parere di qualche esperto, secondo cui il picco delle malattie è destinato a salire fino al 2020, si va diffondendo la sensazione che un ciclo storico si stia definitivamente chiudendo e che si possa ormai rimuovere la memoria delle tragiche vicende legate all'amianto che è diventato il simbolo dell'avvelenamento industriale e, ancor più, dei decessi a causa del lavoro. In proposito si sentono avanzare curiose proposte: smettiamola con i processi penali e pensiamo invece ai risarcimenti. Oppure: lo Stato si faccia carico di risarcire i familiari e chiudiamo una vicenda che ormai sembra senza soluzioni.

I processi che si sono finora celebrati sottopongono alla nostra attenzione un aspetto di grande rilievo.

La vicenda dell'amianto nel nostro paese è diventata un passaggio cruciale di qualsiasi riflessione sul c.d. "*diritto penale del rischio*". Le pronunzie della giurispruden-

za, ancorché non molto numerose, rivestono un valore emblematico rispetto ai possibili fattori dannosi per la salute ancora non compiutamente accertati o non completamente sostenuti da sicure evidenze scientifiche. E' dunque chiaro che la vicenda amianto segnerà il comportamento dei giudici in tutte quelle situazioni in cui la possibile nocività di vari fattori per ora non è stata accertata, ma solo ipotizzata.

3. Fatta questa premessa, è certamente importante che ci interroghiamo sulle ragioni per le quali sul tavolo dei P.M. non arrivino i referti di malattia professionale. Il fenomeno è stato più volte denunciato ma mai risolto.

I medici dei luoghi di diagnosi e cura non hanno l'abitudine di segnalare alla magistratura i casi di mesotelioma della pleura e per le altre patologie da amianto. Come tutti sanno l'invio del referto alla magistratura è atto obbligatorio e l'omissione costituisce reato punito da codice penale. Ciò nonostante sono pochi i luoghi di cura in cui si invia costantemente il referto al magistrato. Il fenomeno è diffuso in tutta Italia, ma abbiamo oggi il modo e la possibilità di stabilire con sufficiente certezza il numero dei processi che ci dovrebbero essere rispetto a quelli che effettivamente vengono iniziati. Basta infatti operare il confronto tra i dati risultanti dai registri regionali e dal registro nazionale dei mesoteliomi per capire quante sono le denunce mai pervenute al P.M. e dedurre come la magistratura persegua una minima parte dei delitti che riguardino l'esposizione all'amianto. Credo che su questo punto sia necessario immaginare qualche rimedio e avvalersi degli sforzi di tutti i soggetti che sono interessati a questo fenomeno in modo da mettere i magistrati in condizioni di potere fare le indagini. Questa finalità deve essere necessariamente perseguita coinvolgendo i medici e sviluppando il loro senso della legalità e stimolando i magistrati ad occuparsi di una materia che troppo spesso è rimasta ai margini dell'azione giudiziaria. Dunque la prima necessità mi pare questa: favorire e disciplinare


il flusso delle notizie di reato, trovare cioè modalità che garantiscano la tempestiva comunicazione al PM delle notizie riguardanti le malattie professionali.

Certo si possono ipotizzare molteplici iniziative: imporre con le buone o con le cattive agli operatori dei luoghi di diagnosi e cura di inviare i referti in Procura. Oppure di inviarli direttamente ai servizi prevenzione delle ASL che possano immediatamente iniziare le indagini. Oppure ancora pretendere che L'INAIL invii ai servizi o alle Procure tutte le denunce di malattie professionali ricevute. Penso che dobbiamo utilmente confrontarci su questo che è uno dei punti ineludibili di una buona organizzazione del lavoro giudiziario in materia di malattia professionale.

4. Un altro elemento incontrovertibile ma preoccupante è quello relativo alla specializzazione dei magistrati chiamati ad occuparsi di questa materia. Il discorso naturalmente non vale solo per le malattie professionali, ma anche per gli infortuni sul lavoro e per le violazioni in materia di norme di prevenzione della salute sul lavoro. I magistrati in grado di affrontare con competenza questi temi sono in Italia assai pochi. E il dato desta maggiore perplessità se si pensa all'imponente numero di procedimenti penali in materia di sicurezza sul lavoro che si celebrano in Italia. A questo numero di casi giudiziari corrisponde uno scarsissimo numero di giudici specialisti. La conseguenza è che sia durante le indagini del pubblico ministero, sia durante il dibattimento penale si occupano dei singoli casi magistrati che ignorano sostanzialmente le complesse norme in materia di sicurezza del lavoro e i difficili problemi che pone la loro interpretazione. Ci si potrebbe chiedere perché non si procede ad una maggiore specializzazione dei magistrati in una materia tanto delicata e che riguarda i diritti fondamentali della persona. Le risposte sono certamente molte e qualcuna rischia di essere maliziosa. Sta di fatto che il Consiglio Superiore della Magistratura nelle sue circolari raccomanda la formazione di gruppi specializzati di indagine nelle Procure e di gruppi specializzati nei Tribunali, ma

l'indicazione del C.S.M. viene per lo più disattesa, quasi del tutto negli uffici giudiziari più piccoli e con qualche difficoltà e poca convinzione viene attuata solo nei Tribunali e nelle Procure più grandi.

Evidentemente la materia non attrae e i motivi di questa indifferenza trovano forse la loro ragione nella formazione sia degli studenti di giurisprudenza, sia dei magistrati. Sono altre le materie "di moda" che sono capaci di catturare l'interesse dei magistrati. Tuttavia qualche cosa negli ultimi tempi sta cambiando. Da un lato la maggiore sensibilità per il tema degli




infortuni sul lavoro e dei danni alla salute cagionati dall'esposizione ad agenti nocivi sul lavoro, dall'altro l'intervento del Capo dello Stato che ha lanciato più volte l'allarme sul fenomeno infortunistico giudicato indegno di un Paese civile; dall'altro una più puntuale elaborazione normativa delle norme di prevenzione sfociata nell'approvazione del Testo Unico e la presa di posizione assai ferma del C.S.M. nel richiedere una omogeneità di trattazione dei procedimenti in materia di salute sul lavoro e una maggiore attenzione ai reati che attentano alla salute dei lavoratori.

Il risultato di questo movimento è che il C.S.M. da qualche anno organizza dei corsi di formazione di 100 magistrati per volta diretti ad illustrare i vari temi della complessa materia della prevenzione nei luoghi di lavoro e a stimolare l'interesse dei partecipanti sui reati che attentano all'incolumità e alla salute dei lavoratori. Recentemente nel luglio di quest'anno il C.S.M. ha distribuito una circolare in cui dà conto dei risultati deludenti di una

indagine condotta presso Procure e Tribunali, lamentando una disomogeneità di trattazione tra i vari uffici giudiziari e invitando i Capi degli uffici ad intervenire con provvedimenti che rendano effettiva la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro.

Qualcosa dunque si va muovendo, anche se occorrerà non poco tempo per avviare in tutto il Paese modalità diverse di trattazione più consapevole dei processi in materia di lavoro.

5. Ho fatto cenno alla generale imprepara-



zione di noi magistrati (che spero non duri a lungo), perché questa si porta dietro due grosse questioni.

La prima riguarda il ruolo dei servizi di prevenzione delle ASL che svolgono la loro opera nei territori di ciascuna procura. E' noto che si tratta di servizi di altissima specializzazione dov'è frequente la presenza dei medici del lavoro, oltre quella di vari tecnici della prevenzione. E' inutile dire che proprio il servizio di medicina del lavoro, che vede tra l'altro la presenza di diversi ufficiali di polizia giudiziaria, è l'organo ideale per svolgere le indagini. Ma quanti sono gli uffici e i colleghi che intrattengono rapporti costanti e non sporadici con i servizi di medicina del lavoro? che li hanno addestrati alle indagini, che hanno suggerito loro i modi e i tempi della raccolta delle fonti di prova in modo che al processo non si disperdano i frutti di un impegno talvolta assai intenso? Ecco dunque un'altra necessità: confrontare le diverse prassi adottate nei rapporti tra le procure e servizi territoriali

delle ASL.

La seconda questione che deriva dalla inadeguatezza della magistratura riguarda la scelta dei consulenti tecnici. Abbiamo già detto che si tratta di materia che richiede specifiche conoscenze, molte delle quali non toccano il diritto, ma altre materie specialistiche. E' dunque del tutto naturale che il magistrato senta il bisogno di rivolgersi al consulente tecnico, perché possa riceverne quegli elementi di conoscenza di cui egli non dispone. Ma, a questo proposito, si può rilevare che talvolta si fa ricorso al CT anche quando gli elementi di conoscenza potrebbero essere forniti da un'accurata indagine di malattia professionale svolta dai servizi di medicina del lavoro delle A.S.L., dove non è raro reperire specialisti che frequentemente vengono nominati consulenti da altri tribunali. Ma, allora, si risparmierebbe davvero tempo e denaro utilizzando le risorse che i servizi territoriali sono in grado di offrire a ciascun pubblico ministero. Altra tentazione ricorrente è di proporre al CT quesiti che hanno poco a che fare con le conoscenze scientifiche di cui è in possesso e molto invece hanno a che fare con le risposte giuridiche che il processo penale richiede. Così, ha poco senso chiedere al perito se siano state commesse violazioni delle regole cautelari e da parte di chi, perché la risposta a queste domande è compito irrinunciabile del pubblico ministero e del giudice.

6. Mi pare necessario ora dire due parole sui modi con cui in Italia sono stati condotti i procedimenti penali in materia di malattie da amianto.

a) Dopo i primi tentativi caratterizzati dalla mancanza di esperienza in materia, si può dire ora che le indagini sulle malattie professionali che ci interessano vengono avviate sulla base di uno schema definito che, in sostanza, è diretto ad accertare:

- come e quando la malattia è insorta e si è sviluppata;

- accertare la causa o le cause della patologia con particolare attenzione all'eziologia plurifattoriale di gran parte delle patologie professionali;

- verificare se nell'arco della sua attività lavorativa la parte offesa sia stata esposta a fonti di rischio in violazione delle regole cautelari vigenti al tempo dell'esposizione;

- individuare i soggetti che nel corso degli anni hanno ricoperto posizioni di garanzia nei confronti dei lavoratori in relazione alle norme di sicurezza risultate violate;

- verificare per ciascuno dei soggetti individuati se la violazione cautelare è stata sufficiente a determinare la malattia o a farla progredire attraverso il prolungamento dell'esposizione.

Questi accertamenti, che spesso sono lunghi e complessi, richiedono l'intervento di consulenti in grado di chiarire i nessi causali tra esposizione ed evento, le leggi statistiche che governano i fenomeni su cui si indaga, i risultati epidemiologici raggiunti negli studi succedutisi nel tempo.

b) Il merito dell'indagine si è soffermato su quegli elementi che nei processi finora celebrati in materia di amianto sono subito apparsi come ineludibili e cioè: il nesso di causa, la colpa e il concorso di persone nei reati contestati.

Per quanto riguarda la causalità, per molti anni la giurisprudenza di legittimità ha di fatto accolto la teoria dell'aumento del rischio accettando che i giudici di merito stabilissero un nesso causale tra condotta e danno di carattere probabilistico, anche con probabilità media o bassa.


La reazione di parte della dottrina ha portato ad un ripensamento e ad un maggior approfondimento. Una timida svolta si è avuta con la sentenza della IV sezione penale del 23.01.2002 n. 106 nella quale si ritiene necessario adottare un criterio di "elevata probabilità logica e credibilità razionale".

L'inversione di tendenza si è avuta con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 10.07.2002 n. 30328 che adotta la formula, in caso di assenza di una prova certa dell'esistenza del nesso causale, del criterio di elevata probabilità logica o credibilità razionale oltre il ragionevole dubbio.

Quando si scende sul terreno pratico, tutti noi avvertiamo che non possiamo arre-

starci alla prova della causalità generale, cioè alla prova che una determinata sostanza possa provocare una determinata malattia, ma è necessario mirare al raggiungimento della causalità individuale, cioè alla dimostrazione che in quel singolo caso la malattia è stata realmente provocata dall'esposizione ad un preciso fattore di rischio e non da altri fattori causali.

Non basterà perciò osservare che in un determinato territorio i tumori attesi sono di numero notevolmente inferiore a quelli accertati, né limitarsi a provare che in una determinata zona si sia in presenza di un



eccesso di tumori.

Occorre invece provare rigorosamente il nesso di causa.

c) Secondo la Corte di Cassazione per verificare tutto questo, il giudice può ricorrere a massime di esperienza oppure fare riferimento a leggi scientifiche (le c.d. leggi di copertura) con l'avvertenza che il sapere scientifico è costituito sia da leggi universali, sia da leggi statistiche.

Ma occorre dunque essere certi che l'evento sia stato causato dalla condotta dell'imputato. Il che comporta che il giudice cerchi nel fatto e nelle circostanze di fatto i decisivi elementi della colpevolezza. Inoltre non bisogna confondere i giudizi del giudice con quelli della scienza medica. I pareri del C.T. sono cosa diversa dal giudizio del magistrato che si avvale certo della consulenza, ma anche di tutti gli altri elementi che il processo è in grado di fornirgli. Ed è esattamente questo il senso dell'insegnamento delle Sezioni Unite nella sentenza Franzese, soprattutto nel

punto in cui ribadisce il diritto-dovere del giudice di integrare sempre e comunque i dati emergenti dal giudizio scientifico con i riscontri di fatto che le indagini svolte sono state in grado di fornire.

d) Sempre secondo i giudici di legittimità in questo lavoro di ricostruzione dei fatti, e soprattutto di ricerca delle responsabilità, il magistrato non può confondere i problemi del nesso causale con i problemi della colpa. Per citare un caso paradigmatico, pensiamo al datore di lavoro che, senza adottare nessuna delle doverose misure di prevenzione per evitare la diffusione delle polveri nel suo ambiente di lavoro, abbia esposto per anni i suoi lavoratori a lavorazioni polverose. Poniamo che, dopo qualche tempo, uno di questi lavoratori muoia per un tumore polmonare. In casi come questi non è raro che il magistrato ritenga provato il nesso di causa tra l'esposizione e il tumore mortale che ha colpito il lavoratore. In realtà l'unico dato certo è che è stata violata la norma cautelare che impone il divieto di diffusione delle polveri in ambiente di lavoro. Questa circostanza è certamente utile ad affermare la colpa del datore di lavoro, ma non serve a ritenere esistente il nesso causale tra l'omissione e l'evento mortale. L'errore consiste nel ritenere automaticamente che l'evento mortale sia conseguenza della violazione della regola cautelare. In realtà la colpa del datore non contribuisce a provare il nesso di causa quando, secondo le leggi statistiche e le conoscenze epidemiologiche, esso rimane incerto. Non è raro infatti che il tumore polmonare sia evento cagionato da una pluralità di fattori. Allora dall'incertezza si esce non confondendo la colpa con il nesso causale, ma dimostrando che quella malattia è effettivamente il frutto della mancata adozione delle misure necessarie da parte del datore di lavoro.

Se si considera la giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni, e in particolare del quinquennio 2004-2009, si ha l'impressione che si sia avuta una notevole elaborazione sia sul tema della colpa, sia su quello del nesso causale.

Il dibattito ha ruotato intorno alle pronun-

zie sui lavoratori morti per mesotelioma della pleura e alle decisioni relative alle vicende di Porto Marghera. Aggiungo che il dibattito sulla colpa nasconde il timore, neppure troppo velato, che qualche pronunzia dei giudici faccia correre il rischio di cadere nella responsabilità oggettiva del datore di lavoro.

e) Infine, l'ultimo nodo affrontato dai giudici è quello relativo alla necessità di accertare la conoscibilità della situazione di pericolo e soprattutto l'evitabilità dell'evento dannoso. Se si ritiene che la mera violazione della regola cautelare elastica possa portare all'imputazione a titolo di colpa specifica, prescindendo dalla verifica sulla prevedibilità dell'evento, si rischia di scivolare verso forme di responsabilità oggettiva.

La Cassazione ha più volte affermato che l'evento che si vuole imputare a titolo di colpa deve costituire la concretizzazione del rischio che la norma cautelare mira a prevenire. Principio pacifico nella nostra dottrina, che talvolta ha lamentato che il principio venga solo formalmente rispettato nelle pronunzie di legittimità. Grandi perplessità sono state espresse, ad es., in occasione della sentenza che la Cassazione ha emesso sulla vicenda del Petrolchimico di Porto Marghera, soprattutto nella parte in cui la Corte sostiene che, tra gli eventi che la norma cautelare mira a prevenire, ci sarebbero anche *fatti non determinabili preventivamente*.

La Corte ha cioè ritenuto che costituisca concretizzazione del rischio tipico anche l'insorgenza di una malattia che era sconosciuta nel momento in cui la norma cautelare veniva emanata, ma non nel momento in cui l'agente ha violato la regola. E' il caso dell'art. 21 DPR 303 che imponeva l'obbligo di impedire o ridurre le polveri di qualsiasi genere: una norma elastica che solo apparentemente contiene obblighi specifici.

In realtà per rispettare i corretti canoni di accertamento della colpa a me pare che pubblici ministeri e giudici non debbano tanto domandarsi quali fossero gli eventi che il legislatore allora voleva prevenire. Quello che i giudici invece dovrebbero

domandarsi è se siano riconoscibili i pericoli derivanti dall'esposizione dei lavoratori alla sostanza nociva, cioè se il datore di lavoro potesse e dovesse sapere, in virtù del dovere di informazione che grava su di lui, che tra i rischi dell'esposizione ad amianto vi erano quelle malattie tumorali che hanno determinato la morte.

Noi tutti ormai sappiamo che dopo gli studi del Wagner del 1960 la comunità scientifica era in grado di apprezzare il rischio che i lavoratori esposti ad amianto potessero essere colpiti dal mesotelioma della pleura. Ne deriva che il datore di lavoro era tenuto a conoscere, in virtù del dovere di informazione che gravava su di lui, il rischio mortale cui esponeva i lavoratori e le lavoratrici.

7. Vorrei concludere con una osservazione: mentre finalmente sembra giungere all'attenzione dell'opinione pubblica il grave fenomeno degli infortuni sul lavoro, il silenzio ancora grava sulle malattie professionali, rotto solo di quando in quando dalla notizia di qualche indagine clamorosa. E mentre l'INAIL ci affligge con dati assai analitici sulle modalità di accadimento degli infortuni durante l'anno, mantiene un stretto riserbo sulle malattie professionali.

E' stato fatto un esperimento in Toscana che merita di essere menzionato.

Le indagini condotte dalle Asl su un certo numero di malattie hanno portato ad accertare l'esistenza della malattia professionale nel 75% dei casi esaminati, mentre l'INAIL negli stessi casi ha riconosciuto la malattia solo nel 38% dei casi. E' un piccolo segno delle difficoltà e del disinteresse che circonda le malattie professionali nel nostro paese. Ma tutto questo pone domande ineludibili agli ufficiali di Polizia Giudiziaria delle ASL e alla Magistratura, cioè ai due organi ai quali, nel nostro regime di obbligatorietà dell'azione penale, è affidato il compito di perseguire i reati.

Una recentissima ricerca condotta dal coordinamento delle Regioni ci dice che le ASL nel 2008 hanno effettuato 10.099 inchieste di malattia professionale; ma le malattie professionali denunciate sono tre volte di più. Quanti procedimenti penali abbiano condotto i magistrati nello stesso periodo non è dato di conoscere.

La magistratura non è in grado di sapere quello che produce.

Questa situazione non è degna di uno Stato di diritto, di uno Stato cioè che sia capace di garantire i diritti di tutti, quelli dei lavoratori, delle lavoratrici e quelli dei familiari delle vittime.

Credo che dovremo lavorare ancora molto per avere un po' di giustizia.




Tavola rotonda: un dibattito tra giuristi su “Amianto e Giustizia”

INTRODUZIONE

di Sergio BONETTO*

La questione più importante per la maggior parte dei presenti a questo tavolo è il problema, in questo periodo particolare, del processo in corso presso il Tribunale di Torino contro i vertici della multinazionale Eternit, processo con alcuni elementi paradigmatici sulla salute dei lavoratori, delle lavoratrici e delle popolazioni in relazione alle catastrofi industriali.

Premetto di essere completamente d'accordo con tutto quanto ha detto poco fa il dottor Deidda.

La scomparsa delle malattie professionali dalle statistiche criminali è il dato più descrittivo della situazione nella quale ci troviamo. Questa scomparsa porta con sé non solo difficoltà organizzative a livello processuale ma anche la non comprensione, a mio avviso, della dimensione e delle caratteristiche del fenomeno.

Noi siamo in presenza di danni arrecati alla salute delle persone in modo relativamente indipendente, parzialmente indipendente, dal tipo di attività lavorativa svolta.

Quando vediamo le aree territoriali colpite ci rendiamo conto che le patologie indotte da una conduzione industriale criminale hanno provocato gli stessi danni in chi lavorava e in chi era parente di chi lavorava; in chi lavorava e in chi abitava attorno; in chi lavorava e in chi entrava in contatto a qualsiasi titolo con i prodotti di queste lavorazioni.

Le patologie sono le stesse, i casi clinici sono gli stessi, le responsabilità sono le

stesse. Allora vi è la necessità di iniziare a vedere questo fenomeno complessivo e vederlo nel suo insieme. La patologia industriale come prodotto che colpisce indifferentemente i lavoratori e i non lavoratori: è il primo tema che vorrei proporre a chi è presente a questo tavolo. L'altro tema - ed è strettamente collegato - è la dimensione internazionale. A questa tavola rotonda partecipano avvocati francesi, svizzeri, belgi, tedeschi e USA che hanno lo stesso problema che abbiamo noi in Italia.

Non solo perché le produzioni industriali erano tecnicamente le stesse ma anche perché i gruppi proprietari erano gli stessi. Anche perché le politiche industriali e di sicurezza venivano decise prevalentemente a livello internazionale.

Se questo è vero come è certamente vero, inviterei i colleghi a riflettere su un profilo: sono sufficienti le legislazioni nazionali per affrontare in termini realistici questi problemi?

E' necessario lavorare per la costruzione di una legislazione internazionale ed eventualmente di un sistema giudiziario sovranazionale che si occupi di questi problemi?

Credo che questi potrebbero essere i due profili che ci aiuterebbero a lavorare meglio nel citato processo

Eternit e che ci aiuterebbero *anche* a sviluppare un pregnante dibattito e ad andare oltre in tema di rischi indotti dall'esposizione all'amianto.

*Avvocato -
Torino.

A Torino abbiamo un processo che per la prima volta prospetta la questione nel suo insieme. Imputati sono esclusivamente i dirigenti massimi delle grandi società multinazionali. Addirittura una di queste persone non è forse mai venuta neppure in Italia.

I reati contestati sono reati di pericolo, aggravati dal verificarsi dell'evento, ma reati di pericolo. Non sono i tradizionali omicidi colposi o lesioni colpose. Sono omissione dolosa di misure di sicurezza e disastro doloso: quindi reati per loro natura destinati ad insistere su un numero indeterminato di casi su una situazione di tipo tendenzialmente generale.

Quindi questo processo sarà una palestra per il problema della generalizzazione del rischio, della valutazione della generalizzazione del rischio, in sede giudiziaria.

Credo che gli stimoli e i contributi che seguiranno da parte dei nostri colleghi saranno molto importanti.

L'ESPERIENZA SVIZZERA

di Massimo ALIOTTA**


Ringrazio gli organizzatori dell'invito. Lavoro come avvocato in Svizzera. Volevo innanzitutto dire che questo processo a Torino è veramente uno dei procedimenti più importanti che stanno avvenendo in Europa. Lo dico perché, come è già stato notato, la problematica dell'amianto non si riferisce solo al livello nazionale ma comprende anche quello internazionale.

Per questo motivo desidero parlare un po' della nostra esperienza in Svizzera con un processo iniziato nel novembre del 2005 contro Schmidheiny, all'epoca proprietario della società multinazionale Eternit e ora imputato a Torino.

Il problema che abbiamo in Svizzera però non è lo stesso che vi è in Italia.

Una delle maggiori questioni è infatti rappresentata dalla prescrizione. Purtroppo, la procedura penale che ho iniziato in Svizzera nel 2005 contro Stephan Schmidheiny ed altri, l'ho persa dinanzi al Tribunale Federale nell'agosto 2008 a causa, appunto, della prescrizione.

Non facendo parte dell'Unione Europea (UE), in Svizzera abbiamo una legislazione molto speciale per cui nell'ambito del codice penale esiste un tempo di prescrizione molto breve ed i giudici svizzeri non sono stati disposti a fare una procedura penale per questo motivo, ma tale procedura ha almeno condotto i responsabili della Eternit a Glarona a costituire un *Fondo per il risarcimento delle vittime dell'amianto* in Svizzera. Nonostante il risarcimento sia decisamente modesto e certamente inadeguato, comunque, questo risultato rappresenta un segnale politico



molto importante.

In Svizzera è in corso un'altra procedura penale contro i vertici di un'altra multinazionale, la ABB Alstom.

Il signor Schmidheiny oltre ad essere proprietario della società Eternit era anche membro del Consiglio di Amministrazione della società ABB in Svizzera, cioè aveva conoscenza a livello internazionale di quello che stava succedendo nel campo dell'amianto.

Le autorità in Baden, dove si svolge il processo, stanno tentando di fermare quel processo poiché tra le persone imputate potrebbe ancora esserci Schmidheiny e noi stiamo in tutti i modi tentando di non farlo archiviare.

Nello stesso momento è in corso *anche* una procedura civile contro la società ABB Alstom nella quale abbiamo qualche possibilità in più di vittoria poiché la prescrizione civile non è ancora stata decisa dal Tribunale Federale. Queste sono le procedure più importanti attualmente in

**Avvocato,
Winterthur
(Svizzera).

corso nella Confederazione elvetica. L'unica sentenza fino ad oggi che è stata d'aiuto per le vittime dell'amianto è costituita da una decisione del Tribunale Federale del 1° ottobre 2008, sulla base di un procedimento che ho personalmente intentato. In Svizzera, infatti, esiste una legge speciale federale che aiuta finanziariamente le vittime di un reato.

Il Tribunale Federale ha sentenziato che le vittime dell'amianto, anche se esposte 30 - 40 anni fa, possono richiedere dei risarcimenti basandosi su questa legge speciale.



Anche per questo è importante che il processo di Torino si svolga e, soprattutto, che si faccia informazione.

In Svizzera abbiamo un grande problema: la prescrizione dal punto di vista penale e civile. Ho prima menzionato il procedimento penale che ho iniziato nel 2005 non solo contro i vertici della società Eternit, ma anche contro i vertici della SUVA.

La SUVA in Svizzera è come l'INAIL in Italia. Questa istituzione per decenni non ha fatto nulla per proteggere le vittime, i lavoratori e le lavoratrici in Svizzera. Per questo motivo i vertici della SUVA hanno poi temuto di essere coinvolti a causa di questo procedimento.

Quando il Tribunale Federale nell'agosto del 2008 ha deciso che la prescrizione valeva anche nell'ambito della procedura penale diversi politici, anche di destra, nel Parlamento Svizzero hanno incominciato a modificare la legislazione.

Esiste, infatti, un progetto di legge a Berna che prevede un cambiamento dei termini di prescrizione a favore delle vittime dell'amianto.

Questo è stato possibile solo per la pressione che è stata sviluppata da noi anche con la costituzione dell'Associazione delle Vittime dell'Amianto. Inoltre, abbiamo prodotto una campagna mediatica molto incisiva affinché venissero prese in considerazione le procedure penali non solo contro i vertici delle industrie ma anche contro i vertici dello Stato, poiché non hanno fatto nulla per decenni per proteggere le vittime dell'amianto.

Nella Confederazione elvetica, attualmente abbiamo aperte tre procedure di responsabilità civile contro la SUVA per non aver protetto le vittime dell'amianto ed abbiamo buone probabilità di vincerle.

L'ESPERIENZA MATURATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA

di Mitchel COHEN***

Mitchell Cohen, avvocato di Philadelphia, lavora da molti anni nel campo della lotta all'amianto.

Anche io mi unisco alla voce di Jean-Paul per ringraziare gli organizzatori di questo evento, per aver reso possibile riunirci e discutere di questi importanti temi nell'ambito di questa Seconda Conferenza nazionale italiana non governativa, sul tema: "Amianto e Giustizia".

Negli Stati Uniti l'uso dell'amianto come isolante è stato vietato a metà degli anni '70, per questo abbiamo avuto la possibilità di perseguire le società americane che non si erano adeguate a questo divieto di utilizzare l'amianto.

Dal punto di vista civile ci sono giurie che applicano i danni punitivi e questi danni possono essere applicati alle società per i danni che hanno causato.

Negli Stati Uniti i danni vengono richiesti alle società.

Nella mia esperienza, la dimostrazione della responsabilità negli Stati Uniti è molto più semplice rispetto a quello che succede in Europa.

Negli Stati Uniti si riconosce la responsabilità e quindi il risarcimento per le placche pleuriche e per il tumore al polmone anche se la persona non aveva contratto prima l'asbestosi. Ci sono casi in cui sono stati riconosciuti risarcimenti dei danni

***Avvocato -
Filadelphia (USA).

per tumori gastro-intestinali e abbiamo prove mediche risalenti agli anni venti che evidenziano il collegamento fra queste malattie e l'amianto.

Abbiamo anche le prove che le società erano al corrente di questi pericoli dagli anni venti del secolo scorso, inoltre alle stesse era stato prescritto di far portare le maschere ai lavoratori che utilizzavano l'amianto, poichè se i lavoratori indossavano le maschere le società non dovevano pagare dei premi alti per le assicurazioni. Quindi abbiamo prove che le società da più di 70 anni erano al corrente della tossicità, pericolosità e dei rischi insiti nell'esposizione all'amianto.

Molti anni fa, negli USA, le associazioni delle vittime dell'amianto e i sindacati si unirono per fare pressione sul legislatore per richiedere delle leggi che proteggessero i lavoratori, le lavoratrici e le popolazioni a rischio.

Tuttora seguo casi di vittime dell'amianto malati di mesotelioma, che sono state esposte all'amianto durante la 2ª guerra mondiale.

La domanda è come fare a proteggere queste persone quando le società e i dirigenti che hanno causato la loro malattia non ci sono più da tempo. Quando due delle più grandi aziende di produzione di amianto nel 1941 consentivano di lavorare senza neanche indossare le maschere, era come se avessero puntato una pistola alla tempia dei lavoratori e avessero premuto il grilletto. Quello che noi diciamo oggi ai soci di queste società è che devono sopportare il rischio finanziario, e quindi pagare le vittime, perché nel 1941 quelle società avevano tratto profitto uccidendo delle persone.

La risposta di queste società è che se loro avessero applicato queste regole il prezzo del prodotto sarebbe stato molto più elevato. E per la prima volta nella mia memoria il legislatore non ha dato alcuna risposta a questa aberrante affermazione (o, meglio, pressione lobbistica).

Negli USA si chiede a molte società di versare del denaro in fondi (trust) e, questi ultimi, vengono poi utilizzati per rifondere le vittime dell'amianto in base all'esposizione subita e al tipo di malattia contrat-

ta. Questo è il modo che noi abbiamo per compensare le vittime che sono state esposte molti anni fa, ma che hanno manifestato la malattia solo recentemente. Chiaramente è molto poco quello che le vittime o i loro familiari possono ottenere da questi fondi rispetto a quello che hanno sofferto, ma è sempre molto di più di quanto avrebbero ottenuto rivolgendosi direttamente all'azienda.

Se in Italia voi fate pressione sul governo per ottenere una legge per il risarcimento delle vittime siete solo a metà dell'opera, poiché gli unici che beneficiano di questo sono le persone che hanno causato il problema.

L'ESPERIENZA BELGA

di Jan FERMON****

Voglio anch'io ringraziare gli organizzatori per avermi invitato a questo importante evento in cui si discute di Eternit ed è per me particolarmente importante poiché penso di poter imparare delle cose.

E' paradossale che una multinazionale bicefala con una testa in Svizzera e l'altra in Belgio, debba produrre in Italia un processo penale mentre questo non avviene nei rispettivi Paesi.

Non è forse a caso che in Belgio si sia solo agli inizi dei processi relativi all'amianto. Il Belgio non è una delle massime potenze industriali del mondo, ma una delle poche multinazionali presenti in Belgio è esattamente la società Eternit.

Non possiamo certo essere fieri che un'impresa multinazionale Belga abbia inquinato decine di siti industriali nel mondo. Quando dico il mondo intendo proprio il mondo perchè quando prendo il bilancio, per esempio, del 1989, vi sono partecipazioni della società Eternit in Europa, Cina, Bangladesh, Pakistan, Grecia, Turchia, Senegal, Congo, Argentina, Perù, etc... dove hanno avvelenato centinaia di migliaia di persone nel mondo.

La seconda ragione è quella che in Belgio vi è una totale impunità per quello che hanno fatto.

Almeno in Italia alcuni dirigenti di questa impresa, un monumento dell'establish-

**** *Avvocato -
Bruxelles (Belgio).*

ment economico belga, sono finalmente giudicati.

Quello che succede a Torino non è, perciò, importante solo per le vittime italiane ma per le vittime dell'amianto di tutto il mondo.

E' un processo importante perchè, a mia conoscenza, è la prima volta che dei dirigenti sono giudicati non per un incidente particolare o per aver violato specifiche norme di tutela ambientale ma per l'insieme della loro politica industriale che per anni ha inquinato l'ambiente, i lavoratori, le lavoratrici e le loro famiglie e gli abitanti delle zone limitrofe agli stabilimenti della multinazionale Eternit e società consociate e/o controllate dalla holding.

La differenza è l'unicità di questo processo: per la prima volta sono sottoposti a processo i responsabili non per avere provocato una serie di casi (questo tipo di processi si fanno sui singoli casi, si fanno da sempre in tutta Europa), ma per la prima volta sono sottoposti a processo per la loro politica complessiva, per avere, con un insieme di comportamenti, provocato l'avvelenamento di intere regioni e popolazioni lavorative ed extra-lavorative.

Per la prima volta sono sul banco degli imputati, non solo degli individui, ma una politica complessiva industriale finalizzata al profitto, che considero criminale e che ha delle connotazioni mafiose.

Mafiose perchè queste persone non si sono preoccupate della vita degli altri ed hanno provocato centinaia di migliaia di morti ma anche perchè hanno organizzato per decine di anni un sistema di lobbying estremamente potente che ha manipolato l'opinione pubblica, le autorità ad ogni livello, le risultanze scientifiche e tutto quello che poteva essere manipolato per poter continuare impunemente nella loro impresa criminale.

Mafiosa perchè si basa sul ricatto prevalentemente occupazionale. Per esempio, in Olanda quando si stava discutendo della proibizione dell'amianto blu (la crocidolite), la società ha avvertito le autorità che una decisione di quel genere avrebbe comportato un importante calo occupazionale in Olanda e che la stessa attività sarebbe tranquillamente proseguita in

Belgio. Ma in Belgio e in Olanda è sempre la stessa società a produrre, quindi è la società produttrice che ricatta in favore di se stessa.

Mafiosa perchè richiede l'omertà delle vittime.

In Belgio, gli ammalati di mesotelioma riconducibili all'esposizione all'amianto della società Eternit sono avvicinati ed indennizzati con somme modeste, che al massimo arrivano a 40.000 €, sotto il vincolo (una condizione inaccettabile!) che le stesse persone - le vittime! - non dichiarino di essere state risarcite e neghino l'esistenza del risarcimento.

Speriamo che il processo di Torino vada a rompere questo sistema e consenta anche in Belgio la denuncia di questa tragica ed inaccettabile situazione.

E' particolarmente positiva la collaborazione in Italia fra le Associazioni, i Movimenti, i Comitati, la Popolazione a rischio autoorganizzata con alcune organizzazioni sindacali; collaborazione assente in altri paesi per la subordinazione sindacale all'"odioso e violento ricatto padronale: *"Occupazione o salute"*!

Anche in questo senso quello che sta accadendo in Italia può contribuire ad aiutare la lotta per affermare la salute, l'ambiente salubre, i diritti umani, la giustizia nel resto d'Europa (e non solo!).

L'ESPERIENZA FRANCESE

di Jean Paul TISSONNIÈRE*****

Nella maggior parte dei casi dei processi penali per le malattie e le morti causate dall'esposizione all'amianto abbiamo un problema: che le malattie si verificano a decenni di distanza dall'esposizione e questo significa per determinati paesi come Belgio e Svizzera imbattersi in problemi di prescrizione. Ma per altri paesi spesso vuol dire imbattersi in un problema molto concreto: la morte degli imputati. A fianco di questa situazione vi è il fatto che il rischio continua ad esistere. Il rischio è attuale, e questo fa parte dell'accusa di avere provocato un rischio che è ancora attuale.

Noi sappiamo che secondo gli epidemiologi vi saranno dei casi anche in futuro, sap-

***** *Avvocato - Parigi (Francia).*

priamo da dove partono i rischi (le basi industriali). E siamo di fronte ad una alternativa: **aspettiamo che la gente si ammali o consideriamo subito che il solo rischio è un crimine?**

L'esperre, come si espongono oggi le persone a rischio, e come resteranno esposte per decenni, è in sè un crimine anche prima che le malattie emergano oppure no?

Quanto è avvenuto a Chernobyl può essere esteso anche all'amianto.

Un filosofo diceva che non si tratta di una catastrofe del passato ma di una catastrofe del futuro. E le ragioni sono che le persone contaminate negli anni '80 si ammaleranno tra 10 o 20 anni.

E quindi, benché l'amianto sia stato vietato, la catastrofe dell'amianto è una catastrofe in corso.

Il problema è quello dell'efficacia concreta dei giudizi penali. Il processo di Torino avrà sicuramente un valore per la storia in quanto processo di svolta. Perché potrà consentire di ricostruire le relazioni fra industriali e poteri pubblici come relazioni che hanno portato alla catastrofe. Ma la repressione penale deve avere un effetto di prevenzione. In Francia abbiamo pensato di sollevare il problema in anticipo denunciando le imprese per avere messo i lavoratori, le lavoratrici ed i/cittadini/e in condizioni di rischio.

Si è avuto un processo a Lilla contro la società la Alstom. E' Stato un processo in Corte d'Assise con l'accusa di delitto di messa in pericolo di persone.

La denuncia è stata proposta con la costituzione di parte civile di tutti i lavoratori la cui salute è stata messa a repentaglio nel momento in cui è stato demolito un forno coibentato con amianto senza alcuna protezione, nonostante la prescrizione legislativa. I lavoratori non erano ammalati, però potrebbero ammalarsi fra 20 o 30 anni.

La Alstom è stata condannata a risarcire ad ogni lavoratore 10.000 € per l'ansia provocata dal timore di essere stato esposto al rischio di contrarre una malattia.

Questo significa che si può considerare l'esposizione al rischio come un reato e contemporaneamente un reato indennizzabile per la totalità dei lavoratori. Naturalmente, se per caso malauguratamente si dovessero

ammalare, ci sarà un nuovo processo ed un nuovo risarcimento.

L'effetto pratico, se lo immaginiamo su imprese con decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici, è quello di imporre un onere di tale peso alle imprese, in caso di messa in pericolo, ovvero di esposizione dei lavoratori al rischio, da costringerle a realizzare concreti interventi di prevenzione, bonifica ed eliminazione dei rischi.

Queste successive riflessioni non sono strettamente legate alla situazione belga poiché, come è stato detto, i processi in Belgio sono



in fase embrionale e tutti gli argomenti di cui oggi si è discusso sono interessanti, ma molto sofisticati per la situazione belga.

Ovviamente anche in Belgio esiste il problema delle imprese che spariscono prima che le malattie si verifichino o che i responsabili delle imprese muoiano prima di essere perseguiti.

La risposta pratica è quella di un sistema di previdenza sociale che preveda un risarcimento in caso di malattia professionale indipendentemente dalla esistenza dell'impresa.

Un tale sistema pone dei problemi perché l'impresa che accetta di aderire a questi fondi si mette al sicuro da un possibile ulteriore risarcimento per le vittime.

Per tutti gli altri soggetti diversi dai lavoratori, il problema è pressoché irrisolvibile: se vi è stata contaminazione o malattia tra gli abitanti o i famigliari dei lavoratori e delle lavoratrici e non vi è più l'impresa o non vi sono più i responsabili, nessuno può avere un risarcimento.

La prova deve essere rigorosamente fornita dal malato o dai parenti dei deceduti.

Quando le vittime ci riuscivano, con riferimento alla società Eternit, l'azienda pagava una somma a condizione che non se ne parlasse!

L'altro problema è che la società multinazionale Eternit ha una rete di imprese satelliti controllate direttamente dalla casa madre che vengono fatte fallire quando il numero dei lavoratori malati o dei familiari coinvolti cresce troppo e, inoltre, non è possibile ricondurre queste società in maniera giuridicamente riconoscibile alla vera Casa madre (ETERNIT).

Per porre rimedio a questo tipo di situa-



zione, un deputato pieno di buone intenzioni ha depositato un progetto di legge per la creazione di un fondo in cui lo stato riconosca un risarcimento a tutte le vittime professionali e non professionali dell'amianto.

Il governo ha immediatamente accettato questa proposta e l'ha messa in opera, ma l'effetto prodotto è risultato negativo.

Il risultato è stato che la società Eternit in passato, anche sottobanco, pagava qualcosa; oggi non paga più nulla perché chi accetta il *fondo* non viene risarcito in altra maniera.

Il fondo è alimentato con i contributi delle imprese, ma anche con quelli dei lavoratori e delle lavoratrici.

Questo ha significato trasferire sulla comunità il peso del risarcimento.

Il contributo è generalizzato per le imprese: il macellaio dell'angolo, il venditore di automobili, tutti contribuiscono a pagare per quello che ha fatto la società Eternit.

Il risultato è che il rischio è stato socializzato (gli oneri sono stati distribuiti sulla collettività), mentre il silenzio che prima

riguardava solo i lavoratori che accettavano il risarcimento da parte dell'ente previdenziale ora è garantito anche per i familiari e per tutti quei casi di non lavoratori.

E' chiaro che il problema delle vittime è importante che sia tutelato anche dal punto di vista economico-finanziario.

Quindi, l'inquinatore, oggi, pagando la sua quota normale di attività lavorativa risolve automaticamente i suoi problemi di immunità sia civile che penale, sia nei confronti del proprio dipendente che nei confronti delle popolazioni.

Il nostro obiettivo deve essere quello di ottenere il risultato che in caso di inquinamento debba essere l'inquinatore a pagare, sia sul piano delle responsabilità penali che sul piano del risarcimento, e non che le conseguenze si scarichino sulla società con la socializzazione del danno.

LA COMPIACENZA DELLE ISTITUZIONI ITALIANE

di Ezio BONANNI*****

In Italia abbiamo avuto uno Stato colluso e compiacente ed è significativo quanto dichiarato dall'on. Muzio in un dibattito parlamentare alla Camera dei Deputati sulla compiacenza di alcune istituzioni nei confronti delle multinazionali dell'amianto.

Quindi noi riteniamo, come associazioni delle vittime e degli esposti all'amianto, che vada fatta piena luce sulle compiacenze, sulle collusioni, sulle collaborazioni e su chi ha permesso quella che è una vera e propria strage.

Elenco subito le iniziative in corso: ricorso alla Corte Europea per i diritti dell'uomo a Strasburgo per denunciare la conclamata violazione da parte dello Stato italiano degli articoli 2 e 8 della Convenzione Europea e, nel caso specifico, questo ricorso è stato promosso per i benefici contributivi che più correttamente sarebbe doveroso chiamare indennizzi contributivi.

Un decreto del Ministro del Lavoro aveva limitato tali "benefici" solo ad alcuni lavoratori. Per questo ho promosso un ricorso al TAR del Lazio e un ricorso a Strasburgo, facendo valere come i "benefici" contributivi, le prestazioni previdenziali, anche per la

Avvocato -
Roma.

Corte di Giustizia Europea, facciano parte di principi che ho mutuato dalla giurisprudenza anche di altri paesi comunitari ed internazionali.

Pertanto rientrano pienamente nelle disposizioni dell'art.1, Protocollo uno della convenzione. E dunque l'applicabilità della norma che vieta la discriminazione, il diverso trattamento non giustificato né giustificabile. Il TAR del Lazio ha dichiarato illegittimo parzialmente il predetto decreto del Ministro del Lavoro, ed esteso i benefici previdenziali a tutti i lavoratori oggetto di atto di indirizzo. E qui voglio sottolineare - o forse sarebbe più corretto dire denunciare - che questo ricorso al TAR del Lazio, ci ha dato ragione; mentre a Strasburgo il ricorso è stato avanzato solo dalle associazioni dei lavoratori e delle vittime dell'amianto.

Pertanto mi ricollego a quanto hanno detto tutti gli altri oratori, e cioè che le associazioni delle vittime dell'amianto svolgono un ruolo insostituibile e, vado oltre, sono gli stessi lavoratori, le stesse vittime, gli stessi cittadini che devono mobilitarsi per far valere i loro diritti e rendere efficaci quelle norme, italiane e internazionali.

E' di due giorni fa, sempre da parte delle associazioni, una denuncia alla Comunità Europea affinché si apra nei confronti dell'Italia un procedimento di infrazione. Sono partito dal debito pubblico per depositare nelle opportune sedi comunitarie centinaia, se non migliaia, di appelli, ricorsi in Cassazione, dopo che ai lavoratori questo beneficio era stato riconosciuto e dopo che erano stati gli stessi Enti previdenziali, l'INAIL e l'INPS, che li avevano applicati dopo aver proposto appelli che, poi, erano stati ritirati con dispendio per le pubbliche finanze. Quindi, parte questa denuncia che poi, si proietta sui principi di non discriminazione propri del diritto internazionale e specifici del diritto comunitario. Ecco perché ritengo la necessità di un coordinamento tra le associazioni ed i legali delle varie realtà europee ed internazionali; stiamo studiando anche iniziative in altre sedi internazionali perché riteniamo che il comportamento della Re-pubblica italiana è un comportamento discriminatorio, scorretto ed illegale. E mi spiego meglio: mi riallaccio a quello che ha detto il senatore Casson.

Abbiamo il "Fondo vittime dell'amianto" istituito con una legge alla fine del 2007.

Questo fondo è finanziato, ma non è operativo. Come associazioni abbiamo diffidato formalmente, legalmente, anche il Presidente del Consiglio, in proprio, oltre che il Ministro del lavoro. Ci ha risposto che ci sono notevoli pressioni politiche affinché il fondo sia attuato ma che è in corso di elaborazione il regolamento. Vorrei soltanto dire che c'era un termine di tre mesi per questo regolamento, che il fondo ormai è stato approvato da due anni e che praticamente non abbiamo sentore che sia reso operativo. E quindi abbiamo uno Stato che agisce in modo illegale, viola le sue stesse leggi ma direi di più, viola non solo le norme internazionali che la brevità del tempo mi ha indotto a citare sinteticamente, ma viola le norme costituzionali viola il principio di legalità.

Le norme, pur esistenti, diventano norme solo formali, perché nel luogo di lavoro, nel passato come nel presente, c'è un sistema ricattatorio del lavoro, dove il datore di lavoro pone al lavoratore un dilemma: o lavorare con esposizione all'amianto in stato di insicurezza o essere licenziato e perdere il pane, il pane per vivere.

Quindi siamo di fronte ad uno Stato illegale e alle associazioni dei lavoratori e delle vittime dell'amianto che si battono da anni nei luoghi di lavoro e nel territorio contro questa realtà. Alla Commissione europea e al Parlamento europeo abbiamo portato per la prima volta, credo, questa situazione di grave discriminazione e di grave illegalità. [Pensionati ante 1992 che non hanno ricevuto il risarcimento contributivo; termini di decadenza 2005; Enti previdenziali che non applicano le loro stesse leggi; processi che durano anche dieci anni]. Questo è inammissibile, inaccettabile per uno Stato di diritto e questo denunceremo, con forza, con determinazione e direi senza paura. Vado a chiudere. Per ritornare ai "benefici" contributivi: il TAR del Lazio li ha estesi a tutti i lavoratori oggetto di atti di indirizzo e, nonostante questo, l'INAIL rifiuta di applicare la sentenza che è esecutiva. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto ricorso al Consiglio di Stato accusando ingiustificatamente, ingiustamente le forze

sindacali, sostenendo che esse avrebbero richiesto di limitare i benefici a quindici siti. Osservazione giuridica risibile perché è chiaro che la legge in ogni caso si applica a tutti i lavoratori e non è e non può essere limitata soltanto a quindici siti. Anche questo riguarda il processo Eternit. Lunedì, al processo contro i vertici dell'Eternit depositerò per alcune delle associazioni e per alcune delle vittime la richiesta affinché venga autorizzata la chiamata in causa dello Stato italiano, come responsabile civile per ottenere la condanna dello Stato in solido con gli imputati.

L'ESPERIENZA TEDESCA

di Wolfgang APIZSCH*****

In Germania la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici non è molto differente da quella degli altri Paesi. Da un lato, da più di 30 anni c'è la classificazione delle malattie professionali amianto-correlate. Dunque, i lavoratori e le lavoratrici esposti/e all'amianto possono contare di ricevere una rendita di invalidità a seguito di tali malattie causate dall'esposizione alle fibre/polveri del minerale tossi-cancerogeno. Però, la Corte Costituzionale tedesca ha deciso, già nel 1969, che, a parte questa rendita di invalidità, non si potessero fare valere altri risarcimenti da parte dei lavoratori.

Un'eccezione può valere *solo se si è di fronte a un dolo diretto*, ma esiste il problema della prescrizione. Fino ad oggi non si è mai riusciti a dimostrare processualmente un caso simile.

Per le persone colpite da patologie amianto-correlate che abitavano nei pressi di una fabbrica che produceva amianto (le mogli o le persone residenti nei pressi della fabbrica) non esiste il problema del cumulo perché esse non ricevono le rendite di invalidità da parte dello stato tedesco, ma per tutte queste persone – le vittime! – tuttora esiste il problema della prescrizione.

In Germania, la prescrizione entra in vigore già dopo 3 anni dalla commissione del reato. Soltanto se in determinati casi si può provare che *c'è stato un dolo diretto, allora questi 3 anni aumentano a 30 anni*. Poter provare il dolo diretto è molto difficile, ma penso che lavorando insieme ai sindacati, ai lavoratori,

alle lavoratrici ed alle Associazioni delle vittime si potranno promuovere iniziative legali tese ad ottenere sentenze favorevoli per le vittime dell'amianto.

Pertanto, è indispensabile realizzare incisive iniziative per ottenere sentenze favorevoli, ovvero verità e giustizia sino ad oggi negate.

OSSERVAZIONI FINALI

di Sergio BONETTO

Ringrazio tutti i relatori per la chiarezza delle esposizioni.

Continueremo a lavorare insieme a questo processo. Tutti avremo occasione di approfondire le nostre conoscenze e, speriamo, le nostre capacità perché quello che ci attende è un impegno molto, molto duro: dall'altra parte vi sono personaggi molto più ricchi di noi, che hanno un potere economico e sociale infinitamente superiore al nostro.

La battaglia che noi andiamo ad affrontare in questo processo, come è stato sottolineato dai partecipanti a questa Tavola rotonda, non è solo per noi, non solo per le vittime italiane dell'amianto e, in primis, le lavoratrici, i lavoratori ed i loro famigliari, ma essa è *anche* molto importante per le vittime di molti altri paesi.

Speriamo di essere all'altezza.

Quello che è certo è che se mai potremo essere all'altezza, sarà solo per la collaborazione e partecipazione di tutti i soggetti, individuali e collettivi che hanno dato vita e partecipato fattivamente a questa Seconda Conferenza nazionale non governativa, su "*Amianto e Giustizia*".

Non va taciuto il ruolo fondamentale che, in particolare, potranno svolgere i famigliari e le Associazioni degli ex esposti e delle vittime dell'amianto, infatti, se noi piomberemo nel silenzio delle nostre aule e resteremo lì da soli a discutere, avremo già perso.

Viceversa, questo processo potremo portarlo ad un buon risultato se vi sarà la presenza in aula degli aderenti delle associazioni, e delle tante persone coinvolte ed interessate a questa immane tragedia umana, ancor prima che giuridica, per tutto il tempo che sarà necessario, ovvero per tutta la durata del processo.

(Testi non corretti dagli autori).

Avvocato
- Francoforte
(Germania).

TORINO 7.11.2009 - 2ª SESSIONE SECONDA CONFERENZA NAZIONALE “AMIANTO E GIUSTIZIA”

I CONTRIBUTI DEI GRUPPI DI LAVORO

I° Gruppo di lavoro “l'amianto in tribunale”

Coordinatori: **Benedetto Terracini** (epidemiologo - Torino), **Enzo Merler** (Registro dei mesoteliomi del Veneto), **Giuseppe Cimmarotta** (magistrato, Nola), **Armando Vanotto** (AIEA nazionale), **Dario Miedico** (medico legale, Medicina Democratica), **Avv. Patrizia Sadocco**, (avv. di parte civile nel processo contro la Marina Militare – Padova), **Massimo Menegozzo** (Registro dei mesoteliomi della Campania).

Iscritti: **Ignazio Barbuto** (Federazione Intesa), **Avv. Laura D'Amico**, **Ferruccio**, **Avv. Francesco Borasi**, **Dr. Stefano Zirulia**, borsista di ricerca del Centro Amianto di Casale Monferrato (incaricato di svolgere il progetto intitolato *Monitoraggio dei procedimenti giudiziari in tema di effetti dell'amianto sulla salute e creazione di una banca dati*), **Avv. Michele Torti** (AIEA Broni e Oltrepo'), **Dr. Luca Masera**, **Dr.ssa Marta Pelazza**, **Avv. Giuseppina Marciano** (parte offesa nel procedimento contro Pirelli - Bicocca di Milano), **Marco Chiavistelli** (Amianto e Geotermia – Alta Val di Cecina - PI), **Elio Quattrococchi - Giovanni Carini - Gabriele Sorteni** (AIEA Sez. Ferentino), **Avv. Maria Emanuela Sborgia** (Avv. Penalista – Bari), **Mario Fiore** (Onlus Contramianto e altri rischi); **Davide Bottegaro - Chiara Paternoster - Rita Nardi** (AEA Monfalcone), **Orio Castagnoli - Milena Baccoli** (Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio), **Enrico Attanasio**, **Avv. Laura Mara** (avv. delle parti civili Medicina Democratica ed AIEA nei processi contro i vertici delle società Fincantieri, Montefibre di Verbania, Montedison di Mantova e Solvay di Spineta Marengo - Alessandria).

MANDATO

Molte sono le cause in corso intorno al problema. Vittime dell'amianto (loro familiari), associazioni, istituzioni e sindacati sono costituiti o si costituiscono parte civile. In questo gruppo facciamo riferimento a quelle penali e discutiamo di quanto le controparti ci sollevano. Alcune (poche) sentenze danno loro ragione. Occorre pertanto affinare le argomentazioni, portare eventuali nuove prove a favore della nostra tesi. E' diffusa fra le controparti la tesi per cui il nesso preciso di causalità non è dimostrabile perché tante sono le possibili fonti. Se poi vi è una fonte certa, la contaminazione della persona sarebbe avvenuta all'inizio dell'esposizione e, secondo le controparti, le dosi dovute alle esposizioni successive sarebbero irrilevanti ai fini della malattia.

Anche se meno ripetuta vi è pure la tesi attribuita al prof. Chiappino, ovvero dell'impossibilità di fermare, nel passato, le fibre ultracorte e ultrafini con i mezzi di protezione individuale che avrebbero dovuto essere messi a disposizione dei lavoratori.

E' vero il contrario, sia per l'una che per l'altra tesi sostenuta dalle controparti padronali.

A) - ALCUNE INFORMAZIONI E RIFLESSIONI SULLE MALATTIE PROFESSIONALI E LE MORTI OPERAIE PRESSO LA SOCIETA' MONTEFIBRE DI ACERRA, NONCHÉ IN TEMA DI CAUSALITÀ

di Giuseppe CIMMAROTTA, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola

Vi parlerò dell'esperienza derivante dalla trattazione del procedimento cosiddetto "Montefibre" di Acerra evitando di far riferimento allo sviluppo dibattimentale, atteso che il processo è in corso e siamo in attesa della sentenza di primo grado.

La società Montefibre S.p.a. (società poi scissa dal 01.03.2003 con costituzione della "N.G.P. S.p.a.") avente all'epoca dei fatti, tra gli altri, uno stabilimento ad Acerra, produceva fibre di poliestere.

Va detto, altresì, che lo stabilimento acerrano aveva continuato ad operare assorbendo in gran parte la manodopera della "Rhodiatocce" di Casoria che aveva chiuso i battenti sul finire degli anni '70.

All'epoca, la Procura della Repubblica di Napoli aveva già svolto una indagine che si era conclusa con un'archiviazione, atteso che, secondo la ricostruzione del P.M. titolare, la modestia dei casi riscontrati (tre decessi per mesotelioma osservati su una base di migliaia di dipendenti su un arco temporale ventennale) non consentiva alcuna certezza sulla sussistenza del nesso causale tra attività lavorativa e patologie riscontrate.

Nel 2001 viene iscritto a modello 21 presso la Procura della Repubblica di Nola un procedimento a seguito della presentazione di una serie di esposti da parte di ex dipendenti che lamentavano l'utilizzo dell'amianto nella suddetta azienda senza l'adozione di alcuna cautela a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici.

Nell'immediatezza, venivano escussi in Procura i denunzianti che consentivano di sviluppare le investigazioni coinvolgendo anche lo S.P.S.A.L. dell'A.S.L. competente e i C.C. del N.O.E..

Un primo problema che l'Ufficio si pose fu quello di valutare l'eventuale sequestro dello stabilimento o di parti di esso e sotto questo profilo apparve necessario conferire un incarico di consulenza al dr. Edoardo Bai, medico del lavoro della A.S.L. di Milano, e all'ing. Rabitti, i quali evidenziarono che vi era stato un rischio potenzialmente elevato per le patologie amianto-correlate, ma questo rischio, nel 2001, era da ritenere fortemente ridimensionato, in quanto la maggior parte dei composti di amianto era stata rimossa. Da

qui la decisione di non avanzare al G.I.P. una richiesta di sequestro preventivo dell'impianto o di parti di esso.

Tuttavia, i consulenti evidenziarono che le analisi eseguite dalla stessa Montefibre mostravano concentrazioni elevatissime di fibre amiantifere nell'aria degli ambienti di lavoro, da qui la possibilità di manifestazioni di tumori provocati dall'amianto tra gli operai della ditta. Segnalavano, inoltre, che il mesotelioma e il tumore polmonare si caratterizzano per un lungo periodo di latenza (anche quaranta anni e più), sicchè appariva verosimile che vi fosse una frequenza dei due tumori più elevata della media tra i lavoratori esposti prima degli anni '80 e '90 e dunque occorreva estendere le ricerche soprattutto tra gli operai in pensione.

In altri termini, Bai e Rabitti rimandavano ad una vera e propria osservazione epidemiologica.

Pertanto, in data 11.06.2002 fu conferito incarico di consulenza tecnica al dr. Pietro Comba, direttore del reparto di epidemiologia ambientale dell'Istituto Superiore di Sanità, congiuntamente al prof. Massimo Menegozzo, docente di Medicina del Lavoro presso la II Università degli Studi di Napoli.

Agli stessi furono posti 4 quesiti:

- 1) - i rischi presenti nel ciclo lavorativo della ditta con riferimento al rischio amianto e ad altri fattori di rischio oncogeno;
- 2) - se a causa dell'esposizione ai fattori di rischio rilevati si siano determinate patologie professionali rilevanti, con particolare riguardo alle patologie tumorali denunciate dai querelanti;
- 3) - le misure di prevenzione poste in essere dalla Montefibre e la loro congruità alla luce delle cognizioni tecniche dell'epoca;
- 4) - l'indagine epidemiologica di mortalità per causa specifica nei confronti della coorte dei lavoratori dipendenti della Montefibre di Acerra verificando se la mortalità osservata si discosti in maniera significativa dalla corrispondente mortalità attesa.

Orbene, ai consulenti venne concesso un termine di 120 giorni: la relazione veniva depositata il 14.02.2005, cioè dopo circa

tre anni.

Ai fini degli accertamenti dei CC.TT. era fondamentale esaminare i certificati di causa di morte della coorte dei dipendenti.

Per acquisire tali dati veniva delegato il N.O.E. dei C.C. di Napoli che, a sua volta, si avvaleva dei vari Comandi Stazione presenti in maniera capillare sul territorio, i quali, nonostante le dovute precisazioni, spesso ritenevano evasa la delega trasmettendo il certificato di morte dal quale non poteva che desumersi che quella persona, un tempo dipendente della Montefibre, era deceduto per arresto cardiocircolatorio.

Sfiorato più volte "l'incidente diplomatico" con il N.O.E. si decideva anche di far ricorso all'anagrafe tributaria per acquisire i dati necessari.

Ovviamente questa è la spia di un fenomeno più ampio che rende difficile per le Procure, almeno per quelle del Sud, l'acquisizione di notizie relative a malattie professionali proprio per la carenza di valide fonti qualificate.

Sotto tale profilo, il modello adottato nel distretto di Trieste oppure il protocollo stipulato dalla Procura di Torino possono essere da esempio e da guida per altre realtà giudiziarie.

In ogni caso, Comba e Menegozzo hanno dovuto esaminare una mole di documentazione impressionante (basti pensare allo screening effettuato su un elenco di 525 dipendenti della Montefibre sino al 31.01.2002, su un elenco di 1938 operai che hanno lavorato allo stabilimento acerano dal 1974 al 31.01.2002 oltre ai lavoratori che avevano operato a Casoria sino al 1982) che, solo in parte, giustifica il ritardo nel deposito della relazione.

Tutto ciò rende lecita una domanda: è compatibile l'osservazione epidemiologica con i termini di durata delle indagini preliminari che possono arrivare, come noto, al massimo a due anni?


Nè va trascurata, forse, una scarsa attenzione del locale Organo di Vigilanza verso il fenomeno delle malattie professionali, tenuto conto che una prima ispezione dell'A.S.L. NA 4 risale al 08.05.1997.

A volte, le forze dell'ordine non hanno

neanche una sorta di prontuario di domande da porre ai lavoratori.

Tale potrebbe essere il seguente:

- ci può descrivere il suo curriculum lavorativo, la mansione e i compiti lavorativi svolti nel periodo di interesse, ha avuto contatto con l'amianto, condizioni del materiale, colore dello stesso, aerazione dei locali in cui lavorava, cosa usava per le pulizie sul posto di lavoro, quali D.P.I. utilizzava, dove venivano lavate le tute di lavoro, quando è venuto a conoscenza della nocività dell'amianto, conosce colleghi che si sono ammalati per colpa del



lavoro?

In ogni caso, dalla relazione Comba-Menegozzo sono emersi i rischi presenti nel ciclo lavorativo della ditta con riferimento al rischio amianto e ad altri fattori di rischio oncogeno.

In particolare, è stata evidenziata la mancata valutazione del rischio amianto da parte del d.d.l. almeno sino a tutto 1993 con una totale negazione di tale rischio come si evince dalla scheda dell'U.S.L. del 12.04.1994 per la costruzione della mappa di rischio.

Pertanto i CC.TT. hanno evidenziato la necessità della valutazione delle condizioni dei materiali contenenti amianto presenti nell'ambiente secondo vari criteri: a) il criterio della friabilità, b) se si tratta di materiali confinati e non sottoposti a elementi disturbanti e c) se soggetti ad attività usuranti, non essendo sufficiente il monitoraggio ambientale.

In relazione al secondo quesito hanno riconosciuto la sussistenza di un nesso di causalità tra esposizione professionale ad

amianto e mesotelioma pleurico, del peritoneo e cancro del polmone.

Hanno riconosciuto un nesso anche tra l'esposizione professionale da amianto e il cancro della laringe e le neoplasie del tratto gastrointestinale.

Per altre sedi tumorali che mostrano incrementi della mortalità, vale a dire tumori del colon, del pancreas e linfomi non Hodgkin non hanno riscontrato una prova scientificamente valida circa la sussistenza di nesso di causalità.

In sede dibattimentale i consulenti tecnici hanno aggiornato le loro conclusioni.



In ultima analisi, i CC.TT. Comba e Menegozzo hanno riconosciuto la sussistenza del nesso causale in ordine a 83 decessi così raggruppati:

- 2 Decessi per mesotelioma peritoneale;
- 5 Decessi per mesotelioma pleurico;
- 55 Decessi per tumori polmonari;
- 6 Decessi per tumore della laringe;
- 15 Decessi per tumore primitivo del fegato.

Nel frattempo, di recente, vi sono stati altri decessi e sono stati aperti altri fascicoli che attualmente pendono nella fase delle indagini preliminari.

I consulenti, inoltre, hanno dimostrato come le misure di prevenzione contro gli agenti cancerogeni poste in atto dalla società Montefibre non fossero congruenti con le cognizioni dell'epoca e come la ditta non avesse fornito ai dipendenti gli appositi d.p.i. in relazione al rischio amianto: del resto come poteva essere altrimenti se fino al 1993 l'azienda escludeva uno specifico rischio amianto?

Analogamente, questo spiega l'inesistenza

di un protocollo di sorveglianza sanitaria mirata allo specifico rischio de quo.

Si può forse affermare che nella vicenda de qua è emersa assolutamente svilita anche la figura del medico competente.

E qui occorrerebbe aprire un ulteriore capitolo in ordine alla sua "dipendenza" dal d.d.l.

In data 28.06.2005, dopo 4 anni di indagini, è stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo a carico di sei direttori di stabilimento e di due medici competenti.

Riporto i capi di imputazione. Il capo a) è contestato a tutti i d.d.l. che si sono succeduti nel tempo in relazione al reato di cui al combinato disposto degli artt. 113, 40 cpv., 437 e 449 c.p., perchè omettevano di adottare cautele, vale a dire impianti di aspirazione idonei, nonché sistemi di abbattimento delle polveri contenenti amianto, unitamente ad altre misure di prevenzione ambientali e personali adeguate (cfr. a tal uopo quanto specificato nel capo b), a tutela dei lavoratori dipendenti, per colpa, consistita in negligenza, imperizia e imprudenza, atteso che negavano addirittura l'esistenza presso il suddetto stabilimento di materiali contenenti amianto, nonché la sussistenza di un rischio amianto nell'ambiente di lavoro, con conseguente esclusione di qualsivoglia rischio di esposizione dei dipendenti medesimi alle fibre di amianto, nonché per colpa specifica, consistita nella violazione della normativa antinfortunistica e della legislazione a tutela dei lavoratori esposti ad amianto durante il lavoro, come ampiamente spiegato nel capo che segue e con le modalità ivi descritte, cagionavano il decesso di 83 persone, tutti lavoratori appartenenti alla coorte Montefibre, deceduti per aver contratto patologie eziologicamente correlabili con l'esposizione professionale all'amianto, nonché lesioni personali a 2 lavoratori dipendenti, affetti da patologie correlabili con l'esposizione professionale all'amianto, derivandone dal fatto un pericolo per la pubblica incolumità. In Acerra dal 1977 in poi.

Inoltre a tutti i direttori di stabilimento e a due medici competenti è stato contestato il reato di cui agli artt. 81, 113, 40 cpv., 589 co.

1, 2 e 3, 590 co. 3 in relazione all'art. 583 c.p., per colpa consistita in negligenza, imperizia e imprudenza, nonché per colpa specifica consistita nella violazione di norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e segnatamente, **tutti**, nelle medesime qualità di cui al capo a) e nei periodi sopra indicati, e in concorso con i medici aziendali competenti, B. O., dal marzo 1991 all'agosto 1994, S. R., dal mese di ottobre 1994 in poi, come meglio appreso spiegato:


- in particolare, F., E., PAT. e PAO. per non avere adottato i provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione dell'amianto (crisotilo, amosite, crocidolite) contenuto in tutti i reparti dello stabilimento di Acerra, soggetto ad usura e costantemente ripristinato attraverso interventi di manutenzione, come, ad esempio, i sistemi di abbattimento delle polveri contenenti amianto nella sede di emissione delle polveri attraverso aspiratori localizzati, in violazione dell'art. 21 del D.P.R. 303/56;

- PAO., A. e G., nelle medesime qualità di cui al capo che precede, dal 1991 al 1997, e in concorso con i medici aziendali B., in servizio dal marzo 1991 all'agosto 1994, e S., in servizio dal 1994 in poi, per quanto di loro specifica competenza;

- per non avere effettuato una valutazione del rischio dovuto alla polvere proveniente dai materiali contenenti amianto in tutti i reparti dello stabilimento, al fine di stabilire le misure preventive e protettive da attuare, così come indicate dalla legislazione (artt. 22 e ss. D.lvo 277/91) e dalle norme di buona tecnica, per tutti i lavoratori esposti al rischio di inalazione, indipendentemente dalla concentrazione registrata per le fibre di amianto, nonché le misure più stringenti e rigorose indicate dal D.lvo 277/91 per i lavoratori esposti a concentrazioni di fibre di amianto superiori a 0,1 fibre per cm³ e a 0,5 giorni-fibra per cm³, stante appunto un uso diffuso di materiali contenenti amianto di tipo friabile (rivestimenti isolanti di tubazioni e caldaie e funi, corde e tessuti caratterizzati da un significativo potenziale rilascio di fibre), materiali la cui esistenza era addirittura negata dall'azienda sino al 1993 e il

rischio amianto tassativamente escluso dalla medesima ditta, in violazione dell'art. 24 del D.lvo 277/91;

- per avere comunque effettuato tardivamente (solo in data 18.09.1997) e, comunque non correttamente, una valutazione del rischio, sempre in violazione dell'art. 24 del D.lvo 277/1991 e del D.M. 06.09.1994, stante la mancata valutazione delle condizioni dei materiali contenenti amianto presenti nell'ambiente di lavoro, con particolare riguardo al criterio della friabilità, limitandosi ad effettuare un parziale monitoraggio ambientale (indicativo solo della con-



centrazione di fibre nell'aria al momento del campionamento, ma non anche delle condizioni dei materiali contenenti amianto presenti nell'ambiente ex D.M. 09.06.1994) e senza tener conto di tutte le misure di prevenzione che doveva attuare il datore di lavoro in materia ambientale, personale e di sorveglianza sanitaria;

- per non avere informato i lavoratori dei rischi per la salute dovuti all'esposizione all'amianto, le specifiche norme igieniche da osservare, compreso il divieto di fumare, le misure di precauzione da adottare per ridurre al minimo l'esposizione, in violazione dell'art. 26 del D.lvo 277/91;

- per non avere adottato le specifiche misure tecniche organizzative e procedurali, in violazione dell'art. 27 del D.lvo 277/91, come, ad esempio, la messa a disposizione di adeguati indumenti di lavoro o protettivi, oppure di mezzi di protezione delle vie respiratorie;

- per non avere adottato apposite misure igieniche consistenti nella regolare pulizia dei locali e degli impianti, in violazione

dell'art. 28 del D.lvo 277/91;

- per non avere fornito ai lavoratori dispositivi di protezione personale specifici per il rischio amianto, come ad esempio, maschere e tute con adeguato sistema di protezione, in violazione dell'art. 4 del D.lvo 277/1991;

- per non aver esercitato la dovuta sorveglianza sanitaria, attraverso l'effettuazione di visite periodiche mirate allo specifico rischio amianto, almeno con cadenza annuale, in violazione dell'art. 157 del D.P.R. 1124/1965 e dell'art. 29 del D.lvo 277/91 e senza adottare alcun protocollo sanitario di sorveglianza specifico per il rischio amianto definito dal D.P.R. 1124/1965 e dal D.M. 21.01.1987, con la sola eccezione del Responsabile dell'Amianto;

- e, per i medici aziendali suddetti, per non avere accertato correttamente lo stato di salute di tutti i lavoratori esposti al rischio amianto, nonostante la sussistenza già nel 1991 di tre casi accertati di mesotelioma pleurico, e di cinque decessi accertati per tumori polmonari, saliti poi a 11 nel 1993, non coadiuvando il datore di lavoro nell'identificazione del rischio amianto, nonostante la medesima azienda iniziasse a riconoscere la presenza di materiali contenenti amianto; per non avere, inoltre, visitato adeguatamente gli ambienti di lavoro, per non avere partecipato ad alcuna programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori dello stabilimento Montefibre di Acerra, in violazione dell'art. 7 del D.lvo 277/91;

- cagionavano la morte di C. F.+1, affetti da tumore maligno del peritoneo (mesotelioma peritoneale) eziologicamente correlabile con l'esposizione professionale all'amianto;

- di E. A., + 4 affetti da tumore maligno della pleura (mesotelioma pleurico), eziologicamente correlabile con l'esposizione professionale all'amianto,

- di A. A. + 54 affetti da tumore maligno del polmone, eziologicamente correlabile con l'esposizione professionale all'amianto;

- di D. P. B., + 5 affetti da tumore maligno della laringe eziologicamente correlabile con l'esposizione professionale dell'amianto;

- di A. N. +14, affetti da tumore primitivo del fegato, eziologicamente correlabile alla presenza di solventi sia alogenati che aromatici presenti nello stabilimento Montefibre di Acerra;

- nonché lesioni personali a Q., affetto da tumore polmonare, e a C., affetto da tumore alla laringe, come da documentazione sanitaria agli atti, cui derivava l'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un periodo superiore ai 40 giorni. In Acerra dal 1977 sino al mese di giugno 2004, data di cessazione di ogni attività produttiva, con operazioni di bonifica dei materiali contenenti amianto mediante decoibentazione iniziata nel mese di aprile del 1997 e alla data del mese di marzo 2005 non ancora completate.

Il processo pende attualmente dinanzi al Tribunale Monocratico di Nola; sono stati ascoltati tutti i testi del Pubblico Ministero e stiamo esaminando i testi della parte civile.

QUESTIONE DEL NESSO DI CAUSALITÀ

Anche con riguardo alle malattie professionali la verifica della causalità postula il ricorso al giudizio controfattuale.

A lungo la giurisprudenza è stata orientata nel ritenere che la causalità rilevante in relazione ai postumi delle malattie professionali avesse natura omissiva.

E così, nel caso di esposizione alle polveri di amianto, si riteneva che occorresse accertare se il compimento dell'azione doverosa da parte dell'imputato avrebbe bloccato il processo causale sfociato nell'evento.

La giurisprudenza ha poi iniziato a pretendere un più alto grado di probabilità o di credibilità razionale vicino alla certezza: in altri termini, effetto o evento deve conseguire alla causa in condizioni di alta probabilità.

Un punto fermo è stato posto dalla cosiddetta sentenza Franzese che, facendo riferimento alla probabilità logica, la quale permette la verifica aggiuntiva dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica al singolo evento, consente di giungere alla certezza processuale sull'esistenza del nesso di causalità.

Insomma, occorre pervenire in sede processuale alla conclusione, caratterizzata da alto grado di credibilità razionale, che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta omissiva dell'imputato, alla luce della cornice nomologica e dei dati ontologici, è stata condizione necessaria dell'evento, attribuibile all'agente come fatto proprio. Mentre l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio, e quindi il ragionevole dubbio sulla reale efficacia della condotta omissiva, non possono che condurre alla negazione dell'esistenza del nesso di condizionamento.

Tuttavia, in materia, non basta la prova della causalità generale, ma serve anche quella della causalità individuale, cioè si deve provare, ad esempio, che il tumore che ha colpito quel lavoratore è stato provocato dall'agente tecnopatologico e non da ulteriori fattori.

La cosiddetta sentenza Macola del 2002 ha innanzitutto affermato che nel caso di esposizione prolungata a polveri di amianto l'accertamento del nesso di causalità deve tenere conto anche di nozioni successivamente acquisite.

Scrivono i giudici di legittimità nella suindicata sentenza che, invero, già nel 1965 era noto che l'amianto provocava il mesotelioma e addirittura già nel 1955 era nota l'associazione tra amianto e tumore polmonare. E anche per i lavoratori fumatori si osservò che l'esposizione alle inalazioni di amianto aveva avuto quantomeno efficacia di concausa con effetto sinergico.

La prevedibilità dell'evento non riguarda, scrive la Corte di Cassazione, solo specifiche conseguenze dannose che da una certa condotta possono derivare, ma si riferisce a tutte le conseguenze dannose che possono derivare da una condotta che sia conosciuta come pericolosa per la salute.

L'inalazione da amianto è lesiva per la salute dei lavoratori e l'asbestosi è la malattia che ne consegue e che può condurre alla morte. Pertanto, la mancata eliminazione, o riduzione significativa, della fonte di assunzione comportava il rischio del tutto prevedibile dell'insorgenza di una malattia per i lavoratori. Se solo in seguito sono state scoperte altre conseguenze di particolare lesi-

vità non vi è ragione per escludere il nesso di causalità con l'evento e il requisito della prevedibilità dell'evento stesso.

Inoltre, pur non essendo stato accertato con certezza se all'epoca dell'assunzione delle funzioni di dirigente da parte degli imputati, la patologia fosse già insorta, *i giudici hanno accertato che l'esposizione all'inalazione delle massicce dosi di polveri di amianto ha avuto un effetto patogenetico sulla latenza di una malattia già esistente o sull'insorgenza di una non ancora sorta. Né può avere rilievo che, nel processo de quo, non sia stato possibile accertare per ciascu-*



no di esso il meccanismo preciso (riduzione della latenza o accelerazione dell'insorgenza). Il nesso di condizionamento deve ritenersi provato non solo quando venga accertata la concatenazione causale che ha dato luogo all'evento, ma anche in tutti quei casi nei quali l'evento sia comunque riconducibile alla condotta colposa dell'agente sia pure con condotte alternative, e purchè sia possibile escludere l'efficienza causale di diversi meccanismi eziologici.

Dunque, il nesso di causalità tra condotta ed evento è configurabile non solo quando, secondo un giudizio di alta probabilità logica, l'evento non si sarebbe verificato se il comportamento considerato non fosse stato tenuto, ma anche nei casi in cui risulti, con elevato grado di credibilità razionale, che detto evento avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

Pertanto, è stata riconosciuta la responsabilità di dirigenti aziendali che avevano rivestito la carica solo per una parte del periodo di esposizione a rischio delle vit-

time atteso che il comportamento omissivo loro ascritto con riguardo alle patologie già insorte, aveva ridotto i tempi di latenza della malattia, mentre con riguardo alle patologie non ancora insorte, ed insorte successivamente, aveva accelerato i tempi di insorgenza della malattia.

La sentenza n. 4675 del 2007 sulle vicende dell'impianto petrolchimico di Porto Marghera ha stabilito che nell'effettuare il giudizio di prevedibilità, necessario ai fini della configurazione della colpa, il giudice deve considerare anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una cate-



goria di danni, sia pure indistinta, potenzialmente derivabile dalla sua condotta, ma che tale avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure misure di prevenzione.

Insomma, si deve guardare alla potenziale idoneità della condotta a cagionare una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione. La prevedibilità dell'evento dannoso va accertata ex ante e va vista dal punto di vista dell'agente modello per accertare se era prevedibile che la sua condotta avrebbe potuto provocare quell'evento.

Il criterio della concretizzazione del rischio richiede invece una valutazione ex post che consente di avere conferma, o meno, che quel tipo di evento effettivamente verificatosi rientrasse tra quelli che la regola cautelare mirava a prevenire.

Quindi, sussiste il nesso di causalità se, all'esito del ragionamento probatorio, sia possibile escludere l'interferenza di fattori

alternativi e risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva dell'imputato sia stata condizione necessaria dell'evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica.

Se c'è il dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta, alla stregua delle conoscenze scientifiche in materia, va escluso il nesso di causalità.

All'esito del dibattito tenutosi il 07.11.2009 presso la sala centrale del salone convegni della Regione Piemonte sono scaturite talune proposte interessanti e sintetizzate dal prof. Terracini e dal dr. Merler alle quali mi riporto.

Colgo l'occasione per ringraziare chi mi ha offerto questo interessante confronto in una materia così delicata.

B) - DOCUMENTO FINALE

Al 1° Gruppo di lavoro hanno partecipato una cinquantina di persone (l'elenco completo è stato inoltrato alla segreteria della Conferenza e in copia nelle mani del prof. Benedetto Terracini).

Sul tema menzionato nel mandato – quello degli argomenti scientifici da portare in tribunale per opporsi alle considerazioni della controparte (susceptibilità genetica, ruolo delle dimensioni delle fibre, “trigger dose”, presunta relativa minor nocività del crisotilo) si è fatto riferimento a due pubblicazioni disponibili presso la segreteria della Conferenza (gli interessati possono anche richiederne copia al prof. Terracini), e precisamente:

• Tomatis L et al., “*Il ruolo delle fibre di amianto nella patogenesi e nella prevenzione dei mesoteliomi*”. *Epidemiologia e Prevenzione*, 2006; 30:289-294;

• Terracini B, Carnevale F, Mollo F, “*Amianti ed effetti sulla salute: a proposito del più recente dibattito scientifico-giudiziario*”. *Il Foro Italiano*, marzo 2009.

Inizialmente il gruppo ha indicato una serie di argomenti meritevoli di attenzione e discussione.

Non tutti hanno potuto essere trattati nel corso della riunione.

B.1) - MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

- Consenso sulla utilità della creazione di una qualche forma di anagrafe, sia a fini descrittivi, sia per inferenze statistiche.
- Il progetto va potenziato sotto il duplice profilo dell'identificazione dei procedimenti conclusi (nei tre gradi di giudizio) e di quelli pendenti.
- Accesso all'informazione in modo esauritivo è relativamente semplice per le sentenze della Cassazione. A tal fine, per il 2009, è rivolta una delle borse di studio del Centro Amianto della Regione Piemonte che ha prodotto una bozza del formato della base di dati. E' anche in corso un monitoraggio nella regione Toscana: verranno stabiliti opportuni contatti tra le due iniziative. Centro Amianto e il gruppo del dr. Luca Maserà dell'Università di Brescia produrranno un protocollo operativo di ricerca, da sottoporre ai potenziali interessati attraverso gli indirizzi di posta elettronica raccolti dagli organizzatori.
- E' da considerare la fattibilità di raccogliere anche le consulenze tecniche.
- E' stata fatta presente la possibilità di problemi in relazione alla privacy (probabilmente solo per i processi in corso) e la necessità di risolverli.
- Deve essere considerata la fattibilità di integrare questo monitoraggio con raccolta di informazioni sull'azienda in cui hanno lavorato le parti lese e con informazioni sui casi di mesotelioma forniti dai registri mesoteliomi.
- E' importante effettuare - sulla scorta delle leggi esistenti (art. 6/206/2006 - interventi presso le procure generali presso la Corte d'Appello chiedendo conto dell'andamento dell'esercizio dell'azione penale nei propri distretti in relazione ai temi del diritto del lavoro, anche in risposta ai criteri di priorità indicati dal "pacchetto sicurezza" che indicano di dare priorità all'azione penale che riguardi infortuni sul lavoro e malattie professionali.

B.2) - COME MIGLIORARE IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI DA PARTE DELLA MAGISTRATURA

- E' noto che il numero delle segnalazioni di malattia professionale alla magistratura da parte dei medici rimane nettamente inferiore al dovuto;
- Sono state indicate esperienze di protocolli elaborati da singole procure che, sulla base della legislazione, ribadiscono la necessità di un rispetto degli obblighi da parte dei medici delle strutture pubbliche e definiscono le modalità di lavoro degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria presenti presso i Servizi per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro delle ASL. Alcune esperienze (ad es. Brescia) sono state produttive. Il non rispetto degli obblighi di legge da parte dei medici può portare alle conseguenze penali che sono previste per legge. Da verificare il ruolo dei medici di fabbrica;
- Deve essere verificato che i singoli Centri Operativi Regionali del circuito del Registro Nazionale Mesoteliomi operino correttamente; trasmettendo le informazioni raccolte sui casi di mesotelioma alla magistratura o agli UPG della ASL;
- Rimane aperto il percorso di lavoro per aumentare l'identificazione della frazione professionale dei tumori professionali;
- Ai fini di una maggiore sensibilizzazione dei medici, sarebbero utili contatti con gli Ordini dei Medici (attualmente meno corporativi di qualche decennio fa) e con le Facoltà di Medicina;
- Negli ospedali la cartella clinica dovrebbe contenere sistematicamente una anamnesi lavorativa firmata con il consenso del paziente.

B.3) - SCELTA DEI CONSULENTI DA PARTE DEI GIUDICI

- Attualmente viene lasciata alla improvvisazione. Il problema non è esclusivo dei procedimenti in campo penale e si pone anche per i consulenti delle parti;
- La questione non va vista disgiunta alle modalità di formulazione dei quesiti;
- Problema chiave è l'identificazione di eventuali conflitti di interesse. La legge obbliga i magistrati a verificare le incompatibilità e i conflitti di interesse. Si propone di sollecitare che i consulenti depositino una dichiarazione sui propri interessi (possibile sviluppare un modulo articolato in proposi-

to, ne esistono diversi, ad es. per la composizione di comitati in sede OMS), insieme ad un curriculum vitae. Da verificare se una procedura simile sia compatibile con l'attuale normativa sul giuramento;

- E' stata discussa la proposta di censire coloro che sono stati consulenti, con attenzione particolare ai consulenti di parte, nei procedimenti già conclusi o in corso, costituendone una anagrafe. A tal fine potrebbe essere utilizzata la raccolta di giurisprudenza prima menzionata. Un albo (o meglio una base di dati) può essere utile, ma non si ritiene che debba essere vincolante per le scelte dei consulenti.

B.4) - NESSO CAUSALE

- Spesso vi è un contrasto tra accertamento della causalità a livello individuale (la singola parte lesa) e misura del danno rilevato a livello collettivo, nell'insieme degli esposti. La giurisprudenza attualmente insiste sulla necessità della prova della causalità individuale;

- Questo solleva particolari problemi sia nel caso di tumori del polmone in esposti ad amianto, che nei casi di successione delle posizioni di garanzia, in presenza di esposizioni che si sono verificate in periodi successivi;

- Si è discussa la possibilità di stimare sufficiente ai fini dell'accertamento del nesso causale in sede penale il riscontro di un aumento di incidenza rispetto a quella attesa. L'argomento è molto importante e va approfondito;

- Non è considerato accettabile l'osservazio-

ne che solo l'autopsia possa essere in grado di accertare l'effettiva presenza della malattia;

- Da approfondire il ruolo della magistratura del lavoro, cioè come i numerosi procedimenti possano portare ad informazioni che vengono travasate nei procedimenti penali.

B.5) - ARGOMENTI INIZIALMENTE PROPOSTI PER LA DISCUSSIONE MA NON TRATTATI PER MANCANZA DI TEMPO

- Omogeneità della tutela;
- Efficacia azione pena e prescrizione;
- Assistenza legale;
- Diritto penale del rischio. La considerazione della "incertezza scientifica" nel caso di rischi ipotizzati ma non inequivocabilmente dimostrati (ad esempio radiofrequenze da telefonini);

- L'importanza di raccogliere e sistematizzare le sentenze in tema di persone esposte non professionalmente;

Vi sono sicuramente giudizi di primo grado (e oltre?) per casi da esposizione domestica;

- L'ipotetico fondo vittime e procedimenti civili e penali.

B.6) - AZIONE FUTURA

- Il dr. Enzo Merler e il prof. Benedetto Terracini sono disponibili a redigere un rapporto più dettagliato nei prossimi mesi.

- È fondamentale mantenere i contatti fra i numerosi soggetti che hanno partecipato ai lavori di questo gruppo.



TORINO 7.11.2009 - 2ª SESSIONE SECONDA CONFERENZA NAZIONALE “AMIANTO E GIUSTIZIA”

2° Gruppo di lavoro “amianto e sanità”

Coordinatori: **Franco Berrino** (epidemiologo – Istituto dei Tumori Milano), **Claudio Bianchi** (Lega Tumori, Monfalcone), **Emilio Pampaluna** (ex ENEL di Turbigo, AIEA Lombardia), **Alessandro Marinaccio** (Registro nazionale dei mesoteliomi- ISPEL, Roma); **Salvatore Nania** (Comitato Permanente ex Esposti Amianto e Ambiente), **Maurizio Cardellini** (AIEA Lardarello), **Luca Convertini** (ReNaM COR Basilicata); **Iscritti: Edoardo Bai** (Legambiente), **Valerio Gennaro** (ISS Liguria), **Simona Menegozzo**, **Michele Michelino** (Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio), **Stefania Carone**.

MANDATO

I problemi che devono essere risolti sono molti, nella fattispecie riguardano le differenze fra regione e regione; non esistono indicazioni univoche. Lo scopo è quello di trovare su ogni problema una risposta sola o almeno risposte non estremamente differenziate fra loro.

a) - **Epidemiologia:** *registrazione dei mesoteliomi, perché non dei tumori del polmone (da amianto)?*

b) - **Registrazione degli ex esposti:** *chi e come.*

c) - **Sorveglianza sanitaria.** *E' l'argomento sul quale ci sono le maggiori differenze. Alcune regioni non hanno attivato nulla, altre hanno programmato una sorveglianza sanitaria con esami sofisticati, quali la TAC spirale, o la ricerca di marker quali la mesotelina e l'osteopontina, altre ancora pochi esami (visita generale, radiografia del torace, spirometria) e counseling.*

d) - **La diagnosi precoce:** *si riprendono alcuni argomenti precedenti: vale la TAC spirale, vale la ricerca dei marker?, ci sono*

nuove indicazioni? Occorre però stabilire se si tratta di sperimentazioni o se invece tali pratiche vengono proposte a tutti gli iscritti al Registro degli esposti.

e) - **Terapie.** *Tutti hanno diritto ad essere curati anche se alcune malattie sono, allo stato attuale delle conoscenze, inguaribili. Quindi è assolutamente necessario fornire le cure più adeguate per ridurre/eliminare il dolore e fare ricerca per possibili cure efficaci. Occorre vedere a che punto siamo e come indirizzare la ricerca.*

f) - **Riconoscimenti.** *Occorre uscire dal sistema INAIL. E' necessario che i riconoscimenti delle malattie professionali come all'origine stabiliva la legge 833/78 siano affidati ai dipartimenti di prevenzione della A-USL.*

A) - INTRODUZIONE AL TEMA DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER LE PERSONE EX ESPOSTE AD AMIANTO

di Emilio PAMPALUNA, Sezione AIEA di Turbigo (MI)

Nei cinque anni che sono trascorsi dalla Prima Conferenza nazionale non governativa di Monfalcone 2004, i fatti si sono incaricati di risolvere il problema della sorveglianza nel senso allora indicato: alcune regione hanno preso l'iniziativa, o hanno raccolto le spinte provenienti dalle associazioni, dai movimenti e da altri soggetti ed hanno adottato in modo ampiamente differenziato normative per la costruzione dell'anagrafe degli esposti (Registri) e per la Sorveglianza sanitaria. A quest'ultimo riguardo, le regioni Friuli, Lombardia, Veneto, Campania, Toscana, Emilia Romagna, Valle d'Aosta, Piemonte,

Sardegna, Basilicata hanno approvato Leggi quadro o disposizioni varie che riguardano la Sorveglianza sanitaria per gli esposti all'amianto. (Vedi documentazione su supporto informatico lasciata alla segreteria della Conferenza).

La maggior parte di queste ha predisposto solo normative generali: solo alcune regioni, dopo aver adottato i necessari protocolli operativi, hanno effettivamente dato il via alla chiamata dei lavoratori e delle lavoratrici e ai conseguenti percorsi di sorveglianza sanitaria. (Vedi documentazione cit.).

In un quadro di ingiustificabile complessivo ritardo, questo indica che passi sono stati compiuti e che c'è la necessità di intervenire per stimolare gli immobilismi e orientare le iniziative in corso.

Gli elementi che accumulano, per l'essenziale, le iniziative assunte e/o in corso sono:

- la presa d'atto della obbligatorietà della offerta di sorveglianza sanitaria e della sua doverosità etico – sociale;

- il giudizio sulla sua positività (la sorveglianza è utile per vari motivi: da quello epidemiologico e clinico, a quello medico – legale, ed altro);

- la costruzione di una anagrafe degli esposti (Registro), attraverso l'esame e la valutazione che in tutti i casi si riferisce alla intensità cumulativa delle esposizioni;

- la classificazione in alta, bassa, (in qualche caso anche media), esposizione alle fibre di amianto in base alla quale caratterizzare gli interventi di:

- counselling (con riferimenti anche alla dissuasione dal fumo di tabacco e all'importanza degli stili di vita e delle abitudini alimentari);

- visita, anamnesi, etc.;

- indagini diagnostiche tradizionali (comprese o non RX e TAC spirale);

- periodicità dell'intervento (presa in carico).

Ci sono inoltre altri elementi di sostanziale diversificazione; vediamo quelli relativi agli obiettivi della sorveglianza o agli obiettivi che a questa si decidono di affiancare. Guardiamo il caso, per alcuni aspetti

unico, della Campania (vedi documentazione su supporto informatico lasciata alla segreteria della Conferenza).

La Campania ha iniziato una capillare raccolta dei dati anagrafi degli esposti che porterà alla definizione di una coorte, suddivisa per Comuni, da sottoporre sia alle indagini tradizionali (compreso TAC spirale e biomarkers per CA polmonare), sia all'indagine dei markers di nuova generazione (bioindicatori serici precoci e markers di espressione genetica).

L'obiettivo perseguito è quello di giungere a validare un protocollo innovativo di diagnosi precoce "*possibilmente pre clinica*" che darebbe luogo "*per CA alla possibile guarigione completa e per MM, se epitelioromorfo, alla sopravvivenza fino a 5 anni*" (!?).

(Il piano viene dato per attivato a gennaio 2009).

Il piano ha caratteri molto prevalenti di ricerca/sperimentazione. Da questo punto di vista non sono prese in considerazione le valutazioni dei costi (e rischi)/benefici delle indagini anche radiografiche.

La Lombardia ha dato inizio al piano di sorveglianza sanitaria e i lavoratori esposti (e i loro famigliari) individuati dalle ASL territoriali cominciano ad essere chiamati e inviati alle Unità Operative Ospedaliere per l'attuazione dei protocolli.

Questo è stato messo in moto dalle richieste delle associazioni di ex esposti all'amianto (AIEA) a cui la regione ha positivamente risposto istituendo un Gruppo di lavoro che ha prodotto i protocolli ora in attuazione.

Come Associazione Italiana Esposti Amianto – (AIEA), valutiamo positivamente e da sostenere alcuni punti, per i quali ci siamo battuti, e precisamente:

- fatta salva la richiesta di singoli lavoratori, lavoratrici e associazioni, è stata stabilita in capo alle ASL (SPRESAL) la ricerca attiva, su base territoriale di tutte le persone esposte.

- L'individuazione di priorità nel programma degli interventi comporta la prosecuzione fino a completa individuazione di tutte le persone esposte: l'obiettivo è la costruzione della *mappa* (registro) delle

persone che sono state esposte, in analogia a quanto è in corso di attuazione per la *mappa* dell'amianto residuo del territorio (Censimento obbligatorio della Regione). Una particolare attenzione va posta all'esperienza fatta nella regione Veneto. (Vedi documentazione consegnata alla segreteria della Conferenza). Infatti, dopo una sperimentazione durata tre anni che ha interessato alcune migliaia di lavoratori esposti, si è giunti alla conclusione del sostanziale fallimento del tentativo di migliorare i parametri di sopravvivenza e della qualità della stessa sopravvivenza; sul punto, va pure preso atto dei recenti studi, tra cui quello di Bach del 2007, che ha evidenziato:

- "... lo screening con TAC spirale non ha ridotto il numero dei decessi per cancro polmonare, nè il numero di casi in stadio avanzato di malattia" e che, pertanto, si è espresso "contro lo screening ai soggetti asintomatici al di fuori di studi clinici che abbiano lo scopo di chiarire rischi e benefici delle metodiche" (vedi Piano di intervento regione Campania),

la regione ha deciso, con il nuovo, definitivo protocollo, di offrire, a richiesta, a tutti gli esposti (individuati 30.000 soggetti) la sorveglianza per i soli effetti non neoplastici della esposizione ad amianto, riservando le indagini radiologiche solo in caso di esistenza di sintomi o di obiettiva positività alle indagini precedenti. Il protocollo offre inoltre a tutti i fumatori un corso gratuito di dissuefazione dal fumo.

L'inutilità (o l'utilità) delle indagini per gli effetti neoplastici del polmone e della pleura, unitamente a quanto più avanti verrà detto sugli effetti neoplastici sugli altri organi bersaglio dell'asbesto, dovrà essere un punto nodale della nostra discussione e delle posizioni che da questa Seconda Conferenza nazionale dovranno scaturire.

Altro punto di differenza è l'istituzione sanitaria a cui le regioni attribuiscono il compito della costruzione del Registro (prima) e della effettiva sorveglianza (poi). (Vedi documentazione consegnata alla segreteria della Conferenza).

Crediamo sia da sostenere con forza (come

abbiamo fatto nella Prima Conferenza nazionale di Monfalcone nel 2004, non solo quest'ultimo aspetto, ma anche quello in tema di verifica e certificazione dell'esposizione all'amianto, sia ai fini previdenziali, che a quelli per il riconoscimento delle malattie professionali amianto-correlate), che il "prima" (chiamata, valutazione dell'esposizione, registro, invio al "dopo") non possa che essere in capo alle ASL che metteranno a frutto il lavoro di conoscenza accumulato negli interventi sul proprio territorio etc..

Questa *mappa* degli esposti servirà mol-



tissimo alla costruzione dell'altra *mappa* che L. 257/92 (e sue successive modifiche ed integrazioni) impone, e cioè quella del censimento dell'amianto residuo giacente nel territorio (che in alcune regioni è in fase di attuazione).

Al riguardo, valutiamo negativamente l'affidamento al Medico di Medicina Generale il compito di dare il via alla sorveglianza sanitaria e quello dell'inserimento nel registro della persona esposta - (come nel sistema attualmente in atto nella regione Piemonte) - quando "Il soggetto con progressiva esposizione ad amianto si presenta per qualsiasi motivo al medico curante".

La regione Piemonte, sede del Centro amianto di Casale Monferrato, nell'ottobre del 2008 si è dotata di una legge quadro sull'amianto, e dovrà emanare gli attesi decreti attuativi. E' auspicabile la radicale correzione di questa vecchia impostazione, portatrice di nessun generalizzato apprezzabile risultato.

Rimandiamo alla documentazione informatica depositata presso la segreteria della

Conferenza per tutte le altre esperienze di sorveglianza sanitaria (si tratta o di esperienze non veramente regionali, o di interventi regionali o territoriali su limitate e concentrate realtà produttive, oppure perchè rientrano nelle caratteristiche "normali", comuni alle altre esperienze).

Si segnala che solo alcuni protocolli locali di sorveglianza (es. quello tra INCA e Provincia di Oristano) prevedono giustamente che anche i famigliari conviventi degli esposti professionali e gli esposti per causa ambientale siano anch'essi sottoposti a sorveglianza sanitaria.



Questa estensione, ancora molto difficile da ottenere su base regionale, è doverosa, come indicano i casi riportati nei Registri regionali dei mesoteliomi.

A questo punto sottoponiamo alla discussione un punto che nessuna esperienza regionale (conosciuta da questo relatore) ha affrontato. (Le regioni che si sono occupate delle problematiche dell'amianto hanno promulgato le proprie leggi quadro dai primi anni del 2000, ma i pochi protocolli operativi sono dei successivi 5 o 6 anni, e tutti risentono dello "stato" attuale delle conoscenze).

Mi riferisco alla pubblicazione della Monografia N° 100 della IARC (marzo 2009), relativa agli organi bersaglio (e tipologia) delle neoplasie indotte dall'esposizione alle fibre/polveri di asbesto o amianto che dir si voglia.

Nella tabella ivi riportata si evidenziano come sedi delle neoplasie indotte dall'esposizione all'amianto, oltre al polmone e

al mesotelioma, la laringe e l'ovaio come organi bersaglio (e tipologia) per i quali l'evidenza è sufficiente, nonché il colon retto, la faringe, lo stomaco, come altre sedi dell'organismo per le quali esiste evidenza limitata.

L'acquisizione da parte di questa autorevole Agenzia internazionale dell'OMS per lo studio dei cancerogeni, spostano la valutazione circa l'utilità della sorveglianza sanitaria per le malattie oncologiche indotte dall'asbesto, e consentono di richiedere che si introducano o si istituiscano, laddove inesistenti, nei protocolli di sorveglianza, metodiche di indagine e di analisi per la diagnosi precoce di tali patologie causate dall'asbesto sui predetti organi bersaglio per i quali è stata evidenziata la sussistenza del nesso di causalità. (Peraltro, la necessità di questa più estesa sorveglianza sanitaria era già stata individuata fra gli obiettivi da perseguire durante la Prima Conferenza nazionale non governativa di Monfalcone nel 2004).

Tutto questo per la sorveglianza sanitaria delle persone ex esposte. In proposito, non andrà taciuta, in un eventuale documento finale, la situazione della sorveglianza sanitaria degli attuali potenziali esposti (cfr. Testo Unico D.Lgs n. 81/2008), segnatamente sui seguenti temi: l'esclusione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità dalla sorveglianza; l'obbligo del ddl di intervenire, il più presto possibile (!), se la concentrazione supera il limite (valore limite di 100 ff/l); effettiva impossibilità di controllo degli ispettori dato che non c'è più l'obbligo di segnalare in anticipo il giorno di inizio dei lavori relativi alla manipolazione di matrici e/o manufatti di amianto, con particolare riferimento agli interventi di bonifica.

B) – SARDEGNA: GRAVI CARENZE IN TEMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA

di Tore GARAU, Sezione AIEA della regione Sardegna

La Sorveglianza Sanitaria NEGATA ai lavoratori ex esposti all'amianto della Sardegna, diversi da quelli che hanno lavorato nelle fabbriche del cemento amianto di Oristano e Marrubiu.

B.1) - I SORVEGLIATI DI SERIE "A" E I SORVEGLIATI DI SERIE "B".

Di primo acchito la questione potrebbe apparire come meramente regionale, viceversa merita l'attenzione generale in quanto è strettamente correlata all'esigenza prioritaria, in ogni caso, di dare, a parità di problema, risposte univoche alla ineludibile necessità di maggiore unione e condivisione degli obiettivi da raggiungere tra le organizzazioni sindacali e tra queste e le associazioni degli esposti ed ex esposti all'amianto.

Infatti, va sottolineato: chi paga le conseguenze della mancanza di condivisione degli obiettivi da conseguire sono sempre gli stessi, i lavoratori, le lavoratrici, i cittadini, ovvero la popolazione a rischio - gli ex esposti all'amianto, cioè i soggetti deboli che ci siamo proposti di difendere, affermando i loro diritti.

Anche in questa sede è bene ricordare che per "esposto" ad amianto - (così come ad altri inquinanti) - si deve intendere la persona che presta la propria opera in un ambiente lavorativo all'interno del quale è presente, stabilmente od occasionalmente, l'agente inquinante e che pertanto nel corso della propria attività lavorativa è o può essere stato a contatto con l'agente inquinante, indipendentemente dalle modalità di contatto.

B.2) - COSA SUCCEDDE IN SARDEGNA A PROPOSITO DI INGIUSTIZIE E DISCRIMINAZIONI?

Andiamo con ordine.

Nella provincia di Oristano erano presenti due industrie del cemento amianto: la Cem.a e la Sardit. I lavoratori ex esposti all'amianto di queste ditte, coordinati dall'INCA - CGIL di Oristano, grazie ad una buon rapporto sinergico tra questo patronato e il Dipartimento di Medicina del Lavoro di Oristano, dal 1995 fruiscono del servizio di sorveglianza sanitaria.

Nel 2005, esattamente il 16 dicembre 2005, la Regione Sardegna si è dotata di una bella legge, la n. 22/2005, la quale sancisce all'art. 9, commi 2 e 3, *il diritto alla sorveglianza sanitaria per tutti gli ex esposti all'amianto della Sardegna*.


Gli ex esposti all'amianto sono stati indi-

viduati con un successivo decreto del 2006 dall'assessore alla sanità regionale dell'epoca, la dott.ssa Dirindin.

Sebbene alcune categorie di lavoratori siano state escluse, va detto che si tratta di una conquista sociale, per la quale ha contribuito non poco lo stesso sindacato che coordina gli ex esposti all'amianto di Oristano.

Questa sorveglianza sanitaria pensata per tutti/e, è stata finora finanziata con 1.300.000 euro ripartiti tra le 8 ASL del territorio Sardo.

Purtroppo, c'è una legge, c'è il finanzia-



mento, ma manca la volontà politica.

Proprio per questo si sono determinate ingiustizie e discriminazioni; infatti si sono originate due categorie di esposti, quelli di serie "A" e quelli di serie "B".

B.2.1) - L'AIEA della Regione Sardegna il 30 luglio 2009 ha organizzato con proprie forze, in Alghero (SS), un convegno a carattere regionale/nazionale (nonchè un concerto) per le vittime dell'amianto, patrocinato dall'ISPESL, dalla stessa Regione Sardegna (Presidenza, Assessore all'Ambiente e ArpaS) e dal Comune di Alghero, con la finalità di mettere in rete i saperi e fare il punto sulle conoscenze, nonchè sulla dimensione generale del problema, con particolare riferimento alla realtà della Sardegna. Il tutto per trovare soluzioni condivise (il COR Sardegna ha fatto qui la sua prima presentazione pubblica), superando le differenze di trattamento tra le persone ex esposte all'amianto; infatti, dal 13 Maggio 2008 il servizio di sorveglianza sanitaria viene dato solo ai lavoratori delle

industrie del comparto cemento amianto. Ebbene, in quella sede i referenti del servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro della Regione hanno omesso di rendere pubblico che questo diritto è sancito dalla legge Regionale (finanziata) per tutte le persone esposte all'amianto a far data dal 14 maggio 2008, diritto che non è mai stato pubblicizzato dalle ASL, che sono tuttora inadempienti.

Personalmente ne sono venuto a conoscenza il 14 settembre 2009, "grazie" a una nota del Servizio di prevenzione della Regione Sardegna in risposta alla mia richiesta del 11 agosto 2009 di urgente incontro con l'assessore alla Sanità, che non è stato ancora accordato.

Nel frattempo, mentre la sorveglianza sanitaria appare "formalmente" in corso, nessuno lo sa. E se nessuno lo sa, chi è che va ad iscriversi nell'apposito Registro degli esposti per essere sottoposto a sorveglianza sanitaria? Nessuno.

B.2.2) - Il protocollo sanitario previsto nella ASL di Oristano per gli ex esposti del comparto cemento amianto, siglato il 13 maggio 2008, prevede un percorso adeguato e congruo per gli obiettivi che la legge regionale si propone, ovvero "la prevenzione (secondaria o diagnosi precoce) delle patologie connesse alla presenza di amianto".

Viceversa, per gli ex esposti all'amianto che hanno operato in altri settori merceologici è stato previsto un trattamento di serie "B", con un vacuo protocollo sanitario.

Infatti, per quest'ultima categoria di ex esposti all'amianto è stato previsto, in modo aberrante, che per poter usufruire degli esami della funzione respiratoria, di una prima Rx (per il "bianco") o, come proposto in sede di convegno, per poter effettuare gli esami specifici per la ricerca dei markers tumorali, gli stessi debbono già presentare alla visita medica evidenti patologie a carico dell'apparato respiratorio, in buona sostanza, quando la malattia ha già preso il sopravvento, altrimenti possono solo fruire di un "esame clinico generale", con il solo stetoscopio e una bella pacca sulla spalla. In altri termini, questa

non è "la prevenzione (secondaria o diagnosi precoce) delle patologie connesse all'esposizione all'amianto", si tratta di una maldestra presa in giro.

B.2.3) - La discriminazione di trattamento tra gli ex esposti all'amianto è ancor più evidenziata dal comportamento della ASL n. 5 Oristanese che, mentre da una parte ignora scientemente la Legge regionale che sancisce l'uguaglianza di trattamento degli ex esposti, dall'altra l'11 settembre 2009 ha siglato un ulteriore protocollo di intesa con il coordinamento degli ex esposti della CGIL di Oristano, con il quale si estende la sorveglianza sanitaria anche ai familiari di questi e ad alcune categorie di cittadini. Sia chiaro nessuna lamentela per questa estensione della sorveglianza sanitaria, ma altro è il tema di cui si discorre! Infatti l'AIEA rivendica giustamente la completa applicazione della Legge, ovvero che tutti/e le persone che sono state esposte all'amianto in ambito lavorativo ed extra-lavorativo possano fruire della stessa corretta sorveglianza sanitaria.

Altrimenti, mi chiedo e Vi chiedo, a cosa e a chi serve una conquista sociale di questa portata se la stessa non viene applicata a tutte le persone aventi diritto?

Per questo, come AIEA siamo impegnati anche su questo terreno affinché quanto previsto dalla Legge regionale in tema di sorveglianza sanitaria trovi concreta e rigorosa applicazione a favore di tutte le persone che sono state esposte all'amianto in qualsiasi ambito lavorativo ed extra-lavorativo.

C) - L'ESPERIENZA DEI LAVORATORI (E DEI LORO FAMILIARI) DELLA SACELIT DI SAN FILIPPO DEL MELA (ME)

di Salvatore NANIA, Comitato Permanente ex Esposti Amianto e Ambiente della Sacelit di San Filippo del Mela

In tema di sorveglianza sanitaria, sottopongo alla Vostra attenzione l'esperienza maturata in questi anni dagli ex dipendenti della Sacelit di San Filippo del Mela (ME), un'azienda di produzione di manu-

fatti in amianto-cemento.

Come lavoratori abbiamo condotto una incisiva lotta che ha portato alla sottoscrizione da parte della AUSL 5 di Messina di un accordo che prevede per i lavoratori ex esposti all'amianto il diritto a fruire della sorveglianza sanitaria, ovvero a poter accedere al Servizio di *prevenzione secondaria* (o diagnosi precoce) *delle patologie amianto-correlate*, anche nel rispetto delle leggi n. 277/91, n. 257/92 e n. 626/94.

Il 17 marzo 2003, siamo riusciti a far sottoscrivere tale accordo a favore di tutti gli ex dipendenti della Sacelit di San Filippo del Mela, dei nostri familiari, mogli e figli, nonché dei cittadini residenti nelle zone limitrofe all'azienda.

Ad oggi sono stati effettuati circa 900 controlli sulle persone anzidette esposte all'amianto, e tuttora prosegue la sorveglianza sanitaria.

In questo periodo (2003 - 2009) sono stati riscontrate in 57 soggetti nuove patologie che non si erano manifestate prima dei controlli sanitari in questione, conseguentemente sono state presentate all'INAIL di Milazzo le richieste per il riconoscimento delle rispettive malattie professionali: l'Ente ne ha riconosciuto solo il 5%; pertanto si sono promossi i relativi ricorsi legali che sono stati favorevoli per i lavoratori, che hanno così ottenuto il riconoscimento della malattia professionale e del relativo grado di invalidità.

In particolare, a 20 familiari (mogli e figli) è stata riscontrata l'asbestosi pleuro - polmonare e gli stessi sono stati indennizzati dalla società Sacelit del gruppo Italcementi.

Nella nostra realtà la prevenzione secondaria (diagnosi precoce) ha avuto dei riscontri significativi. Infatti, se la sorveglianza sanitaria viene espletata in modo appropriato, sia in relazione alle diverse patologie amianto correlate, che con idonea frequenza, è possibile evidenziare, ovvero formulare diagnosi precoci, attivando i conseguenti interventi sanitari specialistici in tempi utili.

Sulla base della nostra esperienza, come Comitato, nel Maggio 2009 abbiamo avanzato agli enti competenti (l'anzidetta AUSL 5 e l'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia) la stessa richiesta di sorveglianza sanitaria per i lavoratori (e i loro

famigliari) ex esposti all'amianto della società Pirelli S.P.A. di Villafranca Tirrena in provincia di Messina. In data 04.05.2009 abbiamo avuto una tempestiva e positiva risposta di disponibilità a sottoscrivere anche per questi lavoratori un analogo protocollo d'intesa. Come è noto la lotta paga ed insegna anche alle istituzioni a comportarsi di conseguenza.

Attualmente, il Comitato si sta attivando con gli ex dipendenti della Centrale Enel di San Filippo del Mela, della Raffineria Mediterranea di Milazzo e di tutte le ditte a loro collegate per avanzare agli enti preposti le stesse richieste di sorveglianza sanitaria.

Sul punto, riteniamo sia opportuno promuovere analoghe iniziative per tutti/e le persone che sono state esposte alle fibre killer o ad altri cancerogeni, segnatamente gli addetti/e alle ferrovie, ai porti, ai cantieri navali, alle acciaierie, ai petrolchimici e, comunque, ai diversi settori merceologici. In altri termini, tale sorveglianza sanitaria va estesa a tutte le persone che hanno fatto uso e/o che sono state esposte all'amianto, e questo indipendentemente dagli anni di esposizione e dalla soglia di esposizione.

D) - PUNTI SCATURITI DAL GRUPPO DI LAVORO "AMIANTO E SANITÀ" E SOTTOPOSTI, A INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE DI SINTESI ALL'ASSEMBLEA PLENARIA DELL'8 NOVEMBRE 2009

di Claudio BIANCHI, anatomopatologo - Trieste

“ Un elemento che differenzia i piani di sorveglianza è l' istituzione sanitaria a cui attribuire il compito della costruzione del Registro, necessario alla successiva sorveglianza. Su questo punto il gruppo di lavoro così si esprime:

fatte salve le richieste di singoli/e lavoratori, lavoratrici e associazioni (modalità già previste nei piani di sorveglianza vigenti e che devono essere apprezzate come elemento di stimolo), va posto in capo alle ASL e ai loro servizi di prevenzione il compito di attuare la RICERCA ATTIVA su base

territoriale degli esposti per costruire i Registri (questi devono essere una sorta di MAPPA delle persone esposte, costruite in stretto rapporto con le MAPPE TERRITORIALI dell'amianto residuo). Tale mappa, costruita a partire dalle situazioni di maggiore evidenza (quelle pregresse professionali) deve individuare anche *le esposizioni familiari ed ambientali valutate come significative*.

In questo senso il gruppo di lavoro giudica negativamente la scelta delle regioni che hanno affidato il primo gradino della sorveglianza, quello della individuazione degli esposti, ai medici di medicina generale.

Il gruppo di lavoro ha anche sottoposto a valutazione le risposte che INAIL dà ai riconoscimenti di esposizione, ai riconoscimenti di malattia professionale e al loro indennizzo.

A questo proposito ritiene che non sia più tollerabile che questo ente riassuma in sé la funzione di verificatore dello stato (e del grado) di malattia e contemporaneamente quella di erogatore dei relativi indennizzi.

E' necessaria una battaglia, anche culturale, per ottenere che la funzione di verifica sia sottratta a INAIL e affidata a altro ente pubblico, a nostro avviso le ASL.

Il Gruppo di lavoro indica alle associazioni ecc... di studiare la possibilità di portare di fronte alla Magistratura gli effetti discriminanti e di palese ingiustizia che questa anomala commistione di funzioni determina."

E) - SINTESI DEGLI INTERVENTI E DELLA DISCUSSIONE NEL GRUPPO DI LAVORO

di Franco BERRINO, *direttore del Dipartimento di medicina preventiva e predittiva dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano*

Nelle diverse regioni italiane sono stati sviluppati diversi approcci alla sorveglianza degli ex-esposti all'amianto - dai registri degli esposti, alla proposta di radiografie e controlli clinici periodici, alla TAC spirale, a screening biochimici per la mesotelina e l'osteopontina - e là dove non si è fatto ancora nulla ci sono pressanti richieste dei lavoratori e delle lavoratrici. Non ci sono però prove di efficacia di queste procedure

e ben difficilmente i progetti in corso saranno in grado di fornirle. Si sente comunque il bisogno di protocolli partecipati e concordati e ci sono priorità etiche condivise, in particolare:

- *la garanzia* di accesso a servizi diagnostici attrezzati e qualificati;

- *la garanzia* che in presenza di sintomi o in caso di diagnosi di tumore i pazienti abbiano accesso a centri oncologici qualificati (anche per la chirurgia pleurica) per valutare le possibilità terapeutiche;

- *la possibilità* di accedere a centri antifumo e a consulenza dietetica per ridurre il rischio di ammalarsi.

Vi è inoltre la priorità di migliorare la tempestività dei registri dei mesoteliomi e di formalizzare una strategia per la realizzazione di registri degli esposti e di protocolli di ricerca sulla loro sorveglianza clinica ed epidemiologica.

L'amianto causa certamente mesoteliomi e carcinomi del polmone, della laringe, dell'ovaio, probabilmente carcinomi dell'intestino e tumori in altre sedi.

Il mesotelio è la membrana che avvolge il polmone e riveste la cavità toracica (la pleura), il cuore (il pericardio), l'intestino e la cavità addominale (il peritoneo).

In genere i tumori da amianto insorgono dopo vari decenni dall'inizio dell'esposizione, anche se ci sono segnalazioni di rari casi insorti dopo pochi anni.

I mesoteliomi sono tumori molto rari nella popolazione generale e quasi tutti insorgono in persone che sono state esposte all'amianto. Sono tumori molto maligni che uccidono circa il 95% dei pazienti.

Non ci sono infatti terapie efficaci, anche se alcuni casi possono essere operati con interventi eroici di decorticazione della pleura, che in qualche caso guarirebbero.

I tumori del polmone sono molto frequenti, oltre il 90% sono causati dal fumo di tabacco, ma l'esposizione all'amianto potenzia l'effetto del tabacco e viceversa. Ponendo eguale ad uno il rischio di ammalarsi di chi non fuma e non è stato esposto all'amianto (ad esempio un caso ogni anno su 10.000 persone), il rischio di chi non fuma ed è stato esposto all'amianto sarà tra due e cinque volte superiore (2-5 casi annui ogni 10.000 esposti a seconda dell'intensità di

esposizione), il rischio dei fumatori non esposti all'amianto è circa 10 volte superiore, e il rischio di chi è esposto ad entrambi i fattori sarà di 20-50 volte superiore rispetto a chi non è esposto né all'uno né all'altro fattore di rischio. In caso di doppia esposizione, quindi, ben oltre la metà dei casi non si sarebbero ammalati se non ci fosse stata esposizione all'amianto (o al tabacco), anche se non si può dire chi si sarebbe ammalato egualmente e chi no. Anche i tumori del polmone sono molto maligni e uccidono circa 85% dei pazienti. In stadi iniziali, tuttavia, la chirurgia è praticabile e relativamente efficace e anche la radioterapia e la chemioterapia sono utili.

I tumori dell'intestino sono anch'essi molto frequenti. Sono note cause metaboliche e alimentari, soprattutto l'obesità, la vita sedentaria, il consumo frequente di carni conservate e di carni rosse, mentre il consumo di alimenti integrali e ricchi di fibre vegetali è protettivo.

L'esposizione all'amianto raddoppia all'incirca il rischio di ammalarsi, ma non ci sono studi che abbiano indagato sull'interazione fra amianto e fattori alimentari. Circa metà dei casi guariscono e la diagnosi precoce aumenta la probabilità di guarigione. In molte regioni sono attivi programmi di screening basati sulla ricerca del sangue occulto nelle feci.

Il meccanismo con cui l'amianto causa tumori è legato allo stimolo infiammatorio che la fibra di amianto esercita nell'organo in cui si è insediata. La stessa reazione di difesa dell'organismo può infatti favorire lo sviluppo di un tumore. Alla superficie delle fibre si generano molecole ossidanti molto aggressive (i radicali liberi) che possono danneggiare il DNA delle cellule. La grande maggioranza di questi danni saranno irrilevanti, ma se casualmente sono danneggiate le sequenze di DNA (i geni) che controllano la proliferazione cellulare può verificarsi che in una cellula siano attivati i geni che stimolano la proliferazione e silenziati i geni che la rallentano, o quelli che governano la riparazione del DNA. Il destino abituale di queste cellule è di suicidarsi o soccombere alle difese immunitarie, ma se anche i geni che governano il suicidio cellulare sono danneggiati, e se l'ambiente

interno dell'organismo è ricco di nutrienti e di fattori ormonali che favoriscono la crescita cellulare, una di queste cellule così alterate potrà dare origine ad un tumore. Allo scopo di riparare i tessuti danneggiati le cellule dell'infiammazione producono inoltre sostanze che stimolano la proliferazione delle cellule sane, ma queste stesse sostanze stimolano anche la crescita delle eventuali cellule tumorali presenti.

Molti centri propongono agli ex-esposti all'amianto di sottoporsi periodicamente ad esami radiologici del torace (oggi in particolare alla TAC spirale) per l'identificazione



ne di eventuali tumori del polmone o della pleura in fase iniziale di sviluppo nella speranza che la diagnosi precoce consenta terapie più radicali ed efficaci nel ridurre la mortalità. Purtroppo ad oggi non c'è alcuna prova che questi esami siano efficaci. Ci sono anzi indicazioni che questi esami causino danni e nessun beneficio. Fin dagli anni ottanta del secolo scorso più studi hanno effettivamente riscontrato che le radiografie del torace sono in grado di identificare tumori polmonari molto piccoli e facilmente operabili, ma nessuno di questi studi ha potuto evidenziare una ridotta mortalità in chi vi si sottopone.

Lo studio della Mayo Clinic degli Stati Uniti, ad esempio, aveva reclutato 10.000 forti fumatori che erano stati randomizzati (cioè suddivisi con criterio casuale) in due gruppi, uno solo dei quali veniva sottoposto a radiografia del torace ogni 4 mesi. Furono diagnosticati 160 carcinomi del polmone nel primo gruppo e 130 nel secondo, ma il numero di decessi per cancro del polmone era esattamente lo stesso (90 per gruppo).

L'eccesso di tumori nel gruppo di screening era dovuto soprattutto a piccoli carcinomi epidermoidi invasivi che non avevano dato sintomi, e che non si sarebbero manifestati per tutti gli anni dello studio. Si pensava che si sarebbero manifestati in seguito, ma dopo quasi 30 anni il numero di tumori polmonari nei fumatori ed ex-fumatori della Mayo Clinic rimaneva significativamente più alto nel gruppo sottoposto a screening (491 contro 422) e il numero di decessi era salito a 337 nel gruppo di screening e 303 nel gruppo di controllo. Nessuno si sarebbe aspettato che dei carcinomi invasivi del polmone potessero regredire da soli o comunque non evolvere e i risultati dello studio della Mayo Clinic suscitarono molte perplessità. Altri studi però diedero gli stessi risultati e la conclusione più ragionevole oggi è che con lo screening si finisce per sottoporre a inutili terapie pesanti un numero significativo di persone senza che altre ne abbiano tratto beneficio. Per quanto ciò possa sembrare inverosimile si trovano carcinomi polmonari che non si sarebbero mai manifestati e che quindi vengono curati inutilmente, e non si riesce ad incidere sulla prognosi dei tumori destinati ad uccidere.

Oggi disponiamo di tecniche radiologiche molto più sofisticate - la TAC spirale - capaci di evidenziare tumori anche più piccoli di 5 mm di diametro. Il problema di questo esame è che evidenzia anche un gran numero di lesioni sospette che poi non risultano essere tumori, e quindi espone chi vi si sottopone ad ulteriori accertamenti costosi ed inutili, e si sospetta che gran parte dei piccoli tumori che si riescono ad evidenziare non siano destinati ad evolvere e ad uccidere il paziente.

Il primo esperimento pubblicato, nel quale si randomizzavano persone fumatrici in un gruppo di screening (TAC spirale ogni anno, 1276 persone) e in un gruppo di controllo (1196 persone), non ha riscontrato infatti differenze di mortalità (20 decessi per carcinoma polmonare per gruppo) ma ha reso necessario operare 60 persone nel primo gruppo contro 34 nel secondo.

Il tempo di osservazione è ancora troppo breve (33 mesi) per trarre conclusioni definitive, ma è prudente attendere i risultati della continuazione di questo studio e di

altri 6 studi in corso nel mondo (complessivamente sono stati arruolate 90.000 persone) prima di raccomandare la TAC spirale agli ex-esposti all'amianto. Per avere un'idea del danno si consideri che su 1000 fumatori sottoposti a TAC spirale circa 300 hanno lesioni potenzialmente sospette, 100 vengono richiamati per accertamenti ulteriori, 30 vengono operati, 15 o 20 di loro hanno effettivamente un tumore polmonare, quasi sempre in stadio iniziale, ma la maggior parte di questi tumori sono di un tipo a bassa malignità (adenocarcinomi bronchiolo-alveolari), che si sospetta vengano operati inutilmente.

Nei lavoratori dell'amianto il rischio di risultati falsi positivi (noduli sospetti alla TAC che agli accertamenti successivi non risultano essere un tumore) sarebbe ancora maggiore a causa delle alterazioni del polmone e della pleura causate dall'asbestosi. Cosa può fare dunque un ex-esposto all'amianto per ridurre il suo rischio?

Innanzitutto non fumare. Smettere di fumare ridurrà il rischio di cancro del polmone (oltre che di numerose altre malattie legate al tabacco) ma non quello di mesotelioma. Smettere di fumare è difficile ma è sempre possibile e in tutta Italia ci sono centri che aiutano a smettere. (Vedi Roberto Boffi: "SPEGNILA", Rizzoli Editore).

E' solidamente dimostrato che è utile smettere ad ogni età, ma tanto più presto si smette tanto maggiore sarà il beneficio.

Ridurre gli stimoli infiammatori.

L'infiammazione acuta è una reazione utile dell'organismo contro infezioni e traumi, ma il persistere di uno stato infiammatorio nel tempo - l'infiammazione cronica, spesso senza sintomi specifici - aumenta il rischio sia di tumori sia di malattie di cuore.

Per ridurre lo stato infiammatorio è utile moderare il consumo di cibi animali (carni e latticini), eccetto il pesce (il grasso del pesce è anti-infiammatorio), di zucchero e di cibi che fanno alzare molto la glicemia (farine raffinate, pane bianco, patate), e prevenire la sindrome metabolica e l'obesità (nel tessuto adiposo - soprattutto nel grasso che si deposita nell'addome - vengono prodotte sostanze che promuovono l'infiammazione).

La sindrome metabolica, definita dalla presenza di una circonferenza vita maggiore di

100 cm (85 cm nelle donne), pressione alta, glicemia elevata, trigliceridi alti e colesterolo buono (HDL) basso, è infatti associata ad alti livelli, nel sangue, di sostanze dell'infiammazione.

Non ci sono studi che abbiano indagato sul rapporto fra stato infiammatorio cronico e tumori da amianto, ma date le conoscenze sul meccanismo di azione delle fibre di amianto e sulla relazione fra stato infiammatorio e tumori in generale (in particolare tumori del polmone) è ragionevole ipotizzare che sia utile che gli ex-esposti prevenano questo stato infiammatorio.

Una raccomandazione condivisa per la prevenzione del cancro è di basare l'alimentazione quotidiana prevalentemente su cibi di

provenienza vegetale, con un'ampia varietà di cereali non industrialmente raffinati (riso integrale, farro, orzo, grano saraceno, miglio), legumi (lenticchie, fagioli, ceci, ecc, prodotti di soia), verdure e frutta di stagione.

Numerosi studi hanno dimostrato che un consumo elevato di frutta e verdura, verosimilmente per il loro ricco contenuto di sostanze antiossidanti, riduce il rischio dei tumori causati dal tabacco, e che il consumo di alimenti ricchi di fibre vegetali riduce il rischio di tumori dell'intestino.

Si tratta in sostanza della dieta mediterranea tradizionale di molte regioni italiane, che ha dimostrato in più studi di essere efficace per la prevenzione della sindrome metabolica e per ridurre gli stimoli infiammatori.



TORINO 7.11.2009 - 2ª SESSIONE
SECONDA CONFERENZA NAZIONALE
“AMIANTO E GIUSTIZIA”

3° Gruppo di lavoro “eliminare l’amianto in 10 anni (dal 2004)”

Coordinatori: **Roberto Carrara** (ingegnere, esperto di Medicina Democratica – Milano); **Mario Fugazza** (Assessore all’Ambiente Comune di Broni - AIEA Broni), **Elena Ferrarese** (Comitato case popolari di via Feltrinelli, 16 - Milano), **Giorgio Zampetti** (ingegnere, Legambiente - Roma), **Enrico Bullian** (storico, AEA Monfalcone), **Mariella Megna** (Comitato contro la discarica di Cappella Cantone CR);

Iscritti: **Tore Garau** (AIEA – Sezione Regione Sardegna), **Mario Panunzio** (Federazione Intesa), **Diego Dotto** (AEA Monfalcone), **Angela Liuzzo e Concetto Liuzzo** (Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio), **Chiara Aglioro** (Associazione Metarte), **Sonia Cantoni** (Direttore ARPA Toscana), **S. Cortesi, Lorena Tacco** (AIEA Paderno Dugnano), **S. Silvestri, Oscar Misin** (AIEA Turbigo), **Anna Virgili** (AIEA Lazio), **S. Canneto, G. Formaciaci, G. Vecchi, R. Panetta, G. Riboldi, A. Andiano.**

MANDATO

E’ stata la proposta della Prima Conferenza Nazionale celebrata a Monfalcone nell’ottobre del 2004. Si vorrebbe arrivare ad avere l’Italia libera dall’amianto a partire dal 2015. Solo la regione Lombardia ha inserito questo progetto nel suo Piano Regionale Amianto (PRAL). Perché sia un obiettivo possibile occorre conoscere dove è l’amianto (mappatura), pianificare le bonifiche, eseguire le bonifiche in sicurezza (rischio zero), smaltire l’amianto in modo privo di rischi. In verità non vi è altra prevenzione che quella di non essere più esposti all’amianto. La realizzazione di questi obiettivi è anche legata ai finanziamenti (contributi per le boni-

fiche dei piccoli quantitativi, per le bonifiche nei comuni, - necessità e possibilità di rivalsa, anche economica, nei confronti di chi ha per profitto impiegato l’amianto).

Il problema maggiore da risolvere è quello dello smaltimento.

Il quantitativo di amianto da smaltire è immenso. Se non è poca cosa la prima parte del ciclo di eliminazione (conoscenza, rimozione), diviene pesante trovare un posto dove sistemarlo che non sia di danno a chi comunque risiede vicino.

Si tratta delle discariche. Oggi sono stati anche proposti metodi di smaltimento alternativo; in altri termini si tratta di mettere l’amianto in un forno ad alta temperatura modificandone la molecola, quindi rendendolo inerte, non più nocivo. Il gruppo di lavoro dovrà arrivare a dare un giudizio e a dare delle indicazioni.

A) - LA SITUAZIONE IN REGIONE LOMBARDIA E LE SOLUZIONI TECNOLOGICHE DISPONIBILI

di Roberto CARRARA, Medicina Democratica

Di seguito si presentano i dati relativi alla Regione Lombardia in tema di smaltimento e trattamento dei materiali/manufatti di (e/o con) amianto. Si tratta di dati che pongo alla Vostra attenzione per introdurre i nostri lavori.

A.1) - FABBISOGNO DI SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN AMIANTO U.M. STIMA PRAL (2006), AGGIORNAMENTO ARPAL (2008)

In proposito si vedano i dati riportati per la

la Regione Lombardia nelle Tabelle 1-3.

A.2) - METODI DI SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO: VANTAGGI, SVANTAGGI/CRITICITÀ

A.2.1) - DISCARICA DEDICATA

La rapidità esecutiva e la potenzialità rendono possibile il raggiungimento dell'obiettivo dell'eliminazione dell'amianto entro il 2014; infatti consente la localizzazione plurima (al baricentro di bacini).

Il sito rimane a rischio e inutilizzabile; pertanto è necessaria la prescrizione di rigorose modalità di gestione (es. abbancamento frontale dei pallets) per evitare le dispersioni di fibre di amianto nell'aria e nell'acqua e l'esposizione degli addetti e della popolazione.

A.2.2) - METODI DI TRASFORMAZIONE TERMICA: IL PROGETTO DELLA SOCIETÀ ASPIRECO

Si tratta di un progetto di elevata potenzialità: 240.000 t/a (consente il raggiungimento

dell'obiettivo nel 2014).

La temperatura di trattamento varia da 950 a 1000 °C [criticità: le emissioni degli agenti inquinanti contenuti nei fumi e il materiale risultante dal trattamento (?)]

Secondo l'azienda titolare del progetto il trattamento termico rende innocue le fibre cancerogene presenti nelle matrici a concentrazioni inferiori all'1% massa.

Superfluo sottolineare che si tratta di dati da verificare puntualmente, così come l'asserita utilizzazione dei prodotti risultanti dalla trasformazione termica dell'amianto.

Il processo della società Aspireco prevede un pretrattamento delle matrici amiantifere (granulazione per migliorare lo scambio termico e diminuire la temperatura di esercizio del forno). Questa fase del processo, come è facilmente intuibile espone i lavoratori (e non solo essi) alle fibre killer di amianto. Inoltre, il progetto presenta macroscopiche carenze come, per esempio, la portata dell'aspirazione localizzata limitata a quella impiegata come aria di combustione. Ancora, non va taciuto che la riduzione dei

Tabella 1. – Quantità dei manufatti di amianto da smaltire presenti nella regione Lombardia

Superficie (m ²):	22.600.000 - 85.000.000
Volume (m ³):	800.000 - 2.800.000
Peso (ton):	320.000 - 1.120.000

Tabella 2. – Discariche per amianto proposte dalla regione Lombardia

N° Registro VIA	Proponente	Capacità (m ³)	Località
219/371/371bis	TEAM	480.000* (8 lotti)	Treviglio (BG)
389	ECOETERNIT Srl	480.000 (3 lotti su 5)	Montichiari (BS)
528	PROFACTA Spa	80.000 (operativa)	Brescia (BS)
529	CERCA Srl	435.000 (sarà autorizzata) 300.000 (per abbassamento al p.c)	Travagliato (BS)
667	Cave Nord srl	261.000	Cappella Cantone (CR)
798	VITALBA	400.000	Cingia dé Botti (CR)
Totale regione Lombardia:		2.001.000 m³	

(*) Recente conversione di progetto originario per BS.

Tabella 3. – Impianto di trattamento termico per amianto proposto nella regione Lombardia

N° Registro VIA	Proponente	Capacità (ton/anno)	Località
844 (20.07.2009)	ASPIRECO Service Srl	200.000 (fisso) + 40.000	Montichiari (BS)

costi di esercizio spinge la società proponente all'aumento della potenzialità degli impianti per conseguire le economie di scala.

I costi di esercizio dipendono anche dalla possibilità di utilizzo del "prodotto" macinato che potrebbe costituire un filler (carica) da impiegare in cemeniera, oppure che dovrà essere smaltito in discarica con i relativi costi.

Il progetto presenta altre controindicazioni, come:

- L'elevato consumo di energia (termica 0,56 kWh/kg; elettrica 0,025 kWh/kg) e le emissioni di anidride carbonica (CO₂) pari a 30.000 t/anno solo derivanti dalla combustione del metano, nonché 28 tonnellate/anno di SOx e 55 tonnellate/anno di NOx;
- L'inadeguato recupero termico;
- L'assenza di sistemi di abbattimento dei POPs e di monitoraggio in continuo delle emissioni;
- L'assenza di monitoraggio T, ovvero del materiale in trattamento, nonché della caratterizzazione in microscopia elettronica a scansione (SEM) per verificare la presenza delle fibre di amianto e della cristobalite nel prodotto ottenuto dalla trasformazione termica dell'amianto.

Inoltre, l'elevata potenzialità degli impianti proposti dalla società Aspireco determina un'unica localizzazione regionale (a Montichiari - BS) con l'incremento degli impatti dovuti ai trasporti; a tacere del fatto che, nel merito, non viene spiegato dalla società e/o dalle istituzioni preposte cosa avverrà degli stessi impianti che, sulla base della loro potenzialità, dovrebbero smaltire le matrici amiantifere presenti nella regione Lombardia nell'arco di esercizio di 5 anni (e poi?).

NB: Nel SIA relativo al progetto della società ASPIRECO, riteniamo per un grossolano errore dell'estensore, si indicano (tab. E1 pag. 72) come limite di emissione per i PCDD/F 0,1 mg/Nm³ (invece di 0,1 ng/Nm³) con un conseguente flusso emissivo pari a 3,6 g/h, 86,4 g/die, 27.650 g/anno!

Una simile disattenzione è comunque preoccupante.

Inoltre, si segnala che nell'impianto mobile della società ASPIRECO, della potenzialità

da 40.000 t/anno = 5,2 t/h, i dati analitici disponibili circa la presenza di fibre di amianto residue nel materiale derivante dal processo di trasformazione termica si riferiscono solo al trattamento di terre contaminate (con basso contenuto di cemento-amianto) e con bassa portata di alimentazione dell'impianto (inferiore al 20% della potenzialità).

A.2.3) – METODI DI TRASFORMAZIONE TERMICA: IL PROGETTO DELLA SOCIETA' KRY-AS ZETADI srl - GUALTIERI

Temperatura di trattamento: 1200 °C [criticità: le emissioni degli agenti inquinanti contenuti nei fumi e il materiale risultante dal trattamento (?)].

Secondo l'azienda proponente i prodotti ottenuti dal trattamento termico sarebbero innocui con una concentrazione di fibre cancerogene nelle matrici inferiore all'1% massa, ed utilizzabili come materie prime seconde (MPS). Anche in questo caso i dati di progetto vanno puntualmente verificati.

Questo processo, a differenza di quello della società Aspireco, tratta direttamente rifiuti amiantiferi imballati, senza pretrattamento. Inoltre, di questo progetto non sono noti:

- La potenzialità e le caratteristiche del progetto, infatti le stesse non sono riportate nel database SILVIA;
- I consumi termici e le emissioni (SO₂, NOx, POPs, CO₂, etc.);
- I costi dell'impianto e quelli di esercizio;
- La durata e le modalità di esercizio degli impianti;
- L'utilizzo del materiale prodotto.

A.2.4) – METODI DI VETRIFICAZIONE TERMICA DELLE MATRICI A BASE DI AMIANTO

Il processo di vetrificazione delle matrici amiantifere si attua con il sistema del plasma elettrico ad una temperatura superiore ai 2000 °C. Inoltre, il processo prevede di riutilizzare il prodotto ottenuto dalla vetrificazione.

Va sottolineato che il processo in questione implica un elevato consumo di energia elettrica.

Ad oggi questo processo è stato applicato solo in Francia che dispone di un surplus di energia elettroneucleare. Si tratta di un unico

impianto di grande potenzialità, che secondo le autorità sarebbe sufficiente per l'intero fabbisogno nazionale.

In proposito, si segnalano di seguito alcuni aspetti critici relativi alla valutazione dell'efficacia del trattamento termico. Infatti, i rifiuti contenenti amianto, che devono essere avviati allo smaltimento/recupero, comprendono guarnizioni di amianto puro, amianto in matrice friabile, amianto come carica in matrice polimerica, terreni da bonifica contaminati da amianto, manufatti di amianto in matrice dura (cemento-amianto sotto forma di tubi, serbatoi, coperture ondulate, lastre, etc., ove l'amianto costituisce il 10-15% circa).

La temperatura cui deve essere portata la fibra di amianto affinché subisca con certezza le trasformazioni cristallografiche che le fanno perdere la caratteristica fibrosa sembra essere superiore a 1000 °C., mentre il tempo necessario per completare il processo dipende dalla tipologia e "pezzatura" del materiale da trattare termicamente.

Per l'impianto mobile ASPIRECO da 40.000 t/anno = 5,2 t/h, i dati analitici disponibili circa la presenza di fibre residue nel materiale trattato si riferiscano solo al trattamento di terre contaminate (con basso contenuto di cemento-amianto) e con bassa portata di alimentazione dell'impianto (inferiore al 20% della potenzialità).

B) – ALCUNE ESPERIENZE NEL CAMPO DELLE BONIFICHE


di Tore GARAU, Sezione AIEA della Regione Sardegna

Va sottolineato, anche in questa sede, che i cittadini, così come i lavoratori e le lavoratrici sono vittime inconsapevoli dell'amianto. In particolare, i cittadini sono stati colpiti più volte:

- *La prima* quando gli è stato venduto un materiale a basso costo senza ricevere alcuna informazione sui rischi cui venivano esposti, mentre i produttori da molto tempo conoscevano l'intrinseca tossi-cancerogenicità dell'amianto (di tutti i tipi di amianto!);
- *La seconda* quando i cittadini, divenuti detentori dell'amianto ed all'oscuro delle sue proprietà cancerogene, sono stati addi-

tati come possessori di materiali che causavano il cancro, con il conseguente disagio e conflitto sociale tra chi deteneva il materiale cancerogeno e chi, suo malgrado, era esposto alle fibre killer perché abita(va) vicino a tale fonte inquinante;

- *La terza* quando tali detentori di materiali amiantiferi debbono sopportare costi elevati di bonifica senza alcun controllo sui prezzi; in particolare, qui si fa riferimento alle persone che detengono piccoli quantitativi da smaltire: oltre 2000 euro più IVA, per appena 10mq di tettoia o per un cassone per



la riserva idrica;

- *La quarta*, ovvero quella più grave per la salute personale perché le autorità preposte, senza fornire alcuna informazione sui rischi insiti nell'uso e nella manipolazione di materiali/manufatti di amianto, hanno fatto esporre inconsapevolmente le persone alle fibre cancerogene, e, alcune di esse, hanno poi contratto malattie amianto-correlate, diverse volte con esito infausto. E tutto questo senza alcuna tutela assicurativa.

A tacere del fatto che in alcune realtà si diventa vittime perché il luogo in cui si abita è (o sarà) violentato da una mega discarica per amianto o da un mega impianto per il suo trattamento termico.

Inoltre, dobbiamo evitare future ingiustizie eliminando l'amianto da ogni ambiente di lavoro, di vita e dal territorio.

Come è noto la bonifica costituisce un intervento di *Prevenzione Primaria* [nel nostro caso si tratta della rimozione del (fattore) rischio amianto dall'ambiente, dai luoghi di lavoro e di vita; da ogni dove, dalle città alle campagne], al fine di evitare l'esposizione di nuove ed inconsapevoli persone alle

fibre/polveri di amianto.

Per essere tale, la Prevenzione Primaria è indispensabile che venga accompagnata da una leale, costante ed incisiva *campagna di informazione/formazione itinerante* rivolta ai/alle cittadini/e ed agli enti locali che sappia *anche* coadiuvare il previsto censimento quali-quantitativo dell'amianto presente in ogni dove, al fine di definire la magnitudo del relativo rischio. Inoltre, tale campagna informativa deve saper suggerire e sviluppare buone pratiche per effettuare rigorosi interventi di bonifica da finanziare totalmente nel caso di piccoli interventi da parte di cittadini e, comunque, da supportare con la sottoscrizione di adeguati protocolli di intesa tra le società di bonifica, i gestori delle discariche e le amministrazioni pubbliche, a cominciare dalle Regioni, per calmierare i prezzi relativi agli interventi di bonifica. Al riguardo, si sottolinea che ogni bonifica deve essere eseguita in modo sicuro sino alla chiusura del ciclo in discarica o negli impianti di trattamento termico dedicati alla modificazione cristallo-chimica dell'amianto.

Questa *Seconda Conferenza nazionale non governativa sull'amianto* deve impegnare il Governo, nonché le amministrazioni regionali, affinché attuino tempestivi (entro il 2014) e rigorosi piani di bonifica degli innumerevoli siti inquinati diffusi nel territorio. Circa lo smaltimento dei residui/rifiuti di amianto, va sottolineato che, allo stato, non è possibile dare una risposta univoca: o discarica o impianto per la modificazione cristallo-chimica dell'amianto?

In questi ultimi tempi si sta verificando una corsa alla cosiddetta inertizzazione del cemento - amianto. In proposito, non va taciuto che tale scelta imprenditoriale non trae origine dalla propensione di questi alla beneficenza. Infatti, l'amianto era un business prima e lo è tuttora!

L'amianto costituisce un'emergenza sanitaria, ambientale e sociale, per questo dobbiamo saper definire proposte concrete e rigorose per affrontare (*anche*) i molteplici aspetti relativi agli interventi di bonifica.

Personalmente credo che l'inertizzazione, o meglio la modificazione cristallo-chimica dell'amianto sia un obiettivo da perseguire. Infatti, tale processo, se adeguatamente rea-

lizzato, dovrebbe eliminare la presenza dell'amianto con il recupero del materiale derivante dalla sua trasformazione termica, da impiegare come materia seconda in altri comparti merceologici.

Va comunque sottolineato che i diversi progetti di inertizzazione dell'amianto proposti da diverse società sono ancora fortemente carenti e non danno sicurezza in tema di impatti ambientali e sanitari. A tacere della scarsa trasparenza dei dati e delle caratteristiche di tali progetti. Per questo, al momento, chi scrive è molto critico e chiede a tutti/e molta attenzione!

Per esempio, in Sardegna, ad Arborea (OR), ha operato per qualche tempo un impianto mobile per la trasformazione termica dell'amianto (impianto autorizzato dalla Regione Lombardia, DGRL n. 7/11243 del 25.11.2002), al fine di bonificare due discariche abusive contigue, inquinate dall'amianto.

In proposito, il gestore ha dichiarato un ampio range di temperature per il trattamento: 600-900°C.

Da quanto si è potuto rilevare è emerso che:

1. - L'impianto non ha operato "*nelle più gravose condizioni di esercizio*", pertanto i risultati analitici degli inquinanti presenti nel materiale derivante dal trattamento termico non sono rappresentativi delle condizioni più gravose di funzionamento dell'impianto;

2. - La ditta dichiara l'efficacia del trattamento per l'amianto tipo Crisotilo, ma non per la Crocidolite e l'Amosite. Sul punto è bene sottolineare che in molti prodotti di cemento-amianto le matrici contengono anche Crocidolite e, a volte, Amosite.

Per questo, il 18 gennaio 2008, l'AIEA ha proposto alla Regione Sardegna il seguente schema di protocollo per il controllo dei materiali derivanti dal trattamento termico, nonché per il monitoraggio delle emissioni degli inquinanti in atmosfera, e precisamente:

a) - Perseguire il principio di precauzione in campo Sanitario e Ambientale.

b) - Prima di concedere qualsiasi altra autorizzazione, calendarizzare rigorose e approfondite verifiche analitiche per effettuare da parte di strutture pubbliche accreditate operanti in Sardegna (es. Arpa-PMP-

OR e UNISS) una nuova valutazione delle prestazioni dell'impianto mobile in questione nelle condizioni più gravose di esercizio; in particolare:

- Sui materiali derivanti dal trattamento termico (ai sensi del DM 12.02.1997, così come previsto dal DM n. 248 del 29.07.2004);
- Sulle emissioni in atmosfera per la determinazione degli inquinanti;
- Sui materiali derivanti dal trattamento termico e già impiegati per il ripristino ambientale dei siti di Masangionis e Prunixedda;
- Realizzare i monitoraggi ambientali conformi ai sensi del DM 06.09.1994, così come previsto dal DM 14.05.1996, allegato 1.

c) - Prescrivere che, ai sensi della normativa vigente, per la RI-validazione di cui al paragrafo b), le analisi per la verifica della completa assenza delle fibre di amianto nel prodotto trattato siano accertate esclusivamente con la tecnica della Microscopia Elettronica a Scansione con microanalisi a raggi X (SEM-EDX), abbinata (da intendersi come complementare e non alternativa) alle tecniche analitiche ponderali e strumentali FT-IR e DRX, così come per le analisi sugli altri materiali in questione.

Nello specifico di seguito si riporta lo schema di protocollo proposto per il controllo dei materiali derivanti dal trattamento termico, nonché per effettuare il monitoraggio degli inquinanti presenti nelle emissioni in atmosfera.

B.1) – PARAMETRI DI RIFERIMENTO RELATIVI ALLA PROPOSTA DI PROTOCOLLO

B.1.1) - Stabilire quali sono “*le più gravose condizioni di esercizio*” dell'impianto, ovvero quale è la sua capacità di trattamento del materiale: 1 ton/h (24 t/die), oppure 5,5 t/h (132 t/die), oppure 7,5 t/h (180 t/die);


B.1.2) - Stabilire la qualità dei materiali da trattare termicamente, e cioè come classificarli in funzione della loro omogeneità, eterogeneità e tipo di amianto presente (crisotilo, crocidolite, amosite, ecc.) nei manufatti cemento amianto (M.C.A.).

B.1.3) - Definire quale è “*l'intervallo di temperatura di esercizio*” dell'impianto con l'a-

limentazione di diverse matrici: 600 - 900 °C, oppure 600 - 950 °C;

B.1.4) - Stabilire quale è “*il tempo di permanenza minimo*” del materiale contenente amianto (M.C.A.) all'interno del forno;

B.1.5) - Eseguire il monitoraggio dell'impianto funzionante in continuo, senza interruzioni per 7 giorni (168 ore) consecutivi nelle condizioni di esercizio più gravose, secondo quanto definito nei precedenti paragrafi, nonché attuare le analisi dei materiali derivanti dal trattamento termico e degli inquinanti contenuti nelle emissioni



in atmosfera;

B.1.6) - Eseguire il campionamento significativo di una aliquota della produzione da eseguirsi ogni 4 (quattro) ore, per 7 (sette) giorni consecutivi, da sottoporre ad analisi in SEM-EDX;

B.1.7) - Eseguire il campionamento significativo di una aliquota della produzione ogni ora per 7 (sette) giorni consecutivi, da sottoporre ad analisi in FT-IR e DRX;


B.1.8) - Eseguire il campionamento rappresentativo ogni giorno, per 7 (sette) giorni continuativi, per la determinazione delle fibre di amianto presenti nelle emissioni in atmosfera, con le tecniche di microscopia elettronica e di FT-IR e DRX, nonché per la rilevazione degli altri inquinanti adottando idonee metodiche analitiche.

B.1.9) - Verifica della rappresentatività dei dati analitici risultanti dai monitoraggi indicati nei precedenti paragrafi.

B.2) - Se necessario, ridefinire i criteri e i parametri essenziali di funzionamento dell'impianto (temperatura minima e tempo di permanenza del materiale nel forno per ottenere la sicura inertizzazione della matri-

ce amiantifera), nonché la quantità e qualità del materiale da alimentare allo stesso impianto per garantire l'innocuità del prodotto finale.

B.3) - Nell'eventuale provvedimento di autorizzazione rilasciato ai sensi della normativa vigente ed a seguito del monitoraggio di RI-validazione dell'impianto in questione (cfr. il suddetto paragrafo c)), prescrivere che il prodotto ottenuto dal trattamento termico sia completamente esente da fibre di amianto, con accertamento analitico da effettuarsi esclusivamente con la tecnica



della Microscopia Elettronica a Scansione con la microanalisi a raggi X (SEM-EDX), eseguendo altresì, in modo complementare e non alternativo, le rilevazioni analitiche *anche* con le tecniche ponderali e strumentali FT-IR e DRX, secondo una appropriata frequenza in modo da garantire nel tempo l'assenza di fibre di amianto dal materiale ottenuto dopo il processo di inertizzazione termica.

B.4) - Imporre l'assenza di amianto nelle emissioni dell'impianto, effettuando i relativi controlli analitici attraverso il prelievo di idonei campioni da analizzare con le tecniche della microscopia elettronica a scansione (SEM).

B.5) - Prescrivere limiti alle emissioni in atmosfera più restrittivi e cautelativi per tutti gli altri inquinanti, e, in via subordinata stabilire almeno gli identici limiti fissati dalla Regione Lombardia.

B.6) - Calendarizzare i controlli pubblici di routine da eseguire con frequenze molto più ravvicinate e rigorose.

B.7) - Potenziamento dell'organico, dei mezzi e della strumentazione dell'ARPAS,

nonché effettuare il censimento della messa in rete dei laboratori di analisi pubblici già operanti in Sardegna nel campo dei rilievi e delle caratterizzazioni relative all'amianto, questo anche per favorire una crescita coordinata a livello regionale della cultura scientifica in tema di eliminazione del rischio amianto, il tutto supportato da adeguati e tempestivi finanziamenti annuali stabili con la promulgazione di una legge regionale ad hoc, per garantire idonei interventi analitici certificati dall'ente pubblico qualificato, nonché dei relativi controlli connessi con la presenza di amianto (bonifica, smaltimento e recupero dei materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti amiantiferi, nonché di tutte le lavorazioni insalubri).

B.8) - Tenuto conto del forte impatto socio-ambientale che una installazione di tale impianto apporta sul territorio in questione che già ospita un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani, dove è pure previsto un impianto per la lavorazione e lo smaltimento delle carcasse di animali, si chiede alle autorità preposte di ri-programmare una serie di incontri pubblici per attuare una corretta e leale informazione coinvolgendo direttamente la popolazione a rischio nel processo decisionale. Questa proposta di protocollo è stata formulata dalla sezione regionale dell'AIEA, e la stessa è stata in parte accolta dalla Regione Sardegna nell'ambito della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - DGRAS n. 39/24 del 15.7.2008, nella quale è stata ridotta l'autorizzazione al trattamento delle matrici contenenti amianto da 40.000 ton/anno a 20.000 ton/anno. Comunque, tutto questo non si potrà attuare perché l'impianto mobile in questione, già impiegato ad Arborea (OR), oggetto delle anzidette osservazioni, sarà trasferito in Lombardia, nel comune di Montichiari (BS), a "supporto" di un mega impianto fisso (forno) della potenzialità di trattamento di 200.000 ton/anno di matrici amiantifere con l'obiettivo (tutto da verificare!) di eliminare l'amianto dalla Lombardia entro il 2015, in vista dell'EXPO. (Le autorità lombarde prevedono di trattare entro tale data 1.120.000 tonnellate di materiali di amianto presenti nel proprio territorio).

Infine, di fronte a questo enorme business

sorge spontanea la domanda chi paga?

La risposta non può che essere l'applicazione dell'elementare principio: <<Chi inquina paga!>>.

Ancora, a proposito di ingiustizie e discriminazioni, le pubbliche autorità e la società proprietaria dell'impianto mobile dovrebbero chiedere scusa alle cittadine e ai cittadini di Arborea che sono stati usati come cavie per testare tale impianto, che, peraltro, non concluderà neppure la bonifica della discarica abusiva di amianto di Prunixedda in Arborea (OR); in compenso il proprietario si porta a casa, in Lombardia, il lasciapassare timbrato per l'uso di tale impianto, nonostante le sue notevoli carenze evidenziate.

C) - IL RISCHIO AMIANTO IN PUGLIA

di Luciano CARLEO, *presidente della onlus Contramianto e altri rischi*

L'amianto costituisce un'emergenza non solo nelle aree di lavoro ma anche in ambito abitativo e territoriale.

L'impiego di questa sostanza cancerogena in edilizia (e in altri settori merceologici) è stato massiccio e il suo smaltimento in discariche non autorizzate rischia di costituire un pericoloso processo di inquinamento ambientale, oltre a rappresentare un reale rischio per la salute della popolazione. Abbandonare coperture in cemento-amianto, caldaie coibentate, o qualsiasi altro manufatto contenente amianto, oltre ad essere un atto giuridicamente perseguibile, è motivo di dispersione nell'ambiente circostante di fibre cancerogene, fibre che qualora vengano inalate dalle persone possono scatenare in qualsiasi momento forme tumorali. La neoplasia (es. il mesotelioma) può svilupparsi *anche* oltre i cinquanta anni dalla prima inalazione - (fermo che il rischio cancerogeno aumenta con l'aumentare della dose cumulativa di fibre di amianto respirate): sono sufficienti poche fibre per innescare il processo di oncogenesi.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, sulla base di studi epidemiologici ha indicato nel valore superiore ad una fibra di amianto per litro di aria il livello di attenzione oltre il quale è possibile per la popolazione esposta contrarre malattie tumorali

asbesto correlate. Le probabilità di contrarre la malattia si accrescono con il numero di inalazioni delle fibre killer, ovvero della dose cumulativa inalata.

La popolazione deve essere informata sui rischi derivanti dall'esposizione a questo pericoloso cancerogeno. Di amianto si muore, sapere potrebbe aiutare a limitare le esposizioni e, quindi, ad abbassare il trend di crescita delle neoplasie amianto correlate previste per i prossimi 20 anni.

In Italia per il solo periodo 1990-1993 è stato stimato che i lavoratori e le lavoratrici esposti/e professionalmente all'amianto sono stati 677.177, molti di più sono i casi complessivi se si sommano a questi i casi di esposizione ambientale e domestica nella popolazione.

Di questi non abbiamo stime ma dati certi relativi ai casi di mesotelioma così come forniti dall'ISPESL nel secondo rapporto del Registro Nazionale dei Mesoteliomi attraverso i COR Regionali. Nel periodo 1993-2001 dei 5173 casi di mesotelioma 150 sono dovuti a esposizione ambientale e 152 a esposizione familiare, rappresentando complessivamente l'8,5% dei casi definiti.

In Puglia, nello stesso periodo, sono stati accertati complessivamente 309 casi di mesotelioma. Allargando il periodo di osservazione il COR Puglia (Centro Operativo Regionale), ha rilevato nel periodo 1980-2005 502 casi di mesotelioma di cui 54 da esposizione domestica e ambientale e 299 da esposizione professionale.

Lo stesso COR Puglia ha definito che i 299 casi da esposizione professionale all'amianto sono associati per il 39% alle attività in marina, militare e mercantile, ed alla cantieristica navale; per il 9% all'attività svolta nel settore siderurgico. In totale il 48% delle esposizioni lavorative riguarda i due principali poli industriali della nostra Regione ed in particolare della provincia di Taranto (cantieristica navale e siderurgia). Preme evidenziare che Taranto oltre che rappresentare in ambito Regionale il capofila per i casi di mesotelioma da esposizione lavorativa (marina militare e mercantile, arsenali, cantieristica navale, porto e siderurgia) ha una importante crescita di casi di mesotelioma da esposizione ambientale 10 casi, che rappresentano il 22% della totalità dei

casi regionali causati dall'esposizione ambientale all'amianto. Escludendo Bari dove si sono avuti 36 casi, che essenzialmente vanno ricondotti alle aree limitrofe all'ex stabilimento Fibronit, solo 8 sono i casi di mesotelioma di origine ambientale (censiti) attribuibili all'intera regione. Si ritiene che quest'ultimo dato, anche in relazione al trend in crescita (erano solo 2 i casi nel periodo 1993-1996), possa essere considerato per Taranto un importante "evento sentinella" che evidenzia la presenza di fonti di contaminazione misconosciute a cui la popolazione può ancora essere (o essere stata) esposta, e questo pone all'ordine del giorno i problemi della bonifica delle aree, della sorveglianza sanitaria e del riconoscimento dei casi dovuti all'esposizione ambientale.

La proposta di legge regionale Amianto su prevenzione e sorveglianza sanitaria a cittadini/e, lavoratrici e lavoratori esposti ed ex esposti; il progetto pilota in ambito comunale per il monitoraggio delle aree contaminate; l'attività di informazione alla popolazione del territorio, rappresentano gli impegni che *Contramianto* associazione esposti amianto e ad altri rischi Onlus sta perseguendo con grande impegno, anche nel convincimento che sia necessario e prioritario un corretto e capillare piano d'informazione all'intera cittadinanza sui temi legati all'amianto, sia di ordine sanitario che di ordine tecnico/normativo.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo pianificato una serie di attività tese a monitorare il territorio avvalendoci della collaborazione degli associati e delle segnalazioni di cittadini. Come abbiamo potuto valutare numerose sono le aree comunali contaminate da amianto anche in relazione al vasto e diversificato uso che di questo elemento si è fatto nei decenni addietro. Edifici pubblici e privati, aree industriali, capannoni, discariche, sono solo alcuni degli esempi in cui è concreto il rischio di esposizione alle fibre di asbesto. Oltretutto i cittadini, nella maggior parte dei casi, sono disinformati sulle azioni da intraprendere per affrontare situazioni che potremmo definire di vera emergenza. Infatti, i cittadini sono impreparati a fronteggiare il "pericolo amianto", perchè non sanno come comportarsi nel caso di una possibile esposizione, dato che non sono

informati nè sui rischi per la salute, nè sulle procedure di accertamento, rimozione, incapsulamento, bonifica, smaltimento, nonché sui costi derivanti per effettuare tali operazioni. Tutto questo a volte induce taluni a liberarsi dei materiali contenenti amianto procedendo in proprio alla rimozione e all'abbandono indiscriminato in discariche abusive, mettendo così in pericolo la propria salute e quella altrui. Per questo ci sembra opportuno attivare nell'ambito cittadino un programma di informazione sui pericoli derivanti dall'amianto, sulle precauzioni da adottare prima di rimuovere questo materiale cancerogeno, sulle procedure amministrative da seguire relative alla segnalazione del suo smaltimento, sui costi e sulle azioni tese ad individuare i soggetti qualificati e abilitati per attuare le attività per la bonifica dell'amianto, realizzando *anche* un protocollo con ditte specializzate per uniformare e calmierare i costi per tali attività nei confronti di quei cittadini che volontariamente segnalino la presenza di amianto e avviino le procedure di bonifica e smaltimento.

Al riguardo, prioritariamente è necessario:

- *Programmare* nel breve periodo una "mappatura della presenza dell'amianto" nel territorio, attraverso un censimento dei siti inquinati a livello comunale da correlare ai dati informativi derivanti dalla mappatura regionale risultante dai dati del programma MIVIS del CNR;

- *Avviare* sul territorio seminari di informazione e formazione, contestualmente alle tante attese attività di prevenzione, nonché di sorveglianza della salute pubblica per le patologie asbesto correlate.

A margine di queste note, merita evidenziare un ulteriore aspetto relativo al problema amianto, ovvero quello della indispensabile bonifica dei fabbricati che lo contengono. Sul punto, si evidenzia altresì che la Legge 257/92 "vieta la commercializzazione dei prodotti contenenti amianto", pertanto una abitazione, o più in generale un fabbricato o un'area contenente amianto, non potrebbero essere venduti, nè tanto meno dati in locazione per la mancanza delle necessarie garanzie circa le condizioni per una sicura abitabilità per la persona, data la sua più che probabile esposizione alle fibre cancerogene di amianto.

D) - L'URGENZA DELLE BONIFICHE

Anna Maria VIRGILI, AIEA Regione Lazio

L'amianto non ha riguardato solo l'ambito lavorativo ma anche quello ambientale per la considerevole e inevitabile ricaduta che sempre si ha quando si impiegano materiali inquinanti, tossico - nocivi per la salute, nei diversi settori produttivi. Ne è stato fatto anche larghissimo utilizzo nell'edilizia sia pubblica che privata.

La conseguenza è quella di una enorme presenza quantitativa di amianto che causa, come in un infinito girone infernale, ulteriore esposizione alle fibre killer della popolazione, nonché l'inquinamento dei territori, con la prospettiva che quella catena si potrà spezzare solo quando saranno stati censiti e bonificati per davvero sia i luoghi di lavoro che quelli di vita.

Se consideriamo anche le pietre verdi, vi sono ancora 100 milioni di tonnellate di amianto presente in Italia (di cui 8 milioni di amianto puro) con la conseguente e puntuale statistica delle morti per amianto (4000 ogni anno: 1 morto ogni 2 ore!).


Picco destinato purtroppo a crescere alla luce del lungo periodo di latenza delle malattie asbesto-correlate e, segnatamente, per i mesoteliomi.

La soluzione del problema amianto è stata trascinata per decenni dai governi che si sono succeduti e dai diversi livelli istituzionali. Infatti, non vi sono state conformi iniziative e politiche capaci offrire la dovuta attenzione anche in considerazione che ogni Regione ha risposto in modo differente (e comunque carente!) su questa materia.

L'urgenza è data dalle bonifiche dei siti contaminati, dalla messa in sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, dalle procedure previste da una abbondante normativa che in gran parte non è stata attuata.

I **censimenti** previsti dalla Legge n.257 del 1992, che erano puntuali e per ogni categoria di ricerca sono stati sostituiti con il decreto n. 101/2003 relativo alla cosiddetta **mappatura**, che è da considerarsi mappatura d'area e per grandi aree e i cui criteri, fissati da circolari ministeriali, non possono dirsi di facile interpretazione e applicazione. Sarebbe utile quindi tornare a

ripristinare una metodologia assai più puntuale che non tralasci alcuna rilevazione e consenta una effettiva bonifica e liberazione dall'amianto. Superfluo dire, che si sollecitano ad intervenire le regioni che hanno omesso di attuare una normativa specifica e/o hanno affrontato in modo minimale questa importante problematica (è il caso della **Regione Lazio** che, senza consultare le associazioni degli ex esposti o esposti all'amianto, nonché altri soggetti, solo da poco ha previsto la realizzazione del Registro regionale dei mesoteliomi, la




mappatura per una ridotta categoria di ricerca in ambito collettivo, senza adeguati mezzi finanziari e con personale precario limitandosi a far inviare una lettera che, nella sostanza, si configura come una richiesta di autodenuncia!...).

Le prescrizioni del decreto attuativo della Legge n. 257/92 che ha definito le tipologie d'intervento nel settore dell'edilizia e il D. Min. Sanità 6 settembre 1994, si accennano di seguito.

In base a questo decreto, le tecniche d'intervento per i **materiali contenenti amianto** sono in sostanza tre:

- la **rimozione**: elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio; comporta un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e produce notevoli quantitativi di rifiuti speciali che devono essere correttamente smaltiti; in genere richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso;
- l'**incapsulamento**: prevede il trattamento

dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta; non richiede la successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non produce rifiuti; il rischio per i lavoratori addetti è generalmente minore rispetto alla rimozione; è il trattamento di elezione per i materiali poco friabili di tipo cementizio; il principale inconveniente è rappresentato dalla permanenza



nell'edificio del materiale di amianto e della conseguente necessità di mantenere un programma di controllo e manutenzione;

- il **confinamento**: consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio; se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento; rispetto all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti; occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni.

Il materiale contenente amianto, eventualmente rimosso, deve essere poi correttamente **smaltito**.

Lo smaltimento dell'amianto rappresenta oggi un vero problema, non solo perché connesso al più generale problema dei rifiuti nel nostro paese e dunque agli "interessi" a cui è collegato, spesse volte di tipo

mafioso, ma rappresenta anche la coda di quell'infinito "male" che è stato il suo utilizzo e che in questa ultima fase del viaggio, dal punto di vista ambientale e della salute pubblica presenta un ulteriore prezzo da pagare, se non si attua tale smaltimento nel rigoroso rispetto delle specifiche norme di prevenzione e sicurezza.

Il rispetto del **principio di precauzione** a tutela della salute deve porsi sempre come attenzione prioritaria nella scelta del metodo, sia che si smaltisca in discarica, sia che venga applicata un'altra soluzione. E infatti tale scelta è già di per sé assai dibattuta per le conseguenze che comporta.

E' di tutta evidenza che le discariche abusive e illegali richiedono tempestivi ed incisivi interventi per la loro eliminazione, previa bonifica, da parte degli amministratori pubblici. Sul punto, basti citare la discarica di Chiamano che per tutta la sua storia grava su quella popolazione non solo in termini di disagio e inquinamento ambientale, ma anche per le spese economiche che alla fine gravano sui cittadini. Ci sono discariche abusive grandi e piccole. Pertanto, è necessario intensificare i controlli sulle imprese e su quanti riversano sul territorio i materiali in cemento amianto (MCA), ma è anche necessario prevenirne. Per quanto riguarda i piccoli quantitativi di amianto abbiamo anche esempi da seguire come quello del Consorzio Priula, adottato anche in altre città che hanno adottato lo stesso metodo, ovvero **incentivare la microraccolta** stabilendo regole, promuovendo accordi con il gestore dei rifiuti, finanziando una percentuale della "bonifica domestica" o bonifica delle piccole quantità, agevolandone lo smaltimento in sicurezza nel caso di rimozione, mettendo a disposizione la collaborazione del gestore tramite protocolli d'intesa, accordi, regolamenti.

In tal modo si eviterebbero gli abbandoni di rifiuti incontrollati nelle strade e nei boschi e soprattutto il circolo vizioso dell'esposizione dei cittadini. Unitamente a tutto questo appare superfluo evidenziare la necessità di una corretta informazione, anche se, nella stragrande maggioranza le pubbliche amministrazioni sottovalutano il problema (vedi il Lazio!) e quindi si assi-

ste alla progressiva dispersione delle fibre di amianto nei territori.

Questi interventi di microraccolta sono verosimilmente possibili tramite l'intervento dei **Comuni** e più ancora delle **Regioni** che possono uniformare i metodi e offrire finanziamenti più consistenti.

Inoltre, le amministrazioni provinciali dovrebbero promuovere una specifica informazione dei cittadini tramite la creazione di **Sportelli Informativi Amianto** (ovviamente non solo sullo smaltimento, ma anche su tutta la problematica connessa all'amianto che possa essere di aiuto alla popolazione), fermo restando che le AAS-SLL (Dipartimenti di Prevenzione) sono l'organismo preposto alla vigilanza cui competono numerosi compiti. Con la normativa sulla sicurezza tuttavia, va detto che questo organismo, nonostante non si possa affermare che sia e sia stato il punto di riferimento effettivamente capace di accompagnare l'attuazione della normativa sull'amianto, oggi si trova ad operare sotto organico (con la drastica riduzione del numero degli ispettori), non può coprire le richieste di intervento e assolvere ai compiti assegnati. Pertanto, vanno promosse le necessarie iniziative nei confronti del governo centrale, regionale e locale per superare le attuali carenze (degli organici, nonché di tipo strumentale e generale) per affermare il diritto alla salute ed il rispetto delle norme di prevenzione, sicurezza e protezione ambientale.

Per quanto riguarda lo smaltimento dell'amianto occorre richiamare il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 29.07.2004 n. 248 - regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.


Infatti con questa normativa viene introdotto un indice di rilascio - (che va rigorosamente controllato, con la richiesta del suo azzeramento attraverso l'adozione delle tecniche appropriate) - e vari metodi di trasformazione cristallografica dell'amianto.

Su questi metodi ho non poche perplessità circa la trasformazione dell'amianto nei forni per clinker dei cementifici che, come è noto, non superano i 600 gradi °C e che,

pertanto, non garantiscono la trasformazione della molecola amiantifera.

Va messa in discussione tale scelta, affinché sia chiaro che: 1) - l'amianto è stato utilizzato per lo più in mix e quindi non si sa quale tipo di amianto sia contenuto nel MCA; 2) - la temperatura per modificare il legame chimico varia a secondo del tipo di amianto e, comunque, la trasformazione cristallografica avviene solo a temperature tra i 1200- 1300 gradi C.

In altri termini, si tratta di approfondire, con ricerche ad hoc, la possibilità dell'ado-



zione di metodi alternativi.


Le mega discariche sono ovviamente da evitare e sarebbe più consigliabile le mini discariche senza che i materiali siano trasportati in luoghi lontani rispetto a quello di raccolta dei materiali di (o contenenti) amianto; per esempio, per evitare interventi di bonifica come quello adottato per l'Eternit Siciliana realizzata attraverso il trasporto di sacchi contenenti materiali e rifiuti amiantiferi (praticamente la fabbrica) portati nella discarica della Regione Lazio.... (In proposito, si veda la documentazione depositata presso la Segreteria della Conferenza concernente le Note relative all'"inertizzazione dell'amianto tramite la torcia al plasma, altre tecnologie di trattamento dell'amianto e la Normativa).

E) - DOCUMENTO FINALE - GESTIONE DEL PROCESSO DECISIONALE E GESTIONALE

A seguito di ampia ed approfondita discussione all'interno del gruppo di lavoro, vengono definite, nel seguito, e sottoposte

all'Assemblea alcune linee guida da adottare per il conseguimento dell'obiettivo proposto nella Prima Conferenza Nazionale di Monfalcone del 2004.

L'eliminazione dell'amianto dal territorio nazionale, presente nelle industrie di ogni settore merceologico e, segnatamente, negli ex siti di produzione e lavorazione ove giace come residuo/rifiuto, nonché dai fabbricati e manufatti inquinati, e, in generale, dalle coperture degli edifici (abitazioni ed insediamenti pubblici e privati), dalle matrici isolanti presenti nei macchi-



nari di ogni tipo, ivi comprese quelle installate sui vettori di trasporto (navi, aerei, treni, autobus, autotreni, e quant'altro), richiede che si realizzino alcuni interventi a ciò finalizzati tesi a realizzare:

1. La conoscenza della distribuzione sul territorio (quantità e tipologia) dell'amianto o del materiale contenente amianto da smaltire;
2. La scelta di siti a cui conferire l'amianto per lo smaltimento;
3. La scelta della modalità di smaltimento;
4. La pianificazione delle operazioni necessarie: asportazione, trasporto, eventuali trattamenti, smaltimento, monitoraggio e sorveglianza del sito;
5. La disponibilità dei necessari finanziamenti e del personale qualificato affinché il tutto avvenga in assoluta sicurezza per le persone e per l'ambiente;
6. La conclusione degli interventi di bonifica nei siti industriali contaminati da amianto inseriti nel Programma nazionale di bonifica delle aree industriali del Ministero dell'Ambiente. In proposito, per quanto riguarda il quadro generale sul risa-

namento delle aree più inquinate dall'amianto inserite nel *Programma nazionale di bonifica*, si sottolinea che le bonifiche vanno a rilento nonostante l'urgenza sanitaria. Per facilitare il percorso del risanamento ambientale di queste aree è indispensabile avanzare rigorose proposte per spostare la gestione dell'iter di bonifica a livello regionale e locale, ovvero presso le Regioni o i Comuni, lasciando al Ministero e agli enti tecnici nazionali il compito di supportare, verificare e indirizzare il procedimento; in quest'ottica si dovrebbero favorire idonei interventi di bonifica *in situ* del materiale, evitando così un possibile aggravamento del rischio insito nella rimozione, movimentazione e trasferimento dei materiali amiantiferi; inoltre, si propone di costituire un *Fondo nazionale per le bonifiche* dei siti oramai "senza padrone", sul modello del *Superfund* statunitense, che garantirebbe risorse adeguate, che lo Stato può stanziare per il settore del risanamento con evidenti vantaggi sul fronte ambientale, sanitario e occupazionale.

Per quanto riguarda il punto 1 è necessario che, a livello nazionale, si realizzi il censimento dell'amianto. Questo dovrebbe essere pianificato ed effettuato dalle Regioni, con il contributo dei comuni e dei cittadini, senza il quale difficilmente si otterrà una conoscenza sufficientemente dettagliata della localizzazione, che consenta una corretta scelta dei siti di conferimento, sia dal punto di vista della quantità, che della localizzazione.

Riteniamo infatti giusto ed auspicabile che lo smaltimento avvenga senza far ricorso a impianti di grandi dimensioni, distribuendo sul territorio il rischio residuo legato alla gestione degli impianti ed evitando grandi concentrazioni.

Per quanto riguarda il punto 2 è importante che la scelta dei siti si basi, per quanto possibile, sul risultato del predetto censimento, ed è necessario che questa avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente, ovvero nel rigoroso rispetto dell'ambiente - (assenza o minimizzazione dell'inquinamento di suolo e sottosuolo, acque superficiali e di falda, ed aria, attraverso l'adozione di idonee tecnologie) - e della salute dei

cittadini e della salvaguardia del territorio evitando anche gli effetti negativi derivanti dalla presenza degli impianti ivi insediati, come, per esempio, l'aumento del traffico veicolare o altri.

Per quanto riguarda il punto 3, allo stato attuale è possibile, a livello locale, attuare la scelta tra le due metodologie disponibili per lo smaltimento dell'amianto, ovvero: l'ideale discarica e la sua inertizzazione mediante il trattamento ad alta temperatura attraverso idonei impianti, al fine di garantire la trasformazione cristallo-chimica del minerale cancerogeno. Superfluo sottolineare che, quale che sia la modalità di smaltimento adottata questa debba garantire l'assenza dell'inquinamento delle diverse matrici ambientali come, per esempio, le percolazioni in falda, lo scorrimento superficiale e l'emissione in atmosfera di fibre di amianto dalle diverse fasi di gestione degli impianti durante il suo smaltimento.

Un problema non secondario riguarda la caratterizzazione dei residui e dei materiali ottenuti dal trattamento termico: gli stessi non debbono costituire, in nessun caso, potenziali inquinanti. Queste garanzie debbono essere fornite non solo dal realizzatore e dal gestore dell'impianto, ma soprattutto debbono essere costantemente verificate, accertate e certificate dagli enti di controllo, che debbono sempre rendere immediatamente pubbliche le risultanze di tali controlli.

In ogni caso la scelta del sito e della tipologia di smaltimento debbono seguire rigorosamente l'iter previsto dalla legislazione vigente a livello nazionale e regionale (VIA, VAS, conferenze di servizi, etc.) coinvolgendo il più possibile le popolazioni nel processo decisionale.

Per quanto riguarda il punto 4, si deve definire, per ogni caso, un protocollo che garantisca che tutte le attività vengano realizzate da personale qualificato e legalmente autorizzato e che non provochino inquinamento ambientale.

Per quanto riguarda il punto 5 è possibile raggruppare i costi in due gruppi.

Il primo, più consistente, riguarda il censimento, la rimozione ed il conferimento dell'amianto allo smaltimento.

Questi costi, che possono diventare elevatissimi nel caso di interventi su siti inquinati dalla produzione/lavorazione debbono rispettare il principio universale, ovvero: "*chi inquina paga!*"

E' comunque necessario che il tutto sia realizzato attraverso interventi a ciò finalizzati dello stato e delle regioni.

Queste ultime debbono predisporre un piano di smaltimento dell'amianto che tenga conto di quanto previsto nei punti precedenti e che, fermo il principio che "*chi inquina paga*", per ragioni di salute



pubblica si preveda il finanziamento per il tempestivo smaltimento in modo diretto e/o realizzando protocolli d'intesa, convenzioni o quant'altro con gli operatori del settore, che si occupano della rimozione, del conferimento e dello smaltimento; ovviamente, con riserva dell'ente pubblico di rivalersi nei confronti dell'inquinatore per recuperare le spese sostenute.

In proposito, è auspicabile che la rimozione e la sostituzione delle coperture in amianto-cemento possa integrarsi con l'installazione di pannelli fotovoltaici, alleggerendo così, attraverso i certificati verdi, le spese connesse a tale sostituzione.


Riteniamo poi essenziale che si realizzi tra la popolazione una incisiva ed efficace attività di informazione, promossa dalle Regioni ed attuata a livello locale dalle amministrazioni provinciali e comunali, questo *anche* per favorire l'attività di censimento della presenza dell'amianto nelle più svariate realtà, nonché per rendere consapevoli le cittadine ed i cittadini della necessità di eliminare questa pericolosa fonte di inquinamento causa di gravi rischi

per la salute pubblica; tutto questo potrà essere favorito se, in particolare, per i singoli cittadini saranno resi disponibili (e non solo promessi!) incentivi finalizzati allo smaltimento in sicurezza di piccoli quantitativi di materiali e manufatti in amianto-cemento (es. per lo smaltimento delle coperture delle abitazioni).

La seconda parte dei costi, non meno importante, riguarda le attività di controllo e monitoraggio, che richiedono personale preparato, in numero sufficiente e con a disposizione appropriati mezzi e strumentazione per eseguire periodicamente le operazioni che garantiscano la gestione in sicurezza degli impianti e nel rigoroso rispetto della legislazione dei relativi siti. E' necessario che le regioni e lo stato assumano il per-

sonale necessario per svolgere, all'interno degli enti preposti, queste attività necessarie per garantire la salute pubblica, quella dell'ambiente e l'integrità del territorio.

Una ultima raccomandazione riguarda la tempistica: è ben vero che siamo in ritardo ma non deve essere la fretta a far prendere decisioni non sicure. Ogni passo che verrà fatto dovrà essere fatto in estrema sicurezza. Ferma restando la necessità di eliminare tutto l'amianto presente sul territorio si ritiene comunque prioritario che l'eliminazione dell'amianto venga effettuata negli ex-siti produttivi e di lavorazione dell'amianto da bonificare, nonché nelle industrie, negli edifici pubblici e privati in ogni situazione in cui l'amianto sia presente in prossimità di luoghi sensibili (scuole, ospedali, etc.).



TORINO 7.11.2009 - 2ª SESSIONE
SECONDA CONFERENZA NAZIONALE
“AMIANTO E GIUSTIZIA”

4° Gruppo di lavoro “risarcire le vittime, riconoscere gli esposti”

Coordinatori: **Pier Luigi Sostaro** sindacalista (Confederazione Unitaria di Base-C.U.B.), **Donatella Mingrino** (Associazione Vittime Amianto Nazionale Italiana per l'Oltrepò pavese - A.V.A.N.I.), **Ezio Bonanni**, avvocato Roma, **Gianni Alioti** (FIM-CISL, Roma);

Iscritti: **Luciano Carleo** (Contramianto e altri rischi onlus), **Gianluca Cernuto** (Studio Legale Avv. Corrado Martelli, legale Comitato Permanente ex Esposti Amianto e Ambiente), **Daniela Trollio** e **Sandro Tansini** (Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio), **Andrea Giordano**.

MANDATO

Avremo per la Conferenza Nazionale IL FONDO PER LE VITTIME DELL'AMIANTO? Sappiamo già che se l'avremo sarà del tutto insoddisfacente perché la destinazione verrà decisa dall'INAIL e con i suoi criteri, perché verranno risarciti solo i lavoratori già riconosciuti dallo stesso ente previdenziale. Nulla avranno le vittime per esposizione ambientale. Non sono e non saranno messi meglio i lavoratori, le lavoratrici e i pensionati ex esposti quanto a risarcimento previdenziale. Sul riconoscimento dei cosiddetti “benefici previdenziali” è successo di tutto: è vero che gli esposti all'amianto hanno una speranza di vita inferiore agli altri lavoratori? E' vero che chi pur privo di patologie da amianto, ex esposto, dopo avere partecipato ai funerali di alcuni (o tanti) propri colleghi di lavoro si trova in una condizione di profondo disagio? Che fare per le vittime, che fare per gli ex esposti?: richiesta di giustizia, necessità di lotta e mobilitazione.

INTRODUZIONE

di Pier Luigi SOSTARO, *Confederazione Unitaria di Base - (C.U.B.)*

La legge 257 promulgata nel 1992, tra l'altro, prevede un (parziale) “*indennizzo*” previdenziale ai lavoratori e alle lavoratrici esposti/e all'amianto. Già nei primi anni di applicazione si sono manifestate due dinamiche contrapposte: Confindustria, partiti ad essa sensibili, INPS e INAIL hanno cercato di ridimensionare la sua portata; associazioni di esposti all'amianto, settori di sindacato e parlamentari attenti a questo grave problema hanno operato per estendere i riconoscimenti là dove la L. 257/1992 aveva dei limiti: criteri garantisti ed equi per determinare l'esposizione, estensione del riconoscimento anche ai lavoratori esposti per meno di 10 anni, applicazione della norma a chi si era dimesso prima del 1992. Intorno a questi obiettivi si è sviluppato il movimento dei lavoratori e delle lavoratrici esposti/e.

Negli ultimi anni la legislazione è stata nettamente peggiorata: infatti sono stati introdotti assurdi criteri per il riconoscimento dell'esposizione lavorativa ultradecennale alle fibre di Amianto, ovvero: le 100 fibre/litro come media annua su 8 ore /giorno lavorativo; il coefficiente moltiplicatore è stato tagliato da 1,5 a 1,25 e reso valido solo ai fini della determinazione dell'importo della pensione, non della maturazione del diritto di accesso al pensionamento (monetizzazione del diritto, peraltro parziale); infine è stato stabilito come termine ultimo per la presentazione delle domande la data del 15 giugno 2005: una pietra tombale.

Ancora, nel 2006 un folto gruppo di senatori (primo firmatario Casson) presentò un disegno di legge organico per superare i problemi rimasti insoluti: indennizzo delle vittime, estensione del riconoscimento dell'esposizione, programma di tutela sanitaria, bonifiche ambientali. Di quel progetto organico, l'unico punto accolto dal governo Prodi nella Finanziaria 2008 concerneva la costituzione di un fondo per l'indennizzo delle vittime; si è trattato solo di un riconoscimento virtuale: a tutt'oggi neppure un centesimo è stato erogato.

Il quadro istituzionale, seppur decisamente negativo, non è riuscito a seppellire la drammatica e crescente realtà umana causata dall'esposizione all'amianto. In proposito, non va taciuto che gli interventi svolti venerdì e le relazioni di sabato mattina hanno evidenziato l'aumento vertiginoso dei casi di malattie asbesto correlate; inoltre, hanno pure testimoniato l'emergere di nuovi movimenti, sia nei luoghi di lavoro (es. quello dei lavoratori e delle lavoratrici del Teatro alla Scala di Milano) che sul territorio (Comitati contro le discariche di amianto e per la bonifica di siti inquinati).

Alla luce di questi fatti, propongo al Gruppo di lavoro di discutere avendo ben chiaro che il nostro obiettivo non è quello di raccogliere le briciole rimaste sulla tavola in tema di indennizzo e di riconoscimento delle esposizioni alle fibre tossi-cancerogene di amianto, ma quello di estendere le tutele per far fronte alle nuove e cresciute dimensioni dei danni provocati dall'amianto.

B) - GLI INTERVENTI

Hanno preso la parola 15 partecipanti al gruppo di lavoro. Difficile verbalizzare (senza chiedere conferma a ciascuno) quanto è stato dibattuto, che di seguito sintetizzo. Diversi interventi hanno segnalato nuove realtà produttive in cui i lavoratori e le lavoratrici si sono trovati/e o si troveranno esposti alle fibre di amianto: oltre alla realtà del già citato Teatro della Scala, sono stati evidenziati i lavori di scoibentazione e bonifica dall'amianto, le ristrutturazioni di impianti industriali, le demolizioni di impianti per cambi di destinazione d'uso, i lavori appaltati all'estero, soprattutto per la scoibentazione del naviglio, i cantieri navali, i marittimi

tuttora esposti alle fibre tossi-cancerogene imbarcati su navi civili, mercantili e militari non ancora scoibentate e bonificate dall'amianto. In queste realtà frequentemente vengono adibiti lavoratori extracomunitari privi di tutele, verso i quali non vengono quasi mai applicate le norme di buona tecnica e di prevenzione dei rischi, in violazione della legislazione speciale contro gli infortuni e le malattie professionali.

In merito al riconoscimento previdenziale (L. 257/92 e sue successive modificazioni) per i lavoratori e le lavoratrici che sono stati esposti/e all'amianto, si è svolta un'ampia e partecipata discussione nel Gruppo di lavoro, che ha sottolineato le disparità di trattamento dei lavoratori fra una realtà e l'altra e all'interno delle singole realtà, ed ha proposto di superare la logica degli "atti di indirizzo" per arrivare a soluzioni da applicare a tutti i lavoratori, senza discriminazioni di nessun tipo (geografiche, di mansione, di realtà produttive pubbliche o private).

Un altro gruppo di problemi affrontati hanno riguardato il *che fare*, ovvero come riproporre gli obiettivi di tutela in una situazione di difficoltà per il movimento dei lavoratori.

Gli interventi hanno approfondito diversi aspetti: le motivazioni socio-culturali e "moralì" per la riapertura della "pratica amianto"; la dimensione collettiva della problematica di cui sono portatori i movimenti di lotta; la possibilità della promozione dei ricorsi legali, individuali e/o di gruppo, nonché l'impugnazione di atti amministrativi nei confronti dell'INAIL e dell'INPS; la promozione di una strategia legale avverso le recenti leggi dello Stato italiano davanti alla Corte di Giustizia europea.

In altri termini, non ci si deve lasciare condizionare dalle sirene del "realismo", pur in una situazione di crisi, per autolimitare i nostri obiettivi: la salute è un diritto fondamentale inviolabile, costituzionalmente tutelato, che non può essere subordinato a nessun altro interesse (economico, politico, sociale, né di altra natura) e, pertanto, va salvaguardato in ogni circostanza; pertanto, le risorse per promuovere ed affermare tale diritto devono essere trovate e rese concretamente disponibili. In proposito, è inaccettabile che l'INAIL regali al Ministero delle

Finanze 12 miliardi di € e, che, al tempo stesso, non batta ciglio di fronte ad una evasione contributiva dell'assicurazione supplementare obbligatoria contro l'asbestosi che ammonta ben al 93% (novantatre per cento)!

Infine, sulle tematiche dei risarcimenti alle vittime dell'amianto, da una parte si è riaffermata la necessità di estenderli a tutti/e i portatori/trici di malattie asbesto correlate, dall'altra si è proposto promuovere le necessarie iniziative al fine di fornire alle vittime o ai loro familiari il sostegno legale gratuito, ovvero l'accesso al gratuito patrocinio.

C) - SINTESI DEI LAVORI DEL 4° GRUPPO PRESENTATA NELL'ASSEMBLEA PLENARIA DEL 8 NOVEMBRE 2009

Il coordinatore ha presentato in assemblea plenaria una sintesi della relazione e degli interventi svolti dal Gruppo di lavoro, cui ha fatto seguito la lettura del documento finale. In particolare, il Gruppo di lavoro propone che la 2ª Conferenza nazionale "Amianto e Giustizia" rilanci la mobilitazione per eliminare l'amianto da ogni luogo di lavoro e di vita attraverso l'attuazione di rigorosi ed efficaci interventi di bonifica di tutti i siti inquinati, quindi eliminando i negativi impatti sulla salute dei lavoratori, delle lavoratrici e dei cittadini, attraverso una pluralità di iniziative:

- La promozione della partecipazione delle popolazioni a rischio (e non solo di esse!) e la realizzazione di lotte a ciò finalizzate;
- La promozione di iniziative nei confronti delle Istituzioni ad ogni livello (Legislative, Governative, Regionali, e degli Enti preposti, in primis l'INAIL e l'INPS);
- L'affermazione dei diritti anche mediante il ricorso alla Magistratura.


D) - DOCUMENTO FINALE. RISARCIRE LE VITTIME, RICONOSCERE GLI ESPOSTI

Il gruppo di lavoro dopo ampia discussione converge sui seguenti punti:

- I cosiddetti "benefici" contributivi ex art. 13, comma 8, Legge 257/92

Secondo lo spirito e la lettera della legge, va subito chiarito il senso del termine "benefi-

ci": si tratta semplicemente di un "parziale indennizzo". Infatti, essere stati esposti all'amianto costituisce un danno e non un privilegio. Pertanto, sulla base dell'esperienza pratica suffragata anche dalle argomentazioni giuridiche, si sottolinea che non ci deve essere alcun limite di durata e men che meno di soglia di esposizione, né decadenze, per chi, suo malgrado, è stato esposto all'amianto; quindi ci impegneremo ancor più per eliminare le soglie di esposizione, come è il caso del limite delle 100 fibre/litro, nonché la durata di esposizione ultradecennale all'amianto per poter presentare la



domanda ed usufruire dei cosiddetti "benefici" previdenziali.

Al riguardo, si sottolinea che gli attuali termini per poter presentare le domande di riconoscimento previdenziale per chi ha subito l'esposizione all'amianto sono del tutto illegittimi, discriminatori e lesivi dei diritti umani, di quelli individuali garantiti dalla carta Costituzionale e dalle leggi europee. Pertanto, sono del tutto inaccettabili le discriminazioni di cui sono vittime i lavoratori e le lavoratrici che sono andati in pensione prima del 1992 e, che, come ben noto, hanno subito le più elevate esposizioni lavorative alle fibre/polveri di amianto.

Per questo, ci battiamo affinché la maggioranza contributiva valga sempre e comunque per maturare anticipatamente il diritto alla prestazione pensionistica per tutti/e i lavoratori e le lavoratrici, con il coefficiente di moltiplicazione di 1,5, ovvero per il riconoscimento contributivo maggiorato del 50% del relativo periodo di esposizione all'amianto.

A questo riguardo, nell'ambito di questa 2ª

Conferenza nazionale su Amianto e Giustizia siamo altresì impegnati per eliminare qualsiasi discriminazione di tipo geografico, di mansioni lavorative, di attività produttive, sia per i lavoratori pubblici che privati.

Riteniamo pertanto più che mai aperta la vertenza per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto delle nuove realtà (es. Teatro alla Scala di Milano, settore delle bonifiche, ristrutturazioni di impianti industriali, cantieri operanti all'estero ed eventuali ulteriori situazioni che dovessero emergere).



Superfluo ricordare che né le crisi economiche, né i deficit di bilancio, non possono essere accampati per negare i sacrosanti diritti dei lavoratori e delle lavoratrici che sono stati/e esposti/e e che sono vittime dell'amianto.

- Fondo vittime dell'amianto

Va ripresa la mobilitazione per l'applicazione del *Fondo delle vittime dell'amianto* a favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto correlate, ovvero in caso di morte a favore dei loro eredi. Il Ministro del Lavoro aveva l'obbligo di adottare il decreto relativo alle procedure ed alle modalità di erogazione "entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" (cfr. L. 28.12.2007, n. 244). A tutt'oggi (novembre 2009) questo non è stato fatto: chi fa le leggi ha l'obbligo di rispettarle, ma i vari governi succedutesi sono stati i primi a non applicarle. Inoltre il ministero ha già anticipato che riconoscerà solo i lavoratori colpiti da mesotelioma (già indennizzati dall'Inail), ma non altri lavoratori, famigliari e cittadini

che, pur avendo contratto malattie causate dall'esposizione all'amianto, non sono riconosciuti dall'Inail, per i quali al danno si aggiungerà la beffa: si tratta di una ulteriore discriminazione e negazione dei diritti della persona ad essere risarcita per il danno patito. Infatti, migliaia di vittime dell'amianto colpite mortalmente dal mesotelioma e da altre patologie asbesto correlate, ovvero i loro famigliari, a causa di Enti Pubblici inadempienti, si vedono negare il riconoscimento anche a quel minimo indennizzo, previsto dalla legge.

Si ribadisce che il *Fondo per le vittime dell'amianto* deve essere innanzitutto finalizzato a risarcire tutti/e i/le cittadini/e, i lavoratori e le lavoratrici che hanno contratto una patologia asbesto correlata. [Al momento in cui diamo alle stampe gli Atti della 2ª Conferenza nazionale "Amianto e Giustizia", marzo 2011, il governo si è limitato a promulgare in data 13.01.2011 il Decreto interministeriale (Lavoro – MEF) di natura regolamentare concernente il *Fondo vittime dell'amianto*, ai sensi dell'art. 1, commi 241 – 246, della Legge 28.12.2007, n. 244 limitando la possibilità di accedere a tale Fondo solo alle persone colpite da malattie professionali asbesto-correlate riconosciute dall'INAIL. Sul punto, va comunque sottolineato che, ad oggi, marzo 2011, nessuna persona ha potuto accedere all'indennizzo previsto da tale Fondo].

- Risarcimento dei danni delle patologie asbesto correlate ovvero causate dall'esposizione all'amianto

Noi ci batteremo perché la vittima che ha subito danni debba essere risarcita, anche per la lesione dei diritti costituzionali. Noi ci batteremo perché tutte le vittime, sia da esposizione ambientale che lavorativa all'amianto, segnatamente le ex lavoratrici e gli ex lavoratori oggi pensionati, con una minore aspettativa di vita, vedano riconosciuto il risarcimento del danno patito.

In proposito, si sottolinea che anche aver subito l'esposizione all'amianto costituisce di per sé un danno per la persona che determina stati di stress ed ansia per la – giustificata – paura di contrarre gravi patologie amianto-correlate, in primis il mesotelioma

ed il carcinoma polmonare.

Tutto questo altera negativamente lo stato di salute psico-fisico della persona determinando anche una continua preoccupazione, sottraendole tempo alle attività di relazione e di svago, a causa della sorveglianza sanitaria alla quale si deve sottoporre nel tempo, ed in relazione anche a questa tipologia di danno bisogna agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il dovuto risarcimento (morale, patrimoniale, esistenziale).

Sul punto, alla responsabilità contrattuale si affianca, in via alternativa, quella per fatto illecito, che il lavoratore può azionare nelle competenti sedi giudiziarie.

Per questo, riteniamo opportuno che si costituisca un servizio di assistenza legale a carico dello Stato - (con la scelta del legale di fiducia da parte della vittima o dei loro eredi in caso di morte) - per coloro che sono portatori di patologie asbesto correlate.

- Siamo impegnati/e per promuovere l'informazione, le iniziative e le lotte affinché analoghe forme di risarcimento siano istituite per le vittime di altri cancerogeni.

E) – PUGLIA: L'AMIANTO, LE NOSTRE PROPOSTE

di Luciano CARLEO, *Presidente Onlus Contramiante e altri rischi*

IL TERRITORIO

Puglia, Provincia e Comune di Taranto.

Lo stabilimento della società Fibronit di Bari, i grandi insediamenti industriali (es. Enichem - petrolchimica e raffinazione del petrolio; Belleli - meccanica; ILVA - siderurgia) di Brindisi e Taranto, nonché la cantieristica navale, gli Arsenali di Taranto e Brindisi, le attività portuali, la Marina Militare a Taranto; ancora, gli emigranti di Terra di Leuca della Eternit Svizzera, rappresentano solo alcuni degli aspetti legati all'amianto del territorio pugliese.

L'intera Regione e in particolare la provincia di Taranto è certamente interessata alla problematica dell'amianto anche in relazione ai risvolti legati alla sorveglianza sanitaria degli ex esposti e alla giusta garanzia previdenziale e risarcitoria.

LE QUESTIONI APERTE: I BENEFICI PREVIDENZIALI

Benchè nella sola Provincia di Taranto vi siano stati quasi 30.000 riconoscimenti di benefici previdenziali per esposizione lavorativa ultradecennale all'amianto, molti sono gli esclusi dal giusto diritto al prepensionamento; in particolare, i lavoratori civili del Ministero della difesa, la Marina militare, l'Arsenale di Taranto, ma anche alcune categorie di lavoratori dello stabilimento di munizionamento di Buffoluto, i lavoratori della società Vianini di Ginosa, il personale Militare della Marina.

Molti pur avendo ottenuto i benefici previdenziali sino al 1992 sono stati parzialmente esclusi per i periodi successivi, come i lavoratori della società Belleli di Taranto, e molti dipendenti di aziende non ricomprese negli Atti di indirizzo, fra questi molti sono i lavoratori dell'ILVA che avendo avuto la colpa di andare in pensione successivamente al 1 gennaio 2007 sono stati esclusi dai riconoscimenti sino al 2003.

Ancora irrisolta la situazione di migliaia di lavoratori di Taranto pensionati prima del 1992, forse quelli maggiormente esposti, esclusi dal diritto perché pensionati prima della Legge 257/92.

Pertanto ancora oggi abbiamo lavoratori che per chiedere ed ottenere il diritto devono rivolgersi ai giudici, una intera categoria di lavoratori, il personale civile del Ministero della difesa, che continua ad essere esposto all'amianto e per il quale il diritto sembra essere diverso in quanto il famoso articolo 47 non ne consente il prepensionamento ma solo una rivalutazione peraltro dell'1,25. Chi ha chiesto ed ottenuto nelle aule dei tribunali il diritto al prepensionamento mediante l'applicazione della Legge 257/92, avendo dimostrato esposizioni ben oltre il limite delle 100 fibre/litro subisce un pesante accanimento da parte dell'istituto previdenziale che nonostante la palese ed evidente sussistenza del diritto continua ad opporsi nei vari gradi di giudizio.

Pertanto, chiediamo che il diritto al prepensionamento ovvero che gli anni di lavoro con esposizione all'amianto siano rivalutati (moltiplicati) con il coefficiente 1,5 sancito dalla Legge 257/1992, e che tale diritto sia esteso a tutti/e senza discriminazioni; inol-

tre chiediamo che i magistrati competenti sollevino l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 47, che prevede trattamenti diversi dei lavoratori esposti al medesimo rischio amianto.

Chiediamo altresì che siano riaperti i termini per richiedere i benefici previdenziali che l'art. 47 ha bloccato alla data del 15 giugno 2005 impedendo a migliaia di lavoratori e lavoratrici, molti dei quali della nostra provincia, di far valere il giusto diritto al prepensionamento.

Continua la vergogna degli ante 1992 e cioè di coloro che non hanno avuto il diritto al "beneficio" previdenziale perché pensionati prima della legge 257/1992; lavoratori e lavoratrici che, loro malgrado, hanno subito le più elevate esposizioni lavorative alle fibre/polveri di amianto. Pertanto, chiediamo che i lavoratori esposti all'amianto e pensionati prima del 1992 siano ammessi al suddetto "beneficio" previdenziale.

Non va taciuto che l'Inail attraverso il suo organo tecnico, la Contarp, usa due pesi e due misure, infatti: è severissima nel giudicare le esposizioni, il grado e i tempi, una rigidità contrapposta ad una totale assenza di giudizio tecnico per quelle aree di lavoro sottoposte agli atti di indirizzo dove - giustamente - sono state valutate le esposizioni sulla base delle attività e delle mansioni, un criterio, quest'ultimo, che andrebbe adottato per tutte le realtà lavorative interessate.

IL LIMITE DELLE 100 FIBRE/LITRO

Ancora una volta sottolineiamo che il limite delle 100 ff/l è inaccettabile oltre che privo di alcun fondamento scientifico. Infatti, per l'amianto (così come per gli altri cancerogeni) non esiste un valore limite, per quanto infinitesimo, al di sotto del quale non vi sia rischio oncogeno per le persone esposte.

L'unico valore limite scientificamente valido è quello corrispondente al valore zero, ovvero uguale al rischio zero.

Mentre, lo si denuncia anche in questa sede, accettare un valore limite di esposizione alle fibre di amianto (per limitarci al cancerogeno che qui ci occupa), significa accettare l'inaccettabile, ovvero che un certo numero di lavoratori e di lavoratrici si ammalino con esito infausto. Pertanto, per l'amianto (e per

gli altri cancerogeni) nessun limite è accettabile: va nel concreto affermato il principio amianto zero, uguale a rischio zero.

LE MALATTIE PROFESSIONALI

Moltissimi sono i casi di malattia professionale non denunciati, tra questi molti sono i portatori di malattie asbesto-correlate; tutto questo determina, nel migliore dei casi, una tardiva denuncia con una perdita economica considerevole rispetto al dovuto indennizzo e, nell'ipotesi peggiore, il mancato diritto all'indennizzo per scadenza dei termini di prescrizione.

Nel recente rapporto MALProf 2005-2006 nel quale vengono riportati i casi di malattia professionale denunciati agli Spesal abbiamo notato come, per esempio, in Puglia delle 3000 denunce di malattia professionale solo 450 sono state segnalate agli Spesal, il 14% dei casi Inail; peraltro, questo non permette l'avvio di indagini sulle cause della malattie professionali da parte delle competenti Procure della Repubblica. Anche tutto questo aspetto ci convince ancor più nel chiedere che siano le ASL a svolgere i compiti relativi ai riconoscimenti delle malattie professionali/infortuni, così come stabilito dalla Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, la n. 833 del 1978. Nell'indagine da noi condotta, abbiamo rilevato che sono molti i casi di denuncia di malattia professionale per i quali l'Inail, a seguito della morte del lavoratore, non versa la rendita non essendoci neppure il coniuge: in questi casi proponiamo che le relative somme vengano fatte confluire in un *Fondo di solidarietà* a sostegno dell'accesso gratuito a una qualificata sorveglianza sanitaria delle persone portatrici di malattie professionali.

IL FONDO VITTIME DELL'AMIANTO

Pur nella consapevolezza delle difficoltà riteniamo che si debba insistere sui principi che hanno determinato il percorso verso la legge del Fondo. Infatti, il Fondo è stato pensato per chi non aveva avuto nessuna forma di risarcimento, per gli esclusi. Strada facendo la norma si è andata modificando ed infine è stata stravolta riconoscendo il diritto, quando finalmente sarà attuata unicamente ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno

avuto il riconoscimento INAIL della malattia professionale/infortunio.

Pertanto, ribadiamo e richiediamo che, a livello Parlamentare, si debba ritornare sulla norma affinché il *Fondo Vittime Amianto* sia effettivamente un fondo che indennizzi tutte le persone che sono state esposte all'amianto in ambito lavorativo ed extra-lavorativo, in altri termini per tutti/e i/le cittadini/e, i lavoratori e le lavoratrici, senza distinzioni di sorta.

F) – SARDEGNA: LA QUESTIONE DEI MARITTIMI MILITARI E CIVILI

di Tore GARAU, Sezione AIEA della Regione Sardegna

Il comparto dei marittimi è stato oggetto di indagini riportate nella letteratura scientifica e tecnica, ove si documenta il notevole impiego dell'amianto a bordo delle navi, militari e civili, così come è stato accertato, anche in termini epidemiologici, il notevole e crescente triste tributo in vite umane causato dalla continua esposizione alle fibre/polveri di amianto a bordo nave dei lavoratori del mare, civili e militari.

Questi lavoratori sono stati discriminati e dimenticati dalla legge.

Per meglio comprendere la loro situazione ricordiamo che la categoria dei marittimi in generale (militari e civili) è stata inizialmente esclusa dalla direttiva europea 477/83, nonché (ri)-esclusi dalla Legge n. 257/1992 e, ancora, esclusa dagli atti ministeriali di indirizzo per i lavoratori e le lavoratrici che erano stati/e esposti/e all'amianto, e via discorrendo.


Questa categoria di lavoratori è stata inaccettabilmente discriminata, poi è stata inclusa, **senza alcuna convinzione**, fra i potenziali "beneficiari" dell'art. 47 del D.Lvo n. 269/2003 convertito nella Legge n. 326/2003, dalla quale è scaturito il Decreto interministeriale 27 ottobre 2004. Secondo quest'ultimo decreto, gli elementi indispensabili per ottenere il "beneficio" previdenziale sono due:

- Il curriculum lavorativo che deve essere rilasciato al lavoratore da parte del datore di lavoro (armatore per i marinai civili e il Ministero difesa per i militari).

- La certificazione dell'esposizione "qualificata" all'amianto subita a bordo delle navi (inizialmente per tutti da parte dell'organo tecnico dell'Inail, la Contarp).

Inoltre, per i marittimi militari vi è l'ingiusto scoglio della non cumulabilità delle maggiorazioni oltre i 5 anni normalmente riscattati a pagamento da parte del personale militare per il *lavoro usurante* prestato a bordo delle navi.

Inoltre, nel dicembre 2005, con la finanziaria per il 2006, la categoria dei marittimi viene divisa in due sotto-categorie: i marittimi civili e i marittimi militari.



Infatti, l'ipsema con l'art. unico, comma 567, della legge Finanziaria 2006 diventa il certificatore dell'esposizione qualificata all'amianto per i marittimi civili, mentre i marittimi militari rimangono in capo all'Inail.

Cosa accade per i curriculum?

•Ai marittimi civili gli armatori Italiani in attività (delle navi battenti bandiera Italiana) negano i relativi curriculum lavorativi. Nei casi di aziende cessate o fallite o di datore di lavoro irreperibile, questo curriculum dovrebbe essere redatto dalle Direzioni Provinciali del Lavoro che, in giro per l'Italia, stanno facendo un pò quello che gli pare e, in Sicilia, non fanno nulla.

•Ai marittimi militari, il Ministero della difesa, dopo molti tentennamenti, ha iniziato da circa un anno ad emettere i curriculum lavorativi.

Va subito detto che il curriculum lavorativo, ampiamente discusso ultimamente è stato oggetto di attenzione da parte del Presidente della Regione Liguria e delle mozioni votate all'unanimità dal Consiglio

della Regione Friuli Venezia Giulia, ma solo per i marittimi civili. In ogni caso, entrambe le categorie dei marittimi civili e militari hanno l'esigenza che, dopo il rilascio del curriculum lavorativo, qualcuno certifichi la loro esposizione qualificata all'amianto (100 ff/1 per 8 ore/die). E' appena il caso di osservare che un lavo-

ratore del mare vive sulla nave (la sua casa-lavoro!); in due giorni ha già superato le ore di esposizione settimanali alle fibre di amianto!

Chi certifica?

- Formalmente l'Ipsema per i marittimi civili;
- L'Inail per i marittimi militari (nella realtà anche per i civili).

NOTE

1. Sono stato alla Conferenza mondiale sull'amianto che si è svolta a Taormina il 1, 2 e 3 di ottobre 2009. Qui ho avuto modo di confrontarmi con l'ideatore del programma in uso all'Inail per stabilire le certificazioni in questione, l'Ing. Stefano Casini (cfr. il link per scaricare il programma DATAMIANT <http://www.iascin.it/download/datamiant.html>, il quale ha ammesso che nella banca dati dell'Inail non ci sono elementi sufficienti per certificare l'esposizione dei marittimi militari (e, immagino, anche per i civili). Inoltre, nella stessa conferenza è stato presentato un lavoro realizzato in collaborazione con l'Ipsema, i cui risultati sono inattendibili e strumentali: si afferma che in navigazione la concentrazione delle fibre di amianto è più bassa che in porto (sic!).

2. Risulta che l'Ipsema abbia chiesto all'Inail "di avvalersi degli strumenti e banche dati già predisposti e messi in uso dall'Inail" (cfr. delibera Ipsema 91/06). In buona sostanza sarà sempre l'Inail a certificare l'esposizione qualificata all'amianto! Dalla discussione pubblica con l'Ing. Casini è emerso che non è in discussione la presenza e l'impiego dell'amianto a bordo delle navi e dei sommergibili, un fatto pacifico e acclarato, ma, a suo dire, il problema sarebbe quello della certificazione dell'esposizione qualificata all'amianto. Non vi è chi non veda che si tratta di affermazioni di nessun pregio, artificiose e strumentali ai danni di tutti i marittimi, civili e militari. Sul punto, per superare le predette discriminazioni e le lungaggini burocratiche si richiede il seguente atto di indirizzo:

a) – Per i marittimi civili il riconoscimento e la validità del foglio matricolare in luogo del curriculum lavorativo (ai marittimi militari il Ministero della difesa sta già emettendo i curriculum lavorativi).

b) - Per tutti i marittimi, militari e civili, il riconoscimento e la validità dei curriculum comunque denominati, di cui al precedente

paragrafo, ai fini della certificazione del periodo di esposizione qualificata all'amianto.

c) – Riportare, ovvero applicare il coefficiente di moltiplicazione 1,5 dato che l'esposizione giornaliera a bordo nave si è protratta 24 ore su 24 senza soluzione di continuità.

d) - Riconoscere la cumulabilità delle maggiorazioni previste per il lavoro usurante e gli aumenti di servizio comunque denominati, applicato, a scelta del lavoratore, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione o rideterminazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche.

[Al riguardo, si ricorda che in forza degli artt. 5 e 7 del Dlgs 165/97, i militari non possono superare i 5 anni di maggiorazioni computabili ai fini pensionistici, pagate di tasca propria, per cui senza il riconoscimento della cumulabilità nessuno potrà ottenere realmente e nella giusta misura l'"indennizzo" previdenziale per la ridotta aspettativa di vita causata dall'esposizione alla polvere di amianto].

e) – La riapertura dei termini per la presentazione della domanda per l'ottenimento del predetto "indennizzo" previdenziale.

A quest'ultimo riguardo, va sottolineato che molte navi militari sono state radiate, demolite, affondate, vendute ad altre marine estere.

Per esempio, la *Classe Lupo* è stata venduta al Perù; inoltre, è bene non dimenticare che le ultime navi a caldaia, *l'Ardito* e *l'Audace*, sono state messe in disarmo il 29 settembre 2006, per l'antieconomicità della bonifica dell'amianto presente a bordo, così come non va dimenticato che le navi militari fino alla fine degli anni 90 sono state allestite impiegando manufatti di (o contenenti) amianto. [cfr. http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori/stenbic/39/2000/0223/s020.htm].

Di più, queste navi sono oggi operative e dunque questi lavoratori, marinai e soldati, sono tuttora esposti all'amianto senza alcun percorso di tutela sanitaria e previdenziale.

G) – BASILICATA: ATTI DI INDIRIZZO MINISTERIALI, OVVERO INGIUSTIZIE E DIRITTI NEGATI

di Mario MURGIA e Rocco REGINA,
Sezione AIEA della Val Basento

PREMESSA

Con la legge 257/92 erano stati riconosciuti i benefici previdenziali solo ad alcune specifiche categorie di lavoratori.

Infatti, all'inizio i beneficiari della norma sono stati solo i dipendenti di imprese che avessero utilizzato o estratto amianto, o fossero stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, coperto da assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali connesse al rischio derivante dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL, comprovato dal pagamento del relativo premio assicurativo.

Con il decreto legge del 5 giugno 1993, n.169, convertito in legge 4 agosto 1993, n. 271 (entrata in vigore il 5 agosto 1993), è stata apportata una modifica alla sfera dei destinatari del beneficio pensionistico in argomento.

L'art. 1, comma 1, del decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, in sostituzione del comma 8 dell'art. 13 della legge del 27 marzo 1992, stabilisce che i destinatari del beneficio siano non solo "i lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono amianto come materia prima", ma "i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni".

Beneficiari della rivalutazione contributiva, a seguito della modifica, sono tutti i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, o possano far valere un periodo di esposizione superiore a dieci anni, ancorché non occupati nel settore dell'amianto (ossia, anche non dipendenti da imprese che utilizzano o estraggono amianto).

A partire dal 5 agosto 1993 si sono venute a creare due fasce di lavoratori che per semplicità indichiamo:

- fascia A, quelli soggetti alla assicurazione obbligatoria specifica per l'amianto;
- fascia B, i soggetti esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni a prescindere dall'attività dell'impresa, ovvero

per il solo fatto di aver impiegato da parte della stessa materiali e/o manufatti di (o contenenti) amianto.

I primi che hanno fatto ricorso alla nuova norma sono state alcune categorie di lavoratori delle Ferrovie dello Stato.

Infatti, a seguito di malattie professionali, correlate all'utilizzo dell'amianto, riscontrate nei suddetti lavoratori, le Ferrovie dello Stato hanno provveduto al pagamento delle spettanze dell'assicurazione obbligatoria, come previsto dalla legge n. 455 del 12 aprile 1943.

In realtà, questo "provvedimento" è stato il primo Atto di indirizzo ministeriale, che nei fatti ha riconosciuto il "beneficio" previdenziale della normativa vigente ai lavoratori delle Ferrovie dello Stato senza la necessità di dimostrare, da parte degli stessi lavoratori, il superamento della soglia di concentrazione limite (100ff/l), rientrando, quindi, nella suddetta fascia A.

Per gli altri lavoratori del comparto industriale, edilizio, manifatturiero, ecc., iniziava, invece, il lungo calvario delle vie legali con le relative spese per ottenere gli stessi diritti ottenuti dai lavoratori delle Ferrovie dello Stato; il superamento della lungaggine processuale (sei anni contro un massimo di tre anni previsti dalle normative, in materia, emanate dalla Comunità Europea); pensiamo ai lavoratori licenziati, in Cassa Integrazione Guadagni, in mobilità.

La CONTARP - INAIL ha avuto il mandato dal Governo per il rilascio degli attestati necessari al riconoscimento dei "benefici" previdenziali, ma di fatto tale organismo tecnico preposto pone ogni sorta di ostacolo nell'iter burocratico per il rilascio degli attestati in questione.

Ai lavoratori viene chiesto di dimostrare, tra l'altro, persino le concentrazioni delle fibre di amianto nel proprio ambiente di lavoro (numero di fibre/litro), una dimostrazione impossibile da fornire perché:

- La concentrazione di fibre a cui il lavoratore è stato esposto è frutto dell'arbitraria interpretazione che l'INAIL dà alle norme applicative della 257/92, anno in cui viene vietata la produzione dell'amianto e la rimozione dai siti in cui è stato utilizzato, quando generalmente i lavoratori hanno già compiuto ben oltre un ventennio della loro atti-

vità lavorativa;

- Nessun lavoratore avrebbe avuto la possibilità di rilevare nel proprio ambiente di lavoro le concentrazioni delle fibre di amianto, al massimo sarebbe stato compito dei datori di lavoro o degli Istituti preposti. Lo stesso Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, invece di rendere più chiara ed esplicita la legge 257/1992 al fine di renderla fruibile per tutti gli aventi diritto, emetteva gli Atti di Indirizzo Ministeriale, allontanando dai posti di lavoro oltre 126 mila lavoratori e rendendo così molto difficile per tutti gli altri lavoratori (aventi diritto) ottenere il relativo attestato di esposizione.

All'anno 2003 risultano emessi circa 500 Atti di Indirizzo Ministeriale, ad integrazione della 257/92, diventando di fatto il comma applicativo più importante della stessa legge, istituzionalizzando, così, una forte discriminazione tra i cittadini-lavoratori aventi gli stessi diritti. Infatti:

- quelli inseriti, negli Atti di Indirizzo, sono fruitori dei benefici previdenziali sanciti nella legge sopra descritta senza l'obbligo di dimostrare la loro esposizione oltre i valori previsti;

- per contro, quelli non inseriti negli stessi atti sono o saranno fruitori delle stessi "benefici" solo attraverso il ricorso in tribunale avanti il magistrato del lavoro.

La dimostrazione di quanto sia discriminatoria l'applicazione della legge n. 257/1992 tramite l'emissione degli Atti di indirizzo Ministeriale è data dal fatto che al 45° anno dell'epoca Industriale, in prossimità del raggiungimento del picco dei mesoteliomi, le premorienze e tanti casi di invalidità professionale, attribuibili all'esposizione all'amianto, si riscontrano in percentuali simili anche nei siti industriali non inseriti negli Atti di Indirizzo Ministeriale.

Inoltre, constatiamo che per la maggior parte dei lavoratori e delle lavoratrici ex esposti/e non è stata avviata la sorveglianza Sanitaria preventiva come, invece, prevede l'art. 29, comma 4 del D.Lgs. 277/91, limitando la Sorveglianza Sanitaria ai lavoratori fruitori dei "benefici" previdenziali, aumentando così la discriminazione tra i lavori aventi diritto.

In proposito, sottolineiamo che si riscontra-

no numerosi casi di lavoratori con patologie tumorali tra gli ex esposti e/o esposti all'amianto, privi dei "benefici" previdenziali e che non stati avviati a Sorveglianza Sanitaria preventiva. Ancora, a molti lavoratori portatori di patologie tumorali amianto-correlate acclerate, sottoposti chemioterapia, non è stata fatta alcuna denuncia preventiva per malattia professionale perdendo così *anche* ogni ogni diritto contributivo, con palese violazione della Legge, sia da parte del medico curante che della struttura sanitaria operante.

Riteniamo che sia lecito chiedersi: "*quante di queste persone avrebbero potuto avere una maggiore speranza di vita se gli fossero stati riconosciuti in tempo debito i benefici previdenziali con l'allontanamento dal posto di lavoro e fossero stati avviati a sorveglianza sanitaria preventiva*" ?

A livello istituzionale è necessario eliminare tanta ipocrisia e vigliaccheria.

Infatti, per l'inviolabile diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, non dovrebbe essere consentito giocare con il tempo per non riconoscere le spettanze dovute e sancite dalle leggi vigenti, tanto meno il Governo non può addurre pseudogiustificazioni di bilancio per non applicare la legge.

ALCUNE PROPOSTE

- *Rendere* obbligatoria la Sorveglianza Sanitaria preventiva regionale a tutte le persone che sono state e/o che sono esposte all'amianto e alle altre sostanze cancerogene, come dall'elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del Testo Unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ovvero Decreto 27 Aprile 2004 e successive modificazioni e integrazioni. (GU n. 134 del 10/6/2004).

- *Istituire* il Registro regionale degli esposti e ed ex esposti all'amianto al fine di effettuare censimenti e monitoraggi territoriali e regionali, e quindi avviare anche le relative indagini epidemiologiche.

- *Rendere* operativo in tutte le regioni il Protocollo d'intesa tra il Dipartimento Sanitario della Regione Veneto e la Procura della Repubblica, al fine di evitare sia le

omissioni delle denunce di malattia professionale ed in caso di premorienza, sia la redazione di referti non appropriati.

- L'applicazione dell'Atto di Indirizzo Ministeriale deve essere estesa a tutti i siti industriali e comunque alle realtà lavorative i cui addetti/e hanno subito esposizioni ad amianto. (Si ricorda che in questi siti la riduzione media dell'aspettativa di vita è di circa 7 anni). In proposito, per limitarci ad alcune realtà con le quali la nostra sezione ha interagito, ricordiamo gli stabilimenti ex EniChem di Pisticci, ex EniChem-Montefibre di Ottana, ex Montefibre di Casoria, ex Montefibre di Acerra, dove si riscontrano centinaia di premorienze e di invalidità per patologie professionali generate dall'esposizione alle fibre di amianto (e a quelle di "Fiberfrax" e ad altre sostanze cancerogene, mutagene e tetarogene).

Anche queste ultime esposizioni dei lavoratori in questione debbono entrare di diritto nell'Atto di Indirizzo Ministeriale, permettendo così di accedere ai "benefici" previdenziali, anche a quei lavoratori che per mancanza di informazione non hanno presentato la domanda entro il 15 giugno 2005. In altri termini, si tratta di affermare il diritto di eguaglianza tra i lavoratori ex esposti, tra quelli dello stesso sito industriale, dello stesso reparto e della stessa mansione.

- Inoltre bisogna affermare il principio che l'INAIL deve riconoscere la malattia professionale non dal mese successivo alla domanda, ma da quando la stessa è stata diagnosticata al lavoratore o alla lavoratrice.

- Parimenti, l'INPS, nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice interessato/a ai "benefici" previdenziali sia in mobilità e/o in C.I.G. deve riconoscere la pensione, non dal mese successivo alla presentazione della domanda, ma dall'inizio della messa in mobilità e/o in C.I.G.. In proposito, è inconcepibile che un lavoratore ex esposto, potenzialmente pensionabile anche prima dell'allontanamento forzato dal posto di lavoro, debba consumare il proprio trattamento di fine rapporto (T.F.R.) per sopperire alle basse spettanze retributive della mobilità e/o della C.I.G.


La pensione deve essere retroattiva per tutti i lavoratori ex esposti, non solo per i lavoratori che hanno fatto domanda di pensione

preventiva.

H) - MINISTERO DELLA DIFESA - BENEFICI PREVIDENZIALI AI LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO (ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO-LEGGE 30.09.2003, N. 269)

di Ignazio BARBUTO, *Cordinamento nazionale difesa Federazione INTESA* (www.federazioneintesa.it)

Il decreto legge n. 269/03, così come modificato, e le successive norme di attuazione ai



sensi dell'articolo 47 del citato decreto nel definire l'ambito di applicazione, introducono l'ennesimo elemento di discriminazione tra dipendenti pubblici e privati; tanto è vero che, mentre per i primi il periodo non inferiore a dieci anni comportante esposizione all'amianto è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25, per i lavoratori del settore privato si continua ad applicare la pregressa normativa che prevede il prepensionamento previsto dalla legge n. 257/1992.

Viene meno, a nostro parere, il principio più volte sancito dalla Corte Costituzionale che il cosiddetto "beneficio" previdenziale dell'anticipato collocamento a riposo è riconosciuto "per una minore attesa di vita", giacché il risarcimento di carattere economico è previsto nella malaugurata ipotesi dell'insorgere della patologia asbesto-correlata.

A seguito dell'attività ultradecennale della Federazione INTESA si è potuto stimare che migliaia sono i lavoratori civili e militari della difesa che sono stati esposti all'amian-

to e, pertanto, potenzialmente destinatari del "beneficio" previdenziale; purtroppo solo poche centinaia di dipendenti possono rivendicare il diritto al prepensionamento ai sensi della legge n. 257/1992 e ciò esclusivamente grazie alle cause già vinte dalla Federazione Intesa nel corso degli ultimi anni e dei ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore della nuova e restrittiva normativa del 2003.

Ancora una volta il Ministero della difesa si distingue, in negativo, anche nell'elaborazione dei curricula ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 47; difatti, nel curriculum rilasciato al lavoratore si segnala genericamente l'adibizione in modo diretto e abituale ad attività lavorative comportanti esposizione all'amianto senza però indicare a quali tra quelle previste dal citato decreto legge, sebbene espressamente richiesto dalle procedure e richiamato da alcune circolari INPDAP. Conseguentemente a tale incompleta dichiarazione l'INAIL, nell'"impossibilità" di accertare l'esposizione, rifiuta di rilasciare l'idonea certificazione e pertanto, a distanza di circa cinque anni sarà necessario rivedere oltre 7.000 istanze. Ulteriore motivo di contestazione da parte della Federazione INTE-

SA nei confronti del Ministero sono state sia la scelta di elaborare i curricula a livello centrale e non di singolo Ente/Stabilimento, che avrebbe consentito una più realistica anamnesi lavorativa dei dipendenti, sia i criteri adottati nell'individuazione dei destinatari del "beneficio" previdenziale.

Il Ministero della difesa ha determinato, sulla base di valutazioni che restano ignote, quali sono i *profili professionali sicuramente esposti all'amianto anche in relazione all'Ente di appartenenza*. Tale scelta ha causato la paradossale esclusione dai benefici di lavoratori a parità di mansioni svolte unicamente perchè assegnati ad Enti/Stabilimenti differenti ed anche l'estromissione di alcune categorie come i *"Tecnici specializzati di laboratorio"* che, nei Laboratori chimici, per decenni hanno analizzato tutti i campioni, manufatti, polveri contenenti amianto utilizzati nelle Forze armate.

In quest'ultimo caso appare ancor più grave l'esclusione in quanto i lavoratori non sono stati inseriti nel programma di screening per esposizione all'amianto che solo di recente, e dopo circa un decennio di lotte della Federazione INTESA, si sta attuando in alcuni luoghi di lavoro.



TORINO 7.11.2009 - 2ª SESSIONE SECONDA CONFERENZA NAZIONALE “AMIANTO E GIUSTIZIA”

5° Gruppo di lavoro “l'amianto in Europa e nel mondo”

Coordinatori: **Vittorio Agnoletto** (medico del lavoro – già parlamentare europeo), **Aurelio Pischianz** (presidente AEA Friuli-Venezia Giulia), **Patrick Herman** (Andeva, Francia), **Anna Virgili** (AIEA Lazio), **Mauro Pieretti** (AIEA Lardarello);

Iscritti: **Mario Murgia** (AIEA, Sezione Val Basento); **Giovanni Lippolis** (Federazione Intesa), **Paolo Tomatis** (storico), **Enzo Ferrara**, **Silvestro Capelli** (Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio), **“Componente”** (Associazione Metarte), **Niccolò Rossi**.

MANDATO

In Italia, in Europa, negli USA dopo avere lottato per la messa al bando dell'amianto, ci si preoccupa e ci si mobilita per la sua eliminazione e per la soluzione dei problemi oggetto della discussione nei gruppi di lavoro. In gran parte del resto del mondo si continua ad estrarre amianto, a produrlo, manipolarlo, commercializzarlo, utilizzarlo. Ancora più gravemente con precauzioni zero. La strage dunque continua e se ne prepara una ancora più vasta per i prossimi anni. Come arrivare alla messa al bando totale dell'amianto nel mondo? Quale ruolo del nostro paese e dell'Europa?

DOCUMENTO FINALE

PREMESSA

Alla luce di recenti dichiarazioni di esperti internazionali, prive di qualunque credibilità scientifica e funzionali ad interessi specifici dell'industria automobilistica, riteniamo opportuno ribadire che tutte le fibre di amianto (anche quelle corte) producono patologie neoplastiche e non neoplastiche.

Ci rivolgiamo alla Commissione Europea, alla Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, al Comitato delle Regioni, al Comitato Economico e Sociale dell'UE, per richiedere che :

- come già avanzato da un folto gruppo di ricercatori, attraverso un documento presentato alla Commissione della UE nella scorsa legislatura, sia avviato con urgenza un progetto europeo di ricerca sulle terapie per il mesotelioma; patologia che, per la sua incidenza attuale e per quella prevedibile nel prossimo futuro, non può essere certo derubricata a fattore di scarso interesse comunitario;

- la Commissione Europea, in sintonia con quanto dichiarato in più occasioni, ad esempio nella risposta all'interrogazione del 12.4.2007 n P-0699/07IT, si attivi per ottenere l'iscrizione dell'amianto crisotilo tra i prodotti tossici della Convenzione di Rotterdam;

- sia ribadito il divieto all'utilizzo, sotto qualunque forma, di ogni tipo di amianto e sia prevista e calendarizzata in tempi brevi, e con scadenze precise e certe, la rimozione dell'amianto da ogni edificio/struttura in tutti i 27 Paesi dell'UE e siano attivati tutti i controlli necessari per verificare il rispetto di tale divieto;

- sia evitata ogni altra deroga all'uso dell'amianto, come invece è avvenuto recentemente per i diaframmi destinati ai processi di elettrolisi;

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 83/477 del 19.9.1983 e successive modifiche (dir. 98/24 del 7.4.1998, dir. 2003/18 del 27.3.2003 e dir. 2007/30) facendo anche seguito alla recente votazione del Parlamento Europeo del 20.10.2009, che ha

affermato: *“Anche se non è stato ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del quale l'amianto non comporta rischi di cancro, conviene ridurre al minimo i valori limite di esposizione professionale all'amianto”*, venga modificata nei seguenti punti:

- cancellazione di tutto l'articolo 3 e di tutti i paragrafi/articoli nel testo consolidato che rinviano a tale articolo o all'articolo 8 o che comunque prevedono la possibilità di una qualche esposizione all'amianto. Il principio guida deve essere *“esposizione zero”* senza eccezioni;

- cancellazione dell'articolo 6 perché fa riferimento al valore limite fissato nell'articolo 8 e perché rinvia all'art. 3;

- cancellazione dell'articolo 8 e sua sostituzione con un nuovo articolo che stabilisca la *“soglia zero”* per qualunque esposizione all'amianto;

- modificazione della seconda frase del 4° paragrafo dell'articolo 18 con la seguente frase *“Il medico o l'autorità preposta alla sorveglianza medica dei lavoratori deve proseguire la propria attività di controllo sanitario e la sorveglianza medica dopo... interessato”*;

- modificazione dell'articolo 20 per renderlo più incisivo e preciso, riformulandolo come segue: *“Gli Stati membri prevedono l'applicazione di controlli realizzati da un soggetto terzo, pubblico, totalmente indipendente dal soggetto da controllare e prevedono l'applicazione di sanzioni...dissuasive”*;

- aggiungere alla fine dell'articolo 21 *“... e un registro con i dati di tutti gli esposti professionali all'amianto. Tutti i registri sono organizzati su base regionale.”*

- sia fissato un criterio comune per istituire un meccanismo d'indennizzo su base nazionale finanziato dalle aziende, privilegiando la responsabilità degli inquinatori, rivolto a tutte le vittime dell'amianto, comprese quelle per esposizione ambientale, con criteri di risarcimento automatici sull'esempio francese. Ovviamente restano fondamentali e assolutamente prioritari sia

NOTE

Si sottolinea che il 5° Gruppo di lavoro ha trattato tra gli altri problemi, anche quello importante di decretare l'obbligo di rimo-

l'impegno per la prevenzione primaria, sia la responsabilità penale e civile;

- siano finanziate delle ricerche su possibili diversi metodi di *inactivation*, inertizzazione e trasformazione cristallografica dell'amianto, che rispettino i principi di precauzione e di prevenzione;

- a livello nazionale e/o europeo si trovi una soluzione nei rapporti con Paesi terzi per garantire indennizzi e tutele ai lavoratori europei immigrati che rientrano in Europa dopo essere stati esposti all'amianto in Paesi extracomunitari.

Tutte le proposte di modifica normativa di competenza dei vari organi dell'Unione Europea saranno presentati all'UE appena il nuovo testo, aggiornato con le conseguenze della votazione del Parlamento Europeo del 20.10.2009, assumerà un numero ed una data nuova e quindi diventerà esigibile (in base all'art.25 questo accadrà circa 20 gg. dopo la sua pubblicazione sulla GUCE prevista in tempi brevi).

La Conferenza si impegna a sensibilizzare la CES non solo perché assuma impegni precisi per il raggiungimento degli obiettivi determinati da questa Seconda Conferenza nazionale *“Amianto e Giustizia”*, ma anche perché agisca al fine di sensibilizzare su questi temi le organizzazioni internazionali dei sindacati.

La Conferenza ribadisce come, in situazioni simili, sarebbe di estrema importanza la possibilità di attivare un'iniziativa fondata sulla *“Class action”*, strumento a tutt'oggi non disponibile in Italia.

La Conferenza lancia un appello alla comunità internazionale perché sia istituita una Corte Penale Europea e/o Internazionale sui crimini ambientali, con una specifica sessione sulle patologie provocate dall'esposizione all'amianto.

Infine i partecipanti alle tre giornate di lavoro ritengono che sarebbe utile modificare lo statuto di *“Ban Asbestos”* con l'obiettivo che l'associazione possa costituirsi parte civile nei procedimenti nei diversi Paesi.

zione dei manufatti di *“Eternit”* posti in opera da più di trent'anni, che costituiscono un pericolo latente per tutta la popolazione.

Proposta di (Anna Virgili, della AIEA-Regione Lazio). Mentre Aurelio Pischianz, ha segnalato una situazione in costante aumento nel Friuli- Venezia Giulia di emigranti sparsi per il mondo che rientrano nei Paesi d'origine con forme tumorali amianto-correlate, contratte negli stabilimenti esteri del gruppo multinazionale "Eternit".

Su questo grave problema c'è un cinico palleggiamento di responsabilità tra i Paesi d'origine, e quelli in cui gli emigranti hanno

lavorato per tanti anni. Pischianz ha avanzato la proposta di usare il costituendo "Fondo Europeo per le vittime dell'amianto" per risarcire questi lavoratori ignorati dagli Enti Previdenziali. Anche i rappresentanti del Belgio e della Francia hanno condiviso questa proposta, proponendo di allargare questo risarcimento anche ai contadini che contraggono a loro insaputa malattie amianto correlate che possono portare anche alla morte.



Abbonamenti 2011

Cosa fa Medicina Democratica

- *Lotta per difendere la Legge (Basaglia) n°180/78, contro le manovre governative (di introduzione dei ticket, privatizzazione dei servizi e di controriforma sanitaria) che riducono sempre più la possibilità di difesa della salute dei cittadini.*
- *Lotta con le lavoratrici e i lavoratori per l'affermazione della salute e dell'ambiente salubre dentro e fuori la fabbrica.*
- *Lotta con le compagne e i compagni operai contro le sostanze cancerogene.*
- *Lotta con gli anti-nucleari per un'energia pulita e rinnovabile.*
- *Lotta con le popolazioni a rischio contro gli inceneritori e le discariche per rifiuti, per la chiusura dell'ACNA e delle fabbriche della morte, per la bonifica dell'ILVA di Taranto, della Caffaro di Brescia, dei Petrolchimici di Brindisi, Priolo, Manfredonia, Porto Torres, Ravenna, Ferrara, Mantova, Gela, Porto Marghera, della Laguna veneta e di ogni territorio inquinato.*
- *Con le donne per la difesa della loro salute e il mantenimento dell'esperienza dei consultori.*
- *Lotta per la realizzazione di adeguati servizi domiciliari curativi ed assistenziali per gli anziani e le persone bisognose di cure socio-sanitarie.*
- *Lotta con le persone disabili per il funzionamento dei servizi riabilitativi, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per il loro inserimento nella scuola e nel mondo del lavoro e per fare riaprire e qualificare il CIVIC - Vacanze culturali sull'handicap di Marina di Grosseto.*
- *Lotta per la difesa dei diritti di ogni persona e minoranza contro ogni discriminazione e forma di razzismo.*

PER SOSTENERE LE MOLTEPLICI ATTIVITÀ IN CUI
MEDICINA DEMOCRATICA È IMPEGNATA, OGGI
PIÙ CHE MAI ABBIAMO BISOGNO DEL TUO AIUTO

Sottoscrivi l'abbonamento a Medicina Democratica

Estero 6 numeri € 70,00

Sostenitore 6 numeri € 55,00

Ordinario 6 numeri € 35,00

Con l'abbonamento sostenitore, riceverai a tua scelta uno dei seguenti libri:

- *Attualità del pensiero e dell'opera di G.A. Maccacaro - AA.VV. - pp. 248*
- *Da Bhopal alla Farmoplant di L. Mara, M. Palagi, G. Tognoni, pp. 247*
- *43 + 4 Poesie, G.F. Gilardi - pp. 61*
- *Una Vela rossa - E. Perissinotti - pp.108*
- *Farmoplant: il rischio occultato - AA.VV. - pp. 175*
- *Lotte e Sapere Operaio - AA.VV. - pp. 217*

Versamento da effettuare mediante bollettino postale sul c/c n° 12191201 intestato a Medicina Democratica, cas. post. 814 - 20100 Milano, ricordando di indicare sul retro la scelta del libro.

Molto si può fare con l'aiuto
e la partecipazione di tutti;
Diffondi Medicina Democratica!

Assemblea Plenaria - interventi finali

DALL'ESPERIENZA DELLA REGIONE PIEMONTE ALCUNE INDICAZIONI PER LA POLITICA SANITARIA E AMBIENTALE NAZIONALE

di Eleonora ARTESIO, *Assessore alla Sanità della regione Piemonte*

Buongiorno, io pensavo questo nell'ascoltare la sintesi dei gruppi di lavoro e anche nel considerare che questa è una Conferenza nazionale e che quindi presuppone l'indicazione di indirizzi che possono valere in chiave più ampia di un solo territorio della Regione e quindi sarebbe troppo didascalico fare un riferimento all'unica esperienza regionale e quindi provo a trarre dall'esperienza regionale delle indicazioni che possano essere utili per incrociare il respiro nazionale di questa Conferenza.

Allora la prima questione mi sembra questa: credo che il tema che qui viene affrontato in tutte le sue articolazioni, sia una questione che si può consolidare nelle responsabilità delle istituzioni soltanto se si riesce a far discutere in modo permanente il livello di attenzione e di organizzazione delle amministrazioni regionali in ordine al tema. Perché è vero che già oggi esistono tutti gli indirizzi in campo di piani nazionali della prevenzione per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e per la tutela della salute negli ambienti e nei luoghi di lavoro, tuttavia se non si considera un'intenzionalità particolarmente orientata rispetto alla questione della quale stiamo parlando, il rischio è che tutte le regioni ottemperino - perché nell'applicazione delle linee guida di carattere generale nazionale, obiettivi locali comunque se ne perseguano - ma non si costruisca una dimensione finalizzata alla

problematica della prevenzione dai rischi di esposizione all'amianto e di presa in carico della popolazione, dei lavoratori e delle lavoratrici esposti/e. Quindi di riferimento a quanto fatto dalla regione Piemonte più che ai contenuti concreti del Piano di attività, farei riferimento agli strumenti utilizzati in direzione del consolidamento, perché credo che questo possa essere un percorso che nel momento in cui è avviato diventa irreversibile. Quindi quali sono i due strumenti?

Da un lato l'articolazione a livello di legislazione regionale, come è stato riferito, dell'approvazione della Legge n°30 nell'anno 2008 e quindi un impegno legislativo regionale che riacquisisce gli obiettivi nazionali e li elenca e li determina sul piano territoriale; l'altro, la definizione di uno strumento non dispersivo, di coordinamento delle attività che, evidentemente, essendo attività che spaziano dal campo ambientale al campo sanitario, al campo sociale, al campo educativo sono in capo ad aree diverse delle amministrazioni e in questo senso, quando non c'è un'intenzionalità finalizzata, è difficile anche da ricostruire come coerenze interne; di qui il fatto che la costituzione del Centro previsto dalla Regione Piemonte abbia ancora più che non per le singole attività, rilevanza per la capacità di coordinamento, perché soltanto così si riesce a misurare e ad accompagnare. Diversamente la difficoltà che le persone possono avere nelle loro forme associative, nelle loro forme individuali di riconoscere una politica regionale orientata nella direzione della tutela della salute passa anche attraverso la dispersione tra mille funzioni, tra mille competenze e l'assenza di un luogo di unificazione. Quindi come offerta, come esempio, mi sembrava questo lo stile da ricordare sotto-

lineando che molti errori potrà aver fatto e ancora farà il Centro regionale, tuttavia nell'architettura probabilmente non sta sbagliando. E l'architettura è quella di avere una soluzione di indirizzo attraverso il *Comitato Strategico di Indirizzo* che è rappresentativa della dimensione politica, intesa come responsabilità delle amministrazioni pubbliche e delle rappresentanze sociali e quindi un ruolo della partecipazione che sorveglia e orienta l'attività del Centro; e dall'altro un'articolazione di carattere tecnico-scientifico che supporta con le competenze, fornendo ai decisori pubblici gli strumenti utili per la valutazione delle situazioni. Credo che questa dimensione di ruolo di indirizzo politico, di cooperazione di carattere tecnico e poi di uno strumento organizzativo che mette in pratica sia, dal punto di vista dell'architettura, uno degli elementi utili per garantire i principi di continuità che venivano qui ricordati. E voglio dire che proprio perché se si strutturano e si consolidano i punti di riferimento a livello regionale, si riesce a coordinare anche piani di indirizzo nazionali.

Voglio sottolineare che non è casuale che il Centro Controllo Malattia (CCM) abbia assegnato al Centro di Coordinamento Regionale - che pure ha stentato a praticarli, ma stiamo per rimetterci in lena - il coordinamento di alcuni obiettivi nazionali del CCM relativi esattamente al problema della questione amianto. E di questi vorrei ricordare prima alcuni aspetti legati alla gestione della possibile esposizione indebita dei lavoratori e la contaminazione dell'ambiente a fibre di amianto e a fibre asbestiformi; perché, delle cose che ho ascoltato, è pur vero che CCM ha dato come indirizzi generali di livello nazionale quello di acquisire i censimenti regionali relativamente all'amianto friabile, al fine di migliorare le conoscenze e la riduzione del rischio di esposizione indebita. Quindi se questo è un obiettivo di CCM nazionale è possibile arrivare alla costituzione di una banca dati nazionale che contenga i dati sulla presenza di amianto friabile; così come, in relazione all'obiettivo di CCM che riguarda l'esposizione nelle attività lavorative alla presenza di amianto in matrice naturale, pretende l'adozione di un disciplinare tecnico che, se coordinato tra

diversi livelli regionali, può dare un'indicazione anche di livello nazionale, quindi un utile riferimento, anche per le modalità di controllo, rispetto alla possibilità di applicazione; così come il terzo obiettivo assegnato, quello della valutazione dell'esposizione a fibre d'amianto, in relazione alle attività lavorative correlate alla realizzazione di grandi opere ambientali.

Questi tre profili di lavoro, che sono quattro insieme a quello dell'elenco delle esposizioni a fibre asbestiformi pericolose di origine naturale - queste quattro indicazioni di lavoro sono già sufficientemente intrecciate con moltissime delle questioni che sono state qui rilevate e se si riesce ad avere un livello di coordinamento delle attività regionali in ordine almeno a questo primo obiettivo ambientale assegnato dal CCM, credo possa essere un'utile base: di conoscenza là dove costituiamo una banca dati, e anche di riferimento comportamentale là dove si producono protocolli e linee guida.

La seconda questione riguarda le attività di riduzione del rischio da esposizione. Si è molto detto della sorveglianza dei lavoratori esposti e della sorveglianza della popolazione. Il primo obiettivo evidentemente è quello di contrastare la riproduzione di una situazione di esposizione di carattere ambientale. Quindi primo obiettivo è il sostegno della bonifica e delle modalità, anche sperimentali, di bonifica dei siti contenenti amianto non censiti cioè di quelle situazioni che non hanno a che vedere con la forte concentrazione di attività lavorativa o con la forte concentrazione d'impatto ambientale ma l'impiego diluito, sommerso, difforme, disperso, all'interno delle condizioni delle costruzioni di carattere civile. Per fare questo occorre evidentemente un forte livello di incentivazione da parte delle amministrazioni pubbliche affinché le singole situazioni private si attivino in quella direzione e il superamento attraverso un'azione di educazione e d'impulso a quel curioso paradosso per cui è altissimo l'allarme sui rischi per la salute rispetto all'esposizione all'amianto, ma difficilissimo il reclutamento della disponibilità, in modo particolare per i fabbricati civili, perché questa rimozione possa praticarsi. E poco si parla delle sperimentazioni in ordine alle


bonifiche che potrebbero essere, da questo punto di vista, anche un ulteriore elemento d'incentivo.

La terza questione che riguarda quella più avvertita e vale a dire le modalità con le quali la responsabilità del sistema sanitario pubblico si pone nei confronti dell'attività di prevenzione, di diagnosi e di cura rispetto alla popolazione professionalmente esposta e rispetto alla popolazione non professionalmente esposta.

Il lavoro del nostro Centro regionale ha affrontato tutti quei temi che sono stati qui ricordati, non cominciando dall'anno zero di costituzione del Centro, ma avvalendosi di tutta l'attività del Centro di Prevenzione Oncologica. E da questo punto di vista, io vorrei dire sostanzialmente due cose: condivido - e il programma del Centro lo sottolineerà - che occorre essere espliciti nei livelli di informazione e nell'accesso a tutti gli elementi di conoscenza possibili. Questo sia per conoscere i dati di ricerca realizzati, e non parlo solo di ricerca in ambito sanitario - vorrei ricordare che una prima attività che ha fatto il Centro regionale è stata quella di fare un censimento delle ricerche in tema di salute e amianto fatte da studiosi piemontesi e recensite su Med Line e parliamo di 244 lavori. Credo che il tema sia molto indagato ed è un patrimonio collettivo quello di riuscire a renderlo leggibile e disponibile nei confronti della popolazione diffusa. Così è corretto sottolineare la necessità che le persone possano essere orientate, in modo particolare di fronte a una situazione di diagnosi, alla conoscenza di tutti i protocolli - che abbiano sia una validazione scientifica, dal punto di vista quindi della loro pratica clinica, sia l'autorizzazione a diventare protocolli di carattere sperimentale; così come veniva detto nella relazione della conclusione del 1° gruppo che ho ascoltato - e per essere assolutamente espliciti nella messa a disposizione delle soluzioni presenti, il che consente anche di ottenere una maggiore relazione di fiducia che non si costruirebbe se si pensasse che il pubblico possa in qualche modo occultare delle possibilità che in qualche modo si sono rese disponibili - con fortissima serietà anche nel campo sperimentale, a tutta l'esecuzione dei passaggi che rendono seri e concreti quei protocolli


dal punto di vista della verifica, perché credo che dobbiamo ugualmente essere responsabili nei confronti della popolazione rispetto a viaggi della speranza o situazioni che non abbiano un sostegno di carattere tecnico-scientifico.

Da questo punto di vista si è dibattuto, nel tema della questione della sorveglianza e nel tema dell'attività della prevenzione secondaria, su quale dovesse essere il livello d'impegno del sistema sanitario. Io scendo in questo tipo di dialettica che ho sentito riproporre anche qui, con questo tipo di osservazione: allora, innanzitutto il tema



relativo al livello della competenza sanitaria che deve occuparsi della sorveglianza. Ho percepito un dibattito tra il ruolo che viene giudicato debole della medicina generale e il ruolo che viene giudicato forte della specialistica piuttosto che della diagnostica per immagini piuttosto che dello screening. Faccio soltanto questo tipo di osservazione: intanto esiste una condizione di valutazione della situazione di salute che può essere applicata al momento della cessazione della attività in un contesto lavorativo che sia esposto a rischio, quando la cessazione di quel tipo di lavoro coincide con la conclusione dell'attività lavorativa. Ma esiste anche una condizione professionale formata da percorsi frammentati nel percorso di vita della persona, dove è difficile procedere nella ricostruzione delle esposizioni a rischio. Allora la domanda è: come si pensa di poter ricostruire i livelli di esposizione delle persone se queste sono avvenute in un arco temporale molto disteso, se non potendo farlo ricostruire dall'unica figura che accompagna la persona in tutto

l'arco della sua vita di salute, che è quella della medicina generale. Allora; spero che in questa platea nessuno sia ostile alla cultura dimostrata nel tempo, oltre che con l'impegno accademico anche con quello dell'esperienza medica del prof. Ivar Oddone. Ve lo ricordate: il redattore delle mappe del rischio, quello della tecnica medica resa disponibile alla competenza culturale del mondo del lavoro e degli operai, le mappe grezze, e via via ...Il prof. Oddone negli ultimi anni della sua vita non ha più lavorato in Italia - la vita è tutta presente, quindi è ancora molto attivo - e ha



lavorato soltanto in Francia, e in Francia ha costruito un protocollo con i medici di medicina generale nel quale l'anamnesi della persona non è fatta con il fascicolo sanitario elettronico - come le facciamo noi in Italia, dove registriamo il tipo di farmaci prescritti e il tipo di malattie incrociate - ma è fatto attraverso la ricostruzione degli ambienti dalla persona frequentati in ambito lavorativo. Perché questo consente nella distanza di ricostruire il profilo professionale che può essere stato un profilo di esposizione a rischio. Allora, da questo punto di vista, la banalizzazione del ruolo della medicina generale che si è imposta anche, probabilmente, sulla scarsa affidabilità che in alcune esperienze personali o di organizzazioni di rappresentanza sindacale, possiamo come lavoratori, come persone, aver verificato, tuttavia rischia di buttare via - se non riusciamo a ottenere nella relazione con questi professionisti l'adozione di questo strumento - un'opportunità utile a seguire nel tempo le condizioni delle persone e ricostruire nel tempo la relazione tra esposi-

zione di condizione lavorativa e condizione di salute. E questo quindi per dire che, anche se non si vuole affidare il tema della sorveglianza al ruolo della medicina generale, il ruolo della medicina generale in tema di ricostruzione della esposizione professionale e salute, sarà fondamentale, altrimenti rischiamo di perdere dei frammenti.

Condivido quanto è stato detto sull'attività degli screening.

La terza questione sulla quale mi vorrei soffermare è questa: i protocolli terapeutici di cui qui si è detto e sui quali si è molto sollecitato il ruolo della ricerca, hanno fatto sottolineare come poco investimento ci sia stato nel campo della ricerca e come questo investimento debba essere ulteriormente sostenuto con impulsi di carattere nazionale e di carattere locale. Io non credo che le Regioni possano supplire piuttosto che sostituirsi alle attività di promozione della ricerca in campo sanitario, credo però che possano concorrere alla costruzione della ricerca. Di qui la sottolineatura che voglio fare rispetto al fatto che il Bando della ricerca finalizzato della regione Piemonte ha dedicato un'attenzione particolare agli interventi relativi alla prevenzione dai rischi da amianto: su questo sono stati 22 i candidati che si sono presentati, 14 progetti che sono stati selezionati, nella linea di quanto veniva detto prima: moltissime indicazioni nel campo della prevenzione, alcune indicazioni in campo di diagnosi. Il tema di come si cura è esattamente nella linea che prima veniva ricordata.

Ultima questione riferita alla relazione con la popolazione: esiste un tema di educazione e informazione che riguarda la conquista alla attività della bonifica, riguarda la conquista alle attività di prevenzione primaria corrette, esiste anche un tema di come le comunità vivono la loro percezione di esposizione. Non è sicuramente un problema di tutte le collettività, lo è di quelle che hanno una concentrazione più significativa. Allora da questo punto di vista bastano gli elementi di carattere organizzativo e scientifico, basta la competenza sanitaria, basta il presenzialismo della politica? Forse non è detto che tutte queste categorie compaiano nello stesso tempo. Forse non basta soltanto questo, forse ci vuole anche una modalità di

organizzazione dei sentimenti, delle attese, delle aspettative, delle preoccupazioni della gente. Bisogna lavorare anche di più sulla costruzione di un supporto psicologico che è dato non nei termini di conforto ma che è dato dal fatto che la gente possa avere luoghi pubblici di composizione della propria insicurezza e della propria paura. E in questo senso potrei essere orientata a fare le richieste giuste e pretendere le risposte altrettanto giuste. Quello che manca nella discussione di questi problemi è una dimensione pubblica che non è risolta soltanto dall'associazionismo delle persone impegnate, non è risolta soltanto dalla responsabilità delle organizzazioni sindacali, non è risolta soltanto dagli impegni delle amministrazioni comunali o provinciali o regionali.

Il tema della tutela di salute nella città è anche un tema di impegno pubblico, di impegno di comunità, e da questo punto di vista alcuni lavori che stiamo avviando proprio in termini di psicologia di comunità forse riescono a dar voce a persone che oggi restano al di fuori della questione non perché siano indifferenti ma perché segnate dalla preoccupazione della paura o perché pensano di delegare le soluzioni istituzionali. Un tema che è anche di comportamento e di impegno.

ALCUNE CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Luigi MARA, *Medicina Democratica, Movimento di Lotta per la Salute*

Molto sinteticamente. Penso che questa 2ª Conferenza nazionale sul tema "Amianto e Giustizia", al di là dei limiti che sono stati evidenziati da alcuni costituisca un fatto culturale, sociale e politico positivo, tenuto conto dei mezzi esigui a disposizione delle associazioni che l'hanno promossa e, soprattutto, tenuto conto del dibattito concreto che si è sviluppato in questi tre giorni. Per questo ritengo che non si debba terminare la Conferenza solo con degli atti scritti, cosa pure importante e che ci impegnamo a fare e a pubblicare sulla rivista "Medicina Democratica", ma questa Assemblea della 2ª Conferenza nazionale "Amianto e Giustizia" - con i suoi Gruppi di lavoro - va

assunta come un soggetto collettivo (vado molto schematicamente per una questione di tempo) per andare oltre, ovvero per dar vita ad un soggetto che - non si sciogla - mantenga il suo carattere plurale e che prosegua nell'elaborazione degli obiettivi avanzando specifiche e rigorose richieste nei confronti di tutte le autorità, dal livello locale a quello parlamentare. In altri termini, che sappia far camminare le proposte e conseguire gli obiettivi scaturiti dai cinque Gruppi di lavoro e dal dibattito assembleare di questi tre giorni. Richieste e proposte da notificare formalmente da parte dell'Assemblea della 2ª Conferenza nazionale "Amianto e Giustizia" ai Presidenti delle due Camere, ai Ministeri competenti, ai Presidenti delle Regioni e ai competenti Assessori alla salute e all'ambiente, ai Procuratori generali delle diverse Circoscrizioni giudiziarie, all'Associazione Nazionale Magistrati, al CSM, e inoltre alla Commissione Europea, ai competenti Commissari europei, alle competenti Commissioni, in modo che sia chiaro che c'è un soggetto collettivo - (naturalmente quando si notificano i documenti di questo soggetto collettivo vanno indicati tutti i nomi dei promotori, dal più piccolo al più grande comitato che ha partecipato ai nostri lavori) - iniziando così un percorso nazionale e internazionale sui temi al centro del nostro dibattito.

Dato che ho sentito - nel 1º Gruppo di lavoro al quale ho partecipato - una compagna chiedere di far circolare i documenti per e-mail tra tutti i partecipanti ai Gruppi di lavoro, affinché gli stessi possano venire criticati, arricchiti, precisati, sottolineo che vanno anche esplicitati gli eventuali nodi conflittuali, affinché il dibattito si arricchisca e possa giungere a una superiore razionalità nell'elaborare le richieste, perseguendo con maggiore incisività e nel modo più ampio e condiviso gli obiettivi al centro di questa nostra 2ª Conferenza nazionale.

A mio parere, questa è l'impostazione innovativa da dare. Pertanto, se la proposta sarà condivisa, i promotori di questa Conferenza dovranno assumere questa Assemblea e i suoi Gruppi di lavoro come un soggetto collettivo che porti avanti le richieste scaturite dal dibattito, promuovendo le necessarie

iniziative nei confronti delle diverse autorità locali, regionali, nazionali e internazionali. Tutto questo è estremamente importante, non sto a ripetermi... anche per quanto rappresenta il processo Eternit (e non solo!) a livello nazionale e internazionale.

Non sono intervenuto durante l'esposizione dei documenti presentati in Assemblea da parte dei coordinatori dei cinque Gruppi di lavoro per non sottrarre tempo al dibattito; qui, senza entrare nei dettagli, mi limito a sottolineare che oltre ai temi dibattuti nel 1° Gruppo ve ne sono altri da affrontare, sia in relazione al processo di cancerogenesi indotto dall'amianto, sia riguardo alle misure di prevenzione impiantistica da adottare, sia relativi alla morfologia e alle dimensioni delle fibre di amianto, temi che per la loro trattazione richiederebbero un tempo adeguato, per questo di seguito farò solo brevi cenni.

In particolare, mi riferisco al tema delle esposizioni successive alle fibre di amianto, ovvero a quello delle "dosi successive" complessivamente inalate dal lavoratore e dalla lavoratrice - (o dai/dalle cittadini/e esposti al rischio ambientale e/o familiare; al riguardo per brevità, si veda l'articolo di Dario Mirabelli et al., pagine 18 - 22 di questa rivista) -, la cosiddetta *dose cumulativa* e come questa influenzi l'andamento del processo di oncogenesi del mesotelioma della pleura; una problematica che i due coordinatori del Gruppo di lavoro, il Prof. Benedetto Terracini ed il Dr. Enzo Merler, conoscono bene.

Ho richiamato questi temi perché, detto brutalmente per farmi intendere da tutti: nei processi dove Medicina Democratica e l'A.I.E.A. sono costituite come parte civile (e non solo in questi!) gli avvocati e i consulenti del padrone affermano strumentalmente e artatamente: "*ciò che ha originato il mesotelioma da amianto sono solo le prime dosi, al massimo rilevano le esposizioni subite dalla persona nel primo anno o nel secondo anno di lavoro...*".

Va detto a chiare lettere che si tratta di una tesi totalmente infondata sul piano scientifico, che, se accolta, come purtroppo è avvenuto, seppur in rari casi, tutti i processi relativi alle malattie e alle morti da amianto andrebbero prescritti, o peggio i responsabi-

li di tali reati non verrebbero perseguiti penalmente.

Un altro rilevante problema è quello relativo agli impianti di abbattimento e captazione delle fibre di amianto ultrafini - anche qui non entro nel dettaglio. Sul punto va comunque ribadito anche in questa sede che per l'amianto, così come per gli altri cancerogeni, non esiste un limite scientificamente valido, per quanto piccolo, infinitesimo, al di sotto del quale non c'è rischio oncogeno per le persone esposte: l'unico limite scientificamente valido è quello corrispondente al *valore zero*. (1)

In proposito, ricordo che in passato la lobby dell'amianto per continuare a produrre indisturbata cercando di dimostrare che nei suoi impianti vi era il rispetto dei limiti (TLV) di esposizione alle fibre di amianto [indicati dalle diverse Agenzie, e, segnatamente, quelli più blandi proposti dalla ACGIH (un'associazione professionale privata USA, molto condizionata dall'industria, soprattutto da quella chimica)], (2) faceva riferimento al conteggio delle cosiddette fibre regolamentate: quelle di una certa lunghezza, di un certo diametro, di un certo rapporto fra lunghezza e diametro, mentre tutte le altre fibre *non regolamentate*, ivi comprese quelle ultrafini ed ultracorte, non venivano (e non vengono computate!) considerate ai fini della esposizione lavorativa alle fibre/polveri di amianto.

Superfluo dire che qui ci si riferisce ai rari casi nei quali le aziende (quasi nessuna!) avevano fatto eseguire le analisi ambientali per la determinazione delle concentrazioni delle fibre di amianto aerodisperse negli ambienti di lavoro.

Successivamente, negli anni 2000, la stessa lobby - [ovvero i vertici delle società produttrici ed utilizzatrici dell'amianto e dei relativi manufatti, ognuno dei quali porta specifiche responsabilità per la vera e propria strage di operai ed operaie (e di cittadini/e a rischio), che ogni anno vengono uccisi da malattie amianto-correlate, segnatamente da quelle neoplastiche (mesoteliomi, carcinomi polmonari, tumori in altre sedi)] - nel vano tentativo di sfuggire alle proprie responsabilità penali e civili, "*scopre*", *ad usum dephini* (senza alcun fondamento scientifico!), tramite i propri consulenti tec-

nici, che le fibre ultrafini sarebbero le uniche capaci di indurre il mesotelioma della pleura. (3)

Questa – infondata – affermazione è stata collegata a quelle successive (anch'esse infondate e strumentali!), come scrive nel 2005 uno di tali epigoni, il Prof. Chiappino: “*il mesotelioma possedeva negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta il requisito della prevedibilità, ma non era prevenibile con i mezzi tecnici all'epoca disponibili in ambito industriale*”, (4) che aggiungeva: è stato un errore sistematico quello introdotto nel campo dell'igiene industriale quando si è deciso di considerare soltanto le fibre “*regolamentate*” trascurando tutte quelle al disotto dei 5 micron di lunghezza, le sole, a suo avviso, responsabili delle reazioni biologiche. Inoltre, Chiappino sostiene che, paradossalmente, gli impianti di aspirazione dotati di filtri non in grado di trattenere le fibre ultrafini avrebbero aumentato il rischio proporzionalmente alla loro potenza, per il fatto di disgregare i fasci di fibre di amianto. Cercando così di accreditare l'affermazione che il mesotelioma sia provocato soltanto dalle fibre ultracorte e ultrafini che non sarebbero state eliminabili con le misure disponibili nei decenni 1960-80. <<A noi pare (sono le parole del compianto Prof. Lorenzo Tomatis e di altri otto studiosi)⁵ che, con queste affermazioni, **Chiappino non abbia ben chiaro quale fosse la reale situazione degli ambienti di lavoro di quegli anni, mentre introduce elementi fuorvianti per quanto riguarda le caratteristiche degli impianti di aspirazione**>>.


(...)

<<A differenza di quanto afferma Chiappino, i **filtri HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance)**, sviluppati negli anni Quaranta dalla Commissione per l'energia atomica negli Stati Uniti per rispondere alla necessità di ottenere un sistema efficiente ed efficace di filtrazione di contaminanti particolati radioattivi, **erano in commercio in Italia fin dall'inizio degli anni Cinquanta**>>. (6)

Pertanto, contrariamente a quanto affermano nei processi penali i consulenti tecnici delle Difese degli imputati, non mancavano né le conoscenze tecnologiche né la tecnologia disponibile per installare appropriati

impianti nei diversi settori industriali - ivi compresi quelli della produzione e dell'utilizzo dell'amianto e/o dei manufatti da esso derivati - in grado di trattare ovvero filtrare anche l'aria inquinata da fibre ultrafini di Amianto, evitando così l'esposizione professionale dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a rischio *anche* a questa frazione di fibre cancerogene.

Un altro nodo che mi preme evidenziare è il problema dell'informazione e della formazione: non una informazione e formazione per gli addetti ai lavori ma indirizzata attra-



verso iniziative e strumenti adeguati – per esempio, attraverso le “150 ore” che nessuno ha mai cancellato dai contratti di lavoro per affermare il diritto allo studio; per questo chiedo a tutti, per quale stramaledetta ragione nessuno utilizza questi strumenti e fa valere questi diritti? Si tratta di un esempio, se ne possono fare altri.

Inoltre, va pure promossa l'informazione nei confronti delle popolazioni a rischio attraverso assemblee, dibattiti, volantini, seminari, e quant'altro occorrer possa per affermare la salute, la sicurezza, l'ambiente salubre, ovvero i diritti umani e la democrazia nella sua più estesa accezione.

Ancora, in merito all'informazione relativa alle patologie amianto-correlate, e, segnatamente, a quelle neoplastiche, non se ne è parlato in questi tre giorni per ragioni di tempo (anche se molti sanno queste cose).

Solo in questa assemblea conclusiva si è accennato al mesotelioma e al carcinoma polmonare, come se l'amianto non causasse tumori anche in altre sedi dell'organismo. Anche su questo terreno resta molto da fare

a livello informativo. Infatti, va socializzata l'informazione che, oltre all'associazione con il mesotelioma maligno ed il tumore del polmone, per l'amianto sono state riscontrate associazioni con altre forme neoplastiche: tumore del laringe, dell'esofago, dello stomaco, del colonretto, del rene, dell'ovaio, e linfomi non Hodgkin.

Secondo la IARC il tumore del laringe ed i tumori gastrointestinali possono essere associati all'esposizione ad Amianto (IARC, 1987) (7). Sul punto, merita segnalare che nella Monografia IARC N. 100 del 2009 (8) si documenta che vi è evidenza sufficiente



che l'amianto causa *anche* cancro della laringe e dell'ovaio; inoltre, che vi è evidenza "*limitata*" di una associazione con il cancro colonrettale, faringeo e gastrico. In proposito, per brevità, si fa rinvio a quest'ultima monografia, nonché a quelle precedenti pubblicate dalla medesima agenzia nel 1987, 1977 e nel 1973.

Nell'Assemblea di stamane, Michele Michelino, del "*Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio*", ha sottolineato giustamente la necessità di affermare nel concreto il principio del *rischio zero*, ovvero dell'esposizione nulla all'amianto (per limitarci al cancerogeno che qui ci occupa!) per la donna, l'uomo e l'ambiente; sfonda una porta aperta dato che Medicina Democratica sin dagli anni '60, ai suoi albori, quando non era ancora formalmente costituita, ha sempre sostenuto in ogni sede – come una palma nel deserto – l'affermazione del *rischio zero*, che è parte inscindibile del suo DNA umano, etico, culturale, sociale, scientifico e tecnico.

Il principio del *rischio zero* va pertanto ribadito anche in questa sede ed esso deve costituire *il sestante* del nostro operare in ogni realtà lavorativa ed extra-lavorativa.

In proposito, va pure sottolineato: fra i ricercatori, i tecnici del settore e gli studiosi dei processi di oncogenesi è pacifico il fatto che non esiste una soglia di esposizione, anche infinitesima, ad un agente cancerogeno, al di sotto della quale non vi sia rischio oncogeno per la/le persona/e esposta/e; l'unica soglia scientificamente valida e protettiva per la salute dell'uomo, della donna e dell'ambiente è quella corrispondente al *valore zero*.

Al riguardo, merita sottolineare che quanto anzidetto trova conferma *anche* da parte dell'Agenzia IARC dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Infatti, la IARC afferma (nella sua monografia del 1977 relativa alla valutazione del rischio cancerogeno di diverse sostanze): "***non è possibile stabilire un livello di esposizione all'amianto che possa essere considerato privo di rischio oncogeno***".

Non vanno poi taciute le valutazioni e le posizioni assunte al riguardo da Agenzie ed enti internazionali e nazionali che di seguito si sintetizzano.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 1987; 1993) assume esplicitamente il principio di assenza di soglia per i cancerogeni nelle *Linee Guida per la Qualità dell'Aria per l'Europa*. Infatti, per i cancerogeni è presentato il principio di assenza di soglia, che nelle conclusioni relative ad ogni singola sostanza appartenente a questa categoria è sintetizzato dalla frase "*Nessun livello sicuro può essere indicato*".

«I cancerogeni genotossici inducono il cancro in conseguenza di un'azione diretta delle sostanze stesse, o di un loro metabolita, con il DNA.

Da quanto è conosciuto sulla genotossicità, è generalmente assunto che non può essere identificata una soglia per i cancerogeni genotossici (ovvero, non è possibile definire un "livello senza effetto") e l'esposizione umana anche a livelli molto bassi a queste sostanze può presentare un rischio di indu-

zione di tumori.» (Unione Europea, 1998 – Documenti di guida tecnica per la valutazione del rischio per le “Nuove Sostanze Notificate” e per le “Sostanze Esistenti”).

L'USEPA e la FDA statunitensi, come noto, assumono il principio di assenza di soglie per i cancerogeni.

In Italia, la Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale (CCTN), dopo aver descritto l'approccio per la valutazione del rischio per le sostanze tossiche con una soglia, specifica che «Quando esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori o danni genetici trasmissibili, non sono applicabili fattori di sicurezza» (CCTN, 1990).

Concetti ribaditi anche in una direttiva europea del 2004: “*L'Arsenico, il Cadmio, il Nickel e alcuni idrocarburi policiclici aromatici sono agenti cancerogeni umani genotossici* – per i quali - non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale queste sostanze non comportano un rischio per la salute umana.” (Direttiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria).

In merito all'informazione negata alle lavoratrici, ai lavoratori ed alle popolazioni a rischio da parte delle aziende, va detto a chiare lettere che questo è avvenuto mentre le stesse aziende sapevano da sempre delle proprietà tossiche e cancerogene dell'Amianto (per restare al tema che qui ci occupa), che conoscevano almeno dagli inizi degli anni Quaranta dello scorso secolo: nel 1942 il cancro al polmone indotto da esposizione all'Amianto è riconosciuto e indennizzato come malattia professionale in Germania (9), e la legge italiana sull'asbestosi è del 1943! (10)

Vi è poi il problema dei Registri. Infatti, in Italia abbiamo i registri dei mesoteliomi ma abbiamo anche i registri dei tumori – dico bene? – Ora non si capisce per quale motivo noi non dovremmo uscire da questa *Seconda Conferenza su “Amianto e*

Giustizia” con degli obiettivi alti, e cioè cominciare a vedere come realizzare, per “osmosi” - ovviamente dico così per semplicità -, ovvero come captare tutti i tumori polmonari che stanno nei registri tumori, verificare le rispettive esposizioni delle persone che hanno contratto il carcinoma polmonare, e, quindi, verificare e catalogare i casi amianto correlati; sul punto, considerando ovviamente anche i fenomeni di sinergia del rischio relativo indotti nei fumatori, sia dall'esposizione alle fibre/polveri di amianto, che dal fumo di tabacco. Quindi non dobbiamo limitarci al registro mesoteliomi che va implementato ancor più, va aggiornato e gestito con ancora più rigore, cercando di superare tutte le difficoltà tra una realtà regionale e l'altra e via di questo passo.

Si tratta di aspetti estremamente importanti che sono stati affrontati, seppure in modo preliminare, nel 1° Gruppo di lavoro; per questo è fondamentale promuovere iniziative e un gruppo di lavoro ad hoc per redigere una specie di protocollo per la compilazione delle cartelle cliniche ospedaliere e non, per raccogliere le storie lavorative (l'anamnesi) che dovranno contemplare tassativamente, per iscritto, il consenso informato della persona, nonché per acquisire altre eventuali informazioni. Pertanto, quando questo documento sarà redatto dovrà essere fatto circolare tra tutti noi, per essere sottoposto a critica e essere arricchito, affinché scaturisca un contributo collettivo da proporre nelle diverse realtà sociali, sanitarie ed istituzionali, per superare le carenze attuali.

In questa Conferenza è stato sollevato il problema della privacy per l'acquisizione dei dati, per esempio, per attuare indagini epidemiologiche e/o ambientali. Si tratta di un problema che ciclicamente viene frapposto dalle aziende, dagli enti e dalle istituzioni ogni qualvolta si promuovono iniziative collettive nei campi della salute e dell'ambiente. Sia chiaro, qui nessuno vuole calpestare la privacy della singola persona, ma il problema del quale si discorre è altro. Infatti, si tratta di acquisire i dati sanitari in modo anonimo, senza violare la privacy personale.

Il problema della privacy fu sollevato anni fa con termini diversi da parte delle aziende

e dei loro maggiordomi politici. Allora, nel 1978, quando fu costituito il Servizio Sanitario Nazionale, fu sollevato il problema del “segreto industriale”, ovvero il moto padronale fu (e purtroppo in gran parte dei casi continua ad essere!): “Non si può dire agli operai e ai sindacati quali sono le sostanze che sono contenute in un certo prodotto, perché c’è il segreto industriale che va protetto”. Contro questa angusta visione (a tacer d’altro!) si schierarono alcuni Consigli di Fabbrica (es. quello della Montedison di Castellanza), Medicina Democratica e alcuni studiosi ed intellettuali (es. i componenti del Collettivo di Redazione della rivista “Sapere”), che contribuirono a sviluppare un grande dibattito sulla preminenza del diritto alla salute; nonostante questo, la dovuta informazione fu negata agli operai che, loro malgrado, continuarono ad essere inconsapevolmente esposti ai più diversi agenti tossici e cancerogeni.

In altri termini, fu data la preminenza – purtroppo da parte di quasi tutti i partiti – al segreto industriale, ovvero agli interessi economici ai quali, in violazione della Costituzione, fu subordinato il diritto alla salute. Pertanto, penso che l’Assemblea di questa Conferenza debba riaffermare, senza se e senza ma, la preminenza dell’inalienabile diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione, che non può essere compresso e/o subordinato a nessun altro interesse, quindi neppure al cosiddetto segreto industriale e tantomeno alla privacy in tema di acquisizione dei dati o delle sentenze passate in giudicato.

Non vi è dubbio che su questo terreno è indispensabile sviluppare un dibattito culturale prima ancora che politico, con appropriate iniziative e mobilitazioni. In proposito, per esempio, ricordo a tutti che sull’affermazione del *rischio zero*, quando si sono aperti i grandi processi per le morti operaie al petrolchimico di Porto Marghera ed in altre realtà – (si badi bene, che non parlo per sentito dire, perché c’ero) – non era così scontato che quei magistrati che hanno parlato anche qui fossero per il *rischio zero*, si è dovuto sviluppare un discorso culturale, scientifico, tecnico, umano: non si parla mai del problema umano, mentre dovrebbe

essere al primo posto, sempre!

Da qui la necessità di promuovere un rigoroso e qualificato lavoro culturale, che sappia riaffermare il primato del diritto inviolabile alla salute rispetto a qualsiasi altro interesse economico, politico e di altra natura.

Sul problema internazionale dell’uso dell’amianto – mi dispiace che abbia dovuto lasciarci Agnoletto – segnalo quanto ho appreso informalmente durante lo svolgimento di alcune consulenze tecniche per i famigliari delle vittime operaie dell’amianto presso i cantieri navali di Monfalcone; e cioè in questo paese entrano delle navi con bandiera panamense, liberiana, altre e, sulla base del principio di extraterritorialità che vige sulle navi (così come sugli aerei) di altri paesi, si mandano sulle stesse dei poveri cristi, quasi sempre persone extracomunitarie, ad effettuare interventi manutentivi che prevedono la manipolazione e l’esposizione all’amianto, con operazioni di scoibentazione e (ri)coibentazione su navi la cui bonifica è di là da venire; purtroppo non dispongo delle prove documentali altrimenti avrei già sporto formale denuncia presso la competente Procura della Repubblica; denuncia che faccio qui pubblicamente, affinché chi vive la realtà lavorativa nei cantieri navali prenda coscienza del problema e promuova le necessarie iniziative per sradicarlo.

Il secondo fatto sul quale vi è documentazione è quello relativo al naviglio militare, mercantile, passeggeri, con presenza di amianto che deve essere ancora bonificato: dobbiamo ribadire e imporre che questo naviglio sia bonificato in sicurezza in Italia e non in India, nel Bangladesh o in altri paesi, su questi fatti vi deve essere il nostro impegno assoluto.

Un altro settore di cui non si parla mai - non dispongo di dati ma penso che possiate capire che si tratta di condurre indagini sul campo: mi riferisco al problema della presenza di amianto nelle carceri e nelle strutture di segregazione esistenti in questo paese, sulle quali c’è un silenzio tombale. Pertanto, questo comparto della società non può essere da noi ignorato: anche qui vanno affermati i diritti umani, in primis il diritto alla salute e alla dignità di ogni persona.

Da questa 2ª Conferenza deve anche scaturire l’impegno ad avanzare in ogni realtà spe-

cifiche richieste alle istituzioni preposte per sapere se vi è presenza di amianto nei vari istituti carcerari italiani, nei manicomi criminali, ma anche nelle caserme, negli ospizi dove c'è la popolazione più debole che non riesce a difendersi e a volte non è neppure autosufficiente; in altre parole indagare anche in questi comparti della società (che sappiamo necessitano anche di molteplici altri interventi) penso sia un nostro compito elementare.

I problemi sollevati da alcuni relativi alla ricerca medico-sanitaria e alla tecniche di bonifica ed innocuizzazione in sicurezza dell'amianto vanno certamente approfonditi attraverso la realizzazione a breve di un primo convegno "ad oc", così come ha fatto anche recentemente *Medicina Democratica* sui rischi insiti nell'incenerimento dei rifiuti e per la promozione dei sistemi per la loro riduzione alla fonte, per la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche presenti negli RSU, per il recupero e il riciclo dei materiali, per lo sviluppo delle tecniche alternative all'incenerimento per l'eliminazione di ogni inceneritore.

In altri termini, anche per l'amianto si tratta di vedere concretamente quali sono le proposte sul piano tecnico e quali sono le controindicazioni, per affrontare concretamente questa problematica.

Per quanto riguarda l'INAIL, anche qui si sfonda una porta aperta: come *Medicina Democratica*, nel 2008, al nostro Congresso nazionale a Brindisi abbiamo riaffermato con una specifica mozione congressuale che bisogna sottrarre all'INAIL tutte le competenze circa l'accertamento delle malattie professionali e degli infortuni, assegnando gli stessi compiti ai competenti servizi delle

ASL territoriali che debbono essere implementati con personale qualificato, con mezzi e strutture adeguate. Su questo terreno dobbiamo anche imparare a dire in faccia alla gente che i governi predicano cronicamente che non ci sono mezzi, mentre questi mezzi si trovano immediatamente, per esempio, stanziando 15 miliardi di Euro per portare gli aerei militari F35 alla base aerea di Cameri (NO), per fare le guerre "umanitarie" violando l'art. 11 della Costituzione, oppure per costruire navi militari, per realizzare l'Expo a Milano con le relative speculazioni immobiliari, a tacere delle infiltrazioni mafiose nel tessuto sociale.

Allora da questo punto di vista dobbiamo rifiutare di accettare come ineluttabile il logoro slogan: "c'è la crisi", che quotidianamente ci viene sbandierato per continuare a farci bere amaro come classe operaia, come proletariato e ceti subordinati in questa società. Per questo bisogna sviluppare le necessarie iniziative culturali, ancor prima che politiche, per contribuire affinché questo paese esca dallo stato comatoso, a encefalogramma praticamente piatto, a livello politico, sindacale, e, anche, di gran parte delle associazioni.

Su questo terreno dobbiamo svolgere un ruolo qualificato ed autonomo in termini di informazione e formazione, con la realizzazione delle necessarie iniziative.

Concludo ribadendo che questa Seconda Conferenza nazionale "Amianto e Giustizia" deve proseguire i suoi lavori, come soggetto collettivo, in grado di promuovere e sviluppare appropriate iniziative per conseguire gli obiettivi che in questi giorni abbiamo posto al centro dei nostri lavori.

NOTE

1. <<Si deve dire che per un cancerogeno di nota identità c'è un solo MAC (leggi livello di esposizione, ndr) scientificamente accettabile ed è quello zero: il cancerogeno deve semplicemente scomparire dall'ambiente e restare negli impianti purché questi siano costruiti in modo da escludere ogni contatto tra l'agente e l'uomo, entro e fuori la fabbrica. E ciò per vari ordini di motivi:

A) - Un agente cancerogeno è o può essere mutageno e come tale avere un effetto che dipende dalla dose e non dalla concentrazione.

Talvolta nei lavori di medicina occupazionale questi termini vengono usati con qualche impropria scambiabilità. Qui basti sottolineare che data la premessa - cui sono interni il concetto di sezione d'urto molecolare e dose efficace elementare - qualsiasi dose cumulativa che di questa sia multipla è una dose di rischio indipendentemente dal volume e dal tempo in cui è diluita. Ciò che cambia è soltanto la probabilità associata al rischio che è comunque maggiore di zero e tende ad uno col crescere della dose, per

qualsiasi concentrazione non nulla;
B) - Quanto precede è tanto vero che una cancerogenesi chimica o fisica può essere l'effetto di un'unica dose completamente metabolizzata ed escreta;

C) - È largamente inesplorato tutto il versante delle interazioni in questo come in altri settori: l'effetto della somma può non essere uguale alla somma degli effetti, quando variano la qualità e la quantità di agenti oncogeni, le sedi e i modi di contatto, eccetera. Allora, la non additività può essere semplicemente moltiplicativa e un rischio stimato irrilevante diventare altissimo.

Confermando, quindi, quanto già detto, l'organizzazione della prevenzione di un noto cancerogeno è l'azzeramento del suo MAC o TLV>>.

(Giulio A. Maccacaro, Per una medicina da rinnovare, pagg. 314-315, Feltrinelli Editore 1979).

2. Ferma l'immattendibilità, ai fini della tutela della salute, dei limiti di esposizione agli agenti cancerogeni, nonostante alcune Agenzie indichino valori limite di esposizione per tali sostanze, si ricorda che la ACGIH è un'Associazione privata degli Igienisti Industriali USA. Lo si ripete e lo si sottolinea nuovamente: non è assolutamente accettabile sul piano umano, etico, sociale e valido sul piano scientifico stabilire dei valori limite per gli agenti cancerogeni nell'ambiente di lavoro e di vita, e, nel caso che ci riguarda, per l'Amianto. Inoltre, sempre per quanto concerne i TLV, a tacere della puntuale denuncia svolta da

RIPRENDERE LE INIZIATIVE SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'AMIANTO

di Giuseppe D'ERCOLE, *CISL nazionale*

Innanzitutto mi devo congratulare con gli organizzatori di questa Seconda Conferenza nazionale su "Amianto e Giustizia", perché con questa iniziativa si è avuto il coraggio di rimettere al centro la questione dell'amianto, precisarla affrontando i diversi temi, quindi ripartire e soprattutto cercare un dibattito unitario, coinvolgente le associazioni impegnate sui temi dell'amianto, ivi comprese le OO.SS., oltre ai tecnici ed alle istituzioni.

Mi corre l'obbligo di chiarire da subito una questione: CGIL-CISL-UIL non sono qui come organizzatori, questo lo avevamo già deciso e mi dispiace che proprio Michelino ponga il problema perché lo avevamo pensato in una circostanza nella quale, mi ricordo, anche lui era presente; fu soprattutto la CGIL - devo dire che in quella circostanza mi accodai - ma fu la CGIL a ritirare il ruolo di organizzatore di questa assemblea a chie-

Castelman e Ziem circa l'azione di condizionamento condotta dalle multinazionali chimiche al fine di un mantenimento di alti valori limite (TLV) ai danni della salute delle persone esposte. Sul punto, cfr. Castelman B.I. & Ziem G.E. - *Corporate influence on Threshold Limit Values*. - Am. J. Ind. Med. 1988, 13:531 - 539.

3. G. Chiappino. *Mesotelioma: il ruolo delle fibre ultrafini e conseguenti riflessi in campo preventivo e medico-legale*, La Medicina del Lavoro, 2005; 96, 1: 3 - 23.

4. G. Chiappino, *ibidem*.

5. Lorenzo Tomatis, Susanna Cantoni, Francesco Carnevale, Enzo Merler, Franco Mollo, Paolo Ricci, Stefano Silvestri, Paolo Vineis, Benedetto Terracini. *Il ruolo delle dimensioni delle fibre di amianto nella patogenesi e nella prevenzione dei mesoteliomi*, Epidemiologia e Prevenzione, anno 30, (4 - 5) luglio - ottobre 2006.

6. *Ibidem*, Lorenzo Tomatis et al., pagg. 292 - 293.

7. IARC *Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans*. IARC Monographs, Lyon, 1987, Suppl.7.

8. Le risultanze del Gruppo di lavoro IARC sono state anticipate su *Lancet Oncology*, vol. 10 May 2009, 453.

9. Proktor, R.N. *The Nazi War on Cancer*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1999.

10. Si veda la Legge 12 aprile 1943, N° 455 e, segnatamente, il suo articolo 4.

dere di derubricare da organizzatore a partecipante; sono quindi qui, come CISL, come partecipante a questa assemblea. Assemblea molto buona, molto positiva che siete stati in grado di organizzare.

Io sono molto contento di aver partecipato a questi lavori, perché appunto consente a tutti, anche a CGIL-CISL-UIL, di poter riprendere con più precisione, più determinazione le iniziative sull'amianto.

Allora io ritengo che questa iniziativa è stata molto importante, ci serve un attimo per chiarire tra di noi, e quindi penso che bisogna dare continuità, vedere quando possiamo lavorare insieme, perché se abbiamo atteggiamenti negativi ci sono molte difficoltà a lavorare insieme.


Noi siamo per lavorare insieme per quello che è possibile, poi ognuno s'assume le proprie responsabilità. A me certi toni contro le organizzazioni sindacali, in particolare CGIL-CISL-UIL, non mi piacciono perché fanno parte di un qualunquismo serpeggiante che rischia di mettere zizzania, anche perché qui ci sono molti ex sindacalisti CGIL-CISL-UIL, e quindi c'è un patrimonio

di esperienza, di professionalità, di impegno, di militanza che ci accomuna; poi si possono fare, lungo la vita, dei percorsi differenziati ma l'esperienza sindacale penso connota gran parte delle persone qui presenti.

Venendo al merito, sempre in modo particolare CGIL-CISL-UIL hanno fatto un buon lavoro sulla questione dell'amianto nel nostro paese perché se abbiamo il più grande censimento, il vero censimento dei lavoratori esposti all'amianto, l'abbiamo grazie alla legge e alla gestione della legge, per quella parte che siamo riusciti a fare. Se noi abbiamo oggi 500 mila nominativi, nome cognome indirizzo di persone che hanno chiesto il riconoscimento previdenziale perché hanno subito un'esposizione lavorativa ultradecennale all'amianto, significa che noi abbiamo una banca dati eccezionale, dati di persone che hanno denunciato di essere state esposte all'amianto. Questa è una banca dati che noi dobbiamo chiedere alle istituzioni di valorizzare. Un altro dato interessante è che di questi 500 mila lavoratori oltre 130 mila hanno avuto il riconoscimento previdenziale, ovvero l'anticipazione del percorso di uscita dal lavoro, cioè abbiamo 130 mila lavoratori che hanno avuto una scivolo tra i 5 e i 13 anni di uscita anticipata dal lavoro e, quindi, abbiamo recuperato una possibilità per loro di vivere meglio la vita che speriamo duri il più a lungo possibile.

Quindi questi sono meriti di CGIL-CISL-UIL? No, sono merito dei tanti delegati, attivisti che stanno nei posti di lavoro che si sono attivati, che hanno convinto i lavoratori e le lavoratrici a fare la domanda, che si sono contrapposti ai tecnici della CONTARP. Questi 130 mila che sono andati in pensione anticipata, non ci sono andati perché gli è arrivato il bollettino dell'avv. X o Y, ma è stato il frutto di una trattativa, è stato il frutto dei tecnici, della capacità del movimento sindacale italiano di coinvolgere, quindi di sviluppare discussioni serrate con i tecnici della CONTARP e di determinare dei risultati; non sempre i risultati sono stati lucidi e trasparenti, molte volte c'è stato lo zampino delle aziende, molte volte c'è stato lo zampino del politico di turno che di volta in volta raccomandava questo o quello, o di

categorie; per non parlare anche dell'ultimo decreto, la famosa storia del 2003. E' chiaro che c'è un inghippo politico dietro quella vicenda dei 15 siti rispetto a tutti i siti – non devo insegnare a voi come chiaramente è nato quel meccanismo perverso per cui al primo articolo si scrive una cosa e poi si fa un decreto applicativo che dice altre cose. Questa materia è zuppa per gli avvocati, non è zuppa per il sindacato; questa è zuppa per certi politici, è zuppa per chi fa il mestiere legale, perché quando una legge è scritta volutamente male e anche la parte applicativa – perché la parte applicativa non è nien-



te altro che quello che effettivamente voleva dire l'articolo di legge - soltanto non si aveva la forza di scriverlo nell'articolo di legge, si è praticato l'escamotage di scrivere l'articolo di legge e poi praticare il decreto amministrativo. Questo non è addebitabile al sindacato. Poi questo giochetto si chiama sindacato locale, non sindacato nazionale; lo si coinvolge rispetto al meccanismo e si dice "è stato anche il sindacato direttamente interessato di Taranto che ci ha autorizzato". Ora, un Ministro o Sottosegretario che si avvale del consenso del sindacato locale – (possibilmente, un altro po' chiamava anche il sindacato di fabbrica e poi eventualmente il sindacato di reparto) - fa capire che l'operazione è scorretta da ogni punto di vista. Il sindacato non c'entra niente: è stato utilizzato un interesse specifico locale per fare quel percorso, ma non è stata materia di CGIL-CISL-UIL, perlomeno nazionali.

Dobbiamo lavorare insieme.

Come pure il testo del Fondo per le vittime dell'amianto. Bisogna dare atto al sen. Casson di aver fatto un buon lavoro, però di

aver fatto un lavoro insufficiente. Anche lì, non è demerito di Casson, io sono per parlare del merito di Casson, di essere riuscito quanto meno ad ottenere "il titolo" di *Fondo per le vittime dell'amianto*.

Chiaramente il dibattito parlamentare è stato condizionato dalle ragioni economiche. E c'è l'art. 1 che dice che il Fondo vale per tutti, poi c'è un articolo successivo che dice NO, si fa soltanto per le vittime professionali: quelle assicurate INAIL. In questo caso non c'è una volontà politica di scrivere una cosa e farne un'altra; in questo caso si capisce che c'è stata una discussione parlamentare che in quel momento, in quella precisa circostanza, non permetteva di fare meglio. Allora qui si tratta di riprendere l'iniziativa unitariamente per cercare di fare le cose come effettivamente voi volete, come noi vogliamo. Anche su questa storia del Fondo mi sembra che dobbiamo lavorare insieme, perché quell'articolo è importante se farà riferimento a cittadini/e non professionali, perché i lavoratori e le lavoratrici hanno il trattamento INAIL. Poi se dobbiamo discutere se questo trattamento INAIL è insufficiente, tardivo, ci sono norme amministrative ed economiche da revisionare, questo lo facciamo, anzi dobbiamo aprire un grosso capitolo in tale direzione. Io dopo questa tre giorni mi sono convinto che bisogna aprire decisamente un capitolo sulle malattie professionali, sui tempi e le modalità dei riconoscimenti dell' INAIL e quindi mi farò carico, anche con gli altri colleghi di CGIL-CISL-UIL, di verificare quali sono queste possibilità.

Sul *Fondo per le vittime dell'amianto* mi sembra di aver recuperato una condivisione. Sulla Sorveglianza sanitaria e sulle terapie efficaci, altrettanto mi sembra di dire che ci sono le condizioni per lavorare insieme. Da parte dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte che ha fatto una buona illustrazione del lavoro che su questo terreno si sta facendo, mi sarei aspettato anche un ruolo di coordinamento; è vero che il Governo è deficitario al 100%, però non sta scritto da nessuna parte che le Regioni non possano svolgere un minimo di ruolo di coordinamento tra di loro, quindi noi dobbiamo – io penso che sia legittimo e ne parlerò con CGIL-CISL-UIL del Piemonte –

chiedere che la Regione Piemonte si faccia coordinatrice con le altre regioni in merito all'adozione della Sorveglianza sanitaria e delle terapie efficaci per le persone che sono state o sono esposte all'amianto e che sono state colpite da patologie amianto-correlate. Durante la discussione mi è venuto un dubbio che cercherò di chiarire con chi ne sa più di me in materia: si tratta di capire se alcuni costi, soprattutto quelli della sorveglianza sanitaria, delle terapie efficaci, soprattutto per le persone che sono state esposte all'amianto in modo documentato, certificato dall'INAIL, si tratta di capire se questi costi, soprattutto quelli della ricerca, possono essere addebitati all'INAIL. Sulle bonifiche dobbiamo mettere in comune le migliori esperienze, oramai abbiamo le condizioni, alcune cose che diceva Anna Virgili della AIEA del Lazio sono interessanti; si può lavorare perché riusciamo a fare quello che dovrebbero fare le istituzioni, che colpevolmente non lo fanno. E questo è molto positivo: cercare di mettere in comune le migliori esperienze.

Chiudo sulla questione del riconoscimento previdenziale. Noi lo abbiamo sempre chiamato "compensazione alle esposizioni"; il trattamento con l'applicazione del coefficiente 1,50 – moltiplicatore per quanto riguarda il periodo ultradecennale di esposizione all'amianto – l'abbiamo sempre chiamato come compensazione rispetto alla minore attesa di vita; il termine "beneficio" non sta in nessun documento almeno per quel che mi riguarda come CISL, non c'è mai il termine "benefici previdenziali".

Noi siamo impegnati per cercare di garantire la parità dei diritti, cioè cercare - non so se ci riusciamo, dato che è molto difficile - di riuscire a incidere anche a livello politico affermando il principio che a parità di esposizione deve corrispondere parità di trattamento; ovvero, dobbiamo cercare di utilizzare i 130 mila tra lavoratori e lavoratrici che hanno ottenuto il riconoscimento dell'esposizione all'amianto come un invalutabile precedente per affermare lo stesso trattamento per chi ha patito le stesse (analoghe) condizioni di esposizione lavorativa alle fibre/polveri di amianto. Questo a prescindere dalle pregresse e diverse situazioni che si sono determinate.

Concludendo ripeto un giudizio, un apprezzamento dei lavori. Ci sono molte cose su cui possiamo lavorare insieme e io penso che dobbiamo mettere quelle al primo posto, e su eventuali cose su cui la pensiamo diversamente, liberamente, tranquillamente ognuno deve fare la sua parte.

LIBERI DALL'AMIANTO, LE PROPOSTE DI LEGAMBIENTE

di Edoardo BAI, *Legambiente*


PREMESSA

C'è l'amianto che emerge in superficie e giace all'aria aperta nelle miniere o nelle cave abbandonate da almeno vent'anni, c'è quello grezzo contenuto in sacchi spesso malandati e stoccati nei magazzini o nei piazzali degli stabilimenti produttivi e quello miscelato con il cemento nella classica ondulina dei tetti e nelle tamponature degli edifici industriali o domestici realizzati negli anni '70 e '80 e presente diffusamente in tutta Italia. Sono davvero tante le forme in cui si manifesta l'amianto nel nostro Paese, il minerale le cui fibre killer continuano a mietere vittime per mesotelioma pleurico, tumori dell'apparato respiratorio strettamente connessi con l'inalazione della famigerata fibra killer. I casi di mesotelioma sono davvero impressionanti: oltre 5mila i casi di questo tumore sono censiti nel Registro nazionale dei mesoteliomi dal 1993 al 2001 - che diventano oltre 9mila se si estende l'analisi fino all'anno 2004 - con un'esposizione professionale di circa il 70% dei casi.

I numeri dei casi riscontrati di mesotelioma della pleura si spiegano anche con il record non invidiabile di produzione di amianto che deteneva l'Italia - secondo produttore europeo, con oltre 3,7milioni di tonnellate di amianto grezzo estratto dal 1946 al 1992 - che è stato prodotto e commercializzato in tutto il Paese con alcune situazioni interessate da quantitativi davvero incredibili. Si va dal milione di metri quadrati delle coperture di edifici privati di Casale Monferrato (Al) ai 45milioni di m³ di pietrisco di scarto contaminato e utilizzato per il rimodellamento dei versanti e delle valli circostanti la miniera di Balangero (To), passando per i 90mila m³ di fibra in varie forme contenuti

nello stabilimento Fibronit di Bari per la produzione di manufatti in cemento amianto, fino ad arrivare ai 40mila *big bags* contenenti rifiuti d'amianto prodotti fino ad oggi con la bonifica di Bagnoli a Napoli.

Sono numeri da vera e propria emergenza nazionale che minano profondamente la sicurezza dei cittadini nel nostro Paese, su superfici di territorio davvero incredibili, più nel dettaglio circa 75mila ettari, una superficie grande quasi quanto la provincia di Lodi. È questa l'estensione totale delle aree del nostro Paese interessate dalla presenza inquietante dell'amianto e inserite nel



Programma nazionale di bonifica del Ministero dell'ambiente. Ci sono ampie porzioni di province come quella di Alessandria - che ospita Casale Monferrato e i 47 comuni limitrofi costruiti con l'amianto -, città come Napoli (a Bagnoli) e Siracusa (in contrada Targia) caratterizzate dalla presenza di stabilimenti di produzione di cemento amianto all'interno delle loro più ampie zone industriali, comuni come Bari e Broni (PV) che ancora oggi ospitano all'interno del centro abitato importanti siti produttivi dismessi che lavoravano la fibra killer, fino ad arrivare alla miniera di Balangero (To), la più grande d'Europa, ed Emarese (AO) da dove veniva estratto il minerale prima della lavorazione nelle cementerie italiane e non solo, c'è poi tutto l'amianto commercializzato e diffuso nelle strutture pubbliche e private del nostro Paese. L'urgenza degli interventi di bonifica è dettata soprattutto da motivi legati alla salute dei cittadini. L'Italia infatti è uno dei Paesi in cui l'elevato impiego di amianto ha determinato una situazione critica soprattutto dal

punto di vista sanitario, come purtroppo confermano le numerose indagini epidemiologiche realizzate nei siti in cui l'amianto si estraeva o si lavorava.

Nelle aziende protagoniste di queste lavorazioni pericolose per la salute umana gli stabilimenti produttivi sono oggetto di interventi di bonifica che, però, non hanno fatto grandi passi in avanti a parte qualche eccezione.

LE PROPOSTE DI LEGAMBIENTE

Il quadro generale sul risanamento delle aree più inquinate dall'amianto è chiaro: le bonifiche vanno a rilento nonostante l'urgenza sanitaria di intervenire per isolare le principali fonti della fibra killer. Per facilitare il percorso che dovrà portarci al risanamento ambientale di queste aree Legambiente avanza una serie di proposte:

La prima riguarda l'inefficiente gestione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle conferenze dei servizi per la valutazione dell'iter e l'autorizzazione dei piani e dei progetti per la bonifica. Considerando la lentezza con cui procede l'istruttoria di bonifica - questione di una certa gravità visti i problemi di salute che causa l'esposizione all'amianto - proponiamo di spostare la gestione dell'iter di bonifica in ambito locale, presso le Regioni o i Comuni, garantendo al Ministero e agli enti tecnici nazionali il compito di supportare, verificare e indirizzare il procedimento;

Nelle procedure di bonifica dei siti contaminati da amianto occorre preferire gli interventi di bonifica *in situ* del materiale evitando così un possibile aggravarsi del rischio connesso con la movimentazione e il trasporto dell'amianto, ricorrendo alla rimozione e al trasferimento dei materiali solo laddove necessario;

La cronica carenza delle risorse economiche pubbliche per bonificare aree nelle quali insistono "siti orfani" - come gli stabilimenti produttivi di aziende fallite che lavoravano nel settore del cemento amianto - ritarda enormemente il completamento delle ope-

razioni di bonifica. Per questo è di fondamentale importanza la costituzione di un *Fondo nazionale per le bonifiche dei siti "senza più padrone"*, sul modello del *Superfund* statunitense, che garantirebbe risorse adeguate, che lo Stato può stanziare per il settore del risanamento con evidenti vantaggi sul fronte ambientale, sanitario e occupazionale;

Il Governo deve garantire la continuità delle risorse economiche per completare le analisi epidemiologiche nei siti più interessati dall'esposizione all'amianto, a partire dai siti di interesse nazionale da bonificare.

A livello locale è necessario che tutte le Regioni si adoperino per l'approvazione dei piani regionali sull'amianto individuando le criticità, facendo una capillare mappatura degli edifici industriali e residenziali interessati, stabilendo le priorità di intervento, prevedendo le risorse economiche necessarie per facilitare la bonifica delle strutture contaminate da parte dei Comuni e dei singoli cittadini, pianificando la realizzazione di una impiantistica di trattamento e smaltimento a supporto delle auspicabili operazioni di bonifica in prossimità dei luoghi maggiormente interessati dal problema.

L'informazione sui rischi derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto dovuta al deterioramento e allo smaltimento illegale dei materiali in cemento-amianto dismessi è assolutamente carente, per questo è necessario che il Ministero dell'Ambiente promuova una campagna nazionale di sensibilizzazione dei cittadini, delle cittadine, dei lavoratori, degli amministratori, nonché dei medici di base, che sappia indicare come ci si deve comportare quando si ha a che fare con manufatti in amianto-cemento e strutture contaminate in casa, a scuola o presso i luoghi di lavoro, evidenziando i rischi connessi per la salute;

Solo cambiando l'approccio dimostrato fino ad oggi nella lotta all'amianto, in l'Italia sarà possibile quella svolta auspicabile e quanto mai necessaria anche alla luce delle evidenze sanitarie di chi lo ha purtroppo inalato. Sta al Governo centrale e alle Regioni dimo-

strare con atti concreti che questo è un obiettivo condiviso. Finora non è stato così.

LA CAMPAGNA NAZIONALE LIBERI DALL'AMIANTO

Gli obiettivi sopra indicati non si conseguono senza una forte mobilitazione delle persone interessate e una presa di conoscenza, la più ampia possibile, della gravità del problema.

Perciò Legambiente e ISDE (medici per l'ambiente) propongono una campagna nazionale per la bonifica dei siti contaminati dall'amianto, a cominciare da quelli di maggiore dimensione, di interesse nazionale, per finire con l'amianto utilizzato negli edifici, pubblici e privati.

Ci rendiamo conto che l'obiettivo non è di facile realizzazione, dal momento che i quantitativi di amianto da smaltire, come fibra pura o come manufatto che lo contiene, ammontano alla impressionante cifra di 33 milioni di tonnellate.

Questa campagna quindi, parte con il pieno impegno di Legambiente ed ISDE, e con un appello innanzitutto ad AIEA e ai Sindacati dei lavoratori, perché si uniscano alla nostra mobilitazione.

Come metodo di lavoro, infatti, scegliamo la ricerca dell'unità sui problemi e sulla loro soluzione, indipendentemente da eventuali divergenze di opinione su altri tematiche.

La campagna punterà innanzitutto sull'informazione e sulla formazione. Rivolta ai/cittadini/e, ai lavoratori, alle lavoratrici e ai medici di base, innanzitutto.

Su questo tema abbiamo già realizzato un primo incontro, assieme alla CGIL di Milano, presso la Camera del Lavoro, da cui è scaturito un patto d'azione comune con la CGIL regionale.

Ci sono perciò tutti i presupposti perché un lavoro di sensibilizzazione possa partire in primo luogo verso i circoli di Legambiente e le strutture locali e nazionali del sindacato. Riteniamo che in questa campagna debbano svolgere un ruolo essenziale i medici di base, che hanno un rapporto stretto con la popolazione, e l'autorevolezza necessaria per farsi ascoltare.

Anche in questo caso contiamo di iniziare con la organizzazione di corsi per medici di base, organizzati da ISDE e dall'Ordine dei

medici, con il quale ISDE ha un patto d'azione comune sui temi ambientali.

Per la campagna informativa potranno essere utilizzati tutti gli strumenti che possiamo ipotizzare, dagli opuscoli ai manifesti, ai corsi 150 ore per i lavoratori e le lavoratrici, a quelli ECM, nonché attraverso incontri, dibattiti, presentazione di documentari, e quant'altro si presti allo scopo.

IL RUOLO DEI MEDICI

Pensiamo che finora siano ben quantificati soltanto i danni derivati dall'insorgenza dei mesoteliomi, tumori tipicamente legati all'esposizione ad amianto. Vogliamo perciò far emergere la gravità del problema nella sua interezza, ricercando le patologie sicuramente o probabilmente legate all'esposizione, cioè i tumori polmonari, alla laringe, all'ovaio, al faringe, stomaco, colon e in altre sedi.

Secondo il nostro parere sono due i mezzi che possediamo per raggiungere questo obiettivo: l'utilizzo di OCCAM e il coinvolgimento dei medici di base.

Occam è uno strumento operativo che si basa sull'incrocio dei dati del Registro tumori o delle SDO (ricoveri ospedalieri) e dell'archivio delle professioni (ARPA) gestito dall'INPS. L'archivio ARPA è attivo dal 1974, perciò a partire da quella data si possono reperire con facilità le professioni di tutti coloro che sono affetti da una delle patologie sopra elencate. Spetterà al Sistema Sanitario Nazionale, nelle sue articolazioni territoriali, approfondire le indagini dopo una prima selezione delle attività a rischio.

I medici di base possono facilmente raccogliere, fra i loro pazienti, una semplice anamnesi lavorativa che consenta di avanzare il sospetto di malattia professionale, da comunicare alle autorità competenti, adempiendo anche nel modo più completo all'obbligo di referto che, come ha sottolineato nella sua relazione il Procuratore Generale di Firenze Dr. Beniamino Deidda, quasi mai viene ottemperato. Sul sito di OCCAM è reperibile in formato elettronico la traccia per la raccolta dell'anamnesi.

Ovviamente, tutto ciò non si può fare senza un minimo impegno di spesa, che dovrà essere ottenuto dalle Regioni, sia per un rafforzamento delle strutture territoriali, sia

per un accordo con i medici di base che permetta di raccogliere le anamnesi professionali su una base più solida di quella del volontariato.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Con il convegno di Milano abbiamo già aperto il confronto con Regione Lombardia sulla tematica delle bonifiche e intendiamo proseguire su questa strada, verificando i piani amianto delle diverse regioni, e aprendo il confronto sui tempi e sui modi delle realizzazioni delle bonifiche ambientali.

Come sopra illustrato, secondo Legambiente sono tre i nodi da sciogliere per stringere i tempi delle bonifiche: i grandi siti di interesse nazionale e regionale, i costi elevati per la raccolta e il trasporto dei materiali con amianto, la destinazione finale del materiale derivato dalle bonifiche.

Per il solo sito di Broni, a fronte di uno stanziamento di 7 milioni di euro, il progetto di bonifica prevede costi per 25 milioni. Come già detto, riteniamo come soluzione adeguata l'istituzione di un fondo gestito da una struttura pubblica sull'esempio del *Superfund* americano.

Sono invece le Regioni, a nostro parere, che devono intervenire a sostegno dei privati per le piccole bonifiche riguardanti appartamenti o case di civile abitazione. Ci sembra perciò aberrante che la Regione Lombardia non abbia stanziato alcuna somma per questo obiettivo, quando una Regione certamente più povera come la Sardegna ha stanziato 64 milioni di euro.

Sono poi necessari interventi urgenti per le strutture pubbliche, in particolare scuole, ospedali, ricoveri per anziani: si pensi che nella sola Lombardia più di 40.000 edifici risultano contaminati, e fra questi circa un sesto sono edifici pubblici; quelli citati, ma anche la Scala, le prigioni, le caserme, per fare soltanto degli esempi.

Lo smaltimento finale ha finora utilizzato esclusivamente discariche, per la maggior parte discariche di rifiuti non specializzate. Noi riteniamo, fra le soluzioni da adottare, approntare idonee discariche dedicate esclu-

sivamente all'amianto, sull'esempio di quella di Croce Bianca in provincia di Mantova. Recentemente sono state avanzate proposte per la realizzazione di metodi alternativi di smaltimento, basati sul trattamento termico ad alte temperature, per la trasformazione delle fibre in cristalli rendendo così innocuo l'amianto trattato, con la possibilità di riutilizzo del materiale ottenuto come materia prima seconda.

Guardiamo con interesse a questi metodi alternativi. Ci rendiamo conto però, che accanto all'indubbio vantaggio costituito dalla eliminazione definitiva della fibra e dal mancato consumo di territorio causato dalle discariche, i forni comportano potenziali impatti ambientali che vanno attentamente verificati, derivati sia dall'alto consumo energetico, che dal carico (da verificare) di micropolveri e metalli.

Dobbiamo però sottolineare che gli imprenditori che hanno attualmente in cantiere progetti concreti hanno rifiutato di mostrarci il progetto dettagliato dei sistemi di abbattimento delle emissioni che noi avevamo chiesto di poter visionare.

D'altro canto, anche la proposta di realizzare megadiscariche come quelle in provincia di Cremona e Brescia non ci convince, sia per l'imposizione autoritaria dei progetti con cui si è fin qui proceduto, sia perchè preferiamo impianti locali di più modesta portata.

In questo campo occorre la massima trasparenza, la sola che consente una reale partecipazione della popolazione: senza la partecipazione delle popolazioni a rischio riteniamo sia impossibile la realizzazione sia dei forni che delle discariche. Non si risolvono i problemi a colpi di ordinanze, al contrario si suscitano reazioni che allungano i tempi delle bonifiche.

L'unica fibra che non fa male è quella che non c'è. Perciò l'unica strada per fermare l'epidemia di tumori da amianto, che si calcola in aumento fino al 2020, è la prevenzione. Perciò liberiamoci dall'amianto quanto prima, per rendere giustizia, anche se postuma, a chi con l'amianto ci ha rimesso la vita.

TORINO 6/7/8 NOVEMBRE 2009 SECONDA CONFERENZA NAZIONALE “AMIANTO E GIUSTIZIA”

Note conclusive

di Fulvio AURORA*

Dopo tre giorni di dibattito, di lavoro e di mobilitazione si è chiusa domenica 8 novembre 2009 la Seconda Conferenza Nazionale non governativa su “*Amianto e Giustizia*” tenutasi a Torino.

Sono state giornate di grosso impegno dopo un anno di preparazione.

C'è stata una buona partecipazione, elevata se consideriamo che chi ha partecipato ai lavori ha pagato di tasca propria. Infatti, sono stati esigui i contributi ricevuti per coprire, almeno in parte, le spese vive sopportate per realizzare questa importante e qualificata iniziativa: la Regione Piemonte ha dato la disponibilità del *Centro Congressi Incontri* ove si sono svolti i nostri lavori, la Provincia di Torino ha coperto il rimborso del viaggio e del soggiorno di alcuni relatori esteri, la Provincia di Roma ha dato un contributo per mettere a disposizione dei partecipanti la relativa documentazione e contribuire alla pubblicazione degli Atti, e poi alcune associazioni e sindacati (AIEA, Medicina Democratica, C.U.B.) hanno dato un contributo operativo ed economico. Di tutto si darà conto in dettaglio.

Mi preme sottolineare che la *Seconda Conferenza nazionale non governativa sull'amianto* pur non essendo un'entità giuridica formalizzata è molto di più di un semplice insieme di associazioni, comitati, sindacati, movimenti ed esperti.

Infatti, essa è diventata un soggetto collettivo che per la seconda volta, a distanza di cinque anni, nei quali ha continuato ad operare per affermare gli obiettivi che si era data a Monfalcone e di cui ci ha parlato venerdì scorso Antonio Pizzinato nella sua Introduzione storica nella quale ha giustamente sottolineando che i diversi aspetti da affron-

tare, a livello umano - (in Italia, ogni anno almeno 4000 persone vengono uccise a causa dell'esposizione alle fibre di amianto, si tratta di una vera e propria strage!) -, sanitario e ambientale, relativi alla problematica amianto costituiscono una emergenza umana, sanitaria ed ambientale di interesse generale.

Le analisi, le proposte, le indicazioni che scaturiscono da questa *Conferenza* sono il frutto di un lavoro comune, realizzato con fatica e tenacia superando positivamente innumerevoli difficoltà, e, cosa preziosa, con spirito unitario definendo, nel rispetto delle diverse posizioni, obiettivi e una piattaforma condivisa per le nostre future iniziative.

“*Amianto e Giustizia*” è la tematica sulla quale si sono incentrati i lavori della Conferenza. In particolare, si è preso coscienza, soprattutto da parte degli avvocati stranieri che hanno portato il loro contributo al dibattito, dell'importanza e della eccezionalità del processo penale che pende presso il Tribunale di Torino contro i vertici della multinazionale Eternit: una iniziativa emblematica da far conoscere anche a livello internazionale, che dà ossigeno e forza a tutti coloro che nel mondo sono impegnati per la messa al bando dell'amianto, nonchè per eliminare, o almeno ridurre drasticamente, la sua scia di sofferenza, malattia, morte e inquinamento ambientale.

Pertanto, il processo di Torino contro i vertici della multinazionale Eternit, che vede migliaia parti civili costituite, le vittime, le istituzioni, i sindacati, le associazioni, rappresenta un importantissimo fatto umano, sociale, culturale, scientifico e giuridico.

Il coordinamento di tutti questi soggetti

* Segretario
Associazione
Italiana Esposti
Amianto - (A.I.E.A.)

costituisce un momento centrale; infatti è necessario che essi mettano assieme le loro conoscenze e risorse, in primis attraverso i loro consulenti tecnici e avvocati.

In altri termini, lavorare assieme è un imperativo! Altro dato importante, gli avvocati esteri che hanno portato il loro contributo ai nostri lavori, parteciperanno a pieno titolo al processo come difensori e rappresentanti di alcune parti civili.

In proposito, *Ban Asbestos France* ha già proposto un incontro a Parigi nella prima quindicina di febbraio 2010 per iniziare a dar vita a un lavoro di coordinamento fra



avvocati, consulenti tecnici, rappresentanti sindacali e delle diverse associazioni che si sono costituite parte civile nel processo contro i vertici Eternit, e, segnatamente, le associazioni delle Vittime dell'amianto e i Loro Famigliari.

Occorrerà vigilare perché le proposte che in questi giorni sta avanzando il Governo Berlusconi con il cosiddetto "processo breve" e/o di riduzione dei termini della prescrizione dei reati, sono estremamente pericolose e potrebbero, anche nel nostro caso, vanificare tutto l'impegno che abbiamo profuso per fare verità e (un po') giustizia per le Vittime e i Loro Famigliari.

Un altro tema, che meglio è stato detto nel documento di sintesi del 1° Gruppo di lavoro - "Amianto e Giustizia", che merita attenzione è quello relativo alle mancate denunce delle malattie professionali e alla inaccettabile archiviazione delle poche che vengono segnalate, come avviene presso molti, troppi, Tribunali della Repubblica. Va detto a chiare lettere e pubblicamente denunciato che non sono neppure noti i dati, quali

quantitativi, dei procedimenti che vengono avviati o archiviati, come ci ha lucidamente ricordato nella Sua relazione il Procuratore Generale della Repubblica di Firenze, Dr. Beniamino Deidda (cfr. in questi Atti, le pagine 45 - 51).

Non va taciuto, che ieri (7.11.2009), dopo le relazioni del senatore Felice Casson e del Procuratore Beniamino Deidda e la *Tavola rotonda* fra i giuristi italiani e stranieri, i partecipanti a questa Seconda Conferenza hanno dato vita, per le strade di Torino, a una manifestazione che dal *Centro Incontri* della Regione Piemonte ha raggiunto Piazza Castello, sede della Prefettura e di altre importanti istituzioni. Si è trattato di un fatto importante che ha segnato emblematicamente e positivamente i nostri lavori.

Questo non ci esime dal denunciare lo scarso impegno dei sindacati torinesi CGIL - CISL - UIL a sostegno della manifestazione, discorso analogo vale per la realtà di Casale Monferrato. Infatti, nonostante l'ampia partecipazione a questa nostra Conferenza dalle diverse realtà italiane, abbiamo constatato che non vi è stata una grande partecipazione sindacale come era avvenuto alla Prima Conferenza nel 2004 a Monfalcone.

Si tratta di fatti che non possono e non devono essere taciuti: questa denuncia suona come l'ennesimo campanello di allarme che segnala la lontananza e la sordità sindacale dai bisogni e dai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori (delle popolazioni a rischio e dell'ambiente). Se anche questo segnale non verrà raccolto e non costituirà uno stimolo per avviare un radicale cambiamento delle politiche dei sindacati CGIL - CISL - UIL e dei sindacati di base, sui temi della salute, dell'ambiente e dei diritti umani (per limitarci ai problemi che qui ci occupano), gli stessi sono destinati a divenire altro, ovvero forme organizzative sempre più chiuse e burocratizzate, sorde ai bisogni e ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori (e delle popolazioni a rischio).

Ai sindacati (FIM - FIOM - UILM e a quelli di Base) chiediamo che si facciano sentire in occasione del procedimento intentato in sede di ricorso al Consiglio di Stato dal Ministero del Lavoro e dall'INAIL contro la sentenza del TAR del Lazio che ha annullato, in parte, il decreto ministeriale sui cosid-

detti indennizzi previdenziali. Tutti dovremo farci sentire ancora una volta affinché finalmente esca il regolamento per l'erogazione degli indennizzi attraverso il *Fondo per le Vittime dell'Amianto* previsto dalla legge. Ed ancora tutti assieme, singole persone, sindacati, associazioni, esperti, istituzioni dovremo partecipare fattivamente alle udienze del processo in corso a Torino contro i vertici della multinazionale Eternit, per sostenere le migliaia di Vittime dell'amianto e i Loro Familiari, nonché per affermare verità e giustizia. Ancora, ogni anno, il 28 aprile, in occasione della *Giornata mondiale delle Vittime dell'amianto*, dobbiamo sentirci impegnati per promuovere una grande manifestazione con al centro gli obiettivi posti con grande determinazione da questa Seconda Conferenza nazionale non governativa su "*Amianto e Giustizia*". In merito ai documenti e agli obiettivi oggi presentati in assemblea plenaria dai cinque Gruppi di lavoro, gli stessi costituiscono un prezioso patrimonio di questa Conferenza, e qui si danno per richiamati e ritrascritti.


Di seguito, per brevità mi limiterò ad alcuni loro brevi richiami in chiusura dei nostri lavori.

Sul 1° Gruppo - "*Amianto e Giustizia*", si è già detto. Sul 2° Gruppo - "*Amianto e Sanità*", va rivolto un incisivo lavoro nei confronti delle regioni per avanzare precise richieste (linee guida) in tema di sorveglianza sanitaria per le persone ex esposte e per i loro famigliari, traendo utili indicazioni dal lavoro e dalle esperienze fin qui maturate in alcune regioni (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Toscana, Campania, Basilicata, Sardegna); in proposito, tenendo conto dell'esigenza posta dall'assessore regionale alla sanità del Piemonte, Eleonora Artesio (cfr. pagg. 113-117 di questi Atti), ovvero di non dimenticare il ruolo che debbono svolgere anche i medici di medicina generale (es. informare i pazienti ed indicare loro a chi rivolgersi, ma anche raccogliere e valutare l'anamnesi lavorativa dei loro assistiti e verificare se le denunce di malattie professionali sono state effettuate come stabilisce tassativamente la Legge, e, in caso negativo, provvedendo essi stessi). Si tratta di un ruolo importante, non sostitutivo dei Servizi di prevenzione delle A-USL e di quelli di

Medicina del lavoro degli ospedali.

Il 3° Gruppo di lavoro - "*Eliminare l'amianto in 10 anni*", è quello che ha presentato particolari difficoltà.

Non va dimenticato che le difficoltà di scegliere e stabilire come intervenire sono dovute ai comportamenti di chi ha prodotto e utilizzato l'amianto in una molteplicità di settori, realizzando enormi profitti. Costoro sono responsabili di una immane strage di operai/e cittadini/e a rischio colpiti/e da una malattia con esito mortale, una tragedia umana che, purtroppo, continua e continuerà come sappiamo. Per questo non è più



rinviable il censimento, la mappatura, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto e dei manufatti da esso ottenuti.

Le leggi ci sono, ma quasi mai vengono stanziati i fondi economici per applicarle; in Italia il fondamentale principio: "*Chi inquina paga*" è di là da venire e lo stesso è ben lungi dall'essere perseguito ad ogni livello istituzionale e/o sociale e politico. Allo stato, è sistematicamente l'ente pubblico che si sobbarca l'onere, che, non infrequentemente, appalta i lavori della bonifica allo stesso inquinatore; il quale dopo aver fatto l'illecito profitto inquinando, poi fa altri soldi disinquinando a spese del pubblico erario.

Viceversa, noi ribadiamo per l'ennesima volta che i costi debbono essere sopportati dalle aziende che hanno inquinato, mentre gli interventi di bonifica debbono essere affidati a soggetti terzi qualificati e con esperienza specifica per operare in questo cruciale settore.

Lo smaltimento dell'amianto è quello che fa più discutere. Anzitutto devono essere applicate le leggi; si deve comunque, anche

con le leggi, tendere ad affermare il rischio zero. Nel senso che lo smaltimento dell'amianto non deve costituire il seguito dell'accumulazione di enormi profitti (prima inquinando realizzando illeciti profitti e poi fai altri soldi disinquinando).

In questo ambito, la trasparenza e le garanzie debbono essere totali.

Inoltre va detto a chiare lettere che non si possono realizzare impianti, per quanto "sicuri", come le discariche o i forni industriali per la cosiddetta vetrificazione dell'amianto, senza il consenso consapevole della popolazione locale a rischio e senza il rigoroso e permanente controllo degli stessi impianti (non solo da parte degli organismi pubblici di garanzia). In altri termini, per ogni impianto va effettuato un rigoroso studio di impatto ambientale e sanitario, che comprenda anche l'opzione zero, ovvero che preveda anche la scelta della non realizzazione dell'impianto. Seppur ovvio, ma tutt'altro che scontato fuori da questa sala, si ribadisce che gli impianti (discariche o forni per il trattamento di materiali amiantiferi) debbono essere costruiti senza rischi per gli abitanti e per i diversi comparti dell'ambiente (aria, acque superficiali e di falda, suolo e sottosuolo).

Per questo, risultano inaccettabili i deliberati della regione Lombardia che prevedono di realizzare tre discariche per l'amianto in una sola provincia e contro la volontà delle popolazioni a rischio. Discorso analogo vale per gli impianti industriali che si intendono costruire per inertizzare l'amianto.

(Sul punto, per brevità si fa rinvio al documento e ai contributi del 3° Gruppo di lavoro; cfr. pagg. 82-96 degli Atti).

Sul 4° e 5° Gruppo di lavoro mi preme sottolineare che si sono raggiunte conclusioni condivise alle quali rinvio per brevità; (cfr. pagg. 97-111 degli Atti).

Qui mi limito a sottolineare che al tema specifico degli indennizzi (peraltro parziali)


contributivi si deve mettere all'ordine del giorno quello dello specifico conflitto di interesse nel quale versa costantemente l'INAIL. Un ente, come è stato ben evidenziato nel corso di questa Conferenza, che oltre a trovarsi in permanente conflitto di interesse, ogni anno accumula una grande quantità di soldi (miliardi di euro) senza impiegarli, se non parzialmente, per suoi scopi istituzionali, ovvero a favore delle lavoratrici e dei lavoratori.

Ma vi è di più, l'INAIL riconosce e risarcisce (non riconosce e non risarcisce) le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro.

In altri termini, è il controllore di se stesso! E' giunto il momento – da discutere con tutti – per indire una *Campagna Nazionale* perché le funzioni di riconoscimento delle malattie professionali e degli infortuni siano affidate ai competenti Servizi delle A-USL come è già stato previsto dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Va infine sottolineato che il processo di Torino contro i vertici della multinazionale svizzera Eternit rappresenta l'occasione per rinsaldare il legame della rete internazionale BAN ASBESTOS, attraverso la quale operare affinché i limiti della legislazione (e delle deroghe) europea vengano positivamente superati, imponendo finalmente la messa al bando dell'amianto in ogni paese del mondo.

Mi corre l'obbligo doveroso di ringraziare Tutte/i coloro che hanno contribuito a realizzare questa *Seconda Conferenza nazionale non governativa* su "Amianto e Giustizia", nonché i partecipanti a suoi lavori, che si sono rivelati fattivi protagonisti come il dibattito sviluppatosi in questi tre giorni sta lì a ricordarci: che tutto questo sia di auspicio per la prosecuzione del nostro impegno per affermare la salute, la sicurezza, l'ambiente salubre, ovvero i diritti umani, nonché la democrazia nella sua più estesa accezione.



Non demorderemo: abbiamo troppe ragioni (bilancio di un anno pessimo e prospettive)

di Rino ERMINI

Siamo nell'estate 2010 e sì, stiamo ancora parlando, noi, di scuola pubblica, cioè di una cosa che in teoria, e anche nei fatti, diamo per morta da parecchio tempo. Ma vogliamo pensarla, questa scuola pubblica, come una pianta che "sembra" morta ma qua e là mostra ancora qualche ramo verde e qualche foglia, qualche segno di vita da cui potrebbe riprendere vigore e addirittura essere meglio di quel che era.

A settembre scorso, all'apertura dell'anno scolastico 2009/2010, la questione più eclatante che ha investito la scuola è stata quella dei precari, quando decine di migliaia di posti di lavoro sono saltati e in tutto il Paese abbiamo avuto proteste e manifestazioni, non di grande entità, è vero, ma significative. Bisogna dire che in quell'occasione, fatte sempre salve lodevoli e, come abbiamo appena detto, significative eccezioni, hanno brillato per la loro assenza praticamente tutti: studenti, famiglie, docenti di ruolo e quei precari cui per il momento il posto era assicurato. Sembrava che il problema riguardasse soltanto chi era direttamente coinvolto, cioè quei docenti che all'inizio del nuovo anno si erano trovati a spasso e con la porta sbattuta in faccia. Non c'è da meravigliarsi

se in tale contesto, e nel giro di poche settimane, per non dire pochi giorni, le manifestazioni sono cessate ed è calato il silenzio. E' accaduto esattamente quello che la controparte più immediata, cioè l'attuale Governo, si augurava che accadesse: qualche fuoco di paglia, ma niente che fosse in grado di inceppare veramente il meccanismo messo in moto. Nelle settimane seguenti è successa anche un'altra cosa che ho potuto verificare nella mia specifica realtà, ma che, ne sono sicuro, era generalizzata: docenti, famiglie e studenti si sono lamentati tutti, ma ancora una volta non si è mossa una foglia, per il numero dei componenti delle classi lievitato improvvisamente, dall'oggi al domani, fino a rendere ridicolo non solo qualsiasi discorso didattico ma vanificare perfino le norme di sicurezza nelle aule, quando c'erano e in qualche modo venivano rispettate. Mi capita spesso, direi quasi quotidianamente, di discutere con colleghi, genitori, ragazze e ragazzi di certe questioni e in occasione delle lamentele sui troppi studenti per classe ho risposto a taluni regalando una poesia. Poca cosa, mi si dirà, ma si trattava di una poesia di un certo spessore.

Prima di tutto vennero a prendere

*gli zingari
e fui contento, perché rubacchiavano.*

*Poi vennero a prendere gli ebrei
e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.*

*Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato,
perché mi erano fastidiosi.*

*Poi vennero a prendere i comunisti,
e io non dissi niente, perché non ero comunista.*

*Un giorno vennero a prendere me,
e non c'era rimasto nessuno a protestare.*

Bertolt Brecht – Berlino, 1932

Mi capita ovviamente di rispondere anche in altri modi e di discutere, in particolare con le mie studentesse e i miei studenti, cercando di far capire che a settembre, riguardo l'affollamento delle aule, non si era messo di mezzo il destino, ma che alle spalle della situazione verificatasi c'erano e ci sono disegni e provvedimenti ben precisi con obiettivi altrettanto chiari: mettere in difficoltà la scuola pubblica per favorire sul "mercato" quella privata e, in contemporanea, trasformare la prima in qualche cosa che dal punto di vista finanziario gravi sempre più sugli utenti e sempre meno sulle casse dello Stato, così da spostare consi-

stenti quote di risorse a beneficio di altri settori, a cominciare appunto dalla scuola privata per finire agli stipendi di politici e alti funzionari, alla guerra in Afghanistan, al salvataggio delle banche in fallimento e via dicendo. Se da una parte c'è chi queste cose le ha chiare, dall'altra esistono ancora quelli che cascano dalle nuvole quando metti in relazione le scelte guerrafondaie e il peggioramento di un servizio fondamentale come quello dell'istruzione pubblica. Rimane comunque indiscutibile che di fronte a quello che si verificò allora non c'è stata risposta capace di incidere e far recedere il Governo dalle proprie decisioni. E i fatti a cui avremmo dovuto rispondere, sia pure tradotti in aride cifre, erano 57.000 posti di lavoro tagliati, 27 il numero minimo di alunni per classe e 33 il numero massimo.

A metà anno scolastico un'ulteriore mazzata, peraltro annunciata da tempo. Diventerà operante, a partire dal prossimo settembre, cioè dall'inizio dell'anno scolastico 2010/2011, la cosiddetta "riforma" delle Superiori, che altro non è se non la prosecuzione delle politiche di cui sopra con l'aggiunta di modifiche all'assetto scolastico tali da stravolgerlo in maniera decisiva e irreversibile. Sono investiti soprattutto il settore dell'istruzione tecnica e professionale. Riguardo alla prima salta immediatamente agli occhi la riduzione drastica degli indirizzi, accorpati o eliminati. Della seconda l'aspetto più evidente è il passaggio alle Regioni. In ambedue si coglie l'ingresso pesante nella scuola dei privati. Non che essi fino ad ora non fossero presenti, tanto è vero che della questione ne andiamo parlando da anni e

passo dopo passo l'abbiamo seguita e vista concretizzarsi, ma ora siamo di fronte all'affondo decisivo. Che cosa significhi questa "riforma" ciascuno può rintracciarlo facilmente nella rete dove, a partire dal sito del Ministero dell'Istruzione, c'è abbondanza di documentazione. Tuttavia, tanto per dare qualche indicazione, siamo di fronte, ad esempio, alla riduzione delle ore di insegnamento e addirittura alla cancellazione di alcune discipline. L'una e l'altra cosa vogliono dire evidentemente ancora riduzione di personale, infatti sono previsti tagli per ulteriori 25.000 posti di docente e 15.000 ATA (Amministrativi, Tecnici, Ausiliari). E non ci addentriamo per ora nel significato sociale e culturale, per fare un altro esempio, della diminuzione di un'ora dell'insegnamento dell'Italiano. C'è anche l'alternanza tra scuola e lavoro, già esistente da anni in via, diciamo così, sperimentale, ed ora introdotta massicciamente soprattutto nei professionali. Alternanza tra scuola e lavoro significa manodopera giovanile a costo zero perché gli studenti passeranno una parte dell'orario scolastico a lavorare in aziende che abbiano stipulato un contratto con la scuola, aziende che, oltretutto ed evidentemente, avranno voce in capitolo nella formazione e nella valutazione dello studente. C'è infine l'ingresso massiccio delle rappresentanze padronali nei Consigli di Istituto i quali diverranno a tutti gli effetti Consigli di amministrazione aziendali dove il privato assumerà un peso determinante a scapito delle rappresentanze di studenti, personale e famiglie e dove, ma già da tempo era così, più che di educazione, didattica e ammi-

nistrazione si discuterà di mercato e di profitti. Se a tutto questo aggiungiamo la volontà dichiarata e ferma di trasformare le singole scuole pubbliche in fondazioni, il quadro si fa completo e ben si vede come soltanto lotte forti e diffuse potrebbero fermare questa deriva e costringere ad una inversione di tendenza.


Se diamo un'occhiata anche alle questioni didattiche, cioè tanto per intenderci a metodologie e contenuti dell'insegnamento, si vedrà come dovranno divenire imperanti modalità di lavoro e linguaggi propri più del mercato e del mondo della produzione che della scuola così come l'abbiamo fino ad oggi intesa, conditi naturalmente con le dovute dosi di autoritarismo e gerarchia, che non sono mai mancate, si sa, ma andranno facendosi ancora più pesanti. Scompariranno inoltre, e in parte comunque sono già spariti, concetti e linguaggi legati alla formazione del cittadino per lasciare il posto a riferimenti e linguaggi più adeguati alla formazione di produttori e consumatori passivi e malleabili, della qual cosa non ci meravigliamo più di tanto poiché sappiamo bene quali sono gli obiettivi del capitalismo becero, arrogante e violento con cui abbiamo a che fare. Anche nel campo delle cose da insegnare ci sarebbe da indagare e riflettere. Quale fine faranno materie come la Storia, la Geografia, l'Educazione motoria, l'Educazione musicale che, se insegnate con le dovute finalità, come finora in qualche modo molti hanno cercato di fare, sono discipline particolarmente atte alla formazione di donne e uomini responsabili, aperti, critici e solidali? Da più parti, in forma più

o meno velata, se ne invoca l'abolizione e, nell'attesa, si dà inizio all'opera riduttiva e censoria proponendo per esempio la messa ai margini o addirittura la cancellazione di ogni riferimento a fenomeni come la Resistenza. E, detto per inciso, ma anche questo non ci meraviglia, vi sono editori che nella stampa dei libri di testo obbediscono prima ancora che venga dato l'ordine.

Nel disegnare questo fosco quadro è inevitabile un accenno alla condizione degli addetti al settore, che è presto descritta. A fronte della costante diminuzione di personale, aumentano di conseguenza costantemente i carichi di lavoro; il che significa, è ovvio, un peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro di docenti e personale ATA e un peggioramento vistoso del servizio che da anni va gradatamente scadendo di qualità. D'altra parte i contratti sono bloccati ma, forse, si pagherà l'indennità di "vacanza contrattuale" che per un docente laureato di scuola media superiore (la qualifica, diciamo così, più "alta") sarà da aprile 2010 di 7,86 euro lordi e da luglio 2010 di 13,11 euro, sempre lordi. Ogni commento è superfluo, così come è superfluo dire che nelle scuole la categoria non solo tace, ma ignora. E tacciono anche i sindacati concertativi, come da copione.

Bene. Di fronte a tutto questo, e mi riferisco più che altro alla "riforma", ufficialmente si è avuto uno sciopero il 12 marzo indetto dai sindacati di base e dalla CGIL (la quale è esclusivamente preoccupata, dato il proprio apparato e i propri legami a doppio filo col potere, di mantenere una posizione di privilegio nei confronti di un

Governo restio a riconoscerli; di CISL, UIL, SNALS e GILDA, tanto per fare dei nomi, non vale nemmeno la pena di parlare). Nient'altro. Lo sciopero oltretutto sembra non aver avuto grande successo. Le reazioni ufficiose, insomma quelle udite nelle aule e nei corridoi delle scuole, o sono state totalmente assenti, per menefreghismo o ignoranza delle questioni, o di condivisione e apprezzamento. I docenti si sono comportati come sempre: hanno



chinato la testa e si sono messi al lavoro per trovare il modo di applicare le nuove disposizioni, peraltro spesso poco chiare o deliranti. La grandissima maggioranza delle studentesse e degli studenti delle superiori si è comportata come se il problema non li riguardasse, del resto stesso comportamento hanno tenuto le famiglie. Semmai fra studentesse e studenti ci sono stati degli apprezzamenti, comunque senza sapere esattamente di che cosa si stesse parlando, quando hanno sentito dire che col nuovo ordinamento si sarebbero fatte meno ore di scuola e sarebbe stato eliminato l'insegnamento di alcune materie o che la riforma sarebbe entrata in vigore soltanto per le classi prime a partire dal prossimo anno (cosa peraltro non vera) e che quindi

avrebbe riguardato qualcun altro. In particolare vi sono stati apprezzamenti generalizzati nei settori destrorsi degli studenti perché naturalmente chi è di destra apprezza tutto ciò che viene da destra e non ha bisogno di farsi domande. E' una questione di tifo per la propria squadra. Anche questo non meraviglia, poiché il clima proprio di uno stadio è stato deliberatamente trasferito anche nei luoghi di vita e di lavoro con conseguenze devastanti sulla capacità di affrontare i problemi da parte della gente. Il bello è che qui non si tratta di una partita di calcio, e quelli che tifano per questo governo pagheranno come tutti le conseguenze dei provvedimenti adottati, salvo poi, quando ne sentiranno il peso, non saper da che parte girarsi o più semplicemente, imbeccati dai loro beceri capi, dar la colpa ai comunisti.

Così siamo giunti ad oggi, all'estate del 2010, con un immobilismo, un disinteresse e una rassegnazione che fanno spavento e con le prospettive praticamente a zero. Non si muove una foglia e l'impressione è che qualunque cosa capiti nei prossimi mesi non vi sarà reazione. E' certo, ad esempio, e l'abbiamo già accennato sopra, che all'inizio del prossimo anno verranno nuovamente a mancare decine di migliaia di posti di lavoro, le classi saranno ancora più affollate, le strutture ancora più cadenti, i fondi nuovamente tagliati, le risorse destinate ai diversamente abili ancora ridotte, quindi peggiorate la didattica, la sicurezza nel posto di lavoro, la qualità dell'insegnamento, la qualità della vita di lavoratori e utenti. E non succederà niente.

Non succederà niente io credo per

almeno tre ragioni fondamentali, che non sono proprie soltanto della scuola, ma attraversano la società intera, tutti i settori e tutte le categorie. In primo luogo il Capitalismo (lo scrivo con la maiuscola) e tutti gli apparati che ne compongono la struttura o ad esso sono affiancati o con esso intimamente legati, a cominciare dallo Stato, hanno lavorato bene distruggendo ogni parvenza di opposizione e narcotizzando la gente, soprattutto quella che più avrebbe interesse a ribellarsi. Sentivo qualche tempo fa delle manifestazioni in Thailandia a favore di quel miliardario, magnate delle televisioni, uomo politico, ecc. che è scappato in Svezia perché nel suo Paese accusato di truffa e altre simili bazzecole. Chi lo sostiene sono in buona parte operai, ceto medio, poveri e via dicendo. Ciò vuol dire che coloro i quali più avrebbero avuto interesse a mantenersi lucidi e avere posizioni di critica radicale perché oggettivamente con interessi in contrasto con quelli del magnate suddetto, sono stati invece e si sono fatti rimbecillire al punto che vanno in strada a manifestare a favore di uno che fa loro del danno (è ovvio che non sto dicendo che allora avrebbero dovuto schierarsi con gli uomini adesso al potere, ma assumere linee di comportamento autonome e di classe). La nostra condizione non è assolutamente diversa da quella, cambia solo il colore della camicia. Anche qui da noi siamo di fronte al fatto che l'attuale Governo, e quelli che l'hanno preceduto e sono stati di natura non molto diversa anche quando si definivano di centro-sinistra, ci piaccia o no trova nei ceti subalterni larghi strati di simpatizzanti. Ecco: sia stato l'uso sfrenato e spregiudicato delle tele-

visioni, sia stato il consumismo, sia stata l'accentuazione e il dilagare di un far politica cialtrone, sia il ruolo della chiesa cattolica che da sempre pesa come un macigno, sia la presenza di una borghesia mai stata illuminata ma sempre ingorda e becera, sia che qui non abbiamo avuto, come fa notare a ragione qualche intellettuale, una rivoluzione, sta di fatto che il capitalismo ha narcotizzato la gente e l'ha resa incapace di reagire, pensare, lottare. Non sono stati cattivi. Hanno semplicemente fatto il loro mestiere. Quelli che a volte sembrano ragionare come se i capitalisti, i padroni, e via discorrendo dovessero cambiare pelle e diventare, da "cattivi" che sono, "buoni", proprio non li capisco.

In secondo luogo la stanchezza e le delusioni. Decenni di lotte delle classi subalterne fatte fino a non molto tempo fa e che portarono, in particolare fra gli anni '60 e '70, a conquiste significative e a volte grandi, non sono riuscite ad andare fino in fondo, cioè a ribaltare completamente questa società come molti di noi volevano. Anzi, le conquiste fatte allora e costate montagne di sacrifici vengono a ritmo sempre più sostenuto rimangiate, annullate o disattese. Non basta. Un peso enorme in senso negativo nell'opinione pubblica, nelle speranze e nelle aspettative della gente può averlo avuto anche la fine che hanno fatto i vari "comunismi", da quello sovietico e quello cinese a quello vietnamita i quali, criticati comunque da tempo da una ristretta cerchia di persone coscienti che avevano visto che cosa stesse realmente accadendo, sono stati devastanti nel momento del crollo per l'immaginario e il

sentire di milioni di persone che più o meno ci credevano.


Infine un cenno in specifico ai sindacati e partiti di sinistra che hanno inseguito il potere. A forza di inseguirlo il potere li ha fagocitati o distrutti. Io credo che con il potere, non sono certo il primo a dirlo e l'hanno compreso anche i bambini, siano possibili soltanto tre strade: o lo distruggi e crei una società senza potere o ti ingloba e diventi il potere o ti distrugge.

Se mettiamo insieme questi miei tre poveri tentativi di dare una spiegazione all'attuale stato di cose, e li applichiamo alla scuola, comprendiamo forse il perché del niente che vi aleggia, il perché della passività diffusa al punto tale da essere come la classica cappa di piombo. Bisogna però ripartire da qui, da una realtà devastata, dove certo si trovano anche aspetti positivi, ma che comunque è inequivocabilmente difficilissima. Una realtà caratterizzata da un potere che impone provvedimenti senza più nemmeno tentare una parvenza di mediazione o di discussione, che ha solo l'obiettivo del profitto a tutti i costi, anche in settori come quello della sanità e dell'istruzione. Una realtà dove da tempo i lavoratori sono senza una rappresentanza effettiva poiché chi dice di esserne il titolare è parte integrante del potere. Una realtà che può essere validamente descritta da un mio collega, di destra, che impreca per una classe troppo numerosa in cui è impossibile lavorare e quando gli fai notare che questo è il risultato di provvedimenti presi da uomini politici per i quali vota, rimane con l'aria inebetita come se avesse appena udito un'assurdità. O da un mio

studente, figlio di normali lavoratori, che paga sulla propria pelle i tagli alla scuola pubblica fatti da un governo che lui ama, che vive nel mito di un nuovo "duce" che, quando verrà, darà proprio a lui una bella divisa e un bel fucile e lo arruolerà per deportare tutti gli zingari, gli omosessuali, i neri, i marocchini, i comunisti, gli ebrei e i professori "di sinistra" che gli danno quattro perché non studia un tubo, tutta gente che lui non conosce e di cui non sa nulla.

Allora, se questa è la realtà, inutile pensarne una che non c'è. E' da qui che si deve partire. Non proprio da zero perché la memoria storica di quello che di positivo è stato fatto e anche di quello che di positivo pur fra mille difficoltà ora si fa, va salvaguardata. Bisogna insomma proseguire da quello che c'è. E puntare, elencandoli e parlandone fino alla noia, su alcuni punti fondamentali che stanno alla base di tutto. Le strutture e la sicurezza, perché lavorare su questo significa la salvaguardia della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e degli utenti, salute sia fisica che mentale, e il miglioramento della qualità del servizio. Non c'è bisogno di dimostrare che in strutture più adeguate e più sicure si lavora meglio. Finanziamenti adeguati, reperibili in molti modi, a cominciare dal ritiro da ogni guerra e col disarmo per finire al ridimensionamento della scuola privata e dei privilegi del ceto politico di professione. Abolizione dell'insegnamento della religione cattolica e di ogni simbolo religioso nelle scuole. Blocco dei finanziamenti alla scuola privata, consentita solo a condizione che, secondo quanto afferma il dettato costituzionale, sia senza oneri per la collettività. Classi di non più di 20

persone e 15 in presenza di un solo diversamente abile. Le classi dove è inserito un diversamente abile devono avere un insegnante di sostegno non per 4, 6, 9, ecc. ore, ma per l'intero orario scolastico. Deve essere potenziato l'insegnamento dell'Italiano, della Storia, dell'Educazione civica, della Geografia, delle Lingue straniere, dell'Educazione musicale, dell'Educazione motoria perché questi sono strumenti che sviluppano le capacità di comunicazio-



ne, di rispetto del diverso, di cultura e di conoscenza di sé e degli altri, di pace e solidarietà. Chi conosce bene la storia e la geografia non può essere razzista o guerrafondaio. Il personale della scuola deve essere di ruolo, sicuro del proprio posto, pagato adeguatamente, certo della propria pensione, perché soltanto un lavoratore che abbia queste condizioni di tranquillità e sicurezza può essere in grado di dare il massimo e svolgere il proprio lavoro con passione ed efficacia. Se la scuola può essere pesante, soprattutto in certi ordini, a causa dell'orario e delle troppe ore, non è logico far finta di volerla rendere meno pesante riducendo l'orario (cosa che, come abbiamo detto, serve solo a ridurre il personale); bisogna cambiare

didattica, introdurre maggiori sperimentazioni, lavori di gruppo e ricerca, scuola fatta sul territorio, nelle situazioni reali, o viaggiando, anche lontani dalla sede del proprio istituto e per lungo tempo. E' cambiando la didattica, rendendo l'insegnamento più interessante ed accattivante, più utile e meno noioso che si può alleviare la fatica. Studentesse e studenti sono capaci di stare a scuola anche per tutta la giornata, e io l'ho verificato e lo verifico continuamente, se le attività proposte sono variegata e consentono l'intrecciarsi di aspetti ludici con il lavoro e il lavoro non sia solo teorico, ma anche pratico; una scuola dove non si sia costretti a stare continuamente seduti e rigidi in una situazione, e in una posizione, innaturali che io definisco a volte manicomiali. Credo che molti docenti abbiano in parte sperimentato, per quanto loro è possibile in base alle strutture e vincoli attuali, forme di didattica di questo tipo. Se le ho sperimentate io e in qualche modo cerco di farlo ancora, certamente lo avranno fatto in tanti. E' su questo che dobbiamo puntare ed è da questo che dobbiamo muovere.. Resistere e non solo. Imporre cambiamenti di rotta. Non generalizzare la scuola privata e il concetto di privato come stanno facendo, ma generalizzare quelle forme di didattica che dalle materne all'università si trovano già realizzate in sperimentazioni ed iniziative più o meno diffuse e conosciute. Questo dovrebbe essere fatto per una scuola che crei cittadini di valore, gente pensante, gente che non abbia il mito o l'obiettivo di cacciare il nero e l'ebreo, di cui peraltro non sa niente, ma sappia interagire con essi per costruire una società di persone libere ed

eguali, solidali e pacifiste, capaci di non avere paura del diverso e, se anche per caso capitasse di averla, possedere anche gli strumenti per vincerla, non una scuola che invece si vuole diventi un luogo dove la paura la si crea. Una scuola dove si punti a creare "persone", non servi obbedienti, persone che crescano capaci di rispettare gli altri e farsi rispettare attraverso il dialogo e il confronto, capaci di critica, capaci di lavorare bene, non per servire un padrone o per il profitto e la carriera, ma per il bene proprio ed altrui centrato su valori che siano quelli

della giustizia e della fratellanza.

Se nella scuola di queste cose si è parlato, e forse si parla ancora, non solo, ma qualcosa o molto, non lo so, si è fatto, allora vuol dire che queste cose sono possibili. Perciò non bisogna demordere, non bisogna lasciarsi vincere e farci trasformare in un luogo materiale e spirituale distrutto e devastato dove tutt'al più si creino servi e consumatori perché è questo che vogliono i padroni e gli imbecilli. Dobbiamo volere e insistere perché siamo noi sulla strada giusta. Ho scarsa simpatia per

i preti, né conosco molto bene lo scrittore Erri De Luca, ma voglio concludere con alcune parole di quest'ultimo che prendo dal libro "Così in terra così in cielo", di don Andrea Gallo. "Invincibile non è chi sempre vince, ma chi mai si fa sbaragliare dalle sconfitte, chi mai rinuncia a battersi di nuovo". La citazione è dedicata a tutti noi. Il libro di don Gallo, degno di essere letto, lo consiglio a quella signora avvocato che agli ordini dei padroni e del Vaticano dirige attualmente quello che una volta era il Ministero della Pubblica Istruzione.



Eternit, storia, amianto e lotte dei cittadini in Amerca Latina: l'esperienza brasiliana

di Mauro de AZEVEDO MENEZES*

PRESENTAZIONE

Prima di tutto vorrei esprimere la mia gratitudine per l'invito a prendere parte a questo meeting di alto livello come uno degli avvocati che rappresentano l'Associazione Brasiliana Esposti Amianto (ABREA). Parlo a nome del presidente dell'Associazione, Sig. Eliezer João de Souza e della sua fondatrice e principale promotrice, Sig.ra Fernanda Giannasi, i quali mi hanno designato a riferirvi circa la situazione attuale della battaglia brasiliana per la messa al bando dell'amianto e della nostra campagna per ottenere assistenza e risarcimento per le vittime dell'amianto nel nostro paese.

Oggi in Brasile, stiamo vivendo tutti gli aspetti della catastrofe sanitaria e della tragedia umanitaria provocata da uso e sfruttamento dell'amianto.

Siamo stati testimoni di malattie e morti dolorose, del sacrificio di uomini e donne, molti dei quali coinvolti nella campagna nazionale contro l'amianto, come ad esempio l'indimenticabile Aldo Vicentin. Aldo era il leader più amato della ABREA: Lui è recentemente scomparso a causa del mesotelioma.

In Brasile abbiamo assistito alla posizione ostinata dell'industria dell'amianto; una posizione che dà la priorità ai profitti e ignora i danni causati da quello che ingannevolmente chiamano "amianto sicuro": il crisotilo.

Abbiamo assistito alla terribile continuazione delle attività estrattive di amianto all'interno della città di Minaçu, nello stato di Goiás, dove una potente lobby finanzia le campagne politiche di alcuni candidati parlamentari. Inutile dire che questi politici si dedicano al blocco di tutte le misure introdotte nel Parlamento brasiliano per porre fine alle disgrazie causate dall'amianto.

Attualmente, la Eternit brasiliana, controllata da un gruppo di investitori locali, è una società in attivo ad azionariato diffuso che possiede e controlla la miniera di amianto crisotilo SAMA, e promuove la commercializzazione, lo scambio e l'esportazione del minerale mortale in Brasile e all'estero.

Al fine di mantenere l'apparenza di neutralità, Eternit si affida alla propaganda diffusa dall'Istituto Brasiliano del Crisotilo (IBC), un ente creato per promuovere la falsa credenza che "l'amianto brasiliano (crisotilo)" (comunemente indicato come l'amianto bianco), sia innocuo e parte essenziale del nostro patrimonio nazionale. L'IBC sostiene che l'industria nazionale dell'amianto, che crea così tante opportunità di lavoro, sia sotto attacco da parte di interessi economici stranieri.

Il generoso bilancio dell'IBC proviene dai profitti del settore industriale dell'amianto. Nel 2005, 2008 e 2009, l'ABREA è riuscita a contestare e a far sospendere la pubblicità ingannevole della IBC trasmessa alla radio e in televisione e pubblicata sui giornali con lo scopo di ingannare il pubblico brasiliano. Le decisioni adottate dal Consiglio Nazionale di Autoregolamentazione della Pubblicità (CONAR) ha vietato all'IBC di pubblicare false informazioni dichiaranti che l'amianto prodotto in Brasile non danneggia la salute umana.

L'influenza e il potere dell'industria brasiliana dell'amianto hanno interessato le federazioni sindacali: è inspiegabile che i membri di un sindacato che rappresenta i lavoratori del settore amianto sembrano più interessati a proteggere il benessere dell'industria che la salute dei loro membri.

C'è un contratto collettivo di lavoro firmato dalla Confederazione Nazionale dei Lavoratori dell'Amianto (CNTA) e rinnovato ogni

** Avvocato dell'Associazione Brasiliana Esposti Amianto - (ABREA). Intervento svolto il 16 marzo 2010 al Convegno internazionale di Torino promosso dall'Associazione Italiana Esposti Amianto - (A.I.E.A.), in collaborazione con International Ban Asbestos Network.*

due anni con cui la CNTA accetta denaro dall'IBC per sviluppare campagne pro-amianto.

L'atteggiamento suicida del sindacato e la violazione esplicita della sua autonomia hanno dato motivo all'ABREA di presentare una denuncia alla Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), lamentando la violazione dell'articolo 2 della Convenzione n° 98 ratificata dal Brasile. Questa disposizione della Convenzione stabilisce l'indipendenza delle organizzazioni sindacali dai datori di lavoro; le azioni dei datori di lavoro o gli atti dei loro agenti, come la fornitura di risorse finanziarie in cambio di influenza o di controllo, non sono permesse.

IMPORTANZA DEL PROCEDIMENTO PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI TORINO CONTRO I VERTICI DELLA MULTINAZIONALE ETERNIT

Il procedimento penale pendente presso il Tribunale di Torino sono un monito per le società negligenti e rappresentano un precedente per quanti sono impegnati nella battaglia legale contro l'amianto in Brasile.

I dirigenti attuali della società brasiliana Eternit continuano ad emulare le azioni del passato e il comportamento dei dirigenti della Eternit europea, che ora sono accusati per la loro parte nelle attività della società, considerata criminale dall'accusa italiana.

Un importante sviluppo nella battaglia legale contro Eternit in Brasile e una vittoria per le vittime è rappresentata da una sentenza del 2005, in una "class action" di 2.500 lavoratori esposti all'amianto. La Corte ha condannato la convenuta società negligente a pagare un risarcimento per i danni, il dolore e la sofferenza, istituire una pensione di rendita e a fornire cure e controlli medici periodici.

Questa sentenza è stata pronunciata da un Tribunale di San Paolo, a conclusione di un'azione collettiva intentata dai procuratori dello Stato di San Paolo; la sentenza è stata impugnata. Questo precedente è significativo, in quanto definisce uno standard per le altre Corti brasiliane sulla importante questione della prescrizione. Questa causa accetta una visione più flessibile della prescrizione, in quanto la sua sessione inizia,

quando l'attore (il lavoratore o ex lavoratore), si rende conto di aver contratto una malattia legata all'amianto.

Dopo la sentenza del 2005 pronunciata contro la Eternit, ABREA ha citato società controllate da Brasilit e Saint Gobain. Sebbene al giorno d'oggi queste società non utilizzino più amianto, in passato lo hanno fatto; anzi hanno collaborato con Eternit per molti anni. ABREA ha citato queste società per le responsabilità legate all'amianto a cui sono incorse nel corso degli anni (molti) mentre erano impegnate nella sua lavorazione. Il fatto che non lo utilizzino più, non annulla le loro responsabilità per gli anni passati.

Una questione controversa in materia di risarcimento in Brasile è l'esistenza di accordi offerti da società negligenti agli ex lavoratori. Questi vengono spinti a firmare documenti in cambio di una piccola somma di denaro. Di solito, ai lavoratori vengono offerti questi accordi quando sono ancora sani e inconsapevoli dei rischi a cui sono stati esposti sul luogo di lavoro.

Spesso, quando i lavoratori si ammalano gravemente, o quando i loro parenti ormai in lutto cercano di intentare una causa civile per l'indennizzo, si rendono conto di aver ceduto per iscritto con tale accordo il loro diritto a procedere. A quel punto, ovviamente, è troppo tardi. Rimedi legali contro questa ingiustizia vengono perseguiti in base all'esistenza di "un difetto di consenso", cioè il fatto che la parte lesa sia stata ingannata dalle società, in quanto non hanno rivelato la realtà dei rischi derivanti dall'esposizione professionale all'amianto. Firmare questi accordi con l'inganno, revoca la loro legittimità.

Si stanno facendo progressi nella lotta giudiziaria per ottenere il risarcimento per le vittime dell'amianto. Una recente sentenza ha aggiudicato alla famiglia del defunto Ing. Yura Zoudine, una somma di 300.000 dollari a carico dell'Eternit, il suo ex datore di lavoro. Questa decisione, che è stata oggetto di ricorso al Tribunale Regionale, è stata confermata. Casi analoghi per morti causate da mesotelioma sono in procinto di andare in giudizio. D'altra parte, in caso di malattie meno estreme, come l'asbestosi o le placche pleuriche, le vittime brasiliane hanno avuto un momento difficile in

Tribunale. Considerando le continue difficoltà incontrate dalle tante vittime dell'amianto brasiliano, è ingiustificabile che l'uso dell'amianto continui; ma ciò accade solo perché i soggetti interessati all'amianto sono in grado di scaricare i costi umani, giudiziari e sociali sulle vittime e i loro familiari.

ABREA ha condotto la battaglia in Brasile per vietare l'amianto, infatti un divieto nazionale di utilizzo rimane la priorità assoluta di ABREA.

ABREA ha mobilitato la società civile e continua a collaborare con le parti sociali, compresi i suoi avvocati, per raggiungere i suoi obiettivi. Molti tentativi di emanare una legge federale per il divieto sono stati bloccati dai membri del Parlamento finanziati dall'industria dell'amianto; i politici che hanno accettato donazioni per la campagna da operatori del settore, lavorano assiduamente per rappresentare interessi corporativi in Parlamento.

ABREA ha seguito e denunciato le azioni di questi individui, e allo stesso tempo ha condotto una campagna per leggi statali che vietino l'amianto. A partire da ora gli stati del Mato Grosso del Sud, San Paolo, Rio de Janeiro, Rio Grande del Sud e Pernambuco hanno bandito l'amianto.


Inutile dire che l'industria dell'amianto non sta a dormire. Attraverso la sua confederazione "fantoccio" ha fatto rimostranze dinanzi alla Corte Suprema brasiliana (STF), la quale ha contestato la costituzionalità delle leggi statali che vietano l'amianto. All'inizio del procedimento, la STF ha sospeso queste leggi sulla base di principi federalisti citando la legge federale n° 9.055/1995. Questa legge sostiene l'"uso controllato dell'amianto", una fantasia irrealizzabile ed errata molto amata dai componenti delle lobby dell'amianto in Brasile e di altri paesi.

Il 4 giugno 2008, per la prima volta, la Corte Suprema ha riesaminato la posizione precedentemente adottata. Con un voto di sette contro tre, i giudici della STF hanno riconosciuto la costituzionalità della legge dello Stato di San Paolo, la più grande potenza economica del paese, che vietava il commercio di amianto nello Stato.

La partecipazione di ABREA come "amicus

curiae" nella causa della STF ha svolto un ruolo fondamentale nel buon esito di questo processo. Durante la lettura della sentenza, la Corte ha distinto il lavoro degli attivisti per il bando, tra cui Fernanda Giannasi e Aldo Vicentin, uno dei membri fondatori di ABREA, il cuore e l'anima del gruppo. Poiché i processi della STF vengono trasmessi in diretta in TV, Fernanda e Aldo hanno seguito da vicino il procedimento.

Il giorno dopo la sentenza, Aldo subì un'operazione per il mesotelioma e morì un mese dopo. L'impatto della trasmissione in diretta che informava tutti i brasiliani sui



rischi dell'amianto e confermava il diritto costituzionale dei cittadini di vivere una vita sana è stato enorme. Il testo della sentenza ha stabilito che il Brasile produce materiali privi di amianto idonei a sostituire quelli pericolosi contenenti amianto; questa sostituzione è stata consigliata dalla Convenzione OIL n. 162. Con stupore sia della società civile che dell'industria del settore, alla fine della sentenza, il presidente della sessione, giudice Cezar Peluzo, ha dichiarato che la legge per l'uso controllato dell'amianto era incostituzionale. Anche se questa sentenza ha accolto il bando dell'amianto solo nello Stato di San Paolo, le implicazioni sono chiare: gli Stati del Brasile potrebbero legittimamente vietare l'amianto per proteggere la salute dei propri cittadini. L'impatto finanziario di questa decisione è stato così grande che il giorno dopo il valore delle azioni Eternit sono diminuite del 30%. Ahimè, anche questa decisione storica, non ha scoraggiato l'Eternit; l'azienda continua ad operare negli stati brasiliani dove l'amianto non è stato ancora bandito.

ABREA è certa che un giorno i leader del settore dell'amianto e gli azionisti si troveranno ad affrontare spese legali per le loro azioni, proprio come i vertici della multinazionale Eternit che sono processati in Italia per la morte di migliaia di lavoratori, lavoratrici e cittadini/e italiani causata dall'esposizione all'amianto

Altre misure che sono state adottate per bandire l'amianto in Brasile, comprendono il divieto del suo utilizzo negli edifici pubblici appartenenti al Ministero della Salute, della Cultura e dell'Ambiente. Attendiamo con ansia la pubblicazione di un rapporto del Gruppo di Lavoro Amianto della Camera dei Rappresentanti e siamo ottimisti sul fatto che questo documento possa sostenere la revoca della politica del governo federale per "l'uso controllato" a favore di un divieto nazionale totale. Se questo non avverrà, un'altra udienza della Corte Suprema esaminerà la costituzionalità della legge federale sull' "uso controllato".

CONCLUSIONI

In Brasile, ci troviamo ad affrontare enormi sfide che comprendono il divieto di estrazione, utilizzo e commercializzazione di tutti i prodotti che contengono amianto. Allo stesso tempo, il compito di risarcire tutti coloro che sono rimasti colpiti dalla sua esposizione, e il numero delle vittime è in continuo aumento, rappresenta un'impresa veramente ardua. Giudicando la tendenza attuale, riteniamo che l'incidenza nazionale delle malattie legate all'amianto purtroppo continuerà a salire per gli anni a venire.

Le vittime dell'amianto brasiliano rendono omaggio ai pubblici ministeri di Torino e al sistema giudiziario italiano che ha portato ad un processo di riferimento a Torino.

Ci auguriamo che le vittime dell'Eternit ottengano giustizia dai tribunali italiani, giustizia finora non ancora raggiunta dal sistema giudiziario brasiliano. Il processo di Torino è una fonte d'ispirazione per noi e speriamo di poter seguire il vostro esempio in modo da riuscire anche noi a denunciare le colpe dei dirigenti che hanno preso decisioni importanti aziendali ai danni di cittadini/e brasiliani/e, antepo- nendo costantemente il profitto alla sicurezza, alla tutela della salute e alla stessa vita delle persone. Non vi è dubbio che la tragedia dell'amianto sia una catastrofe umana e sanitaria imponente. Rappresenta anche un massacro umanitario senza precedenti che solleva domande scomode sulla natura stessa della civiltà del XXI secolo. Se non diamo priorità a questa catastrofe sanitaria industriale e pubblica e non adottiamo con urgenza un'azione concertata a livello globale, l'epidemia mortale causata dall'amianto sarà trasferita alle popolazioni di quei paesi in cui la protezione dai rischi domestici e lavorativi è debole o inesistente.

Credo che l'incontro di Torino sia di estrema importanza, in quanto conferma la determinazione delle vittime dell'Eternit, non solo per ottenere giustizia per i compagni e i colleghi, ma per garantire che le future generazioni non soffrano di malattie mortali causate dall'esposizione alle fibre killer di amianto.



MOLTI NEMICI
MOLTO ONORE
MOLTI NEMICI
MOLTO ONORE

Amianto fuori. Diritti degli esposti e bonifiche ambientali

di Marco CALDIROLI*

Gestione dei rifiuti dopo la rimozione di manufatti contenenti amianto, esistono alternative affidabili alla messa in discarica ?

Nelle presenti note si intende seguire le matrici e i manufatti di amianto dal momento della loro rimozione, quando diventano un rifiuto (pericoloso) fornendo le relative conoscenze sulle tecniche di smaltimento adottate nel tempo, la discarica, nonché quelle di trattamento (principalmente) termico che sono state (e sono) proposte in alternativa; di seguito si propone una prima valutazione comparativa.

In questa sede si danno per note e acquisite le proprietà tossiche e cancerogene delle fibre di amianto (di tutti i tipi di amianto!), nonché la necessità di procedere alla loro bonifica in tutto il territorio nazionale, così come la estrema cautela che deve essere posta in ogni fase degli interventi secondo rigorosi protocolli preventivi e di sicurezza: dalla rimozione dei materiali allo smaltimento/trattamento finale dei rifiuti contenenti amianto. Ferma la necessità e l'urgenza di rimuovere i manufatti contenenti amianto per realizzare le bonifiche dei siti inquinati, le considerazioni che seguono sono tese ad evidenziare aspetti ai quali prestare attenzione, anche rispetto alle tecniche emergenti che, secondo i diversi fautori, garantirebbero la soluzione del problema con bassi impatti ambientali.

1. - RIFIUTI DI E CON AMIANTO, LA STRADA INIZIALE (OBBLIGATA) DELLA DISCARICA

Con la Legge 257 del 1992 (1) l'Italia ha definito un percorso di "uscita" dall'impiego dell'amianto in tutte le sue forme (v. inserto) la cui prima attuazione è consistita (nel

1994) nel divieto totale di produzione e immissione sul mercato di manufatti contenenti amianto. Si tratta di una conquista delle lotte delle lavoratrici e dei lavoratori e delle popolazioni esposti al rischio-amianto. In altri termini non si è trattato di una elargizione caduta dall'alto: infatti nell'intera Unione Europea questo divieto è divenuto operante solo dal 01.01.2005 (2).

Dalla piena entrata in vigore della norma la questione dei manufatti contenenti amianto si è spostata dalla produzione e utilizzo al destino finale dei materiali e manufatti in opera nell'industria, nei servizi e nelle strutture pubbliche (asili, scuole, ospedali, carceri, ferrovie, cronichi, caserme, navi, aerei, abitazioni civili, stadi, palestre, altri edifici e mezzi di trasporto).

Le stime relative alla immissione sul mercato di amianto a livello mondiale indicano una produzione cumulata dal 1900 al 2000 pari a 174 milioni di tonnellate, nell'anno 2000 la produzione annua ammontava ancora a circa 2.000.000 t prodotte da diversi paesi (Russia, Cina, Canada, Kazakistan, Brasile, Zimbabwe) sordi ai gravi problemi umani, sanitari e ambientali insiti nella produzione, lavorazione, impiego e commercio dell'amianto e dei suoi derivati; ancora nel 2000 l'Europa assorbiva 30.277 tonnellate all'anno di questo materiale (minerale) tossi-cancerogeno (3). Attualmente i maggiori consumi di amianto avvengono nei paesi asiatici (in particolare Cina, India e Thailandia), mentre il Brasile è il principale consumatore nel resto del mondo. In Italia il picco della produzione nazionale (circa 150.000 t/a) si è verificato negli anni '70. Secondo una stima del CNR (2002) sul territorio nazionale sono presenti 32 milioni

* *Medicina Democratica, Sezione di Castellanza-Comprensorio Ticino Olona e della provincia di Varese. Intervento svolto il 5 giugno 2010 al Convegno di Taranto.*

di tonnellate di amianto e prodotti che lo contengono (per l'80% si tratta di crisotilo). In particolare, per quanto concerne i manufatti in cemento-amianto si stima la presenza di una superficie di circa 1.000 kmq (1 miliardo di mq) di coperture tuttora installate (ovvero tra 21 e 24 milioni di tonnellate di coperture immesse a suo tempo sul mercato), non va poi sottovalutata la quota di tubi in cemento-amianto (60.000 km ancora in opera, pari a circa 5 milioni di tonnellate) e altre applicazioni simili (canne fumarie, serbatoi e tubi di piccole dimensioni) per 1,35 milioni di tonnellate.

I materiali friabili (pannelli, amianto spruzzato, intonaci, gessi, coibentazioni) sono stimati in 4,5 milioni di tonnellate, tra 0,5 e 1 milione di tonnellate sono gli amianti vinilici (linoleum, soprattutto installati come pavimenti negli ospedali, negli edifici pubblici e sulle navi), mentre le massicciate ferroviarie e stradali contenenti "sterili" derivati dall'estrazione dell'amianto, con tracce del minerale cancerogeno, sono stimate, sempre in Italia, in ben 20 milioni di tonnellate.

Nel caso della Regione Lombardia, un primo censimento parziale (estendendo al territorio regionale la situazione della città di Milano) ha portato a una stima della presenza di 22,6 kmq di coperture tipo eternit (pari a 800.000 mc), questa stima, con l'avanzare delle rilevazioni aerofotogrammetriche è stata corretta al rialzo nel 2009: tra 81 e 85 kmq (pari a 2.700.000 - 2.800.000 mc) con un trend di incremento delle rimozioni (nel 2008 pari a 163.742 mc a fronte delle circa 40.000 m³/a negli anni '90), spinto anche dall'obiettivo dichiarato della regione Lombardia di eliminare tutte le coperture in amianto-cemento entro il 2015 (per l'Expo milanese).

Fermo che si tratta di stime, nazionali e regionali, tutte da verificare va segnalata la limitata attenzione che a questo problema - (materiali che non potranno essere mantenuti in opera ancora per lungo tempo e quindi destinati a divenire in tempi brevi rifiuti pericolosi) - viene dedicato dagli enti preposti nei principali rapporti in tema di rifiuti (es. cfr. i rapporti annuali sui rifiuti di APAT, ora ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale dell'ONR - Osservatorio Nazionale Rifiuti).

Rispetto ai manufatti ancora in opera la norma italiana ha disposto che le singole regioni si dotassero di un apposito "Piano Regionale Amianto" (PRA) (4) nel quale definire le modalità per la rimozione e la bonifica dei materiali già immessi sul mercato, in tale ambito gli enti devono definire le politiche per la rimozione (5) come per lo smaltimento di questi materiali che divengono, al momento della rimozione, rifiuti (6). Inoltre, sul tema dei rifiuti e delle modalità tecniche di intervento, la legge ha istituito una "Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e i rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto", questa Commissione, nel tempo, ha elaborato diversi disciplinari tecnici che sono divenuti decreti ministeriali in attuazione della legge sulla cessazione dell'uso dell'amianto. In termini di classificazione dei rifiuti di amianto la Legge 257/1992 disponeva che gli stessi fossero "classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi ... in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità" (7). Una norma applicativa del DPR n. 915/1982 (8) ha ridefinito la suddetta classificazione limitando l'attribuzione di tossico-nocivo ai rifiuti di amianto che presentavano un contenuto di polveri e fibre libere superiore a 100 mg/kg. In sostanza, i rifiuti di amianto si suddividono tra quelli contenenti amianto in matrici compatte (come le lastre tipo Eternit e altri prodotti in cemento-amianto, prodotti bituminosi, pavimenti vinilici, ecc.) e l'amianto in matrice friabile (isolanti di tubazioni e altro, tessili, guarnizioni, setti, ricoprenti a spruzzo, cartoni, ecc.), attribuendo solo a questi ultimi, ai fini dello smaltimento, la qualifica di maggiore pericolosità.

In particolare, secondo tale DPR un rifiuto d'amianto poteva essere classificato come speciale non tossico-nocivo o come rifiuto speciale tossico-nocivo; in entrambi i casi "I rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici e nocivi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata" (DPR 08.08.1994, questo passaggio è stato abrogato dal D.Lgs n. 22/1997, cosiddetto

“Decreto Ronchi”). In effetti, assieme ad alcuni rifiuti ospedalieri, questo è uno dei rari casi in cui le normative hanno stabilito una destinazione univoca per una tipologia di rifiuto.

La distinzione introdotta tra le diverse tipologie di rifiuti con amianto determinò, secondo la precedente classificazione delle discariche, la seguente situazione:

- Rifiuti in matrice compatta (tipo Eternit), smaltibili in discariche di tipo 2A (per rifiuti inerti) con specifico settore dedicato;
- Rifiuti con amianto fino a 10.000 mg/kg, smaltibili in discariche di tipo 2B (per rifiuti speciali);
- Rifiuti con amianto oltre a 10.000 mg/kg, smaltibili solo in discariche di tipo 3 (per rifiuti speciali tossico-nocivi: in Italia l'unica discarica di questo tipo, oggi chiusa, era quella di Barricalla – TO; attualmente tutti i rifiuti di amianto friabile sono portati in altri paesi europei ed extraeuropei).

I rifiuti in cemento-amianto, fino alla diversa classificazione della Unione Europea di cui si dirà oltre, sono stati considerati, “*a prescindere dalla valutazione analitica per la determinazione delle fibre libere di amianto*”, smaltibili in discariche per rifiuti inerti seppure a determinate

condizioni di carattere gestionale (secondo certe modalità per lo scarico al fine di ridurre il rilascio di fibre durante la movimentazione, nonché la definizione di settori dedicati esclusivamente a questa tipologia di rifiuto) (9). In altri termini non vi era corrispondenza tra classificazione del rifiuto (anche nel caso di rifiuto speciale non tossico-nocivo) e la discarica utilizzabile (così come per altri rifiuti speciali come, per esempio, molte scorie derivanti dalle attività metallurgiche).

Questa situazione ha iniziato a cambiare con il D.Lgs 22/1997 che, recependo l'elenco europeo dei rifiuti (CER), ha introdotto la loro nuova classificazione, distinguendoli come non pericolosi e pericolosi.

La attribuzione di rifiuto pericoloso avviene in funzione dell'attività che li ha prodotti, della presenza (concentrazione) di sostanze pericolose e delle caratteristiche di pericolosità di cui tenere conto per la classificazione stessa. Con tale impostazione, confermata dalle successive decisioni europee sugli elenchi dei rifiuti (in particolare la decisione della Commissione europea n. 573 del 23.07.2001), sia i materiali isolanti contenenti amianto che i “*materiali da costruzione contenenti amianto*” sono classificati come pericolosi senza distinzioni (cfr. la Tabella 1).

Tabella 1. - Classificazione Europea dei Rifiuti (CER 2001 e seguenti): individuazione dei codici corrispondenti ai rifiuti pericolosi contenenti amianto

- 06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto;
- 06 13 04 * rifiuti della lavorazione dell'amianto;
- 10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto;
- 15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti;
- 16 01 11 * pastiglie per freni contenenti amianto;
- 16 02 12 * apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere;
- 17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto;
- 17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto.

Altri codici di rifiuti che possono contenere amianto in relazione alle filiere produttive di provenienza

- 17 01 06 * miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose;
- 17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose;
- 17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose;
- 19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati.

Nella norma vi era una iniziale "clausola": "per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, la classificazione di tale rifiuto come pericoloso è posticipata fino all'adozione delle norme regolamentari di recepimento della direttiva 99/31/Ce sulle discariche, e comunque non oltre il 16.07.2002". Va precisato che tale rinvio era esplicitamente previsto come una facoltà per gli stati membri da una decisione della Commissione Europea (Decisione CEE/CEEA/CECA n° 33 del 19/12/2002).

La direttiva sulle discariche è stata recepita in Italia con il D.Lgs n. 36/2003, la cui norma tecnica di attuazione (sulla ammissibilità dei rifiuti nelle diverse tipologie di discariche ivi definite) è riportata nel D.M. del 13.03.2003, poi sostituito dal D.M. 03.08.2005.

Il decreto di recepimento e gli atti successivi hanno mantenuto il regime precedente (smaltimento in discariche per inerti) fino al 22.08.2005. (10)

Il D.M. del 03.08.2005 (ora 27.09.2010), prevede che in discarica per rifiuti non pericolosi possano essere smaltiti "i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi ... (11). Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati nell'allegato 2 del presente decreto. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2. e 2.4. del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente" (12).

In pratica, dopo anni che i rifiuti in cemento-amianto sono finiti in discariche per inerti anche quando erano stati classificati, senza eccezioni, come pericolosi, oggi possono finire in discariche con le caratteristiche costruttive e gestionali dei rifiuti non pericolosi costituendo una nuova e diversa "deroga" al principio generale che ogni rifiuto può essere smaltito solo in una discarica corrispondente alla sua classificazione.

In concreto, i rifiuti contenenti amianto (qualunque sia il genere di prodotto) sono classificati come pericolosi ma, per i rifiuti in matrice compatta (cemento-amianto, tra cui lastre tipo Eternit) possono venire smaltiti in discariche non corrispondenti alla suddetta classificazione (pur con delle condizioni definite da norme nazionali e regionali).

La differenza, rispetto al regime precedente,

è rappresentata dal "salto" di un "gradino" nella denominazione: da discariche per inerti a discariche per rifiuti non pericolosi.

Da questo consegue che le discariche per cemento-amianto possono essere realizzate con caratteristiche costruttive meno restrittive rispetto a quelle per le discariche di tipologia corrispondente alla classificazione (per rifiuti pericolosi).

Nel caso della Regione Lombardia questo comporta, per esempio, che è possibile realizzare discariche a distanze minori dai centri abitati: 200 metri anziché 500 metri e ciò è stato dirimente per la localizzazione di almeno due impianti di discarica in Lombardia, a San Polino (Brescia) e a Cappella Cantone (Cremona) (13).

Un altro effetto di tale decisione è stato quello di rendere assai meno appetibili, o di qualche interesse solo per l'amianto friabile, quei trattamenti dell'amianto che non modificano la struttura della fibra ma stabilizzano la matrice, modalità che verrà descritta più avanti.

Va tenuto presente che gli attuali costi - (di rimozione con collocamento in discarica nella regione Lombardia) - per lo smaltimento in discarica partono dai 30 Euro/tonnellata (perlomeno è questo il valore dichiarato dalle imprese di rimozione) e arrivano a 110-130 Euro/tonnellata per i manufatti in cemento-amianto avviati all'estero, comprensivi dello stoccaggio temporaneo presso intermediari.

Il progressivo esaurimento delle discariche esistenti per il cemento-amianto, a partire dal passaggio dalla precedente normativa (discariche per inerti) a quella attuale (discariche per rifiuti non pericolosi) ha causato una condizione di gestione sempre più difficile, anche a fronte delle iniziative tese ad incentivare la rimozione dei manufatti.

Questa situazione - (l'esportazione di tali rifiuti, soprattutto in Germania ed Austria, e, ultimamente, solo in Germania, ad Hessen, rappresenta una pratica sempre meno utilizzabile) - ha causato l'incremento dello stoccaggio temporaneo di tali rifiuti (deposito preliminare prima dello smaltimento/recupero) presso le aziende (14).

Le norme vigenti non entrano nel dettaglio sulle modalità di tale stoccaggio, anche per-

ché le stesse possono variare in modo importante in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; in linea generale il deposito deve rispettare le equivalenti modalità di protezione ambientale richieste per sostanze di classificazione equivalente a quelle dei rifiuti. Anche le linee guida sul trattamento dei rifiuti (15) prevedono dei criteri generali per lo stoccaggio dei rifiuti - (tra i quali, differenziazione per categorie e caratteristiche chimico-fisiche, capacità adeguate delle strutture di stoccaggio, isolamento, protezione e drenaggio delle aree di deposito, minimizzazione delle emissioni di polveri, ecc.) - che vanno però calibrate e definite nel dettaglio nella singola autorizzazione (alle tipologie e alle quantità autorizzate per lo stoccaggio e/o trattamento) con risultati anche significativamente differenti da una provincia o da una regione all'altra.

2. - SMALTIMENTO IN DISCARICA O TRATTAMENTO E RECUPERO ?

In Italia, anche in virtù dei contenuti della Legge n. 257/1992 e dell'attività della "Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e i rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto", (16) nonché alla luce dei diversi studi e delle sperimentazioni attuate, in particolare dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (17), sono stati individuati diversi processi finalizzati a ridurre la pericolosità dell'amianto in fase di smaltimento, così come per il riutilizzo dei prodotti derivanti dai processi di trattamento.

Le esperienze in questione hanno determinato un atto normativo, il D.M. n. 248 del 29.07.2004, ovvero il "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle atti-

vità di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto". Come vedremo i processi individuati possono essere suddivisi, in linea generale, tra quelli finalizzati ad una riduzione della pericolosità e quelli che hanno come obiettivo la produzione di materie prime seconde recuperabili per altri impieghi e/o processi produttivi.

2.1 - TRATTAMENTI DI STABILIZZAZIONE/SOLIDIFICAZIONE

Questi trattamenti hanno l'obiettivo di inglobare l'amianto in matrici in grado di non rilasciare fibre o di ridurre il rilascio al di sotto di una certa soglia; i trattamenti possono determinare una modifica parziale della struttura cristallo-chimica delle fibre.

Le matrici utilizzate per attuare tale inglobazione delle fibre sono il cemento e i prodotti simili (silicati), nonché le resine organiche. Le matrici cementizie sono utilizzate preferibilmente per i rifiuti in cemento-amianto, in pratica uno dei componenti dello stesso rifiuto. Quelle polimeriche (es. resine epossidiche, o acriliche) sono impiegate per le matrici di amianto friabile.

I trattamenti sono eseguiti a freddo, ovvero a temperatura ambiente o relativamente modeste. Se dalla prova prevista dalla norma si ottiene un *indice di rilascio* delle fibre di amianto inferiore a 0,6, il rifiuto trattato può essere avviato a una discarica per rifiuti non pericolosi (18). L'obiettivo di "declassificare" la discarica di smaltimento ha ridotto la valenza di tali trattamenti per i manufatti in cemento-amianto, in quanto, come già detto, questi rifiuti possono già essere smaltiti tal quali in tali discariche.

Nella Tabella 2 che segue si riportano i prin-

Tabella 2. - Principali tecnologie di trattamento per solidificazione/stabilizzazione proposte/realizzate

Denominazione processo/proponente	Nazione	Descrizione	Livello di operatività
ICAM	Italia	Cemento idraulico, previa triturazione e aggiunta di additivi	Impianto pilota Mobile (potenzialità: 1 mc/h)
REMATT	Belgio	Cemento idraulico, previa triturazione	Operativo
PETRACEM	Italia	Legante idraulico, previo trattamento con resine per bloccare le fibre	Impianto pilota
DIWANA	Italia	Legante idraulico, previo trattamento con resine per bloccare le fibre	Impianto pilota
ATOXIM	Italia	Miscelazione con cemento idraulico	Impianto pilota
DEPURACQUE - ENEA	Italia	Miscelazione con cemento idraulico e con additivo di compattazione delle fibre	Impianto pilota
NUCLECO	Italia	Triturazione, compattazione e miscelazione con leganti cementizi in fusti petroliferi	Impianto pilota

cipali processi sperimentati e gli impianti attivi di solidificazione/stabilizzazione.

2.2 - TRATTAMENTI DI MODIFICA DELLA STRUTTURA CRISTALLO-CHIMICA

Tutti i trattamenti indicati in questa parte del D.M. n. 248/2004 sono finalizzati a "trasformare" i minerali di amianto in altri minerali disaggregando e riaggregando la struttura cristallina, così da ottenere minerali diversi da quelli di partenza con caratteristiche non fibrose o fibrose, ma con dimensioni e forme diverse da quelle di partenza (19).

I trattamenti individuati nella citata norma sono i seguenti:

- Modificazione meccano-chimica
- Litificazione
- Vetrificazione
- Vetroceraizzazione
- Litizzazione pirolitica
- Produzione di clinker
- Ceramizzazione.

Esaminiamo questi trattamenti con un maggiore dettaglio, tenendo presente che molti di questi processi sono nati per il trattamento di altri rifiuti ad elevata tossicità, così come per realizzare attività di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati.

2.2.1 - TRATTAMENTI CHIMICI E MECCANO-CHIMICI

I trattamenti chimici possono raggiungere obiettivi analoghi alla stabilizzazione, procedendo però con la dissoluzione delle fibre di amianto, ad opera di reagenti particolarmente (aggressivi) reattivi e/o resi tali innalzando la temperatura (come soda caustica, acido fluoridrico, miscele di acido cromico e nitrico).

Questi trattamenti possono essere utilizzati come una prima fase per un successivo trattamento termico finalizzato al recupero del rifiuto trattato per l'ottenimento di prodotti vetroceramici.

I trattamenti meccanici sono basati sull'applicazione di elevata energia per realizzare l'ultramacinazione dei manufatti al fine di demolire la struttura cristallina dell'amianto, il materiale risultante è simile a quello vetrificato (cfr. Tabella 3).

Tra i procedimenti emergenti, finalizzati al superamento delle criticità connesse con l'utilizzo di sostanze chimiche ad elevata pericolosità, si segnala quello recentemente proposto dalla S-Sistemi basato su un trattamento meccanico con un "reagente" chimico particolare, l'acqua supercritica (20).

Tabella 3. - Principali tecnologie di trattamento chimico o meccano-chimico proposte, sperimentate in laboratorio ed impianto pilota

Azienda proponente	Nazione	Principio del processo	Stato operativo	Note (tipo di rifiuto di amianto)
TRESENERIE - WTB	Belgio	Dissoluzione delle fibre in soluzione di soda a 200 °C con produzione di silicati ed idrossidi	Laboratorio	Friabile + compatto (con triturazione), con possibile trattamento termico successivo
SOLVAS	Germania	Dissoluzione delle fibre in acido fluoridrico, con produzione di fluorosilicati	Impianto pilota	Friabile + compatto (con triturazione) - versione italiana per il trattamento di rifiuti da carrozze ferroviarie
ASSING - ULTRAMAC	Italia	Trattamento meccanico ad umido	Impianto pilota	Tutti i tipi di rifiuto
S - SISTEMI	Italia	Trattamento idrotermico sotto pressione con acqua supercritica a 600-650 °C per 3 ore	Laboratorio	Friabile e compatto (con ossidanti per amianti in matrice organica)

2.2.2 - TRATTAMENTI DI VETRIFICAZIONE

In questo gruppo di trattamenti (cfr. Tabella 4) spicca quello messo a punto da Inertam/Europlasma (ora di proprietà della società EDF, multinazionale francese dell'energia), operativo a Morcenx dal 1997 (21). Questi trattamenti modificano il rifiuto di amianto mediante fusione ad alta temperatura [con sistemi diversi come le torce al plasma, i forni ad induzione, etc.; processi attuati ad elevate temperature di fusione, fino a 2.000°C] (22).

Il trattamento termico può venir coadiuvato o meno con l'aggiunta di additivi fondenti o che forniscono silice (compresi altri rifiuti) a seconda delle caratteristiche del rifiuto amiantifero di partenza (in particolare se proveniente da coibentazioni). Con l'additivazione di prodotti che favoriscono la fusione (fondenti) è possibile operare a temperature più basse (800-1.300 °C).

Il prodotto finale è costituito da una scoria (fusa o vetrificata) principalmente a base di ossido di silicio (silice) e/o di alluminio che ha modificato la struttura chimico-cristallina dell'amianto (inglobandolo) formando una matrice simile al vetro, all'ossidiana o al basalto (da 1 tonnellata di amianto si ottengono 850 kg di massa vetrosa e 10 kg di ceneri secondarie da smaltire).

Il prodotto finale, inerte, può essere utilizzato quale additivo per la produzione di materiali vetroceramici, per la costruzione di strade o massicciate ferroviarie, in alcuni casi anche per la produzione di altre fibre minerali (lana di roccia).

Nel caso dell'impianto francese Inertam, nel processo viene utilizzata una torcia al plasma ad arco trasferito, l'impianto ha una capacità di trattamento di 8.000 t/a. In particolare, i rifiuti debbono arrivare all'impianto in contenitori omologati (mini-bag, big-bag, fusti metallici) per il carico diretto nell'impianto, senza manipolazione; le singole cariche vengono definite classificando i rifiuti secondo due categorie in funzione del loro potere calorifico.

La zona di fusione è costituita da un forno dove l'alta temperatura è assicurata da una torcia al plasma. La torcia è costituita da due elettrodi tubolari tra cui scocca un arco elettrico tramite un apposito sistema di alimen-

tazione del gas plasmogeno (aria, monossido di carbonio, idrogeno, elio, ossigeno, idrocarburi e miscele di gas). La temperatura raggiunta nell'arco elettrico è di 4000-6000 °C, mentre la potenza della torcia è di 1,7 MW. L'alta temperatura determina la fusione dei materiali in virtù del trasferimento del calore prodotto dall'arco ai rifiuti immessi nella camera, fondendoli. Alla fine del ciclo di fusione si procede alla colata in siviere o direttamente in acqua, oppure attraverso sistemi di filatura e/o estrusione. La colata in acqua trasforma il fuso in un materiale granulare, mentre il raffredda-



mento in siviere determina un solidificato simile ad un mattone di vetro inerte. Con i sistemi di filatura o di estrusione si possono ottenere dei materiali fibrosi simili alla fibra di vetro. L'impianto è dotato di un sistema di trattamento dei fumi costituito da un post-combustore (a circa 1200 °C) per completare la combustione dei gas contenuti nei fumi e/o dei prodotti di pirolisi. I fumi in uscita dalla post-combustione vengono raffreddati, fino al punto di rugiada (170 °C), con l'aggiunta di acqua vaporizzata e, quindi, neutralizzati con soda in soluzione in una apposita torre di neutralizzazione per evitare emissioni acide. Sul punto, non va taciuto che i sistemi di abbattimento a umido degli inquinanti non hanno una (efficienza) resa elevata. Le polveri ed i metalli pesanti sono infine trattati da un sistema di elettrofiltri e di filtri ad alta efficienza; in pratica il sistema di abbattimento è analogo a quello di un impianto di incenerimento per rifiuti. I costi elevati del trattamento (in par-

ticolare per l'energia) (23) dell'impianto tipo Inertam, limitano la sua applicazione all'amianto floccato (da rimozione di coibentazioni e da altre applicazioni di matrici di

amianto con elevata friabilità).

Una versione italiana di questa tecnologia è quella realizzata dalla società CSM con un impianto mobile da 1 MWt (cfr. Tabella 4).

Tabella 4. - Principali tecnologie di trattamento per l'inertizzazione dell'amianto (proposte e realizzazioni)

<i>Azienda proponente</i>	<i>Nazione</i>	<i>Basi processuali</i>	<i>Stato operativo</i>
INERTAM (EDF)	Francia	Fusione con torcia al plasma a 1.600 °C	Impianto operativo a Morcenx, da 8.000 t/a
TERCA (ENEL)	Italia	Torcia al plasma	Impianto pilota
CSM - ENEA	Italia	Torcia al plasma	Impianto pilota mobile
VERULTIM	Francia	Statico a gas, previa granulazione a 800-900 °C	Studio di fattibilità
MVP - VERT	Gran Bretagna	Statico a gas + fondenti; è basato sulla tecnologia di produzione del vetro, con vetrificazione a 1.550 °C	Impianto pilota
VITRIFIX	Gran Bretagna	Forno elettrico + scarti di vetro e soda caustica a 1.380 °C	Impianto pilota
CEA - ONETT	Francia	Fusione per induzione + borace	Laboratorio
DEFI SYSTEMES	Francia	Forno da alta frequenza	Impianto pilota
INPG ENTERPRISE	Francia	Fusione per induzione magnetica	Impianto pilota
ENEA	Italia	Forno con pregranulazione ed essiccazione + additivi (reflui metallurgici e polveri da abbattimento)	Laboratorio
ENEL	Italia	Forno elettrico rotante + fondenti (ceneri leggere, carbone) a 1.250 °C	Testato su impianto industriale
CSM Produzione lana di roccia	Italia	Forno statico a 1.450 °C + aggiunte (refrattari di scarto e scorie da fonderia)	Impianto pilota (con produzione di un materiale coibente)
GEO MELT	USA - Giappone	Forno Elettrico a 1.300-2.000 °C, con aggiunta di additivi	Impianto pilota
AMGLASS'96; CERAM '93		Previa granulazione e miscelazione ad umido con fanghi rossi (da zinco) e fusione a 1.400 °C	Laboratorio

2.2.3 - TRATTAMENTI METALLURGICI

I trattamenti metallurgici si basano sull'utilizzo di manufatti con amianto in sostituzione di materie prime nel processo di produzione di magnesio, l'amianto viene prima pretrattato termicamente e poi introdotto, assieme a dolomite e altri additivi, in forni con arco al plasma per la fusione e la produzione di vapori di magnesio che vengono poi condensati e recuperati (cfr. Tabella 5).

2.2.4 - TRATTAMENTI DI CONVERSIONE TERMICA

Si tratta di processi relativamente nuovi, che stanno emergendo e per i quali sono in corso diverse procedure autorizzative in Italia. Il principio si basa sulla modifica chimico-cristallina delle fibre di amianto per effetto del calore a temperature inferiori a quelle di fusione dell'amianto (tra 650 e 1.200 °C). A queste temperature gli amianti si trasformano, per effetto delle modifiche chimiche (deidrossilazione e successiva modifica strutturale), in specie mineralogiche diverse da quelle di partenza (forsterite, enstetite, cristobalite, periclasio, etc.) e con incremento delle dimensioni delle fibre che li fa "uscire" dal range di rilevabilità previsto dalla norma (19).

Le temperature in cui l'amianto viene modificato sono diversificate a seconda del tipo di amianto: crisotilo 650 °C, amosite 790 °C, antofillite 850 °C, crocidolite 925 °C, actinolite 960 °C, tremolite 1.025 °C (i valori si riferiscono a fibre di amianto allo stato puro).

I prodotti finali possono avere impieghi diversificati nell'industria delle costruzioni, dell'asfalto, della ceramica, in percentuali diversificate a seconda delle caratteristiche e delle prestazioni finali del prodotto. Non va taciuto che la Cristobalite è un cancerogeno. La temperatura di processo appare l'elemento più critico sia sotto il profilo economico che per il raggiungimento effettivo della completa trasformazione dell'amianto.

Si rammenta che il D.M. n. 248/2004 tra le condizioni per il riutilizzo dei prodotti risultanti dai trattamenti prescrive che gli stessi *debbono essere esenti da amianto (ove per esenti si intende che il loro esame con tecniche analitiche di microscopia elettronica non deve evidenziare la presenza di fibre di amianto)*.

Nel caso del diretto utilizzo delle matrici di rifiuti in cemento-amianto nei cementifici, in apparenza più "semplice" (progetto Italcementi), si è riscontrato che questo com-

Tabella 5. - Principali tecnologie di trattamento di tipo metallurgico realizzate a livello di impianto pilota

Azienda proponente	Nazione	Principi del processo	Stato operativo	Note
MAGRAM	Gran Bretagna	Pirometallurgico in forno elettrico (arco al plasma) e con aggiunta di dolomite e di altri additivi; i rifiuti di amianto subiscono un pretrattamento termico	Impianto pilota	Il processo è simile a quello della produzione di magnesio con modifica dei materiali alimentati nel forno
MAGNOLA	Canada	Pirometallurgico, impianto simile a quello della società Magram	Impianto pilota	Attuato per il trattamento dei residui derivanti dai trattamenti dei minerali di amianto crisotilo presso le miniere
RECUPYL	Francia	Il processo è diviso in un trattamento pirometallurgico, cui segue un processo di vetrificazione	Impianto pilota	Dal primo trattamento si ricavano metalli, mentre dal secondo si ottiene un prodotto vetrificato simile a quello tipo Inertam (cfr. Tabella 4); questo processo viene applicato anche alle ceneri leggere derivanti dall'incenerimento dei rifiuti

porta modifiche nei processi produttivi che richiedono l'impiego di additivi (ossidi di calcio, fluoruro di calcio) e la realizzazione di impianti di granulazione delle materie prime per la produzione di "farina cruda" (con elevati standard di protezione ambientale), previo trattamento termico dei materiali amiantiferi prima della loro immissio-

ne nel forno. Inoltre, si sottolinea che tale impiego presenta dei limiti: *per garantire il mantenimento delle caratteristiche finali del cemento l'impiego di tali rifiuti non deve superare il 5 % in peso delle materie prime.* Tra i processi termici di maggiore interesse si segnalano i processi: Cordiam, relativamente meno recente, nonché quelli tra loro

Tabella 6. - Principali tecnologie di trattamento per la modifica termica della struttura chimico-cristallina (proposte e realizzazioni a livello di laboratorio, impianto pilota ed operativo)

<i>Azienda proponente</i>	<i>Nazione</i>	<i>Principi del processo</i>	<i>Stato operativo</i>	<i>Note</i>
ASBEST - EX - KVT	Germania (Pilema - Italia)	Forno rotativo a 1.200 °C previa granulazione	Impianto pilota (mobile)	
ARI & ACS REGENCY	USA + Gran Bretagna	Forno rotativo a 1.200 °C previa granulazione e reazione con soluzioni basiche	Operativo forno rotativo (stato di Washington e impianto mobile)	Utilizzato per amianto contaminato da PCB e per altri rifiuti chimici tossici e radioattivi - testato dall'US EPA e dal DOE (dipartimento dell'energia USA)
CORDIAM (CNR - ECO-TEC)	Italia	Miscela con argilla caolinite (rapporto almeno 1:1) e cottura tra 600 e 1.100 °C	Impianto pilota	
ASPIRECO	Italia	Forno statico a 1.100 °C	Impianto pilota/Operativo (Arborea - OR)	Progetto in autorizzazione (Montichiari BS)
NIAL NIZ-ZOLI	Italia	Forno lineare a 1.150 °C	Laboratorio	Progetto in via di autorizzazione (Villa Santa Lucia - FR)
KRY-AS - ZETADI	Italia	Forno lineare a 1.200 - 1.300 °C	Laboratorio	Proposta di impianto a Lonate Pozzolo (VA), allo stato sospesa
PROCESSO PRODUZIONE DI WOLLASTONITE	Italia	Miscelazione dell'amianto con residui calcici e silicati e riscaldamento tra 850 e 1.100 °C	Laboratorio	La wollastonite è un silicato già utilizzato come sostituto dell'amianto e ottenuto da minerali grezzi o processi di sintesi
PRODUZIONE DI CLINKER - ITALCEMENTI	Italia - Europa	In questo caso si intendono sfruttare direttamente le temperature di calcinazione nei forni per il cemento (1.100 - 1.400 °C), con o senza un pretrattamento termico dei soli manufatti con amianto a 800 °C	Laboratorio	
PRODUZIONE DI LATERIZI	Italia	Miscelazione con argilla e successiva cottura a 1.000 °C	Laboratorio	
Litificazione (Centro Sperimentale Metallurgico - ex ILVA)	Italia	Forno statico con fusione a 1.450 °C e cristallizzazione per raffreddamento lento	Laboratorio	
Litificazione pirolitica con produzione di argilla espansa	Italia	Forno statico. Miscela con argilla e olio combustibile con riscaldamento graduale fino a 1.400 °C	Laboratorio	
Vetroceramizzazione	Italia	Forno statico a 1.550 °C + additivi (scorie da altoforno e fanghi industriali)	Laboratorio	

analoghi proposti dalle società Aspireco, Zetadì (Kry-As) e Nial Nizzoli, tutti basati su processi termici (essiccazione ad alta temperatura) di ricristallizzazione del minerale amiantifero, ovvero per modificare la struttura cristallina e le loro dimensioni, per ottenere minerali diversi rispetto a quelli di partenza). (Cfr. Tabella 6).

Il processo di ceramizzazione tipo Cordiam consiste nel trattare una miscela di rifiuto contenente amianto con caolinite o caolinite-illite mediante una serie di trattamenti termici compresi tra 600 °C e 1.100 °C (si tratta del trattamento di diverse miscele di rifiuti con amianto addizionate con argilla ricca in caolino). A seconda del tipo di materiale alimentato nel processo - (miscela nei rapporti da 1:1 a 1:2, rispettivamente di rifiuto contenente amianto/argilla contenente caolino) - si ottiene la trasformazione dei minerali di asbesto (o amianto che dir si voglia) in materiali classificabili come ceramici.

I cambiamenti della struttura cristallina avvengono a determinate temperature secondo i diversi tipi di amianto, che evolvono secondo reazioni di deidrossilazione a quelle di decomposizione e ricristallizzazione, fino alla formazione di Cordierite ed Akermanite, un silicato di calcio e magnesio, oppure all'ottenimento della sola Cordierite.

Tra i diversi prodotti ottenibili quelli considerati di maggiore interesse per successivi impieghi si annoverano:

- le polveri ceramiche inerti contenenti olivina, Enstatite, Mullite (ottenute tra i 750 °C ed i 950 °C);
- i sinterizzati leggeri ($d=1,05 \text{ g/cm}^3$) contenenti Enstatite, Mullite, Cordierite (ottenuti tra i 950 °C ed i 1100 °C);
- i sinterizzati pesanti contenenti Cordierite

ed Enstatite/Mullite (ottenuti tra i 1100 °C ed i 1300 °C). (Cfr. Tabella 7).

A seconda delle caratteristiche finali, i possibili impieghi sono rappresentati dalla realizzazione di materiali ceramici ad elevata refrattarietà, per fritte, per laterizi (da amianti floccati e fibrosi), per pannelli isolanti (questi ultimi ottenuti da matrici di cemento-amianto).

Nel caso dei processi termici più recenti, con particolare riferimento ai rifiuti in cemento-amianto, il trattamento termico avviene direttamente nei forni lineari a rulli o a tunnel (cfr. processi Zetadì e Nial Nizzoli) o statici (Aspireco).

Secondo questi processi i diversi tipi di amianto verrebbero trasformati in altri silicati a seconda della temperatura di trattamento adottata (cfr. Tabella 7 cit.).

Sul punto, va sottolineato che tutti i brevetti corrispondenti si basano su studi effettuati con trattamenti pirolitici, a partire dalle fibre pure per ogni specifica tipologia di amianto, mentre nelle applicazioni tecnologiche proposte, tali risultati vengono meccanicamente estesi a più tipologie di amianto, oppure, in due casi, a tutte le forme nelle quali si presentano i rifiuti amiantiferi.

Il tipo di prodotto ottenuto dal trattamento termico è importante sia per il suo utilizzo in altre applicazioni, non solo in termini di quantità del recupero e delle filiere merceologiche di possibile e/o accertato impiego, ma soprattutto in termini di qualità del prodotto come materia prima seconda, ovvero per non essere più classificato come rifiuto sotto il profilo tecnico-normativo.

Oltre alla prima condizione posta dal D.M. n. 248/2003 (assenza di fibre di amianto nel prodotto finale, ovvero di fibre con il rapporto lunghezza/diametro ricordate in nota,

Tabella 7. - Silicati che si formano a seguito del processo di ricristallizzazione ad alta temperatura partendo dai minerali di amianto (puri e friabili)

Tipo di amianto	Prodotti ottenuti a 1.100 °C	Prodotti ottenuti a 1.000 °C	Prodotti ottenuti a 800 °C
Crisotilo		Forsterite, Enstatite	Forsterite, Enstatite
Tremolite		diopside, Enstatite, Cristobalite	
Crocidolite	Pirosseno alcalino, Enstatite, Ematite, Cristobalite		

rintracciabili con tecnica della microscopia elettronica a scansione-SEM), si rammenta che vi è una seconda condizione che permette di qualificare il prodotto risultante dal trattamento non più come rifiuto, e cioè senza sostanze classificabili come cancerogene oltre lo 0,1 % in peso (25).

Come riportato nella Tabella 7 la possibile trasformazione dell'amianto (Amosite, Crocidolite e Tremolite) anche in Cristobalite è un evento da evitare o comunque da porre sotto controllo in quanto si tratta di una sostanza sospetta cancerogena.

La Cristobalite è un ossido di silicio e può presentarsi sotto forma di silice cristallina, come polvere con granulometrie particellari sufficientemente piccole da essere respirabili. In proposito, si ricorda che il volume 68 (1997) delle monografie IARC dedicato alla

silice, ad alcuni silicati, alle polveri di carbone e alle fibre aramidiche, comprende la cristobalite (alfa e beta) tra le forme naturali della silice cristallina.

Sul punto, a conferma indiretta dei rischi insiti nell'esposizione a Cristobalite, si segnala che nell'illustrazione delle prove condotte con il processo Zetadi-Kry-As, si evidenzia che con un trattamento a 1.200 °C delle matrici di rifiuti in cemento-amianto condotto secondo le condizioni previste dal progetto si otterrebbe un materiale esente da Cristobalite, a base di silicati in forme non classificate come possibili cancerogeni (26). Le principali caratteristiche dei predetti processi [i tre progetti indicati in Tabella 7 confrontati con altri similari] sono riportate nella Tabella 8 e confrontati con tecnologie analoghe sperimentate solo a livello di laboratorio.

Tabella 8. – Recenti tecnologie di trattamento termico o meccanico per la modifica della struttura chimico-cristallina delle matrici amiantifere

<i>Azienda proponente</i>	<i>Tipo di manufatti con amianto</i>	<i>Forma del trattamento</i>	<i>Temperatura e durata del trattamento operativo</i>	<i>Note sullo stato operativo</i>
ASPIRECO	Friabile e compatto	Previa granulazione	Forno rotante 1.000 - 1.100 °C per 3 ore, più una stabilizzazione a 950 °C	Impianto operativo per bonifica di discarica ad Arborea (OR). Autorizzazione in corso a Montichiari (BS) per il trattamento di 200.000 t/a (progetto ora ritirato dal proponente)
NIZZOLI	Compatto	Alimentazione di singola lastra	Forno lineare alla temperatura di 1.150 °C per 10 - 40 minuti	Sperimentazione effettuata per un mese nel 2007 con forni industriali. Autorizzazione in corso a Villa Santa Lucia (FR), per il trattamento di 60.000 t/a
KRY AS	Compatto e friabile	Alimentazione diretta delle lastre pallettizzate	Forno lineare alla temperatura di 1.200-1.300 °C, per 12-24 ore	Sperimentazioni nei forni industriali (ipotesi di costruzione di impianto da 78.000 t/a)
ARI & ACS REGENCY	Friabile contaminato da PCB, più matrici compatte	Solo in big bag	Forno rotativo alla temperatura di 1.200 °C, previa granulazione e reazioni con soluzioni basiche	Test su impianto industriale effettuato nello stato di Washington nel 2002 (in Irlanda è stato progettato un impianto)
CORDIAM	Compatto e friabile	Previa macinazione ad umido e successiva miscelazione con argilla	Impastasto con argilla e successiva cottura in forno dei mattoni ottenuti a 850 - 1.050 °C	Laboratorio
S-SISTEMI	Friabile e compatto (con aggiunta di ossidanti per amianti in matrice organica)	Previa macinazione grossolana ad umido, con successivo trattamento idrotermico in pressione con acqua supercritica	Trattamento nel reattore alla temperatura di 600 - 650 °C, per 3 ore	Laboratorio

Si deve sottolineare che vi sono delle difficoltà nell'indicare alcune caratteristiche (in particolare i tempi di trattamento), in quanto la documentazione progettuale è stata modificata/integrata nel tempo, inoltre vi sono delle presentazioni dei relativi progetti con dati diversi rispetto a quelli ufficialmente depositati.

Le differenze tra i tre processi in fase di proposta (Aspireco, Nial Nizzoli, Zetadì-Kry-AS) consistono, principalmente:

- nella presenza di pretrattamenti (nel caso di Aspireco i rifiuti di cemento-amianto imballati su pallets vengono integralmente macinati e inviati ai forni direttamente, senza intervento umano; viceversa, nel progetto Nial Nizzoli i pallets vengono aperti e solo le lastre, una per una, vengono alimentate manualmente al forno; nel progetto Zetadì l'intero pallets viene introdotto direttamente nel forno senza alcun pretrattamento);
- nel rapporto tra temperature di trattamento ed i rispettivi tempi, questi sono: maggiore nel progetto Zetadì per l'"*impaccatura*" della matrice alimentata, minore in quello nel progetto Nial Nizzoli, ed intermedio per quello della società Aspireco;
- nei sistemi di trattamento dei fumi connessi con l'utilizzo di combustibili fossili (di norma metano) per l'essiccamento dei rifiuti (con sistemi di filtrazione a secco o combinati secco/umido nel caso Nial Nizzoli e Aspireco, con post-combustione nel caso Zetadì e dell'ARI-Regency);
- nel trattamento di tutti i tipi di amianto (Aspireco e Zetadì) o solo di cemento-amianto (Nial Nizzoli), o con estensione ad amianti in matrici particolari (organiche) e di tipo friabile (ARI e S.Sistemi).

Gli impieghi dei materiali ottenuti secondo le società titolari dei suddetti processi di trattamento dei rifiuti amiantiferi sono ampi, e precisamente:

- per Aspireco: come materiale refrattario, ovvero come carica per la preparazione di refrattari; come filler (carica) per il cemento (ritardante di presa); come materiale per fondi stradali; come materiale da riempimento.
- per Nial Nizzoli: come materiale per la realizzazione di sottofondi stradali; come addi-

tivo/carica per materiali ceramici, refrattari, adesivi e sigillanti nel settore edile, materie plastiche;

- per Zetadì (Kry-As): come materiale additivo/carica in molteplici produzioni quali le materie plastiche (fino al 40% in peso); il vetro; la produzione di materiali sostitutivi dell'amianto; le fritte ceramiche (fino al 30% in peso); i pigmenti inorganici; i laterizi (fino al 10% in peso); il calcestruzzo ed i geopolimeri.

Per quanto concerne i costi dei prodotti trattamento si segnala:

- la società Aspireco ha ipotizzato un costo tra le 150 - 160 Euro/tonnellata di rifiuto trattato (questo valore può essere associato anche agli altri trattamenti termici);
- la società ARI propone un ampio range per i costi (in relazione al tipo di combustibile autorizzato), variabile da 70 a 150 Euro/tonnellata;
- la società S. Sistemi ipotizza un costo più elevato, da 400 a 500 Euro/tonnellata, segnalando che si tratta di un processo più "*adatto*" per il trattamento di matrice friabile di amianto, rispetto al trattamento di materiali di rifiuto in cemento-amianto.

In particolare, l'impianto della società Aspireco è stato "*testato*", prima con un impianto mobile poi con un impianto pilota realizzato ad Arborea (OR) per il trattamento e la messa in sicurezza di rifiuti misti con amianto per la bonifica di una discarica incontrollata. (L'impianto è attualmente fermo nonostante siano state concluse solo una parte di tali attività).

Inoltre, è in fase di valutazione di impatto ambientale (VIA) un impianto nel territorio del Comune di Montichiari (BS), al quale si oppongono le popolazioni a rischio e l'amministrazione locale, anche a seguito della (quasi) contestuale approvazione di una discarica per cemento-amianto da realizzarsi nel medesimo comune.

L'impianto della società Nial Nizzoli è stato testato per un mese con un forno nel sito di Prato di Correggio (RE); inoltre, un progetto ha superato la VIA ed è in fase di autorizzazione a Villa Santa Lucia (FR).

Fermo quanto si dirà in merito agli impatti

ambientali e alle soluzioni tecnologiche e gestionali, un importante fattore che potrà spingere per la realizzazione di tali impianti è costituito dal relativo costo del trattamento. Infatti, come già detto, in Italia il costo di smaltimento in discarica di matrici di rifiuti in cemento-amianto è di circa 30 Euro/tonnellata, costo che potrà incrementarsi di molto in relazione ai tempi e alle modalità di deposito preliminare presso impianti in attesa della disponibilità di discariche dedicate per tali rifiuti (in Italia e in Europa); costo che si stima potrà arrivare a 140-150 Euro/tonnellata, ovvero un costo simile a quello del trattamento nei predetti impianti.

Pertanto la fattibilità economica dei trattamenti termici sarà fortemente condizionata – almeno per i materiali in cemento-amianto, tipo Eternit e rifiuti similari – dai Piani regionali e dalle autorizzazioni per nuove discariche, come pure dal mantenimento dell'autorizzazione (inaccettabile!) allo smaltimento di rifiuti pericolosi, come l'amianto, in discariche per rifiuti non pericolosi, come sopra abbiamo ricordato.

Basti pensare che il Piano Regionale Amianto della Lombardia ha previsto l'eliminazione dell'amianto entro 10 anni (2016) garantendo la disponibilità di discariche per lo smaltimento, limitandosi a valutare “*eventuali metodi alternativi, già sperimentati, di smaltimento dell'amianto*”, senza definire iniziative specifiche per questi ultimi. Di più, emanando – in modo a dir poco superficiale se non irresponsabile - norme tecniche atte a *individuare percorsi autorizzativi privilegiati* per raggiungere l'autosufficienza regionale in termini di discariche. Infatti, tra discariche autorizzate e discariche in fase di procedura, in Lombardia si va costituendo un parco impiantistico con una capacità complessiva pari a oltre 2 milioni di metricubi (su una stima regionale dei soli manufatti di cemento-amianto da rimuovere di 2,8 milioni di metri cubi).

Va detto, a tale proposito, che anche la taglia di un impianto di trattamento termico non è indifferente; per esempio, il progetto dell'impianto della società Aspireco della capacità di trattamento di 200.000 t/a (inizialmente il progetto era di 240.000 t/a), teo-

ricamente sarebbe in grado di trattare tutte le matrici di rifiuti tipo Eternit regionali in 6 anni.

Va ancora ricordato che gli impianti per il trattamento dei rifiuti pericolosi, anche quelli dedicati al (loro) recupero dei materiali sono soggetti all'obbligo della preventiva valutazione di impatto ambientale (VIA); pertanto, debbono essere correttamente individuate le criticità ambientali dell'area individuata per l'installazione dell'impianto, così come i relativi impatti ambientali (e sanitari) connessi al suo funzionamento, a partire da un dettagliato esame del progetto proposto.

Inoltre, l'autorizzazione rilasciata deve possedere la forma e i contenuti dell'autorizzazione integrata ambientale (cfr. D.Lgs n. 59/2005), questo determina la necessità di valutare nel dettaglio sia la proposta progettuale - (e la rispondenza alle migliori tecnologie disponibili comprese quelle relative alla gestione dei rifiuti e degli impianti in tutte le condizioni operative possibili, incluse quelle “*anomale*” prevedibili, nonché il monitoraggio, la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, etc.) - che il contesto ambientale, definendo, all'esito di tali procedure, le prestazioni ambientali necessarie per prevenire e ridurre l'inquinamento (possono essere individuate delle prestazioni e dei limiti maggiormente restrittivi rispetto ai limiti nazionali). Per quanto concerne la gestione dei rifiuti, successivamente al D.M. n. 248/2003 è stata revisionata la normativa sulle materie prime seconde (art. 181 bis D.lgs n. 152/2006); pertanto, in attesa delle nuove norme (che avrebbero già dovuto essere emanate) che potrebbero ridefinire la materia, nel caso specifico, non sono ancora state individuate tutte le condizioni previste per (“*saltare*”) passare dalla classificazione di rifiuto a quella di materia prima seconda (27).

Va sottolineato che dai progetti e dagli studi di impatto ambientale che si sono potuti esaminare (relativi agli impianti Aspireco di Montichiari e Nial Nizzoli di Santa Lucia), sono emerse carenze, approssimazioni, contraddizioni, errori di valutazione che richiedono ulteriori approfondimenti su tali pro-

getti, e, segnatamente, sulle modalità gestionali, sui presidi e le prestazioni ambientali necessarie per contenere gli impatti ambientali e sanitari.

E' comunque possibile avere alcuni elementi di analisi e di confronto tra i diversi progetti per il trattamento dei rifiuti con amianto, segnatamente in tema di emissioni e consumi energetici, come riportato nella Tabella 9.

Sul tema delle emissioni in atmosfera, sicuramente di maggiore interesse in termini di impatti locali a livello ambientale e sanitario, oltre alle emissioni - (inaccettabili!) - delle fibre di amianto [da un decimo a un centesimo rispetto al limite vigente altrettanto inaccettabile per la salute pubblica e l'ambiente, di 0,1 mg/Nmc, allo zero assoluto - da verificare con estremo rigore - secondo quanto dichiarato nel progetto Kry-As], (28) si evidenziano le emissioni connesse con l'utilizzo di combustibili fossili (in par-

ticolare polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo), così come quelle connesse con i processi di combustione/pirolisi di prodotti organici (essenzialmente gli imballaggi) in relazione alle modalità con cui vengono trattati i rifiuti (con o senza separazione dai loro imballaggi), con la conseguente emissione di contaminanti quali cloro, composti organici volatili, diossine, metalli.

Per quanto riguarda le emissioni di polveri rilevano ai fini degli impatti sanitari (e ambientale) la presenza di silicati con caratteristiche chimico-fisiche identiche agli amianti, seppure con dimensioni (rapporto diametro/lunghezza) non qualificabili come fibre di amianto, ma, comunque, rilevanti ai fini della tutela della salute. Si rammenta, per esempio, che nella attuazione del PRA della Lombardia, tale tema è stato affrontato con la seguente proposta: *"L'analisi della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse effettuate con la metodica di riferi-*

Tabella 9. - Confronto dei fattori di emissione, di consumo di energia e concentrazioni degli inquinanti emessi dagli impianti di trattamento termico progettati e proposti in Italia

Parametro	Progetto Aspireco	Progetto Nial Nizzoli	Indicazioni Zetadi - Kry As
Emissioni per tonnellata trattata	1.000 Nmc/t	2.700 Nmc/t	3.400 Nmc/t (*)
Consumi energetici (solo metano) / tonnellata trattata	365 Mcal/t di rifiuto	450 Mcal/t di rifiuto	470 Mcal/t di rifiuto
Consumi energetici (metano ed energia elettrica)	507 Mcal/t di rifiuto	454 Mcal/t di rifiuto	570 Mcal/t di rifiuto
Polveri	10 mg/Nmc	10 mg/Nmc	10 mg/Nmc
Ossidi di zolfo	100 mg/Nmc	100 mg/Nmc	50 mg/Nmc
Acido cloridrico	10 mg/Nmc	n.r.	10 mg/Nmc
Acido fluoridrico	1 mg/Nmc	n.r.	1 mg/Nmc
Carbonio Organico Totale	10 mg/Nmc	n.r.	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	50 mg/Nmc	n.r.	50 mg/Nmc
Ossidi di azoto	200 mg/Nmc	500 mg/Nmc	200 mg/Nmc
Diossine (PCCD/F eq)	0,1 ng/Nmc	n.r.	0,1 ng/Nmc
Metalli pesanti	n.r.	n.r.	Assenti
Amianto	0,01 - 0,0003 mg/Nmc	0,01 - 0,001 mg/Nmc	Assente

n.r. : parametro non considerato nella documentazione esaminata.

(*) elaborazione dell'autore mediante l'estrapolazione di dati parziali.

mento indicata nel D.M. 06.09.1994 non consente di "vedere" e quindi contare e misurare le fibre di amianto di dimensioni inferiori alle "normate". Poiché è ancora allo studio e da chiarire il ruolo giocato dalle dimensioni delle fibre di amianto nel meccanismo di insorgenza della patologia tumorale associata, il PRAL ha previsto esplicitamente che una parte delle risorse venga impiegata per verificare la presenza o meno in aria ambiente di fibre di amianto di

dimensioni inferiori alle fibre normate (fibre ultrafini). Questo è realizzato eseguendo l'analisi a 12.000 ingrandimenti invece che ai 2.000 previsti per l'analisi delle fibre normate." (29, 30)

Per l'amianto si rammentano i sottostanti limiti/riferimenti normativi o emanati da enti sanitari (riferiti ad emissioni e/o a qualità dell'aria). La Tabella 10, oltre a riportare i valori così nei documenti considerati, li esprime anche per omogeneità di confronto,

Tabella 10. - Valori limite e di riferimento delle concentrazioni di fibre di amianto presenti nelle emissioni e nell'aria ambiente

Ambito/Norma/Proposta	Valore limite	Valori limite fibre/litro	Metodo di analisi	Significato del limite
Esposizione professionale D.lgs n. 81/2008	0,1 fibre/ml	100 fibre/l	MOCF (*)	Limite di esposizione professionale mediato su 8 ore
Interno edifici (D.M. 06.02.1994)	20 fibre/litro 2,0 fibre/litro	20 fibre/l 2,0 fibre/l	MOCF SEM (**)	Limite per la restituibilità di ambienti dopo l'esecuzione degli interventi di bonifica
Emissioni in atmosfera (D.lgs n. 114/1995 e D.lgs n. 152/06)	0,1 mg/m ³ 2,0 fibre/ml	2.000 fibre/l 2.000 fibre/l	Gravimetrico o MOCF	Emissioni al camino
Emissioni indicate per gli impianti proposti (Aspireco, Nial) (***)	0,001 - 0,01 mg/m ³ 0,0003 mg/m ³	20 - 200 fibre/l 6 fibre/l	SEM (Nial) UNICHIM (****)	Emissioni al camino
Proposta di concentrazione ambientale di riferimento (*****)	1 - 0,1 fibre/litro	1 - 0,1 fibre/l	SEM	Qualità dell'aria ambiente
OMS (rischio di contrarre il tumore polmonare da 1 x 10 ⁻⁶ a 10 ⁻⁵) (*****)	0,0005 fibre/ml	0,5 fibre/l	MOCF	Qualità dell'aria ambiente
OMS (rischio di contrarre il mesotelioma da 1 x 10 ⁻⁵ a 10 ⁻⁴) (*****)	100 fibre/m ³	0,1 fibre/l	MOCF	Qualità dell'aria ambiente
OSHA (rischio di contrarre il tumore polmonare 1 x 10 ⁻⁶) (*****)	0,000004 fibre/ml	4,0 fibre/l	MOCF	Qualità dell'aria ambiente

Fonti:

(*) Microscopia ottica in contrasto di fase.

(**) Microscopia elettronica a scansione.

(***) Studi di impatto ambientale/progetti delle società proponenti.

(****) Associazione UNI del settore chimico.

(*****) P.G. Piolatto, M.G. Putzu, G.C. Botta "Fibre di amianto e Valori di Riferimento", Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, n. 25, 2003, pp. 94-98.

(***** OMS WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark, 2000 Air Quality Guidelines - Second Edition, Chapter 6.2 Asbestos.

(***** Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Occupational Safety and Health Standards, Toxic and Hazardous Substances. Code of Federal Regulations. 29 CFR 1910.1001. 1998.

Nota 1 : nei casi indicati di concentrazioni associate a rischi tumorali si tenga conto che l'EPA considera "accettabile" una fonte inquinante con un rischio pari 1 x 10⁻⁶ (un caso incrementale di tumore per milione di persone considerando una aspettativa di vita di 70 anni). Questo livello di rischio costituisce un riferimento per le valutazioni di rischio per gli interventi di bonifica ambientale (cfr. Allegato 1 alla parte quinta del D.lgs n. 152/06 come modificato dal D.lgs n. 4/2008) (31).

Nota 2 : MOCF (Microscopia Ottica in Contrasto di Fase); SEM (Microscopia Elettronica a Scansione), sono le due tecniche analitiche di maggiore utilizzo (ed esplicitamente indicate nelle norme). In sintesi, la SEM consente un più elevato grado di risoluzione e, quindi, ingrandimenti molto più elevati, nonchè una maggiore precisione nella definizione e nel conteggio delle fibre di amianto, mentre con la MOCF si possono esaminare i campioni generalmente fino a 500 ingrandimenti (500 x).

in fibre/litro (numero di fibre per decimetrocubo).

Per quanto concerne le fibre di amianto aerodisperse, cosiddette “normate” (per rapporto lunghezza/diametro), si segnala che le rilevazioni nell’aria ambiente lungo il perimetro degli impianti della discarica presentano valori intorno a 0,1 fibre/litro.

Peraltro, studi di impatto ambientale sulle discariche hanno stimato (tenuto conto delle condizioni meteo climatiche de singoli eventi di rilascio dovuti a rottura degli imballaggi dei rifiuti durante la movimentazione) livelli di emissione di 55 fibre/litro al di fuori del perimetro della discarica. Si tratta di un livello di esposizione professionale significativo (equivalenti a esposizioni annue della popolazione residente intorno a un impianto tra 0,05 e 0,5 fibre/litro, ovvero per la Lombardia tali da raddoppiare il valore di fondo).

I limiti per le emissioni previsti e stimati per impianti di trattamento termico (considerando le modalità di emissione e di ricaduta ipotizzabili nelle aree circostanti) sono tali da stimare ricadute sensibilmente inferiori rispetto a quelli di una discarica.

Da ultimo si evidenzia che dal confronto dei progetti in fase di autorizzazione (delle società NIAL NIZZOLA e ASPIRECO), si riscontra una certa “ritrosia” (motivata con ragioni economiche) a prevedere sistemi e periodicità di monitoraggio ambientale corrispondenti alla limitata conoscenza delle prestazioni ambientali degli impianti stessi (superfluo dire che questo si riscontra anche da parte di chi propone impianti di discarica per rifiuti di amianto, che, come già evidenziato in merito alla loro classificazione presentano prescrizioni autorizzative del tutto inadeguate per gli specifici rischi ambientali e sanitari amianto-correlati).

3. - DISCARICA VS RECUPERO PREVIO TRATTAMENTO TERMICO, TUTTO CHIARO ?

Per poter confrontare tra loro gli impianti sopra esaminati, rispetto allo smaltimento in discarica, ovvero per poter valutare i complessivi vantaggi/svantaggi ambientali delle tre proposte relative ai processi pirolitici di trattamento termico sarebbe necessario disporre di progetti più dettagliati per

poter svolgere la rispettiva “*valutazione del ciclo di vita*” (Life Cycle Assessment - LCA) (32). Per questo sarebbe necessario poter definire in modo dettagliato e certo (analisi di inventario) tutti i fattori connessi con la realizzazione dei diversi impianti all’interno di un idoneo *confine* dei sistemi sottoposti ad esame (33).

In questo caso l’individuazione dei confini appare facilitata in quanto si tratta di un rifiuto esistente (nonostante le elevate quantità da trattare, *a termine*) e non evitabile, come invece sono molti rifiuti urbani e industriali.

Il confine dell’analisi corrisponde da un lato alla post-rimozione del rifiuto amiantifero prodotto e imballato, dall’altro dai relativi consumi energetici e dalle emissioni di ogni genere durante la costruzione e la vita di una discarica o di un impianto, considerando anche gli impatti ambientali evitati connessi con il recupero di materiali (in una discarica i rifiuti sono invece *irrecuperabili*). Pertanto, i fattori decisivi nel confronto dei citati impianti di trattamento con la discarica sono determinati dalle emissioni degli inquinanti (e dalla loro tossicità) per “*unità di prodotto*”, dai consumi energetici (inferiori per la discarica) e dagli impatti ambientali evitati con il recupero dei prodotti ottenuti dai trattamenti termici sopra descritti. Nel caso dei due progetti in fase di iter autorizzativo (delle società Aspireco a Montichiari e Nial Nizzoli a Santa Lucia) non sono rintracciabili, negli studi di impatto ambientale o in altri documenti, idonee valutazioni od anche elementi completi su cui poter svolgere valutazioni in tal senso, pertanto appare arduo poter costruire - dall’esterno - una LCA affidabile (in proposito pesano anche alcune strumentali limitazioni informative sui progetti in questione in relazione alla secretazione del dettaglio di parti impiantistiche invocando motivi brevettuali).

Si segnala che sono stati presentati, pur sinteticamente, dei risultati di una LCA relativa al progetto Zetadi-Kry-As. Tali risultati (dello Studio Life Cycle Engineering) indicherebbero che:

- per quanto concerne i consumi energetici (Energia Totale, Gross Energy Requirement - GER), il processo di trattamento dei rifiuti di

amianto apparirebbe più efficiente (con minore impatto) di quattro volte rispetto della discarica, in virtù dei consumi evitati per effetto del riutilizzo dei prodotti ottenuti dal trattamento, ovvero per la sostituzione (e l'impiego) di prodotti equivalenti (feldspato, inerti);

- per quanto riguarda l'effetto serra potenziale (Global Warming Potential GWP100) il processo di trattamento, pur considerando il riutilizzo dei materiali ottenuti dai processi di trattamento, determina un incremento (di due volte) delle emissioni rispetto alla discarica (infatti, la società proponente prefigura la possibilità di introdurre nel progetto sistemi per la "cattura" di anidride carbonica e la riduzione delle emissioni);

- non risultano (non sono stati presentati risultati) valutazioni relative agli aspetti di "danno ambientale" (per i quali, nell'ambito delle LCA, Analisi del Ciclo di Vita, sono disponibili diverse metodologie utilizzabili, che considerano, comunque, oltre alle emissioni di gas ad effetto serra, anche la tossicità/danno per l'uomo e la donna, i fattori di acidificazione, eutrofizzazione, ossidazione fotochimica degli ecosistemi).

Nel complesso, e allo stato delle conoscenze disponibili, si può concludere (provvisoriamente) che trattamenti alternativi delle matrici con amianto, in particolare quelli per via termica (pirolitica) e meccanica, finalizzati alla modifica chimico-strutturale dei minerali amiantiferi per la loro trasformazione/produzione in materiali utilizzabili in altre filiere presentano un certo interesse e sono meritevoli di ulteriori studi, sperimentazioni e sviluppi industriali ("messi alla prova") per affrontare adeguatamente l'ultimo passaggio della fuoriuscita dall'era dell'amianto, ovvero chiudere il ciclo degli interventi di bonifica attraverso la gestione dei rifiuti amiantiferi ottenuti dalle rimozioni/bonifiche senza dover adottare esclusivamente il sistema dello smaltimento in ido-

nea discarica che presenta le note controindicazioni ambientali.

Va comunque sottolineato che il livello progettuale finora espresso è limitato al livello di laboratorio/impianto pilota, oppure presenta criticità e nodi irrisolti che debbono essere affrontati in modo trasparente senza invocare segreti industriali di sorta (per inciso, chi scrive ha sollevato diversi dubbi e carenze di informazioni nell'ambito delle procedure in corso per i citati impianti delle società Aspireco e Nial Nizzoli, e tuttora attende risposte idonee). Infatti, anche nei casi in cui si dispone di campagne per il trattamento dei rifiuti in questione, condotte su impianti a livello industriale, i dati disponibili o sono parziali (perché non tutta la documentazione è stata resa pubblica dai proponenti), oppure presentano carenze relative alla completezza dei parametri ambientali considerati (per esempio, frequentemente ci si concentra sulla presenza/assenza di fibre di amianto misurabili nei prodotti finali e/o nelle emissioni, cosa certamente importante, ma non si considerano altri contaminanti derivanti dai combustibili utilizzati e dagli imballaggi combusti, nonché si omette il controllo dei parametri della combustione e, più generale, tutte le possibili condizioni anomale (malfunzionamenti) che si possono verificare sugli impianti nelle diverse fasi dei processi.

Su questi aspetti non resta che chiedere un confronto fra le aziende e le istituzioni preposte allargato alle popolazioni a rischio esposte a questi impianti. Pertanto, è indispensabile dibattere pubblicamente delle caratteristiche di questi impianti e dei relativi impatti ambientali e sanitari nell'ambito dei piani regionali amianto, nonché degli interventi più urgenti nei siti nazionali da bonificare per la presenza di rilevanti quantità di materiali/rifiuti di amianto.

La rassegna di tali impianti oggetto del presente intervento vuole essere un primo tangibile contributo in tale direzione.

NOTE

1. Legge 257 del 27.03.1992 “*Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto*”.
2. Direttiva CEE/CEEA/CE n° 77 del 26/07/1999.
3. Cfr. “*L’amiant dans le monde*”, Hesa Newsletter, giugno 2005 ETUI-REHS.
4. I contenuti dei piani regionali amianto sono stati precisati nel DPR 8.08.1994. In tale atto veniva specificato che “*Le regioni e province autonome predispongono un piano di smaltimento dei rifiuti di amianto che individua la tipologia, il numero e la localizzazione degli impianti da utilizzare per lo smaltimento di tali rifiuti, basato sulla valutazione delle tipologie e dei relativi quantitativi di rifiuti di amianto presenti sul territorio, nonché su una appropriata analisi territoriale*”.
5. Si rammenta che la norma non obbliga alla rimozione entro un termine dei manufatti esistenti, ma prescrive che i proprietari/utilizzatori debbano procedere alla caratterizzazione dello stato dei manufatti e programmare un intervento (dal controllo nel tempo, alla messa in sicurezza, alla rimozione) a seconda dello stato.
Va considerato che, dato il tempo trascorso anche per i manufatti in cemento-amianto più “*giovani*”, ove esposti agli agenti meteorici, è difficile siano ancora integri e in condizioni ottimali. Si rammenta che il rischio ambientale dei manufatti in cemento-amianto è costituito dal degrado del legante cementizio che determina il progressivo rilascio delle fibre.
6. Per l’esattezza la norma parla di “*individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l’attività di smaltimento dei rifiuti di amianto*” nonché “*il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all’amianto*” in armonia “*con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti*”.
7. La distinzione normativa è la seguente:
Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale; *Compatti*: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).
8. Il Dpr 915 del 10.09.1982 era la norma vigente sulla gestione dei rifiuti (fino al 1997); la norma indicata è la Delibera del Comitato interministeriale del 27.07.1984.
9. Circolari del 4.02.1993 e del 5.06.1995 della Regione Lombardia. Analoghi provvedimenti sono stati adottati da tutte le altre regioni nello stesso periodo.
10. L’Italia è stata condannata (sentenza della Corte di Giustizia Europea C442/06 del 18.04.2008) per il ritardo sia nei tempi di recepimento della direttiva discariche nelle norme nazionali, che negli eccessivi tempi di “*transizione*” nella applicazione della norma sulle discariche esistenti all’atto del recepimento.
11. *Nelle discariche per rifiuti non pericolosi è consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei seguenti rifiuti: (...) c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformita’ con l’art. 7 comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 senza essere sottoposti a prove.* (DM 5.08.2005).
12. La regione Lombardia ha emanato una apposita circolare applicativa con DGR 30.11.2005 n. 1266 in cui vengono dettagliate le caratteristiche costruttive e gestionali delle discariche monorifiuto e/o delle celle dedicate per lo smaltimento dei rifiuti di cemento-amianto.
13. Da ultimo si veda, per la Lombardia, la DGR 21.10.2009 n. 10360. Norme regionali, ancora riferite al DPR 915/1982, che prevedevano distanze anche più elevate, tra 500 metri e 2.000 metri anche per discariche considerate idonee per lo smaltimento del cemento-amianto (per le discariche di tipo 2A, per rifiuti inerti e cemento-amianto la distanza di 500 metri era la prescrizione stabilita dalla maggior parte delle regioni all’epoca della approvazione del DLgs 22/1997).
14. In molti casi non si può escludere che tali siti si siano trasformati in vere e proprie discariche, nel caso in cui lo stoccaggio in attesa di smaltimento superi un anno.
15. In Italia, il DM 29.01.2007, in parziale traduzione e recepimento delle linee guide della Commissione Europea: “*Reference Document on Best Available Techniques of the Waste Treatment Industries*”, agosto 2006.

16. Tra i compiti di questa Commissione vi sono quelli di definire i “*disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l’imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate*”; ulteriore compito della suddetta Commissione è definire le caratteristiche dei materiali sostitutivi dell’amianto nonché le metodologie tecniche “*per le attività di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto*”.

17. Si vedano in particolare gli Atti del Convegno “*L’industria e l’amianto. I nuovi materiali e le nuove tecnologie a dieci anni dalla Legge 257/1992*”, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 26-28.11.2002.

18. Con un indice di rilascio di 0,1 si permette ancora l’estrazione di minerali contenenti amianto come le cosiddette “*pietre verdi*” utilizzate per scopi ornamentali e per massicciate ferroviarie.

19. Si rammenta che, ai fini ambientali/analitici, gli amianti, oltre a corrispondere ai minerali silicatici già ricordati, devono anche avere le seguenti caratteristiche : *Fibra di amianto: particella allungata con un rapporto lunghezza/diametro 3:1; ai fini della misurazione della presenza di amianto nell’aria si prendono in considerazione le fibre con lunghezza superiore a 5 micron e diametro inferiore a 3 micron.*

20. Ovvero con acqua ad elevata temperatura (450 °C) e pressione (> 22,1 MPa).

21. In Francia esistono altri due impianti analoghi (Cenon, per rifiuti urbani; Saint Paul Les Durance per rifiuti radioattivi) mentre il Giappone è il paese che conta il maggior numero di impianti di questo genere per diverse tipologie di rifiuti.

22. La temperatura di fusione dell’amianto varia, a seconda del tipo di amianto, da 1.200 °C a 1.500 °C.

23. Soprattutto se trasferiti alla realtà italiana rispetto a quella francese (con disponibilità di energia elettrica nucleare in surplus). Per un processo analogo a quello Inertam (con temperature di esercizio paragonabili), il Geo Melt, viene indicato un fabbisogno energetico pari a 1.970 Mcal/t, circa quattro volte i corrispondenti trattamenti termici proposti recentemente in Italia.

24. Oltre all’appartenenza a una delle fibre

asbestiformi, si considerano tali le particelle allungate con un rapporto lunghezza/diametro 3:1; ai fini della misurazione della presenza di amianto nell’aria si prendono in considerazione le fibre con lunghezza superiore a 5 micron e diametro inferiore a 3 micron.

25. “*non devono contenere in concentrazione totale > 0,1% sostanze (...) che siano classificate “cancerogene di categoria 1 o 2 e siano etichettate almeno come Tossica T” con la frase di rischio R45 “Puo’ provocare il cancro” o con la frase di rischio R49 “Puo’ provocare il cancro in seguito ad inalazione”*, ovvero classificate dalla Commissione consultiva tossicologica nazionale (CCTN) nella categoria 1 o nella categoria 2, nonchè classificate dall’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) nel gruppo 1 o nel gruppo 2a;

26. A. F. Gualtieri, C. Cavenati, I. Zanatto, M. Meloni, G. Elmi, M. Lassinatti Gualtieri “*The transformation sequence of cement-asbestos slates up to 1.200 °C and safe recycling of the reaction product in stoneware tile mixture*”, Journal of Hazardous Materials, vol. 152, n. 2, aprile 2008 pp. 563-570.

27. “*Non rientrano nella definizione di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:*

a) *siano prodotti da un’operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;*

b) *siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;*

c) *siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;*

d) *siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l’immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l’utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all’ambiente e alla salute derivanti dall’utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;*

e) *abbiano un effettivo valore economico di*

scambio sul mercato. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.

Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161 e 17 novembre 2005, n. 269".

28. Equivalenti a 2.000 fibre/litro, vedi il Dlgs 114 del 17.03.1995 e l'allegato I parte quinta del Dlgs 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..

29. V. Regione Lombardia, D.G. Sanità, *Relazione Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), anno 2008*, p. 25.

30. Così si esprimono le "Linee Guida per la gestione del rischio amianto" della Regione Lombardia – DGR 12.03.2008 n. 8/6777-Mesotelioma: il problema delle fibre ultrafini. Recentemente in ambito scientifico si è discusso in merito alla dimensione delle fibre di amianto nella genesi delle diverse patologie correlate a questo minerale ed in particolare sul ruolo eziopatogenetico delle fibre ultrafini nello sviluppo del mesotelioma. In particolare, secondo quanto descritto da alcuni autori, tra cui G. Chiappino in un recente articolo, l'amianto quando manipolato o sollecitato meccanicamente disperde nell'atmosfera una miscela di fibre, tra loro in proporzioni non costanti, suddivisibili schematicamente in grandi, medie e ultrafini (diametro molto inferiore a 1 µm e lunghezza inferiore a 5 µm).

Quando le fibre medie e ultrafini inalate raggiungono gli alveoli polmonari provocano l'asbestosi ed il carcinoma polmonare, passano dal polmone alla pleura (...) provocano ... il mesotelioma maligno. Secondo Chiappino sembrerebbe, quindi, che il vero agente causale del mesotelioma sia la quota ultrafine delle fibre inalate, che si concentrerebbe negli stomi di riassorbimento linfatico a livello della pleura parietale."

Tali conclusioni, risultano errate, prive di

pregio e scientificamente infondate.

31. Il testo vigente è il seguente:

"Si propone 1×10^{-6} come valore di rischio incrementale "accettabile" per la singola sostanza cancerogena e 1×10^{-5} come valore di rischio incrementale accettabile cumulato per tutte le sostanze cancerogene, mentre per le sostanze non cancerogene si applica il criterio del non superamento della dose tollerabile o accettabile (ADI o TDI) definita per la sostanza (Hazard Index complessivo 1)".

32. La definizione corrente di LCA è la seguente: "strumento oggettivo che consen-



te di identificare, valutare e quantificare i carichi energetici ed ambientali associati ad un processo od un'attività durante tutte le fasi del suo ciclo di vita, dall'approvvigionamento, la lavorazione e la trasformazione delle materie prime, alla fabbricazione del prodotto, il trasporto, la sua distribuzione ed il suo utilizzo, incluso lo smaltimento finale".

33. La struttura moderna della LCA è regolamentata dalle norme ISO serie 14040 ed è sintetizzabile nei seguenti quattro momenti principali:

1. *Definizione degli scopi e degli obiettivi*: è la fase preliminare in cui sono definite le finalità, il campo di applicazione e i confini dello studio LCA, nonché l'unità funzionale cui riferire i risultati. Descrive inoltre le categorie e la qualità dei dati da reperire, le assunzioni ed i limiti determinando quindi tutta l'impostazione di uno studio LCA.


2. *Analisi d'inventario*: consiste nella compilazione dettagliata di un bilancio fisico

degli input (materiali, energia, risorse naturali) e degli output (emissioni in aria, acqua, suolo, rifiuti prodotti) attraverso la realizzazione di un modello che esemplifichi il sistema oggetto dello studio.

3. *Valutazione degli impatti*: consiste nell'elaborazione dei risultati dell'inventario, con lo scopo di valutare la portata dei potenziali impatti e quindi di evidenziare l'entità delle modificazioni ambientali che si generano a seguito dei rilasci di emissioni o

reflui nell'ambiente e del consumo di risorse provocati dalla sequenza di attività incluse nel sistema.

4. *Interpretazione dei risultati e miglioramento*: è la parte conclusiva della valutazione del ciclo di vita in cui si effettua l'interpretazione dei risultati delle due fasi precedenti e la definizione delle possibili linee di intervento, al fine di individuare i miglioramenti necessari per ridurre efficacemente gli impatti ambientali prodotti.



Norme ad processum e morti da amianto “vittime del dovere”

di Roberto RIVERSO*

Senza suscitare grandi clamori, in una stagione di decadenza del diritto che forse passerà alla storia per le c.d. norme ad personam, ritagliate in base alle esigenze processuali della singola persona del Presidente del Consiglio, un'altra categoria patologica di norme si va facendo strada; sono norme che potrebbero chiamarsi ad processum; destinate ad affossare singoli procedimenti. Sotto l'apparente etichetta di legge di interpretazione autentica vengono emanate norme che in realtà costituiscono un evidente abuso della funzione legislativa; commesso da un legislatore che reputandosi onnipotente vorrebbe violare anche il principio di realtà (per far dire retroattivamente ad un medesimo enunciato linguistico quello che esso non potrà mai dire). Nella materia dell'amianto, ne troviamo un esempio recente nel campo penale e civile, grazie allo specialissimo art. 20 del c.d. collegato lavoro.

1. - AMIANTO ED AMMIRAGLI NEL COLLEGATO LAVORO

Se si vuole impedire che si concluda un processo pendente - ad es. presso il Tribunale di Padova - che vede imputati alti ufficiali della Marina militare per omicidio colposo di lavoratori (militari) esposti all'amianto; che si fa? ovvio: una norma ad processum.

Dopo oltre 55 anni dalla legge delega 12 febbraio 1955, n. 51 (ai fini delle norme sull'igiene del lavoro), il legislatore del 2010 si avvede della indefettibile necessità di interpretare autenticamente (sic!) la stessa legge delega e di stabilire - con l'art. 20 della legge 132/2010 (c.d. collegato lavoro) - che l'applicazione delle norme protettive in materia di igiene sul lavoro (dettate dal successivo dpr 303/56) non si applicano ai lavoratori viaggianti sulle navi militari.

Si potrebbe far fatica a credere, ma così è: l'art. 20, comma 2 della legge dispone infatti che... “ Fermo restando il diritto al risarcimento del danno del lavoratore, le norme aventi forza di legge emanate in attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpretano nel senso che esse non trovano applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato e, pertanto, le disposizioni penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano, per il periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei mezzi del medesimo naviglio.

I provvedimenti adottati dal giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitorie eventualmente intraprese in ogni sede, dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, per l'accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalle violazioni delle disposizioni del citato decreto n. 303 del 1956.”

A nulla è valsa neppure l'opposizione del Presidente della Repubblica Napolitano che, nel proprio messaggio di rinvio alle Camere del 31 marzo 2010, aveva prontamente censurato (oltre alle norme sulla clausola compromissoria e sull'arbitrato obbligatorio) questa norma in materia di amianto, davvero unica per la sua singolarità.

Nel chiedere una nuova deliberazione sul punto, il messaggio presidenziale osservava anzitutto come la norma fosse esplicitamente diretta ad evitare che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l'amianto, potessero continuarsi ad applicarsi - come stava accadendo in procedimenti pendenti davanti ad autorità giudiziarie - le sanzioni penali stabilite dal DPR 19 marzo 1956, n. 303, che disciplina l'applicazione

*Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna.

di tali sanzioni.

Il Presidente della Repubblica evidenziava inoltre la bizzarria di una normativa che, invece di intervenire sulla normativa delegata, interveniva in realtà su una legge delega che aveva certamente esaurito la propria funzione dopo l'adozione della prima (il DPR attuativo n. 303 del 1956); risultando così di fatto una norma inapplicabile e priva di effetti.

Peraltro nella successiva versione, approvata dopo il rinvio presidenziale, questa svista logica è stata corretta perché ora la norma fa pure riferimento alle disposizioni penali di



cui decreto 303/1956.

Tuttavia, poiché è ovviamente da escludere che questa legge potesse eliminare il carattere penale dell'omicidio e delle lesioni colpose per le vittime militari da amianto; c'è da chiedersi ancora quale sia la reale portata della normativa.

Sembra infatti ancora da escludere che l'aver stabilito che non si applichino ai navigli militari le disposizioni penali di cui decreto sull'igiene sul lavoro, possa impedire di configurare le stesse disposizioni di cui al DPR 303/1956 alla stregua di un precetto cautelare idoneo ad integrare la nozione di colpa valevole in generale ai sensi del codice penale. Se fosse così, mentre non si potrebbero applicare ai fatti commessi sui navigli militari le autonome contravvenzioni previste dal dpr (in quanto disposizioni penali), quelle stesse disposizioni dovrebbero invece costituire precetto cautelare utile ai fini della colpa. Pertanto, come conferma quella parte della disposizione dedicata al risarcimento del danno (v. avanti), la norma non sarebbe riuscita (ancora un volta) a rag-

giungere lo scopo di rendere irrilevanti sul piano penale le morti e le lesioni colpose da amianto per gli imbarcati sui navigli militari; sarebbe quindi rimasta inutile, pur dopo la sua correzione in sede di rinvio: gli stessi fatti (di omicidio o lesioni colpose) continuano ad integrare tutti gli elementi costitutivi dell'illiceità penale, anche per la violazione dei precetti di cui al dpr 3030/56 (oltre che di regole diverse), intesi nel loro substrato di regole cautelari.

In ogni caso, quale che sia il senso di questa oscura normativa, resta insuperabile il difetto essenziale che la inficia sul piano costituzionale; siccome la norma interpretata non contiene alcun riferimento lessicale al preteso significato assegnatole dalla norma di interpretazione (ovvero che le norme penali non devono trovare applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato);

- l'art.2 lettera b) della legge delega menzionava infatti soltanto "il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili" e non parla punto di mezzi militari di sorta. Lo stesso vizio del resto era già stato precisamente individuato dal Presidente della Repubblica allorché osservava che: "l'articolo 20 in esame non esplicita alcuno dei possibili significati dell'articolo 2, lettera b), della legge del 1955 e quindi non interpreta ma apporta a tale disposizione una evidente modificazione integrativa." Si configura con ciò un evidente abuso della funzione legislativa che espone la norma a forti sospetti di incostituzionalità: in base all'assetto costituzionale vigente il legislatore non può invero dire quello che gli pare, modificando retroattivamente l'ordinamento e fingendo di dettare interpretazioni di norme che non contengono alcuno dei significati interpretati. Certamente sul piano penale anche le modifiche introdotte attraverso sistemi consimili, finiscono per avere comunque un effetto retroattivo, in quanto norme più favorevoli al reo; ma esse non possono essere nondimeno considerate legittime sul piano costituzionale perché non possono essere introdotte attraverso sistemi surrettizi, come una sorta di *ius singulare* destinato ad alterare l'esito di uno specifico procedimento pendente; costituendo tale *modus operandi* una pesante intrusione nelle prerogative della giurisdizione.

zione che viola il principio di indipendenza e quello del giusto processo.


2.- MORTI SUL LAVORO VITTIME DEL DOVERE E RISARCIMENTI DEL DANNO

Ma non è soltanto questa la sola grave anomalia della normativa in discussione; anche sul piano civilistico del risarcimento del danno si tratta di disciplina che appare di difficile comprensione.

Sotto questo aspetto, la stessa norma dell'art. 20 lg. 183/2010, oltre ad aver precisato che "le disposizioni penali" di cui al dpr 303/56 non si applicano ai fatti commessi a bordo del naviglio militare, premette che resta fermo il risarcimento del danno, in ipotesi da riconoscere dunque anche da parte dello stesso giudice penale che (stando almeno alle intenzioni del legislatore) dovrebbe assolvere gli imputati militari in sede penale. La norma prevede inoltre che i provvedimenti (da intendersi, assolutori) adottati dal giudice penale non possono mai pregiudicare le azioni risarcitorie di danno (contrattuale o extracontrattuale) eventualmente intraprese in ogni sede, dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, per l'accertamento della responsabilità civile derivante dalle violazioni delle disposizioni del citato decreto n. 303 del 1956.

Se quindi esiste ancora una grammatica nel diritto, anche questa disposizione, conferma per altra via che la norma nel suo contenuto precettivo, aldilà dei problemi di costituzionalità cui può dar vita, ha escluso soltanto la possibilità di applicare le sanzioni penali di cui al dpr 303 ai fatti che si sono svolti a bordo del naviglio militare in relazione all'esposizione all'amianto; ma non ha invece eliminato il precetto sostanziale in quanto tale; tant'è che la sua violazione può dar luogo al risarcimento del danno. Ciò conferma quanto si osservava prima; ovvero che se le violazioni delle disposizioni sostanziali di cui al DPR 303/1956 continuano ad integrare violazioni di legge, esse continueranno pure a costituire un precetto integrativo della nozione di colpa in sede penale (ex art 43 c.p. "inosservanza di leggi. ..."); al punto da poter determinare la stessa condanna degli imputati per la imputazione di cui agli artt. 589 e 590 c.p. (fermo restando l'assoluzione condanna degli stessi per i reati con-

travvenzionali di cui al dpr 303/56). Si tratta comunque di una disposizione contraddittoria, di cui sfugge il senso; una disposizione che vorrebbe congelare gli effetti di disposizioni penali mentre vorrebbe mantenerle in vigore a fini civili; ignorando che colpa civile e colpa penale riposano sullo stesso concetto, costituito dalla violazione di regole cautelari; e soprattutto ignorando che in materia di risarcimento del danno ai fini civili, occorre delibare la natura penale del fatto, quanto meno ai fini del danno differenziale. Forse è proprio per questa confusione di fondo, che la prima parte della stes-




sa disposizione contiene un'ulteriore iperbole, dal momento che pare introdurre una sorprendente assimilazione, equiparando le vittime sul lavoro a quelle cadute nell'adempimento di un dovere. Il primo comma della norma si apre infatti disponendo un incremento dell'autorizzazione di spesa stanziata dall'art.1, comma 562 della legge 266/2005; si tratta della previsione che estende i benefici previsti per le vittime di terrorismo e criminalità a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ed inoltre ai dipendenti pubblici deceduti che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi in particolari circostanze (contrasto ad ogni tipo di criminalità; svolgimento servizi di ordine pubblico; vigilanza ad infrastrutture civili e militari; operazioni di soccorso; attività di tutela della pubblica incolumità; azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessa-

riamente, caratteristiche di ostilità); nonché agli altri soggetti equiparati, che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione di missioni dentro e fuori dai confini nazionali (riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative).

Ci si chiede, posto che la norma si limita a prevedere un aumento degli stanziamenti, se la norma abbia pure equiparato i militari vittime di esposizioni all'amianto alle c.d. vittime del dovere. In mancanza di espressa equiparazione resta infatti problematica l'assimilazione di morti per malattia professionale alle vittime di un dovere; riesce difficile intuire come persone che contraggano malattie mortali per essere state esposte a sostanze pericolose di cui ignoravano l'esistenza per colpevole incuria di chi avrebbe dovuto informarle e proteggere, possano essere trasformate in vittime di un dovere.


Si tratta in sostanza di una soluzione mistificatrice che - mentre potrebbe forse servire per precostituire un titolo autonomo per la corresponsione di un indennizzo - risponde ad una visione retorica del lavoro la quale poteva trovare spazio all'interno del modello corporativo, superato per fortuna da molto tempo.

Una soluzione che, mentre comprime le responsabilità del datore, mira a concedere un sussidio discrezionale e compassionevole, che si pone contro la visione del lavoro accolta nella nostra Costituzione la quale muove dalla garanzia piena dei diritti dei lavoratori; prima di tutto alla sicurezza e alla dignità di persone.







AA. VV.
Scrittori in Cina
23 testimonianze autobiografiche di H. Martin, F. Masini, G. Bertucchi
La Cina delle tempeste e delle idee: dall'epoca delle "Lanterne Rosse" fino al dopo Tien an Men.
pp. 240 L. 28.000




AA. VV.
Politiche della memoria
Talpa di biblioteca 8
Perché e per chi si riscrive la storia. Riabilitazioni e condanne nell'arena del presente.
pp. 96 L. 10.000




Eduardo Galeano
La conquista che non scopri l'America
America latina 1492-1992: un continente assoggettato che aspetta ancora di essere scoperto.
pp. 112 L. 22.000



AA. VV.
Il filosofo in borghese
Talpa di biblioteca 7
Tra comportamenti e pensiero c'è coerenza o contraddizione? Filosofi tra il sistema dei poteri e il sistema dei discorsi.
pp. 96 L. 10.000



AA. VV.
Dalle forze ai codici
Talpa di biblioteca 5
Dal paradigma fisico al paradigma biologico per spiegare mondo e società.
pp. 96 L. 10.000



Arrighi, Hopkins, Wallerstein
Antisystemic movements
L'economia-mondo e i suoi antagonisti. Dal '68 all'89 i nuovi movimenti oltre i confini della vecchia sinistra
pp. 128 L. 25.000



I libri del manifesto sono quelli a sinistra.
←————→
Stampa di libertà.



L'unica crisi di cui disperarsi è quella delle idee. Manifestate in libreria contro la penosa elaborazione dell'ovvio. Come? Leggendo, comprando, regalando pagine in libertà: manifestolibri, a sinistra del mucchio.
manifestolibri: manifestolibri.

manifestolibri
via del Leoncino, 36 00186 tel. 06/6877204-6892789-68300335 fax 6871011
Questa cedola dà diritto allo sconto del 20% incluse spese postali sui nostri titoli. Per la "Talpa di biblioteca" lo sconto è possibile sull'acquisto di due volumi.

Nome Cognome

Via Città Cap Prov

Desidero ricevere i seguenti titoli con lo sconto previsto:

Titolo/autore n. copie

Titolo/autore n. copie

Forma di pagamento
 Anticipato con vaglia postale intestato a: **manifestolibri** c/assegno postale
Inviateci questa cedola se volete essere informati sulle nostre iniziative editoriali
 Sono interessato in particolare a libri sui seguenti argomenti:

Abbonamenti 2011

Cosa fa Medicina Democratica

- *Lotta per difendere la Legge (Basaglia) n°180/78, contro le manovre governative (di introduzione dei ticket, privatizzazione dei servizi e di controriforma sanitaria) che riducono sempre più la possibilità di difesa della salute dei cittadini.*
- *Lotta con le lavoratrici e i lavoratori per l'affermazione della salute e dell'ambiente salubre dentro e fuori la fabbrica.*
- *Lotta con le compagne e i compagni operai contro le sostanze cancerogene.*
- *Lotta con gli anti-nucleari per un'energia pulita e rinnovabile.*
- *Lotta con le popolazioni a rischio contro gli inceneritori e le discariche per rifiuti, per la chiusura dell'ACNA e delle fabbriche della morte, per la bonifica dell'ILVA di Taranto, della Caffaro di Brescia, dei Petrolchimici di Brindisi, Priolo, Manfredonia, Porto Torres, Ravenna, Ferrara, Mantova, Gela, Porto Marghera, della Laguna veneta e di ogni territorio inquinato.*
- *Con le donne per la difesa della loro salute e il mantenimento dell'esperienza dei consultori.*
- *Lotta per la realizzazione di adeguati servizi domiciliari curativi ed assistenziali per gli anziani e le persone bisognose di cure socio-sanitarie.*
- *Lotta con le persone disabili per il funzionamento dei servizi riabilitativi, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per il loro inserimento nella scuola e nel mondo del lavoro e per fare riaprire e qualificare il CIVIC - Vacanze culturali sull'handicap di Marina di Grosseto.*
- *Lotta per la difesa dei diritti di ogni persona e minoranza contro ogni discriminazione e forma di razzismo.*

PER SOSTENERE LE MOLTEPLICI ATTIVITÀ IN CUI
MEDICINA DEMOCRATICA È IMPEGNATA, OGGI
PIÙ CHE MAI ABBIAMO BISOGNO DEL TUO AIUTO

Sottoscrivi l'abbonamento a

Medicina Democratica

Esteri 6 numeri € 70,00

Sostenitore 6 numeri € 55,00

Ordinario 6 numeri € 35,00

Con l'abbonamento sostenitore, riceverai a tua scelta uno dei seguenti libri:

- *Attualità del pensiero e dell'opera di G.A. Maccacaro - AA.VV. - pp. 248*
- *Da Bhopal alla Farmoplant di L. Mara, M. Palagi, G. Tognoni, pp. 247*
- *43 + 4 Poesie, G.F. Gilardi - pp. 61*
- *Una Vela rossa - E. Perissinotti - pp.108*
- *Farmoplant: il rischio occultato - AA.VV. - pp. 175*
- *Lotte e Sapere Operaio - AA.VV. - pp. 217*

Versamento da effettuare mediante bollettino postale sul c/c n° 12191201 intestato a Medicina Democratica, cas. post. 814 - 20100 Milano, ricordando di indicare sul retro la scelta del libro.

Molto si può fare con l'aiuto
e la partecipazione di tutti;
Diffondi Medicina Democratica!

Referenti di Medicina Democratica

SEGRETERIA NAZIONALE

- Via dei Carracci 2, 20149 Milano.
Tel. 02/4984678; Fax 02/48014680
Abbonamenti:
Conto Corrente Postale n° 12191201
intestato a Medicina Democratica Casella Po-
stale 814, 20100 Milano
(Ordinario £ 60.000, euro 30,98; Sostenitore £
100.000, euro 51,64; Estero £ 130.000 euro
67,14)

Redazione, abbonamenti e diffusione della Rivista

Fax 0331/501792
E-mail: medicinademocratica@alice.it
Sede M.D. della Provincia di Varese,
Via Roma 2, 21053 - Castellanza (VA)

CALABRIA

- Ferruccio Codeluppi, Via Villini Damiani 15/0,
89822 Serra San Bruno (CZ). Tel. 0963/71231

SICILIA

- Sede M.D. Palermo, Via B. D'Acquisto 30,
90141 Palermo
- Franco Ingrilli, Via Catania 110, 90141 Pa-
lermo, Tel. 091/303669
- Guglielmo Magro, Via S. Giuliano, trav.
Enel, Cosmo 2, 97015 Modica (RG). Tel.
0932/851322

EMILIA ROMAGNA

- Vito Totire, Via Giamician 2, 40127 Bologna.
Tel. 051/229208, 051/6301411 (uff.).
- Gabriele Pazienza, Via Ancona 174,
47023 Cesena. Tel. 0547/334626
- Luigi Gasparini, Piazzale della Castellina,
n. 7 - 44100 Ferrara.
Tel. 329/1152141
E-mail: medicinademocraticacfe@libero.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

- Fabio Feri, Via della Ginnastica 36,
34100 Trieste. Tel. 040/763703 (abit.)

LAZIO

- Antonio Ferraro, c/o Crupi via Provinciale
10/A, 02018 S. Pietro di Poggio Bustone, (RI)
- Bruno Notargiacomo, V.le Trastevere 141,
00153 Roma. Tel. 06/5899373 (abit.),
06/8322315 (direzione sanitaria)
- Nicola Schinaia, Via Oristano 9,
00182 Roma. Tel. 06/4990 int. 820 oppure
06/4460124 (uff.)
- Mario Sacilotto, Via Della Scala 63, Roma.
Tel. 06/5885026 (abit.), 59994272 (uff.)
- Francesco Cortese - Roma
Tel. 347/3011933 e-mail: fsgco@gambox

PIEMONTE

- Sede M.D., Via San Pio V, n. 4,
15100 Alessandria. Tel. 347/0182679
e-mail:
medicinademocraticalinobalza@hotmail.com
- Lino Balza, Via Dante 86, 15100 Alessandria,
Tel. 0131/43650 (abit.) 3470182679 (cell.)

e-mail: linobalzamedicinadem@libero.it
- Renato Zanoli, Via G. Emanuel, 16 -
10136 Torino. Tel. 3384054068 - 011/392042
e-mail: renatozanoli@libero.it;
renatozanoli@katamail.com

- Sede M.D. provincia Torino
via Monte di Pietà, 23 - 10121 Torino
Tel./Fax 011/1538088
- Carla Cavagna, Via Mossotti 3, 28100 Nova-
ra. Tel. 0321/612944 (abit.); 333/6090884
e-mail: carla.cavagna@libero.it

ABRUZZI E MOLISE

- Domenico Di Nicola, Via XX Settembre 153,
64018 Tortoreto (TE)
- Cesare di Carlo, Via Vasco de Gama 30,
65100 Pescara

LOMBARDIA

- Sede M.D. Milano, Via dei Carracci 2,
20149 Milano. Tel. 02/4984678
- Sede M.D. Brughiero, V.le Lombardia 300,
20047 Bmgherio (MI). Tel. 039/883964
- Sede M.D., Via Roccabrivio 10,
20096 S. Giuliano Milanese (MI)
- Sede di M.D., c/o Coop. Unione Arnatese, via
De Checchi 4, 21013 Amate di Gallarate (VA)
- Sede di M.D. della provincia di Varese
21053 Castellanza (VA) Via Roma 2,
Fax 0331/501792
- Gianni Meazza, Via Quinto Romano 21/3,
20153 Milano. Tel. 02/48914705
- Aldo Bellini c/o Istituto di Biometria, Via
Venezian 1, 20133 Milano. Tel. 02/70600908
- Gilberto Mari, Via Petrarca 8,
20047 Brughiero (MI). Tel. 039/883102
- Silvana Cesani, Via Defendente 32,
20075 Lodi (MI). Tel. 0371/423481
- Attilio Zinelli, Via Bettole 71,
25040 Camignone (BS). Tel. 030/653237
- Luigi Mara, Via S. Giovanni 11,
21053 Castellanza (VA). Tel. 0331/500385
(abit.), Fax 0331/501792
- Walter Fossati, Via Moscova 38,
20025 Legnano. Tel. 0331/599959 -
Cell. 328/4840485

- Elisabeth Cosandey, Viale Campania 4,
20077 Melegnano (MI) Tel. 02/9836928
- Laura Valsecchi, Unità Spinale - Niguarda
Cà Granda Piazza Ospedale Maggiore, 3 -
20162 Milano, Tel. 02/64443945, 02/3313372
(abit.) e-mail: lauravalse@libero.it

PUGLIA

- M.D., c/o COBAS via Lucio Straboma 38,
72100 Brindisi. Tel. 0831-528426
- Salvatore Pece, Via La Piccirella 4/E,
71100 Foggia. Tel. 0881/611515
- Tonino D'Angelo, Via Cantatore 32/N,
71016 San Severo (FG). Tel. 0882/228299
Fax 0882/228156
e-mail: toninodangelo@libero.it
- Maurizio Portaluri, P.za Del Vento 4,
72011 Brindisi

CAMPANIA

- Ugo Esposito, Via Casacconti 20,
80100 Portici (NA), Tel. 081/480437 (abit.)
- Paolo Fierro, Napoli, Tel. 3388602515
e-mail: sludei@aliceposta.it

TOSCANA

- Sede M.D., Via Don Minzoni 12/A,
54033 Carrara
- Sede M.D., Via Trento 46,
58100 Grosseto. Tel. 0564/23172
- Sede M.D., Via S. Martino 108, 56100 Pisa.
Tel. 050/28302
- Marcello Palagi, via XX Settembre, 207
54031 Avenza (MS). Tel. 0585-857562
e-mail: eco.apuano@tiscalinet.it
eco.apuano@virgilio.it
- Beppe Banchi, Via Incontri 2,
50139 Firenze. Tel. 055/412743
e-mail: xxlber@tin.it
- Gino Carpentiere, Via Montebello, 39
50123 Firenze Tel.055/285423 (abit.);
055/6263475 (uff.)
e-mail: ginocarpe@tele2.it
- Liliana Leali, Via Montebello 39,
50123 Firenze 055/285423 (abit.);
328/0535454 (Cell); e-mail lilialea@tele2.it
- Maurizio Marchi, Via Cavour 14,
57013 Rosignano Solvay (LI).
Tel. 0586-790264 (abit.)
e-mail: mauriziomarchi@interfree.it
- Luciano Valdambri, Via Caduti del Lavoro 21,
53045 Montepulciano (SI).
Tel. 0578/758388 (uff.), 0578/716565 (abit.)
- Claudio Cesaroni, Vicolo del Portone Rosso
7, 56100 Pisa. Tel. 0144/52387

VENETO

- Ferruccio Brugnaro,
Spinea (VE), Tel. 041/992827
- Franco Rigosi, Via Napoli, 5
30172 Mestre - Venezia. Tel. 041/952888
e-mail: pelopelo@libero.it
- Luciano Mazzolin e-mail:

MARCHE

- Claudio Mari, Via Buonarroti 31, 61100 Pesaro.
Tel. 0721/33135 (uff.), 0721/61190 (abit.)
- Stefano Giuliodoro,
Via Cellini 24, 60019 Senigallia (AN).
Tel. 071/7921496

LIGURIA

- Sede M.D., Via Piave, 27
17047 - Vado Ligure (SV). Tel. 019/884766
- Maurizio Loschi, Via Luccoli, 17/4
17012 - Albissola Marina (SV)
Tel. 0347/4596046 e-mail: mlosch@tin.it
- Walter Conti, Via Val di Campo 64,
16139 Sestri Levante. Tel. 0185/3291
- Antonio Manti, Via Ceppi 3/3,
16126 Genova
- Sede M.D. di La Spezia via Michele Rossi, 110
(Telefax 0187/502642)
e-mail: resascodan@libero.it
- Avv. Maria Sofia Sterzi, via Garibaldi, 35/1
17043 Carcare (SV)
- Eraldo Mattarocci, strada di Protozanino, 24
16016 Cogoleto (GE) e-mail: ernnatta@tin.it
- Valerio Gennaro, via Trento 28, 16145, Genova,
tel. 010/5600957
e-mail: valerio.gennaro@istge.it

Il 15

**di ogni mese
fate**

**una visita
in edicola.**

**Vi rimetterà
al Mondo.**




Le Monde Diplomatique, mensile di politica internazionale,
il 15 di ogni mese in edicola con il manifesto, a € 3,00.

Meglio attivi oggi
che radioattivi domani!
Il 12 e 13 giugno 2011

VOTIAMO SÌ

ai referendum contro il
ricorso all'energia nucleare
e per l'acqua come bene
pubblico universale



Un fondo di solidarietà per contribuire ad affermare la salute, la sicurezza, l'ambiente salubre, i diritti umani

Care Lettrici e cari Lettori, innanzitutto un grazie a coloro, singoli e gruppi, che in passato hanno portato il loro contributo al Fondo di solidarietà e a chi ha già sottoscritto per questa QUARTA CAMPAGNA tesa a contribuire alla copertura delle spese vive che Medicina Democratica, come parte civile impegnata attivamente in diversi processi tesi ad affermare la verità e ad ottenere giustizia per le vittime operaie del lavoro, ha dovuto e in gran parte ancora deve affrontare. Senza fare l'elenco, ricordiamo per tutti i processi in corso per le stragi di operai negli stabilimenti delle multinazionali Eternit e ThyssenKrupp di Torino, nonché i processi in corso per le morti operaie causate dall'esposizione alle sostanze cancerogene: fibre/polveri di Amianto ai Cantieri Navali Fincantieri di Porto Marghera e di Palermo, nonché alla Montefibre di Pallanza (VB); Arsenico al petrolchimico di Manfredonia (FG); Benzene, Stirene, Amianto e altre sostanze tossi-cancerogene al petrolchimico di Mantova (a tacere delle cause civili che sono

state promosse rispettivamente avanti la Corte d'Appello e il Tribunale di Venezia, per far applicare agli imputati condannati la sentenza penale emessa, nel febbraio 2007, dalla Corte di Cassazione per la malattia e la morte operaia da CVM al petrolchimico di Porto Marghera). Su questo versante dei Diritti Umani Medicina Democratica proseguirà con rinnovato impegno a chiedere verità e giustizia per le vittime e i loro familiari, nonché per la Classe operaia ferita in modo indelebile a Torino come a Porto Marghera, a Manfredonia, a Mantova, a Brindisi, a Casale Monferrato, a Palermo, come in ogni altro dove del Paese. Proprio per poter far fronte *anche* a questi rilevanti impegni, abbiamo promosso questa quarta sottoscrizione al "FONDO DI SOLIDARIETA' ". Di seguito si riporta l'ottavo elenco dei sottoscrittori rinnovando la richiesta a sottoscrivere a coloro che non l'hanno ancora fatto. (Vi chiediamo gentilmente di volerci segnalare inesattezze ed eventuali omissioni, sarà nostra cura rettificarle e pubblicarle).

<i>Giorgio ALBERTINALE, Novara (comprensivo di abbonamento)</i>	€	50,00
<i>Paola CUCCHI, Mesero (MI), (comprensivo di abbonamento)</i>	€	100,00
<i>Raimond Christian DE DAMPIERRE S. Vito di Cadore (BL) (comprensivo di abbonamento)</i>	€	50,00
<i>Borio Massimo LONGO, Isola D'Asti (AT) (comprensivo di abbonamento)</i>	€	100,00
<i>Silvano STRIATO, Caivano (NA) (comprensivo di abbonamento)</i>	€	100,00
<i>Vladimiro LIONELLO, Vigevano (PV) (comprensivo di abbonamento)</i>	€	200,00
Totale	€	600,00
Totale precedente	€	6.231,72
Totale alla data di stampa	€	6.831,72